ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 97 E

47° anno

22 aprile 2004

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *(Comunicazioni)*

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003-2004

Sedute dal 9 al 12 febbraio 2004

Lunedì, 9 febbraio 2004

(2004/C 97 E/01) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 1

1. Ripresa della sessione 1
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 1
3. Composizione del Parlamento 2
4. Presentazione di documenti 2
5. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 12
6. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento) 13
7. Petizioni 13
8. Rinvio in commissione 17
9. Ordine dei lavori 17
10. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica 18
11. Agenzie di rating (discussione) 19
12. Organizzazione dell'orario di lavoro (discussione) 19

(Segue)

IT

13. Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003) (discussione) 20

14. Riforma delle imprese e aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo (discussione) 20

15. Ordine del giorno della prossima seduta 21

16. Chiusura della seduta 21

ELENCO DEI PRESENTI 22

Martedì, 10 febbraio 2004

(2004/C 97 E/02) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 23

1. Apertura della seduta 23

2. Presentazione di documenti 23

3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate) 23

4. Influenza aviaria in Asia (dichiarazione seguita da discussione) 24

5. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I (discussione) 25

6. Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione (discussione) 25

7. Turno di votazioni 26

7.1. Accordo CE/Repubblica di Croazia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 26

7.2. Accordo CE/Repubblica di Slovenia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 26

7.3. Intesa amministrativa CE/Confederazione elvetica (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

7.4. Accordo CE/Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

7.5. Noleggio di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

7.6. Aviazione civile internazionale ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 28

7.7. Partecipazione dei nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 28

7.8. Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 28

7.9. OCM nel settore delle carni suine * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 29

7.10. Conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 29

7.11. Comitato per la protezione sociale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 29

7.12. Lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 30

7.13. Pesca nell'Atlantico nordorientale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 30

7.14. Cattura accidentale di cetacei * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 30

7.15. Protezione delle scogliere coralline a nord-ovest della Scozia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 31

7.16. Trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 31

7.17. Statuto della Corte di giustizia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 31

7.18. Beni mobili d'equipaggiamento e beni mobili aeronautici * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 32

7.19. OCM nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 32

7.20. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 32

7.21. Regioni ultraperiferiche e industria della pesca (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 33

7.22. Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 33

7.23. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I (votazione) 33

7.24. Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (votazione) 34

8. Seduta solenne 34

9. Turno di votazione (seguito) 34

9.1. Agenzie di rating (votazione) 34

9.2. Riforma delle imprese e aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo (votazione) 35

9.3. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (votazione) 35

9.4. Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca (votazione) 35

10. Dichiarazioni di voto 36

11. Correzioni di voto 36

12. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 37

13. Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione (seguito della discussione) 37

14. Ricerca agronomica (discussione) 37

15. Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale * (discussione) 37

(Segue)

16. Quadro politico d'insieme per le prossime prospettive finanziarie: «Un'Europa prospera — Calendario politico e risorse di bilancio per un'Unione allargata 2007-2013» (dichiarazione seguita da discussione) 38

17. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) 38

18. Problemi nel settore del salmone (dichiarazione seguita da discussione) 40

19. Crisi dell'industria dell'acciaio (dichiarazione seguita da discussione) 41

20. Sviluppo demografico nell'Unione europea (Interrogazione orale con discussione) 41

21. Ordine del giorno della prossima seduta 42

22. Chiusura della seduta 42

ELENCO DEI PRESENTI 43

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 45

1. Accordo CE/Repubblica di Croazia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * 45

2. Accordo CE/Repubblica di Slovenia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * 46

3. Intesa amministrativa CE/Confederazione elvetica (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * 46

4. Accordo CE/Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) * 46

5. Noleggio di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada ***I 46

6. Aviazione civile internazionale ***I 47

7. Partecipazione dei nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo *** 47

8. Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti * 47

9. OCM nel settore delle carni suine * 47

10. Conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ***II 47

11. Comitato per la protezione sociale * 48

12. Lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo * 48

13. Pesca nell'Atlantico nordorientale * 48

14. Cattura accidentale di cetacei * 48

15. Protezione delle scogliere coralline a nord-ovest dela Scozia * 48

16. Trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado * 49

17. Statuto della Corte di giustizia * 49

18. Beni mobili d'equipaggiamento e beni mobili aeronautici * 49

19. OCM nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre * 49

20. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella 49

21. Regioni ultraperiferiche e industria della pesca 50

22. Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003) 50

23. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie *** 50

24. Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite 51

25. Agenzie di rating 52

26. Riforma delle imprese e aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo 53

27. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 54

28. Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca 55

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 56

Relazione Flesch A5-0013/2004 — Risoluzione 56

Relazione Katiforis A5-0040/2004 — Risoluzione 57

Relazione Modrow A5-0015/2004 — Paragrafo 26 58

Relazione Modrow A5-0015/2004 — Risoluzione 60

Relazione Flemming A5-0034/2004 — Risoluzione 62

Relazione Lage A5-0023/2004 — Emendamento 1 63

TESTI APPROVATI

P5_TA(2004)0056

Accordo CE/Repubblica di Croazia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria (COM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS)) 65

P5_TA(2004)0057

Accordo CE/Repubblica di Slovenia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 (COM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS)) 65

P5_TA(2004)0058

Intesa amministrativa CE/Confederazione elvetica (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria (COM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS)) 65

P5_TA(2004)0059

Accordo CE/Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria (COM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS)) 66

P5_TA(2004)0060

Veicoli noleggiati per il trasporto di merci su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)) 66

P5_TA(2004)0061

Aviazione civile internazionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)) 67

P5_TA(2004)0062

Partecipazione dei nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e di quattro accordi connessi (11902/2003 — COM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)) .. 67

P5_TA(2004)0063

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (versione codificata) (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)) 68

P5_TA(2004)0064

OCM — Carni suine *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)) 69

P5_TA(2004)0065

Conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)) 69

P5_TA(2004)0066

Comitato per la protezione sociale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)) 70

P5_TA(2004)0067

Protezione del Mediterraneo dall'inquinamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo (COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)) 72

P5_TA(2004)0068

Pesca nell'Atlantico nordorientale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)) 73

P5_TA(2004)0069

Cattura accidentale di cetacei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)) 74

P5_TA(2004)0070

Protezione delle scogliere coralline di acque profonde *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia (COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)) 79

P5_TA(2004)0071

Trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Corte di giustizia relativa al trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805 (CNS)) 81

P5_TA(2004)0072

Modifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (12464/2003— C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)) 82

P5_TA(2004)0073

Convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili d'equipaggiamento e protocollo relativo alle questioni specifiche dei beni mobili aeronautici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili d'equipaggiamento e del suo protocollo relativo alle questioni specifiche dei beni mobili aeronautici, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)) 83

P5_TA(2004)0074

Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)) 84

P5_TA(2004)0075

Richiesta in difesa dell'immunità parlamentare

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta indirizzata da Marco Pannella in difesa della sua immunità parlamentare in una procedura giudiziaria pendente presso il Tribunale penale di Roma (2003/2183(IMM)) 85

P5_TA(2004)0076

Isole ultraperiferiche e settore della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo sulle regioni ultraperiferiche e il settore della pesca (2003/2112(INI)) 86

P5_TA(2004)0077

Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attività dell'Assemblea parlamentare paritetica nel 2003 (2003/2007(INI)) 88

P5_TA(2004)0078

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)) 93

P5_TC1-COD(2003)0174

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 94

P5_TA(2004)0079

Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti, le priorità e le raccomandazioni dell'UE in vista della sessantesima sessione della Commissione ONU per i diritti umani a Ginevra (15 marzo-23 aprile 2004) 112

P5_TA(2004)0080

Agenzie di rating

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo e i metodi delle agenzie di rating (2003/2081(INI)) 117

P5_TA(2004)0081

Sviluppo del settore delle imprese nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: La necessità di valutare tutte le opzioni (COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla cooperazione della Comunità europea con i paesi terzi: L'approccio della Commissione ai futuri interventi di sostegno allo sviluppo del settore delle imprese (COM(2003) 267 — 2003/2158(INI)) 121

P5_TA(2004)0082

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI)) 126

P5_TA(2004)0083

Migliorare i pareri scientifici e tecnici per le gestione comunitaria della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca» (COM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)) 130

Mercoledì, 11 febbraio 2004

(2004/C 97 E/03) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 134

1. Apertura della seduta 134
2. Dibattito annuale — Progressi compiuti nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2003) (discussione) 134
3. Disarmo nucleare (Interrogazioni orali con discussione) 135
4. Benvenuto 135
5. Turno di votazioni 136
5.1. Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 136
5.2. Ricerca agronomica (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 136
5.3. Riconoscimento delle qualifiche professionali ***I (votazione) 136
5.4. Omologazione dei veicoli a motore ***I (votazione) 137
5.5. Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale * (votazione) 137
5.6. Organizzazione dell'orario di lavoro (votazione) 138
6. Dichiarazioni di voto 138
7. Correzioni di voto 139
8. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 141
9. Posizione dell'Unione europea sull'audizione alla Corte internazionale di giustizia sul muro israeliano (dichiarazione seguita da discussione) 141
10. Governo d'impresa e supervisione dei servizi finanziari (caso Parmalat) (dichiarazione seguita da discussione) 141
11. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio) 142
12. Composizione del Parlamento 144
13. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile (discussione) . 144
14. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I (discussione) 144
15. Unità di carico intermodali ***I (discussione) 145
16. Istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi *** (discussione) 145
17. Ordine del giorno della prossima seduta 146
18. Chiusura della seduta 146

ELENCO DEI PRESENTI 147

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 149

1. Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione 149

2. Ricerca agronomica 150

3. Riconoscimento delle qualifiche professionali ***I 150

4. Omologazione dei veicoli a motore ***I 159

5. Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale * 159

6. Organizzazione dell'orario di lavoro 160

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 164

Relazione Garot A5-0022/2004 — Risoluzione 164

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 8 165

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 20 166

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 23 168

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 37, prima parte 169

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 37, seconda parte 171

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 42 173

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 57 174

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 62 176

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 63 177

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 72 179

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 121 180

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Blocco 2 182

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 131 183

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 217 185

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 214 186

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 68, prima parte 187

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 68, seconda parte 189

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 68 (resto) 190

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 73 192

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 164 193

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 106, prima parte 195

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 106, seconda parte 196

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 208 198

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 212 199

Relazione Zappalà A5-0470/2003 — Emendamento 197 201

Relazione Gargani A5-0025/2004 — Risoluzione 202

Relazione Souchet A5-0024/2004 — Risoluzione 204

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 8/riv. 205

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 10/riv. 207

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 24 208

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 13/riv. 210

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Paragrafo 12, prima parte 211

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Paragrafo 12, seconda parte 213

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamenti 1+16/riv. 214

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 17/riv. 216

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 28 217

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 39 219

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Emendamento 2 220

Relazione Cercas A5-0026/2004 — Risoluzione 222

TESTI APPROVATI

P5_TA(2004)0084

Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sull'evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea (2002/2258(INI)) 224

P5_TA(2004)0085

Ricerca agronomica

Risoluzione del Parlamento europeo sull'agricoltura e la ricerca agricola nel quadro della riforma della PAC (2003/2052(INI)) 228

P5_TA(2004)0086

Riconoscimento delle qualifiche professionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD)) 230

P5_TC1-COD(2002)0061

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 231

ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 279

ALLEGATO II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) 280

ALLEGATO III

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) 290

ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 21 e 22 293

ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione 304

ALLEGATO VI

Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 58, paragrafo 1 364

ALLEGATO VII

Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1 368

P5_TA(2004)0087

Omologazione dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)) 370

P5_TC1-COD(2003)0153

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (versione rifusa) 370

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI 401

P5_TA(2004)0088

Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)) 559

P5_TA(2004)0089

Organizzazione dell'orario di lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro (revisione della direttiva 93/104/CE) (2003/2165(INI)) 566

Giovedì, 12 febbraio 2004

(2004/C 97 E/04) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 572

1. Apertura della seduta 572

2. Presentazione di documenti 572

3. Disarmo nucleare (presentazione dei documenti) 573

4. Afghanistan (discussione) 573

5. Nuovo impulso alle azioni dell'Unione europea nel settore dei diritti umani e della democratizzazione in cooperazione con i partner mediterranei (dichiarazione seguita da discussione) 574

6. Termini di presentazione 575

7. Turno di votazioni 575

7.1. MEDIA-formazione (2001-2005) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 575

7.2. MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 576

7.3. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I (votazione) 576

7.4. Unità di carico intermodali ***I (votazione) 576

7.5. Istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi *** (votazione) 577

7.6. Crisi dell'industria dell'acciaio (votazione) 577

7.7. Governo d'impresa e supervisione dei servizi finanziari (caso Parmalat) (votazione) 578

7.8. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile (votazione) ... 579

7.9. Afghanistan (votazione) 579

7.10. Nuovo impulso alle azioni dell'Unione europea nel settore dei diritti umani e della democratizzazione in cooperazione con i partner mediterranei (votazione) 579

8. Dichiarazioni di voto 579

9. Correzioni di voto 580

10. Composizione dei gruppi politici 580

11. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 580

12. Strategia della Commissione UE sui servizi d'interesse generale (SIG) (Interrogazione orale con discussione) 580

13. Attuazione della direttiva 73/239/CEE nel Regno Unito tra il 1978 e il 2001 (Interrogazione orale con discussione) 581

DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

14. Elezioni in Iran (discussione) 581

15. Assassinii politici in Cambogia (discussione) 582

16. Marinai greci detenuti a Karachi (discussione) 582

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

17. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio 582

18. Turno di votazioni 583

18.1. Elezioni in Iran (votazione) 583

18.2. Assassinii politici in Cambogia (votazione) 584

18.3. Marinai greci e filippini detenuti a Karachi (votazione) 584

19. Composizione delle commissioni 585

20. Competenza delle commissioni — Decisione di elaborare relazioni di iniziativa 585

21. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento) 586

22. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta 587

23. Calendario delle prossime sedute 587

24. Interruzione della sessione 587

ELENCO DEI PRESENTI 588

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 589

1. MEDIA-Formazione (2001-2005) ***I 589

2. MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione ***I 590

3. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I 590

4. Unità di carico intermodali ***I 590

5. Istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi *** 591

6. Crisi nel settore siderurgico 591

7. Governo d'impresa e vigilanza dei mercati finanziari (Caso Parmalat) 592

8. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile 593

9. Afghanistan 594

10. Nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterrai nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione 595

11. Elezioni in Iran 595

12. Assassini politici in Cambogia 596

13. Marinai greci e filippini detenuti a Karachi 598

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 599

Relazione Vattimo A5-0027/2004 — Risoluzione 599

RC — B5-0079/2004 — Cambogia — Risoluzione 600

TESTI APPROVATI

P5_TA(2004)0090

Programma MEDIA-Formazione (2001-2005) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-Formazione) (2001-2005) (COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)) 601

P5_TC1-COD(2003)0064

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2004 in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) 601

P5_TA(2004)0091

Programma MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, Distribuzione e promozione) (COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)) 603

P5_TC1-COD(2003)0067

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2004 in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) 603

P5_TA(2004)0092

Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)) 605

P5_TC1-COD(2003)0159

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il febbraio 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima 606

P5_TA(2004)0093

Unità di carico intermodali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali (COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)) 612

P5_TC1-COD(2003)0056

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali 613

ALLEGATO I

Requisiti essenziali relativi alle unità di carico intermodali 623

ALLEGATO II

Requisiti essenziali concernenti l'unità europea di carico intermodale 624

ALLEGATO III

Criteri minimi da soddisfare per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 10 625

ALLEGATO IV

Procedimenti di valutazione della conformità 626

ALLEGATO V

Procedimenti per il controllo periodico 632

ALLEGATO VI

Marcatura «CE» e altri simboli 633

ALLEGATO VII

Dichiarazione di conformità 636

P5_TA(2004)0094

Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (14389/2003 — (COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)) 636

P5_TA(2004)0095

Crisi nel settore siderurgico

Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi nel settore siderurgico (AST/Thyssen Krupp) 637

P5_TA(2004)0096

Governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat)

Risoluzione del Parlamento europeo sul governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat) 639

P5_TA(2004)0097

Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile

Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive per il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione europea (COM(2002) 654 + COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)) 643

P5_TA(2004)0098

Afghanistan

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Afghanistan: sfide e prospettive per il futuro (2003/2121(INI)) 647

P5_TA(2004)0099

Nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione

Risoluzione del Parlamento europeo su un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione 656

P5_TA(2004)0100

Elezioni in Iran

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Iran 660

P5_TA(2004)0101

Assassinii politici in Cambogia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Cambogia 662

P5_TA(2004)0102

Marinai greci e filippini detenuti a Karachi

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sorte dei marinai greci e filippini a Karachi 664

Significato dei simboli utilizzati

* procedura di consultazione

** I procedura di cooperazione, prima lettura

** II procedura di cooperazione, seconda lettura

*** parere conforme

*** I procedura di codecisione, prima lettura

*** II procedura di codecisione, seconda lettura

*** III procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa

BUDG commissione per i bilanci

CONT commissione per il controllo dei bilanci

LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

ECON commissione per i problemi economici e monetari

JURI commissione giuridica e per il mercato interno

ITRE commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali

ENVI commissione per l'ambiente, la sanitá pubblica e la politica dei consumatori

AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PECH commissione per la pesca

RETT commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione

AFCO commissione per gli affari costituzionali

FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

PETI commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei

PSE gruppo del partito del socialismo europeo

ELDR gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori

Verts/ALE gruppo Verde/Alleanza libera europea

GUE/NGL gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica

UEN gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni

EDD gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità

NI non-iscritti

Lunedì, 9 febbraio 2004

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003-2004

Sedute dal 9 al 12 febbraio 2004

STRASBURGO

(2004/C 97 E/01)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1. Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Claude Turmes ha comunicato di essere stato presente alla seduta del 29 gennaio 2004 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Composizione del Parlamento

Le competenti autorità portoghesi hanno comunicato la nomina di Sérgio Ribeiro in sostituzione di Joaquim Miranda, come deputato al Parlamento, con decorrenza 3 febbraio 2004.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

Le competenti autorità cipriote hanno comunicato la nomina di Georgios Tasou, come osservatore, in sostituzione di Christodoulos Taramountas, con decorrenza 1° febbraio 2004.

4. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

— Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia (COM(2003) 819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

deferimento merito PECH
parere ENVI

base giuridica Articolo 37 trattato CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

deferimento merito ITRE
parere AFET, BUDG

base giuridica Articolo 308 trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

deferimento merito ITRE
parere AFET, BUDG

base giuridica Articolo 181 A paragrafo 2 trattato CE

— Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario (COM(2003) 827 — C5-0050/2004 — 2003/0326(CNS))

deferimento merito JURI
parere ITRE

base giuridica Articolo 229 A trattato CE

— Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado (COM(2003) 828 — C5-0051/2004 — 2003/0324(CNS))

deferimento merito JURI
parere BUDG, ITRE

base giuridica Articolo 225 A trattato CE, Articolo 245 trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (COM(2004) 030 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

deferimento merito AGRI
parere BUDG

base giuridica Articolo 36 trattato CE, Articolo 37 trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (versione codificata) (COM(2004) 32 — C5-0053/2004 — 2004/0009(CNS))

deferimento merito JURI
parere ECON

base giuridica articolo 123 paragrafo 4 trattato CE

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

deferimento merito ECON
parere JURI

base giuridica Articolo 94 trattato CE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada — (Versione codificata) (COM(2004) 047 — C5-0055/2004 — 2004/0017(TR))

deferimento merito JURI
parere RETT

base giuridica articolo 71, paragrafo 1 trattato CE

— Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (5450/2004 — C5-0056/2004 — 2004/0803(CNS))

deferimento merito LIBE
parere RETT

base giuridica articolo 30 paragrafo 1 del trattato UE, articolo 34 paragrafo 2 trattato UE

— Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

deferimento merito LIBE
parere BUDG

base giuridica Articolo 30 paragrafo 3 Convenzione Europol

— Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

deferimento merito LIBE
parere BUDG

base giuridica Articolo 39 trattato UE

Lunedì, 9 febbraio 2004

— Consiglio dell'Unione europea: Iniziative dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

deferimento merito LIBE
parere BUDG

base giuridica Articolo 39 trattato UE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

deferimento merito LIBE
parere ENVI

base giuridica Articolo 308 trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (COM(2004) 26 — C5-0061/2004 — 2004/0008(CNS))

deferimento merito ECON
parere ITRE

base giuridica articolo 87 paragrafo 3 trattato CE, Articolo 89 trattato CE, Articolo 133 trattato CE

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga le decisioni 96/391/CE e 1229/2003/CE (COM(2003) 742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

deferimento merito ITRE
parere BUDG, ECON, JURI, ENVI

base giuridica Articolo 156 trattato CE

— Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (5747/2004 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

deferimento merito RETT
parere JURI, ITRE

base giuridica articolo 80 paragrafo 2 trattato CE, articolo 30 paragrafo 2 comma 1 e paragrafo 3 comma 2 trattato CE

— Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana (COM(2004) 80 — C5-0066/2004 — 2002/0128(COD))

deferimento merito ENVI
parere BUDG, JURI

base giuridica Articolo 152 paragrafo 4 trattato CE

2) *dalle commissioni parlamentari:*

2.1) *relazioni:*

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)) — commissione per la pesca. Relatore: on. Stevenson (A5-0011/2004).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (COM(2003) 602 — C5-0499/2003 — 2003/0231(CNS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Jackson (A5-0012/2004).

— Relazione sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica nel 2003 — 2003/2007(INI)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatrice: on. Flesh (A5-0013/2004).

— Relazione sulle regioni ultraperiferiche e il settore della pesca — 2003/2112(INI)) — commissione per la pesca. Relatrice: on. Sudre (A5-0014/2004).

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: la necessità di valutare tutte le opzioni (COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla cooperazione della Comunità europea con i paesi terzi: l'approccio della Commissione ai futuri interventi di sostegno allo sviluppo del settore delle imprese (COM(2003) 267 — 2003/2158(INI)) (COM(2003) 326 — C5-0383/2003 — 2003/2158(INI)).

— Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: on. Modrow (A5-0015/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali (COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: on. Stockmann (A5-0016/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (COM(2003) 333 — C5-0273/2003 — 2003/0119(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Frahm (A5-0017/2004).

— Relazione sull'agricoltura e la ricerca agricola nel quadro della riforma della PAC — 2003/2052(INI)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: on. Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

Lunedì, 9 febbraio 2004

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia (COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)) — commissione per la pesca. Relatrice: on. Attwooll (A5-0019/2004).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)) — commissione per la pesca. Relatore: on. Kindermann (A5-0020/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: on. Mastorakis (A5-0021/2004).

— Relazione sull'evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea — 2002/2258(INI)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: on. Garot (A5-0022/2004).

— Relazione sulla comunicazione della Commissione «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per le gestione comunitaria della pesca» (C(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)) — commissione per la pesca. Relatore: on. Lage (A5-0023/2004).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)) — commissione per la pesca. Relatore: on. Souchet (A5-0024/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0025/2004).

— Relazione sull'organizzazione dell'orario di lavoro (revisione della direttiva 93/104/CE) — 2003/2165(INI)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: on. Cercas (A5-0026/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-Formazione) (2001-2005) (COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Relatore: on. Vattimo (A5-0027/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 821/2000/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Relatore: on. Veltroni (A5-0028/2004).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: on. Daul (A5-0029/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0030/2004) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del regolamento).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del regolamento) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0031/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0032/2004) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del regolamento).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (versione codificata), (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0033/2004) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del regolamento).

— Relazione sui progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Flemming (A5-0034/2004).

Lunedì, 9 febbraio 2004

— Relazione sull'Afghanistan: sfide e prospettive per il futuro — 2003/2121(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: on. Brie (A5-0035/2004).

— *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi (14305/03 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. MacCormick (A5-0036/2004).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: on. Pronk (A5-0037/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: on. Bowis (A5-0038/2004).

— Relazione sul ruolo e i metodi delle agenzie di rating — 2003/2081(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: on. Katiforis (A5-0040/2004).

— Relazione sulle prospettive per il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione europea (COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0041/2004).

— *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (14389/03 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili d'equipaggiamento e del suo protocollo relativo alle questioni specifiche dei beni mobili aeronautici, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Wuermeling (A5-0043/2004).

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle finanze pubbliche nell'UEM (2003) (COM(2003) 283 — C5-0377/2003 — 2003/2151(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: on. Bigliardo (A5-0044/2004).

— Relazione sulla situazione dell'economia europea: relazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche — 2003/2135(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari. Relatrice: on. Randzio-Plath (A5-0045/2004).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica gli articoli 51 e 54 dello Statuto della Corte relativa al trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado (6283/03 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: on. Kronberger (A5-0047/2004).

— Relazione sulla relazione della Commissione «Legiferare meglio 2002» conformemente all'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (10a relazione) (COM(2002) 715 — C5-0007/2003 — 2003/2009(INI)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatrice: on. Wallis (A5-0048/2004).

— * Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (12464/03 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Rothley (A5-0049/2004).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo (COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Jackson (A5-0050/2004).

— Relazione sulla richiesta indirizzata da Marco Pannella in difesa della sua immunità parlamentare in una procedura giudiziaria pendente presso il Tribunale penale di Roma (IMM032183 — 2003/2183(IMM)) — commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Zimeray (A5-0051/2004).

— Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla politica dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale — 2003/2225(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: on. Gahrton (A5-0052/2004).

— Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e la Russia — 2003/2230(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: on. Belder (A5-0053/2004).

Lunedì, 9 febbraio 2004

— *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e di quattro accordi connessi (11902/03 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0054/2004) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del regolamento).

2.2) *raccomandazioni per la seconda lettura:*

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (COM(2003) 242 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari. Relatrice: on. Lulling (A5-0039/2004).

3) *dai deputati:*

3.1) *interrogazioni orali (articolo 42 del regolamento):*

— Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, e Ulla Margrethe Sandbæk, al Consiglio, sul disarmo nucleare — Conferenza sulla revisione del trattato di non proliferazione nel 2005 — Preparazione dell'UE al terzo «NPT Prepcom» (New York, 26 aprile — 7 maggio 2004) (B5-0008/2004);

— Philip Bushill-Matthews e Bartho Pronk, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione, sullo sviluppo demografico nell'Unione europea (B5-0009/2004);

— Roy Perry, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione, sull'attuazione della direttiva 73/239/CEE da parte del Regno Unito nel periodo 1978-2001 (B5-0010/2004);

— Paolo Costa, a nome della commissione commissione RETT, al Consiglio, sulla mancata consultazione del Parlamento in relazione ai dieci progetti a rapido avvio (B5-0011/2004);

— Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione, sulla strategia della Commissione UE sui Servizi d'interesse generale (SIG) (B5-0012/2004);

— Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, e Ulla Margrethe Sandbæk, alla Commissione, sul disarmo nucleare — Conferenza sulla revisione del trattato di non proliferazione nel 2005 — Preparazione dell'UE al terzo «NPT Prepcom» (New York, 26 aprile — 7 maggio 2004) (B5-0013/2004);

— Michel Rocard, a nome della commissione commissione CULT, sulla tregua olimpica (B5-0063/2004).

3.2) *interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 43 del regolamento) (B5-0007/2004):*

— Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Collins Gerard, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Alavanos Alexandros, Ferrández Lezaun Juan Manuel, Vallvé Joan, Kinnock Glenys, Hatzidakis Konstantinos, Patakis Ioannis, Papayannakis Mihail, Staes Bart, Paasilinna Reino, Cederschiöld Charlotte, Hedkvist Petersen Ewa, Harbour Malcolm, Van Lancker Anne E.M., Gahler Michael, Posselt Bernd, Frassoni Monica, Howitt Richard, Dupuis Olivier, Izquierdo Rojo María, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Ortuondo Larrea Josu, Sacrédeus Lennart, Schmidt Olle, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Seppänen Esko Olavi, Poos Jacques F., Sandbæk Ulla Margrethe, Andrews Niall, Jackson Caroline F., Perry Roy, Xarchakos Stavros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Flemming Marialiese, Aaltonen Uma, Evans Robert J.E., McCartin John Joseph, Bowis John, Martínez Martínez Miguel Angel, De Rossa Proinsias, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter- Izquierdo Rojo María, Banotti Mary Elizabeth, Sacrédeus Lennart, Collins Gerard, Andrews Niall, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Alavanos Alexandros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ortuondo Larrea Josu, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel Angel, Marset Campos Pedro, Figueiredo Ilda, Korakas Efstratios, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Kastler Martin, Jensen Anne Elisabet, Newton Dunn Bill, Evans Robert J.E., Frassoni Monica, Manisco Lucio, Howitt Richard, Casaca Paulo, De Rossa Proinsias, Harbour Malcolm, Zorba Myrsini, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter, Karin Riis-Jørgensen

3.3) *proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento):*

— Adriana Poli Bortone sulla riforma dell'Organizzazione comune di mercato del tabacco (B5-0051/2004).

deferimentoe merito AGRI

— Franz Turchi sulla creazione di un Registro europeo dei fisioterapisti (B5-0052/2004).

deferimento merito JURI
parere ENVI

— Franz Turchi sulla creazione di un fondo per il risparmio (B5-0058/2004).

deferimento merito ECON

— Antonio Mussa sulla protezione dell'infanzia in caso di gravi patologie guaribili (B5-0059/2004).

deferimento merito ENVI

— Cristiana Muscardini sull'orario di lavoro dei marittimi (B5-0060/2004).

deferimento merito EMPL
parere RETT

— Cristiana Muscardini sulle agevolazioni per i viaggi delle persone disabili in Europa (B5-0061/2004).

deferimento merito EMPL
parere RETT

3.4) *dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):*

— Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig e Alejandro Cercas, sull'esternalizzazione di impieghi europei verso l'Asia, l'Africa e l'America del Sud (n. 5/2004);

— Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda e Nelly Maes, sulla piena e pari partecipazione dei Rom in un'Europa in espansione (n. 6/2004);

— Ward Beysen, sul rinvio dell'allargamento dell'Unione europea (n. 7/2004);

— Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch e Mario Borghezio, sull'organizzazione di una conferenza multidisciplinare europea su demografia, invecchiamento e identità europea (n. 8/2004);

— Marie Anne Isler Béguin e Jean Lambert, sullo statuto comunitario di rifugiato ecologico (n. 9/2004).

5. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

— protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di Polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione;

— accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;

— accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

— accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

— accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra;

— accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile;

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco.

6. **Dichiarazioni scritte** (articolo 51 del regolamento)

Le dichiarazioni scritte n. 21/2003, 22/2003, 23/2003, 24/2003 e 25/2003 non hanno raccolto il numero di firme necessario e pertanto decadono, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

7. Petizioni

Conformemente all'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

Il 13 gennaio 2004

di Viktoria Stavropoulou (n. 17/2004);

di Miguel Angel Gómez Carramiñana (Plataforma Ciudadana Soria ¡Ya!) (n. 18/2004);

di Antonio Tortosa López (n. 19/2004);

di Alberto J. Revuelta Lucerga (Red de Apoyo al Derecho de Asilo) (n. 20/2004);

di José Antón Sempere (n. 21/2004);

di Alexis Sierra (ADRIEN, Citoyens d'Europe) (n. 22/2004);

di Hagenet Ilse (n. 23/2004);

di Jacky Chane-Alune (n. 24/2004);

di Sandrine Bonneau (n. 25/2004);

di Louise Preto (n. 26/2004);

di Yasmin Aprile von Hohenstaufen (Ucle Cee) (n. 27/2004);

di Roberto Marcoccio (n. 28/2004);

di Sira Bencini (n. 29/2004);

di Mario Giannetta (Associazione Civitas) (n. 30/2004);

di Nelson Rodrigues Almeida Mendonça (n. 31/2004);

Il 19 gennaio 2004

di Jürgen Haertel (Ostseeimmobilien) (n. 32/2004);

di Dirk Gieseke (avec 5 signatures) (n. 33/2004);

di Christian Brüggemann (n. 34/2004);

di Stefania Bernini (avec 7 signatures) (n. 35/2004);

di Patricia Smyth (n. 36/2004);

di Lucien Peters (n. 37/2004);

de Family Solidarity (plus 445 signatures) (n. 38/2004);

di Josep Gené Casals (n. 39/2004);

di F. Javier Andreu Almarcha (n. 40/2004);

di Amador Muñoz Garrido (Plataforma Vecinal de El Bercial) (n. 41/2004);

di Isabelle Sahagun (n. 42/2004);

de Les Enfants du SESSD APF (n. 43/2004);

di Pierre Julien Yves Le Moine (n. 44/2004);

di Francisco Da Conceição Norte (Comissão de Moradores do Bom Sucesso e Protecção da Lagoa de Obidos) (n. 45/2004);

di G. Guyot (CIIP, Maison des Associations) (n. 46/2004);

di Vitorino Allen Brandão (n. 47/2004);

di Volker Bergfeld (n. 48/2004);

Il 29 gennaio 2004

di Emanouil Liapis (n. 49/2004);

di Vasilios Dimitriadis (n. 50/2004);

di Georgios Gkoutsidis (n. 51/2004);

di Dimitris Karlobassitis (n. 52/2004);

di Ioannis Hatzistaurou (n. 53/2004);

di Christos Rinis (n. 54/2004);

di Michail Isaakidis (n. 55/2004);

di Eleftherios Folidis (n. 56/2004);

di Michalis Angelopoulos (n. 57/2004);

di Ana García Duro (n. 58/2004);

di Abel de Miguel Sáenz (n. 59/2004);

di Rafael Vengut Aranda (n. 60/2004);

di Ana Isabel Criado Lancho (n. 61/2004);

di Álvaro Llamas Fernández (n. 62/2004);

di Maria Antonia Busto Artiz (n. 63/2004);

di Elena de León Criado (Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL)) (n. 64/2004);

di Jaume Bosch Bosch (n. 65/2004);

di Jorge Richer Vasquez (n. 66/2004);

di Louis Trémolières (ARDOCC) (n. 67/2004);

di Bounama Sylla (Le Monde des Idées et des Actions) (n. 68/2004);

di Monique Marie Lucienne Saby (n. 69/2004);

di Pierre Manceaux (n. 70/2004);

di Hélène Cottaz-Palancon (n. 71/2004);

di Michel Dakar (n. 72/2004);

di Giuseppe Raduano (Associazione PU.RI. onlus) (n. 73/2004);

di Fabrizio Boldrini (Centro Studi e Formazione Villa Montesca) (n. 74/2004);

di Claudio Oliviero (n. 75/2004);

di Michele Azara (n. 76/2004);

di Alfredo Giotti (n. 77/2004);

di Miguel Martins (n. 78/2004);

di Heinrich Mai (n. 79/2004);

di Heinrich Brechtmann (n. 80/2004);

di Peter Schmitz (n. 81/2004);

di Marcel Aladenise (n. 82/2004);

di Bernd Golder (n. 83/2004);

di Renate Appelt (n. 84/2004);

di Alexander Rabitsch (n. 85/2004);

di Giorgio Bortini (n. 86/2004);

di Egon Bürger (n. 87/2004);

di Herbert Kiegeland (n. 88/2004);

di Marie Luise Bertram (n. 89/2004);

di Brigitte Diesterhöft (Bürgerinitiative Mobilfunk/Elektrosmog Duisburg) (n. 90/2004);

di Alexandra Dennhardt (Kanzlei Dennhardt, Debo & Kollegen) (n. 91/2004);

di Jochen Bredlau (n. 92/2004);

di Silvia Bromann Werner (n. 93/2004);

di Martin Reuschenbach (n. 94/2004);

di Dittmar Dittrich (n. 95/2004);

di Aron Araya (Eritrean Community in Belgium) (plus 22 000 signatures) (n. 96/2004);

di Norman Alan Phillips (n. 97/2004);

di Barbara Dick (n. 98/2004);

di Jason O'Flynn (n. 99/2004);

di Rod Whitby (n. 100/2004);

di Rory Fitzgerald (n. 101/2004);

di Terry Kemp (n. 102/2004);

di Doretta Cocks (n. 103/2004);

di Arendje Smits-van Poelje (n. 104/2004);

di Pascal Ter Laak (n. 105/2004);

di Zeehondenfonds — De Groene Horizon (plus 3 000 signatures) (n. 106/2004);

di Klaus Schuckall (n. 107/2004);

Il 6 febbraio 2004

di Friedrich Maichle (n. 108/2004);

di Edgard Krebs (n. 109/2004);

di Norbert Wiggershaus (Senioren-Union der CDU Breisgau Hochschwarzwald) (n. 110/2004);

di Andreas Kainzmaier-Böck (n. 111/2004);

di Isabell Schulte-Wissermann (Re Schulte-Wissermann & Schulte-Wissermann) (n. 112/2004);

di Irene Klappstein-Rassifi (n. 113/2004);

di Reinhard Fischer (n. 114/2004);

di Knuth Paulick (n. 115/2004);

di Jacky Corvers (n. 116/2004);

di Karin Bannasch (n. 117/2004);

di Erich Ollnow (n. 118/2004);

di Christoph Wagner (n. 119/2004);

di Keith White (n. 120/2004);

di Stephen Curry (n. 121/2004);

di Jimmy Leon (n. 122/2004);

di Stephen Lambert (n. 123/2004);

di E.J. Schade van Westrum (n. 124/2004);

di Svante Thunberg (Energy Return Sweden AB) (n. 125/2004);

di Christos Pinis (n. 126/2004);

di Ignacio Garcia Rodriguez (Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía) (n. 127/2004);

di Lucien Orsane (n. 128/2004);

di Antonio Schettino (n. 129/2004);

di Mariano Marino (n. 130/2004);

di Vincenzo Alongi (n. 131/2004);

di Raffaele Di Bartolomeo (n. 132/2004);

di Pio Ermacora (n. 133/2004);

di Fabio Cavalca (n. 134/2004);

di Mauro Friscioni (n. 135/2004).

8. Rinvio in commissione

Ritornando sulla proposta della Commissione concernente l'imposta sul valore aggiunto nel settore postale (relazione Olle Schmidt A5-0467/2003), respinta dal Parlamento e rinviata in commissione sulla base dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (*punto 25 del PV del 16.12.2003*), la commissione ECON chiede il rinvio della proposta sulla base dell'articolo 144, paragrafo 1, allo scopo di permettere l'approvazione di una seconda relazione di Olle Schmidt sull'argomento.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

9. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di febbraio I e febbraio II 2004 (PE 340.723/PDOJ) è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

Sedute dal 9.2.2004 al 12.2.2004

Lunedì

— nessuna richiesta di modifica

Martedì

— Alejandro Cercas chiede che la sua relazione A5-0026/2004 (*punto 6 del PDOJ*), prevista nel turno di votazioni di martedì, sia posta in votazione mercoledì affinché i gruppi politici possano avere il tempo di giungere ad un accordo.

Interviene Bartho Pronk, a nome del gruppo PPE-DE, sulla richiesta.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

Mercoledì

— Il gruppo Verts/ALE chiede che, a conclusione della discussione sulle interrogazioni orali sul disarmo nucleare *(punto 81 del PDOJ)*, siano presentate delle proposte di risoluzione che potrebbero essere poste in votazione nel corso della prossima tornata.

Interviene Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, la quale motiva la richiesta.

Intervengono Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, e Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE.

Con VE (118 favorevoli, 78 contrari, 8 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

I termini di presentazione sono fissati nel modo seguente:

proposte di risoluzione: giovedì 12 febbraio alle 10.00

emendamenti e proposte di risoluzione comune: giovedì 19 febbraio alle 12.00.

Votazione: giovedì 26 febbraio

Giovedì

— nessuna richiesta di modifica

Sedute del 25.2.2004 e 26.2.2004

— nessuna richiesta di modifica

*

* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

10. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 121 bis del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Philip Charles Bradbourn, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Giorgio Napolitano, Mariotto Segni, Hans-Peter Martin, Ilda Figueiredo, Hans-Peter Martin, Ian Stewart Hudghton, Pernille Frahm, Patricia McKenna, Ioannis Patakis, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, Bruno Gollnisch, Efstratios Korakas, Robert J.E. Evans, Richard Corbett, Sarah Ludford, Gerard Collins e Koenraad Dillen.

11. **Agenzie di rating** (discussione)

Relazione sul ruolo e i metodi delle agenzie di rating [2003/2081(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

Giorgos Katiforis illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Pervenche Berès, a nome del gruppo PSE, Theresa Villiers, Harald Ettl, Othmar Karas, Manuel António dos Santos e Stavros Dimas.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 9.1 del PV del 10.2.2004*

12. **Organizzazione dell'orario di lavoro** (discussione)

Relazione sull'organizzazione dell'orario di lavoro (Revisione della direttiva 93/104/CEE) [2003/2165(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Alejandro Cercas (A5-0026/2004).

Alejandro Cercas illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Theodorus J.J. Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE, Jeffrey William Titford, a nome del gruppo EDD, e Bartho Pronk.

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

Intervengono Barbara Weiler, Herman Schmid, Jean Lambert, Bent Hindrup Andersen, Manuel Pérez Álvarez, Claude Moraes, Ioannis Patakis, Marie-Thérèse Hermange, Helle Thorning-Schmidt, Astrid Lulling, Jan Andersson e Stavros Dimas.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 5.6 del PV dell'11 febbraio 2004*

13. Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003) (discussione)

Relazione sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2003 [2003/2007(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Colette Flesch (A5-0013/2004).

Colette Flesch illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Eija-Riitta Anneli Korhola, a nome del gruppo PPE-DE, Glenys Kinnock, a nome del gruppo PSE, e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono Dominique F.C. Souchet, non iscritto, e Maj Britt Theorin.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.22 del PV del 10.2.2004*

14. Riforma delle imprese e aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo (discussione)

Relazione sulle comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su:

— la riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: necessità di valutare tutte le opzioni [COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] e

— la cooperazione della Comunità europea con i paesi terzi: l'approccio della Commissione ai futuri interventi di sostegno allo sviluppo del settore delle imprese [COM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Hans Modrow (A5-0015/2004).

Hans Modrow illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Seán Ó Neachtain (relatore per parere della commissione ITRE), Nirj Deva, a nome del gruppo PPE-DE, Linda McAvan, a nome del gruppo PSE, Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Philip Claeys, non iscritto, Per-Arne Arvidsson, Olga Zrihen, Benedetto Della Vedova e Eija-Riitta Anneli Korhola.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 9.2 del PV del 10.2.2004*

15. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 340.723/OJMA).

16. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 20.50.

Julian Priestley
Segretario generale

Alejo Vidal-Quadras Roca
Vicepresidente

Lunedì, 9 febbraio 2004

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, van den Bos, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carnero González, Casaca, Caudron, Cauquil, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Raffaele Costa, Cox, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Elles, Eriksson, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lehne, Leinen, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Mastorakis, Mathieu, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, de Roo, Roth-Behrendt, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Schaffner, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Ékes, Filipek, Gawłowski, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Horvat, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Janusz Lewandowski, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Őry, Pasternak, Alojz Peterle, Plokšto, Pospíšil, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Żenkiewicz.

Martedì, 10 febbraio 2004

(2004/C 97 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

2. Presentazione di documenti

Conformemente all'articolo 51 del regolamento, hanno fatto pervenire una dichiarazione scritta per iscrizione nel registro i seguenti deputati:

Mario Borghezio, sul risarcimento alle vittime del comunismo in Istria, Dalmazia e Venezia-Giulia (n. 10/2004).

3. **Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto** (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I. ELEZIONI IN IRAN

— Michael Gahler, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus e Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, sulle elezioni parlamentari in Iran B5-0094/2004;

— Enrique Barón Crespo, Anna Karamanou, Jannis Sakellariou, Johannes (Hannes) Swoboda e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla situazione politica in Iran prima delle elezioni parlamentari del 20 febbraio 2004 (B5-0088/2004);

— Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulle elezioni in Iran (B5-0080/2004);

— Alima Boumediene-Thiery, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin, Nelly Maes, Matti Wuori e Eurig Wyn, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle elezioni in Iran (B5-0098/2004);

— Pedro Marset Campos e Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle elezioni in Iran (B5-0084/2004);

— Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, sulle elezioni politiche in Iran (B5-0083/2004);

— Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulle elezioni parlamentari in Iran (B5-0099/2004).

II. ASSASSINII POLITICI IN CAMBOGIA

— Thomas Mann, Hartmut Nassauer e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sugli assassinii politici in Cambogia (B5-0095/2004);

— Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla Cambogia (B5-0082/2004);

— Graham R. Watson e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sugli assassinii politici in Cambogia (B5-0079/2004);

— Marie Anne Isler Béguin, Patricia McKenna e Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Cambogia (B5-0097/2004);

— Herman Schmid e Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Cambogia (B5-0085/2004).

III. MARINAI GRECI DETENUTI A KARACHI

— Thomas Mann e Christos Zacharakis, a nome del gruppo PPE-DE, sui marinai greci detenuti a Karachi (B5-0096/2004);

— Giorgos Katiforis e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sui marinai greci detenuti a Karachi (B5-0081/2004);

— Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla Tasman Spirit e il suo equipaggio (B5-0078/2004) (B5-0078/2004);

— Alexandros Alavanos, Emmanouil Bakopoulos e Efstratios Korakas, a nome del gruppo GUE/NGL, sui marinai greci detenuti a Karachi (B5-0086/2004);

— Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, sui marinai greci detenuti a Karachi (B5-0087/2004).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

4. **Influenza aviaria in Asia** (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Influenza aviaria in Asia.

David Byrne (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Caroline F. Jackson, a nome del gruppo PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ELDR, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Bruno Gollnisch, non iscritto, Francesco Fiori, Minerva Melpomeni Malliori, Alexander de Roo, Peter Liese, Neil Parish, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, James Nicholson, Albert Jan Maat, Robert William Sturdy, Raquel Cardoso, Eurig Wyn e David Byrne.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Albert Jan Maat e Jan Mulder, per porre domande alla Commissione, David Byrne, che risponde alle domande, e Bruno Gollnisch, per chiedere quando verrà approvato il processo verbale della seduta di ieri (il Presidente risponde che il processo verbale sarà approvato alle 15.00).

La discussione è chiusa.

5. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie [COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: John Bowis (A5-0038/2004).

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

John Bowis illustra la sua relazione.

Intervengono Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Minerva Melpomeni Malliori, a nome del gruppo PSE, Frédérique Ries, a nome del gruppo ELDR, Antonio Mussa, a nome del gruppo UEN, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Eija-Riitta Anneli Korhola, Catherine Stihler, Peter Liese e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.23*.

6. Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione (discussione)

Relazione sull'evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea [2002/2258(INI)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Georges Garot (A5-0022/2004).

Georges Garot illustra la sua relazione.

Intervengono Elisabeth Jeggle, a nome del gruppo PPE-DE, Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Karl Erik Olsson, a nome del gruppo ELDR, Christel Fiebiger, a nome del gruppo GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Liam Hyland, a nome del gruppo UEN, Véronique Mathieu, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Albert Jan Maat, María Izquierdo Rojo, Ioannis Patakis, Eurig Wyn, Rijk van Dam e Christos Folias.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Interviene Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, per deplorare l'assenza di Franz Fischler, commissario competente per le questioni agricole (il Presidente comunica che trasmetterà tali osservazioni).

Essendo giunta l'ora del turno di votazioni, la discussione è qui interrotta; riprenderà nel pomeriggio (*punto 13*).

7. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

7.1. **Accordo CE/Repubblica di Croazia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *** (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria [COM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0056)*

7.2. **Accordo CE/Repubblica di Slovenia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *** (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 [COM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0057)*

7.3. **Intesa amministrativa CE/Confederazione elvetica (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *** (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria [COM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0058)*

7.4. **Accordo CE/Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *** (Procedura semplificata) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria [COM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0059)*

7.5. **Noleggio di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada ***I** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) [COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0030/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0060)*

7.6. **Aviazione civile internazionale ***I** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) [COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0032/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0061)*

7.7. **Partecipazione dei nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo ***** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e di quattro accordi connessi [11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0054/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0062)*

7.8. **Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (versione codificata) [COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0033/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0063)*

7.9. **OCM nel settore delle carni suine *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata) [COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0031/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0064)*

7.10. **Conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ***II** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche [15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Astrid Lulling (A5-0039/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato *(P5_TA(2004)0065)*

Interventi sulla votazione:

Il relatore è intervenuto prima della votazione a titolo dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

7.11. **Comitato per la protezione sociale *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale [COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Bartho Pronk (A5-0037/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0066)*

7.12. **Lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo [COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0050/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0067)*

7.13. **Pesca nell'Atlantico nordorientale *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale [COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Struan Stevenson (A5-0011/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0068)*

7.14. **Cattura accidentale di cetacei *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 [COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Heinz Kindermann (A5-0020/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0069)*

7.15. **Protezione delle scogliere coralline a nord-ovest della Scozia *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia [COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Elspeth Attwooll (A5-0019/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0070)*

7.16. **Trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio che modifica gli articoli 51 e 54 dello Statuto della Corte relativa al trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado [6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROGETTO DEL CONSIGLIO, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0071)*

7.17. **Statuto della Corte di giustizia *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia al fine di stabilire le condizioni e i limiti per il riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado [12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Willi Rothley (A5-0049/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0072)*

7.18. **Beni mobili d'equipaggiamento e beni mobili aeronautici *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili d'equipaggiamento e del suo protocollo relativo alle questioni specifiche dei beni mobili aeronautici, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 [SEC(2002)1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Joachim Wuermeling (A5-0043/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0073)*

7.19. **OCM nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Joseph Daul (A5-0029/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0074)*

7.20. **Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella [2003/2183(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: François Zimeray (A5-0051/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0075)*

7.21. **Regioni ultraperiferiche e industria della pesca** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle regioni ultraperiferiche e il settore della pesca [2003/2112(INI)] — Commissione per la pesca. Relatore: Margie Sudre (A5-0014/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0076)*

7.22. **Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003)** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2003 [2003/2007(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Colette Flesch (A5-0013/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0077)*

7.23. **Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I** (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie [COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: John Bowis (A5-0038/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2004)0078)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2004)0078)*

7.24. **Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite** (votazione)

La discussione si è svolta il 14 gennaio 2004 *(punto 8 del PV)*.

Proposta di risoluzione B5-0050/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0079)*

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

8. Seduta solenne

(Dalle 12.00 alle 12.35 il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della visita del sig. Álvaro Uribe, presidente della Repubblica di Colombia).

Interviene Bruno Gollnisch (il Presidente gli ritira la parola).

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

9. **Turno di votazione** (seguito)

9.1. **Agenzie di rating** (votazione)

Relazione sul ruolo e i metodi delle agenzie di rating [2003/2081(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0080)*

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 8, che è stato accolto.

9.2. **Riforma delle imprese e aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo** (votazione)

Relazione sulle comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su:

— la riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: necessità di valutare tutte le opzioni [COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] e

— la cooperazione della Comunità europea con i paesi terzi: l'approccio della Commissione ai futuri interventi di sostegno allo sviluppo del settore delle imprese [COM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Hans Modrow (A5-0015/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

PROGETTO DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0081)*

9.3. **Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento** (votazione)

Relazione sui progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento [2003/2125(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Marialiese Flemming (A5-0034/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0082)*

9.4. **Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca** (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione relativa al miglioramento dei pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca [C(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)] — Commissione per la pesca. Relatore: Carlos Lage (A5-0023/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0083)*

10. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Zimeray — A5-0051/2004

— Carlo Fatuzzo

Relazione Kindermann — A5-0020/2004

— Catherine Stihler

Relazione Flesch — A5-0013/2004

— Carlo Fatuzzo

Relazione Bowis — A5-0038/2004

— Carlo Fatuzzo

Proposta di risoluzione B5-0050/2004 — Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

— Mario Borghezio

Relazione Katiforis — A5-0040/2004

— Carlo Fatuzzo

Relazione Modrow — A5-0015/2004

— Carlo Fatuzzo

11. Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Modrow — A5-0015/2004

— risoluzione (insieme del testo)
A favore: Richard Corbett

Relazione Lage — A5-0023/2004

— emendamento 1
A favore: Ioannis Patakis

(La seduta, sospesa alle 13.00, è ripresa alle 15.00)

Martedì, 10 febbraio 2004

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

12. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Brigitte Wenzel-Perillo e Catherine Stihler hanno comunicato di essere state presenti ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

13. **Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione** (seguito della discussione)

Intervengono Ilda Figueiredo, Giacomo Santini, Avril Doyle, Francesco Fiori, Agnes Schierhuber e Peder Wachtmeister.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 5.1 del PV dell'11 febbraio 2004*

14. **Ricerca agronomica** (discussione)

Relazione sull'agricoltura e la ricerca agronomica nel quadro della riforma della PAC [2003/2052(INI)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf illustra la sua relazione.

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Intervengono Agnes Schierhuber, a nome del gruppo PPE-DE, María Izquierdo Rojo, a nome del gruppo PSE, Christel Fiebiger, a nome del gruppo GUE/NGL, e Liam Hyland, a nome del gruppo UEN.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 5.2 del PV dell'11 febbraio 2004*

15. **Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale *** (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale [COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Dominique F.C. Souchet (A5-0024/2004).

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Dominique F.C. Souchet illustra la sua relazione.

Intervengono Daniel Varela Suanzes-Carpegna, a nome del gruppo PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Struan Stevenson, Inger Schörling, Manuel Pérez Álvarez, Joaquim Piscarreta e Franz Fischler.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 5.5 del PV dell'11 febbraio 2004*

(La seduta è sospesa alle 16.25, in attesa del punto seguente previsto all'ordine del giorno a ora fissa, e ripresa alle 16.30)

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

16. Quadro politico d'insieme per le prossime prospettive finanziarie: «Un'Europa prospera — Calendario politico e risorse di bilancio per un'Unione allargata 2007-2013» (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Quadro politico d'insieme per le prossime prospettive finanziarie: «Un'Europa prospera — Calendario politico e risorse di bilancio per un'Unione allargata 2007-2013».

Romano Prodi (Presidente della Commissione) fa la dichiarazione.

Interviene Terence Wynn (presidente della commissione BUDG), James E.M. Elles, a nome del gruppo PPE-DE, Joan Colom i Naval, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Gianfranco Dell'Alba, non iscritto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Jens-Peter Bonde, Daniela Raschhofer, Françoise Grossetête, Emmanouil Mastorakis, Francesco Fiori, Reimer Böge e Salvador Garriga Polledo, Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi e Michaele Schreyer (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

17. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0007/2004).

Prima parte

Interviene Olivier Dupuis il quale protesta contro il fatto che l'interrogazione sull'adesione della Croazia, che aveva presentato per la tornata di dicembre 2003 (*punto 4 del PV del 15.12.2003*), e che era stata rinviata alla tornata di gennaio 2004 e in seguito alla presente tornata (*punto 4 del PV del 9.2.2004*) non sia inserita in una posizione tale da consentirle di ricevere una risposta orale (il Presidente risponde che è la Commissione a decidere l'attribuzione delle interrogazioni ai singoli commissari).

L'**interrogazione 34** decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 35 di Gerard Collins: Misure intese a promuovere i viaggi aerei a basso costo.

Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gerard Collins e Paul Rübig.

Interrogazione 36 di Claude Moraes: Libertà di movimento per la forza lavoro dei paesi di nuova adesione..

Stavros Dimas (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes, Timothy Kirkhope e Paul Rübig.

Interrogazione 37 di Bill Newton Dunn: Traffico di stupefacenti.

António Vitorino (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bill Newton Dunn e Lennart Sacrédeus.

Seconda parte

Interrogazione 38 di Alexandros Alavanos: Funzionamento di impianti di depurazione biologica.

Michel Barnier (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Mihail Papayannakis (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 39 di Juan Manuel Ferrández Lezaun: Progetto di derivazione delle acque dal fiume Ebro.

Michel Barnier risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Juan Manuel Ferrández Lezaun, María Antonia Avilés Perea e María Luisa Bergaz Conesa.

Interrogazione 40 di Joan Vallvé: Cooperazione regionale transfrontaliera.

Michel Barnier risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Joan Vallvé e Josu Ortuondo Larrea.

Le **interrogazioni da 41 a 44** riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 45 di Bart Staes: Il Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) e la società civile.

Erkki Liikanen (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bart Staes e Malcolm Harbour.

Interrogazione 46 di Reino Paasilinna: Adeguamento dei siti web del settore pubblico alle esigenze dei disabili.

Erkki Liikanen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Reino Paasilinna.

Interrogazione 47 di Charlotte Cederschiöld: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Erkki Liikanen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Charlotte Cederschiöld.

Interrogazione 48 di Ewa Hedkvist Petersen: Programma e-safety.

Erkki Liikanen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Ewa Hedkvist Petersen e Malcolm Harbour.

Le **interrogazioni 49 e 50** riceveranno risposta scritta.

Interrogazione 51 di Michael Gahler: Indipendenza dell'organo di vigilanza finanziaria ungherese (PSZÁF).

Günther Verheugen (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Michael Gahler.

Interrogazione 52 di Bernd Posselt: Legislazione in materia di restituzione di beni in Romania.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

Interrogazione 53 di Monica Frassoni: Cancellazione di aventi diritto dalle liste elettorali maltesi.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Elisabeth Schroedter (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 54 di Richard Howitt: L'oleodotto Baku-Ceyhan.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Richard Howitt e Geoffrey Van Orden.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

18. **Problemi nel settore del salmone** (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Problemi nel settore del salmone.

David Byrne (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Stihler, a nome del gruppo PSE, Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ELDR, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Seán Ó Neachtain, a nome del gruppo UEN, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Struan Stevenson, presidente della commissione PECH, Ian Stewart Hudghton, Caroline Lucas e David Byrne.

La discussione è chiusa.

19. **Crisi dell'industria dell'acciaio** (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Crisi dell'industria dell'acciaio.

Stavros Dimas (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Antonio Tajani, a nome del gruppo PPE-DE, Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Giorgio Calò, a nome del gruppo ELDR, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, Benedetto Della Vedova, non iscritto, Gérard Caudron e Stavros Dimas.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Generoso Andria, Giorgio Lisi e Antonio Tajani, a nome del gruppo PPE-DE, sulla crisi nel settore siderurgico (B5-0093/2004)

— Stephen Hughes, Pasqualina Napoletano, Giorgio Ruffolo, Guido Sacconi e Walter Veltroni, a nome del gruppo PSE, sulla crisi nel settore siderurgico, con particolare riferimento al caso della Ast/TK di Terni (B5-0076/2004)

— Giorgio Calò, Armando Cossutta, Antonio Di Pietro, Francesco Rutelli e Luciana Sbarbati, sulla crisi nel settore dell'acciaio (AST/Thyssen Krupp) (B5-0089/2004)

— Giorgio Celli e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla crisi del settore siderurgico (B5-0091/2004)

— Sylviane H. Ainardi, Fausto Bertinotti, Gérard Caudron, Armando Cossutta e Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sul «caso Terni» e la crisi del settore siderurgico (B5-0090/2004)

— Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla chiusura delle acciaierie di Terni (B5-0092/2004).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.6 del PV del 12.2.2004*

20. **Sviluppo demografico nell'Unione europea** (Interrogazione orale con discussione)

Interrogazione orale presentata da Philip Bushill-Matthews e Bartho Pronk, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione: Sviluppo demografico nell'Unione europea (B5-0009/2004).

Philip Bushill-Matthews svolge l'interrogazione orale.

Stavros Dimas (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Regina Bastos, a nome del gruppo PPE-DE, Barbara Weiler, a nome del gruppo PSE, e Juan Manuel Ferrández Lezaun, a nome del gruppo Verts/ALE.

La discussione è chiusa.

21. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 340.723/OJME).

22. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 22.35.

Julian Priestley
Segretario generale

Charlotte Cederschiöld
Vicepresidente

Martedì, 10 febbraio 2004

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Raffaele Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Davies, De Clercq, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sandersten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Ciemniak, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Drzęźla, Ékes, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Gawłowski, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska, Kozlík, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Rutkowski, Savi, Sefzig, Ševc, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Zėborská, Zenkiewicz, Žiak.

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Accordo CE/Repubblica di Croazia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Procedura semplificata (C5-0033/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di decisione		+	

Martedì, 10 febbraio 2004

2. Accordo CE/Repubblica di Slovenia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Procedura semplificata (C5-0034/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di decisione		+	

3. Intesa amministrativa CE/Confederazione elvetica (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Procedura semplificata (C5-0035/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di decisione		+	

4. Accordo CE/Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Procedura semplificata (C5-0036/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di decisione		+	

5. Noleggio di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada ***I

Relazione: GARGANI (A5-0030/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

6. Aviazione civile internazionale ***I

Relazione: GARGANI (A5-0032/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

7. Partecipazione dei nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo ***

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0054/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

8. Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti *

Relazione: GARGANI (A5-0033/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

9. OCM nel settore delle carni suine *

Relazione: GARGANI (A5-0031/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

10. Conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: LULLING (A5-0039/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
approvazione senza votazione		+	

11. Comitato per la protezione sociale *

Relazione: PRONK (A5-0037/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

12. Lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo *

Relazione: JACKSON (A5-0050/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

13. Pesca nell'Atlantico nordorientale *

Relazione: STEVENSON (A5-0011/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

14. Cattura accidentale di cetacei *

Relazione: KINDERMANN (A5-0020/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

15. Protezione delle scogliere coralline a nord-ovest dela Scozia *

Relazione: ATTWOOLL (A5-0019/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

16. Trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado *

Relazione: GIL-ROBLES GIL-DELGADO (A5-0046/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

17. Statuto della Corte di giustizia *

Relazione: ROTHLEY (A5-0049/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

18. Beni mobili d'equipaggiamento e beni mobili aeronautici *

Relazione: WUERMELING (A5-0043/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

L'emandamento 1, non riguardando tutte le versioni linguistiche, non è stato posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, del regolamento).

19. OCM nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre *

Relazione: DAUL (A5-0029/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

20. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella

Relazione: ZIMERAY (A5-0051/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

21. Regioni ultraperiferiche e industria della pesca

Relazione: SUDRE (A5-0014/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

22. Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003)

Relazione: FLESCH (A5-0013/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica	AN	+	494, 5, 15

23. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***

Relazione: BOWIS (A5-0038/2004) I

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Insieme del testo	BLOCCO 1	***commissione + 5 gruppi politici***		+	
	BLOCCO 2	***commissione***		↓	
art 8	33	ELDR		-	
	34	ELDR		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Blocco n. 1 = 87 emendamenti della commissione per l'ambiente e di 5 gruppi politici (emendamenti da 2 a 4, da 9 a 18, 21, da 23 a 29, 32, da 35 a 99)

Blocco n. 2 = 10 emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 1, da 5 a 8, 19, 20, 22, 30 e 31)

24. Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

Proposta di risoluzione: B5-0050/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione B5-0050/2004 (commissione AFET)					
dopo il § 13	7	GUE/NGL	VE	+	241, 231, 27
§ 14	9	Verts/ALE		-	
§ 15	4	PPE-DE		+	
	8	Verts/ALE		+	
	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo il § 15	15	Verts/ALE + ELDR		+	
§ 16	2	PPE-DE	VE	-	230, 269, 10
§ 18	11	Verts/ALE		-	
dopo il § 18	12	Verts/ALE	VE	+	272, 235, 5
§ 19	5	PPE-DE		+	
	1	UEN		-	
	3	PPE-DE		-	
§ 20	13	Verts/ALE		+	
§ 24	14	GUE/NGL	VE	+	438, 32, 34
dopo il § 24	16	Verts/ALE	vs		
			1	-	
			2	↓	
cons H		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Gli emendamenti 6 e 10 sono annullati.

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 15

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e nello Xinjiang»
seconda parte: tali termini

cons H

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e nello Xinjiang»
seconda parte: tali termini

ELDR

em 16

prima parte: «invita il Consiglio … applicazione della sharia»
seconda parte: «nonchè la situazione … in Turchia»

25. Agenzie di rating

Relazione: KATIFORIS (A5-0040/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il § 4	6	PSE	VE	-	248, 253, 10
	7	PSE	VE	-	183, 290, 32
	8	PSE		+	***Modificato oralmente***
	10	GUE/NGL		-	
dopo il § 5	3	Verts/ALE	VE	-	213, 291, 7
§ 8	9	GUE/NGL		-	
dopo il § 12	4	Verts/ALE		-	
	5	Verts/ALE		-	
dopo il cons D	1	Verts/ALE		-	
dopo il cons J	2	Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	453, 41, 43

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: votazione finale

Varie

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 8 volto a sostituire il termine «Autorité» dal termine «Régime». Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto.

26. Riforma delle imprese e aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo

Relazione: MODROW (A5-0015/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 1	4	PPE-DE		+	
	§	***testo originale***	vd	↓	
§ 2	5	PPE-DE	VE	+	272, 253, 2
	§	***testo originale***		↓	
§ 3	6	PPE-DE	VE	+	254, 246, 30
	§	***testo originale***		↓	
§ 4		***testo originale***	vd/VE	+	290, 233, 5
§ 5	7	PPE-DE	VE	-	247, 237, 41
§ 6	12	ELDR		+	
	8	PPE-DE		↓	
	§	***testo originale***	vd		
§ 7	9 S	PPE-DE		+	
dopo il § 8	10	PPE-DE		+	
§ 11		***testo originale***	vd	+	
§ 13	11	PPE-DE		+	
	§	***testo originale***		↓	
§ 24		***testo originale***	vd	-	
§ 26		***testo originale***	AN	-	232, 261, 41

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 28		***testo originale***	vd	-	
§ 29		***testo originale***	vd	-	
cons B	1	PPE-DE		+	
	§	***testo originale***		↓	
cons C	2	PPE-DE	VE	+	272, 247, 6
	§	***testo originale***		↓	
cons E	3	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	407, 58, 71

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: § 26, votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 1, 4, 6, 11, 24, 28, 29

27. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Relazione: FLEMMING (A5-0034/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 1	1	Verts/ALE		-	
	§	***testo originale***	vd	+	
§ 8		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	514, 10, 10

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: § 1

Richiesta di votazione per parti separate

Verts/ALE

§ 8

prima parte: «valuta positivamente … comunitari»
seconda parte: «ove sia possibile … tecniche disponibili»

28. Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca

Relazione: LAGE (A5-0023/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il § 6	1	Verts/ALE	AN	+	494, 12, 18
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em 1

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Flesch A5-0013/2004
Risoluzione

Favorevoli: 494

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 5

EDD: Booth, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

Astensioni: 15

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

Relazione Katiforis A5-0040/2004
Risoluzione

Favorevoli: 453

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Herzog, Koulourianos, Marset Campos, Naïr, Puerta, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, Graefe zu Baringdorf, MacCormick, Nogueira Román, Sörensen, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 41

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Brie, Cauquil, Fiebiger, Figueiredo, Laguiller, Manisco, Ribeiro

PPE-DE: von Wogau

PSE: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Staes, Turmes, Wyn

Astensioni: 43

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Stirbois

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Jonckheer

Relazione Modrow A5-0015/2004
Paragrafo 26

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Nordmann, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 261

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Malliori

UEN: Angelilli, Queiró

Verts/ALE: McKenna

Astensioni: 41

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea, Speroni, Stirbois

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, Lucas, Schörling

Relazione Modrow A5-0015/2004
Risoluzione

Favorevoli: 407

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Celli, Turmes

Contrari: 58

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Callanan, Hannan

PSE: Carlotti, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Karlsson, Rocard, Roure, Sousa Pinto, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Astensioni: 71

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Maat

PSE: Ferreira, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Martedì, 10 febbraio 2004

Relazione Flemming A5-0034/2004
Risoluzione

Favorevoli: 514

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

Astensioni: 10

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud

Relazione Lage A5-0023/2004
Emendamento 1

Favorevoli: 494

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Dehousse

Astensioni: 18

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

TESTI APPROVATI

P5_TA(2004)0056

Accordo CE/Repubblica di Croazia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria (COM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata.

P5_TA(2004)0057

Accordo CE/Repubblica di Slovenia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 (COM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata.

P5_TA(2004)0058

Intesa amministrativa CE/Confederazione elvetica (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un'intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria (COM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata.

P5_TA(2004)0059

Accordo CE/Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (regime provvisorio di punti applicabile agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria) *

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria (COM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata.

P5_TA(2004)0060

Veicoli noleggiati per il trasporto di merci su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 559) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0448/2003),

— visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0030/2004),

1. approva la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Non ancora pubblicata in GU.

P5_TA(2004)0061

Aviazione civile internazionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 524) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0425/2003),

— visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0032/2004),

1. approva la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

P5_TA(2004)0062

Partecipazione dei nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e di quattro accordi connessi (11902/2003 — COM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 439) ([1]),

— vista la conclusione dell'accordo (11902/2003),

([1]) Non ancora pubblicato in GU.

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, della seconda frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0626/2003),

— visti l'articolo 86, l'articolo 97, paragrafo 7 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0054/2004),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

P5_TA(2004)0063

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (versione codificata) (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 298) ([1]),

— visto il trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0259/2003),

— visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0033/2004),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

P5_TA(2004)0064

OCM — Carni suine *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 297) ([1]),

— visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0308/2003),

— visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0031/2004),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

P5_TA(2004)0065

Conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (15172/1/2003 — C5-0020/2004) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 242) ([1]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

([1]) Non ancora pubblicata in GU.
([2]) Testi approvati del 21.10.2003, P5_TA(2003)0436.

— visto l'articolo 78 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0039/2004),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0066

Comitato per la protezione sociale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 305) ([1]),

— visto l'articolo 144 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0317/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0037/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

	a bis) di prestare particolare attenzione ai problemi della povertà e ai progressi dell'inclusione sociale negli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi aderenti,

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

(c) fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.	(c) fatto salvo l'articolo 207 *del Trattato*, ***di elaborare una relazione annuale comune sulla protezione sociale, da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, che riferisca in merito agli obiettivi comuni adottati dal Consiglio e*** di elaborare ***altre*** relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 bis) (nuovo)

	Il comitato è incaricato, nell'esercizio delle sue funzioni, di integrare trasversalmente la dimensione di genere e di riferire in merito alle difficoltà specifiche incontrate dalle donne, soprattutto per quanto riguarda la femminilizzazione della povertà e l'evoluzione dei modelli famigliari. Sarebbe quindi auspicabile la definizione di indicatori disaggregati in base al genere che si focalizzino sul concetto di individuo anziché di nucleo famigliare.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 4

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.	4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali ***e, laddove opportuno, mira a un impegno più strutturato nei suoi metodi di lavoro con tutti gli organismi interessati come le ONG che operano a contatto con chi vive effettivamente in stato di povertà***.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

	(4 bis) Il comitato inserisce un capitolo specifico contenente il punto di vista del Parlamento europeo sulle questioni relative alla protezione sociale, le relazioni, i pareri e altri lavori del Parlamento europeo.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 6	
Articolo 1, paragrafo 4 ter (nuovo)	
	(4 ter) È istituito con le debite modalità un processo effettivo d'informazione che consenta al Parlamento europeo di seguire con regolarità le problematiche.
Emendamento 7	
Articolo 2, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)	
	Le spese sono rimborsate unicamente sulla base di un rappresentante per Stato membro.
Emendamento 8	
Articolo 2, paragrafo 1, comma 2	
Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per raggiungere l'equilibrio tra i generi nella nomina dei loro rappresentanti.	***È rispettato*** l'equilibrio tra i generi nella nomina dei loro rappresentanti. ***Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che sia raggiunto tale equilibrio.***
Emendamento 9	
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	(2 bis) Il comitato istituisce un regolare processo di informazione e consultazione dei rappresentanti dei paesi aderenti.

P5_TA(2004)0067

Protezione del Mediterraneo dall'inquinamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo (COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 588) [1],

— visti gli articoli 175, paragrafo 1 e 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

[1] Non ancora pubblicata in GU.

— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0497/2003),

— visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0050/2004),

1. approva la conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2004)0068

Pesca nell'Atlantico nordorientale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 349) [1],

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0284/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0011/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Non ancora pubblicata in GU.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis

Al più tardi entro … (*), la Commissione presenta una proposta di regolamento, applicabile a tutte le organizzazioni internazionali della pesca, in cui siano chiaramente definite le competenze comunitarie in materia di ispezione e controllo.

(*) ***Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 2

ARTICOLO 1 TER (nuovo)

Articolo 1 ter

Entro … (*), la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio uno studio aggiornato sul costo dei servizi di ispezione e controllo esistenti negli Stati membri — considerando sia l'amministrazione centrale che gli enti regionali e locali aventi competenze in materia — nonché una valutazione dei costi che comporterebbe un organismo propriamente comunitario il quale svolgesse le medesime funzioni attualmente svolte dai suddetti servizi.

(*) ***Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

P5_TA(2004)0069

Cattura accidentale di cetacei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 451) ([1]),

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0358/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0020/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
CONSIDERANDO 1	
(1) L'obiettivo della politica comune della pesca, quale è definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità ***provvede, tra l'altro,*** a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini ***mentre*** la politica comune della pesca deve essere coerente con altre politiche comunitarie, ***in particolare*** in materia di ambiente.	(1) L'obiettivo della politica comune della pesca, quale è definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità ***applica l'approccio precauzionale adottando misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantire uno sfruttamento sostenibile e*** a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini***. Inoltre,*** la politica comune della pesca deve essere coerente con altre politiche comunitarie, ***inclusa la politica*** in materia di ambiente.
Emendamento 2	
CONSIDERANDO 4	
(4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto necessario imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un alto livello di catture accessorie di piccoli cetacei. Occorre inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei dispositivi acustici di dissuasione da utilizzare per tali attività di pesca.	(4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre***, a breve termine,*** le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto necessario imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un alto livello di catture accessorie di piccoli cetacei. Occorre inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei dispositivi acustici di dissuasione da utilizzare per tali attività di pesca. ***A lungo termine, dovranno essere messi a punto metodi alternativi per prevenire l'uccisione accidentale di piccoli cetacei, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

	(4 bis) Per gli investimenti necessari all'acquisto di dispositivi acustici di dissuasione, i pescatori e i proprietari di pescherecci possono ottenere sovvenzioni comunitarie nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Emendamento 4

CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

	(5 bis) Sono già in corso ricerche relative ad attrezzi da pesca alternativi che permettano di ridurre le catture accidentali di cetacei, come per esempio le reti selettive, ed è essenziale che la Commissione incoraggi tali ricerche e reagisca opportunamente al loro esito.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

	(6 bis) Oltre a questo sistema di osservatori occorre a breve termine commissionare progetti di ricerca UE che supportino scientificamente le misure previste nel presente regolamento e in particolare studino l'efficacia dei dispositivi acustici di dissuasione sulle popolazioni di cetacei e sull'ecosistema marino, lo sviluppo di attrezzi o metodi di pesca alternativi e le possibili altre cause di decremento delle popolazioni di cetacei.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

	(7 bis) Il presente regolamento dovrà essere riesaminato al più tardi nel 2007, alla luce delle informazioni contenute nelle relazioni degli Stati membri e dei risultati dei progetti di ricerca commissionati. Nell'ambito di tale riesame si dovrà definire, in una disciplina quadro, una strategia a lungo termine per contrastare le catture accessorie di cetacei che, qualora i dati disponibili in quel momento lo consentano, dovrebbe essere basata sulla dimensione minima della popolazione per la specie di cetacei in questione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

	(8 bis) Pescatori e proprietari di pescherecci possono ottenere sovvenzioni comunitarie nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) a compenso dei costi di adattamento tecnico sostenuti a seguito del divieto di utilizzare reti da posta derivanti.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 8 TER (nuovo)

	(8 ter) Perché il divieto di utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico possa dimostrare tutta la sua efficacia, è necessario sancire tale divieto anche mediante accordi bilaterali con la Russia.

Emendamento 9

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

3. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente ai fini della ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.	3. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente ai fini della ricerca scientifica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei. ***Non è consentita la commercializzazione dei pesci catturati nelle operazioni condotte ai fini della ricerca scientifica.***

Emendamento 10

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 e su tutti gli altri dati necessari, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000, la relazione annua fornisce tra l'altro una stima delle catture accidentali di cetacei in ognuna delle attività di pesca considerate. Nella relazione figura inoltre una valutazione delle conclusioni contenute nei rapporti degli osservatori e tutte le eventuali informazioni pertinenti, comprese le ricerche condotte dagli Stati membri per ridurre le catture accidentali di cetacei nel corso della pesca.	2. Basandosi sui rapporti degli osservatori trasmessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 e su tutti gli altri dati necessari, compresi quelli sullo sforzo di pesca raccolti in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000, la relazione annua fornisce tra l'altro una stima delle catture accidentali di cetacei in ognuna delle attività di pesca considerate. Nella relazione figura inoltre una valutazione delle conclusioni contenute nei rapporti degli osservatori e tutte le eventuali informazioni pertinenti, comprese le ricerche condotte dagli Stati membri per ridurre le catture accidentali di cetacei nel corso della pesca***, in particolare le ricerche sull'uso di attrezzi alternativi quali le reti selettive e una valutazione dell'efficacia dei dispositivi acustici di dissuasione. Nelle relazioni annue gli Stati membri indicano anche le misure da essi adottate in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

ARTICOLO 7

Entro un anno dalla presentazione, da parte degli Stati membri, della seconda relazione annua, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.	***Entro il mese di giugno 2007*** la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento in base alla valutazione delle relazioni degli Stati membri effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ***e, sulla base delle informazioni provenienti dalle relazioni annuali e da altre fonti, presenta proposte di adattamento del presente regolamento ai fini dell'elaborazione di una normativa quadro che preveda una strategia di conservazione a lungo termine. Nel caso in cui i dati scientifici siano sufficienti, a base di tale strategia dovranno in particolare essere definite le dimensioni minime della popolazione per le specie di cetacei interessate.***

Emendamento 12

ARTICOLO 7, COMMA 1 BIS (nuovo)

	Tuttavia, qualora in una relazione annuale trasmessa da uno Stato membro si faccia riferimento a ricerche condotte negli Stati membri allo scopo di ridurre le catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca, la Commissione comunica tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio trasmettendo, entro un mese, una valutazione iniziale delle ricerche. La Commissione provvede a presentare qualsiasi nuova proposta ritenga opportuna alla luce di tali ricerche.

Emendamento 13

ARTICOLO 9

Articolo 8 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 88/98)

1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.	1. Dal 1° gennaio 2007 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca. ***Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. …/…*** ([1]) del Consiglio che stabilisce alcune misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca, è vietata la commercializzazione o la vendita di reti da posta derivanti a paesi terzi. A partire dal 2007 le autorità competenti provvederanno alla distruzione di tali reti e metteranno in atto adeguate misure compensative.

([1]) ***GU L …***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

ALLEGATO III, LETTERA B), TABELLA, RIGA 3, COLONNA 3

5 % (almeno 3 navi) (da aprile a novembre)	***10 %*** (almeno 3 navi) (da aprile a novembre)
10 % (almeno 3 navi) (da dicembre a marzo)	***15 %*** (almeno 3 navi) (da dicembre a marzo)

P5_TA(2004)0070

Protezione delle scogliere coralline di acque profonde *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia (COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 519) ([1]),

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0446/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0019/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

	(2 bis) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede che fra i criteri di buona gestione ai quali deve essere informata la nuova PCP, figurino «procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili» nonché «il coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi».

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3

(3) ***Recenti rapporti scientifici e in particolare i rapporti*** del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, ***riferiscono che*** in una zona a nord-ovest della Scozia, soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, sono *state* rilevate e cartografate ***in modo dettagliato*** aggregazioni di coralli di acque profonde (*Lophelia pertusa*). Tali aggregazioni, note come «Darwin Mounds»***, risultano*** in buono stato di conservazione ma presentano segni di danni dovuti ad ***operazioni di pesca con reti a strascico***.	(3) ***Secondo la relazione del 2002 dell'ACE (Advisory Committee on Ecosystems) del CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)***, in una zona a nord-ovest della Scozia, soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, sono *state* rilevate e cartografate aggregazioni di coralli di acque profonde (*Lophelia pertusa*). ***Sull'intera area di ripartizione di*** tali aggregazioni, note come «Darwin Mounds», ***identificata dalla relazione dell'ACE del 2002, i monticelli di sabbia su cui si trovano i coralli Lophelia («Darwin Mounds») appaiono*** in buono stato di conservazione ma ***taluni*** presentano segni di danni dovuti ad ***attrezzi da pesca***.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 6

(6) Dagli studi scientifici risulta che il recupero dei coralli danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso ***di reti a strascico e di attrezzi analoghi nella zona intorno ai Darwin Mounds***.	(6) Dagli studi scientifici risulta che il recupero dei coralli danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso ***di attrezzi da pesca che potrebbero causare effettivi danni alle scogliere coralline nell'area di ripartizione dei Darwin Mounds identificata nella relazione dell'ACE del 2002***.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

	(6 bis) Al fine di evitare qualsiasi rischio di discriminazione, le misure di protezione dei Darwin Mounds devono limitarsi ai soli attrezzi da pesca che potrebbero causare effettivi danni alle scogliere coralline.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis

I consigli consultivi regionali sono consultati in merito alla gestione delle attività di pesca nell'area dei Darwin Mounds.

P5_TA(2004)0071

Trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Corte di giustizia relativa al trasferimento addizionale dei ricorsi diretti dalla Corte di giustizia al Tribunale di primo grado (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (6283/2003) [1],

— visti l'articolo 245, paragrafo 2, del trattato CE, e l'articolo 160, paragrafo 2, del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0057/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0046/2004),

1. approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto di decisione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Non ancora pubblicata in GU.

Martedì, 10 febbraio 2004

TESTO DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
ARTICOLO 1, PUNTO 1	
Articolo 51, comma 2 (Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia)	
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione delle Comunità o dalla Banca centrale europea contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione delle Comunità contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.	Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione delle Comunità o dalla Banca centrale europea contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione delle Comunità contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea***, o da un deputato del Parlamento europeo contro un atto di quest'ultimo concernente l'esercizio del suo mandato elettivo***.

P5_TA(2004)0072

Modifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (12464/2003— C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (12464/2003) ([1]),

— visti gli articoli 245, paragrafo 2, del trattato CE e l'articolo 160, paragrafo 2, del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0450/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0049/2004),

1. approva il progetto di decisione del Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

([1]) Non ancora pubblicato in GU.

3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto di decisione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0073

Convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili d'equipaggiamento e protocollo relativo alle questioni specifiche dei beni mobili aeronautici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili d'equipaggiamento e del suo protocollo relativo alle questioni specifiche dei beni mobili aeronautici, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (SEC(2002)1308/2) ([1]),

— visti gli articoli 61, lettera c), e 300, paragrafo 2, comma 1 del trattato CE,

— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0086/2003),

— visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0043/2004),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

Martedì, 10 febbraio 2004

P5_TA(2004)0074

Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 701) ([1]),

— visto l'articolo 37, paragrafo 2 del Trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0596/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0029/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1673/2000)

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1673/2000 si aggiunge il seguente paragrafo:

«***5 bis. Alla fine di ogni campagna di commercializzazione la Commissione ripartisce i quantitativi nazionali garantiti non utilizzati fra gli Stati membri che hanno prodotto più dei quantitativi nazionali garantiti. Tale ripartizione è proporzionale ai quantitativi nazionali garantiti degli Stati membri che hanno registrato un superamento.***»

([1]) Non ancora pubblicata nella GU.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

ARTICOLO 1, COMMA 1 TER (nuovo)

Articolo 9, paragrafo 1, trattino 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1673/2000)

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1673/2000 si aggiunge il seguente nuovo trattino:

«— ***le condizioni in cui un primo trasformatore riconosciuto può far trasformare in subappalto da un altro primo trasformatore riconosciuto una parte delle paglie di lino e di canapa fornite alla sua azienda.***»

P5_TA(2004)0075

Richiesta in difesa dell'immunità parlamentare

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta indirizzata da Marco Pannella in difesa della sua immunità parlamentare in una procedura giudiziaria pendente presso il Tribunale penale di Roma (2003/2183(IMM))

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta in difesa della sua immunità parlamentare nel processo n. 36591/01 RG intentato dal procuratore della Repubblica Pietro Saviotti di fronte al Tribunale di Roma, presentata da Marco Pannella in data 1° ottobre 2003 al Presidente e comunicata in seduta plenaria il 9 ottobre 2003,

— visto l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ([1]),

— visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno, (A5-0051/2004),

([1]) Cause 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 397 e 149/85 Wybot/Faure ed altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

A. considerando che Marco Pannella è deputato al Parlamento europeo, eletto in occasione della quinta elezione diretta al Parlamento europeo per suffragio universale diretto svoltasi dal 10 al 13 giugno 1999, e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento europeo il 15 dicembre 1999 ([1]),

B. considerando che il Parlamento europeo si riunisce durante un periodo quinquennale di sessioni continue ([2]),

C. considerando che l'attuale sessione del Parlamento europeo terminerà l'8 marzo 2004 e la sessione successiva inizierà il 9 marzo 2004 ([3]) e che il Parlamento europeo attuale decadrà il 19 luglio 2004,

D. considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti da loro espressi nell'esercizio delle proprie funzioni,

E. considerando che i membri del Parlamento europeo hanno la responsabilità di partecipare al dibattito politico nella loro circoscrizione e devono dunque essere considerati come nell'esercizio delle loro funzioni, allorché pubblicano su un sito internet degli articoli su argomenti controversi,

1. decide di difendere l'immunità di Marco Pannella;

2. propone, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo summenzionato e nel rispetto delle procedure dello Stato membro interessato, di dichiarare che la procedura in questione non può essere proseguita e invita il tribunale a trarre le debite conclusioni;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione alla Procura del Tribunale di Roma nel quadro della procedura penale n. 36591/01 RG.

([1]) Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione diretta del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999, (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).
([2]) Articoli 3 e 10 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e Causa 149/85 Wybot/Faure ed altri.
([3]) Articolo 196 del Trattato CE.

P5_TA(2004)0076

Isole ultraperiferiche e settore della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo sulle regioni ultraperiferiche e il settore della pesca (2003/2112(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista l'audizione organizzata il 9 settembre 2003 dalla commissione per la pesca su «Le regioni ultraperiferiche dell'UE e la riforma della PCP»,

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0014/2004),

A. considerando che l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE fornisce una definizione delle regioni ultraperiferiche e riconosce loro uno status particolare, definito sulla base della combinazione di fattori sfavorevoli permanenti o di lunga durata nonché del carattere esclusivo di tali problemi,

B. considerando che le regioni ultraperiferiche hanno particolari caratteristiche strutturali e socioeconomiche, dovute alla loro grande distanza, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili nonché alla dipendenza economica da alcuni pochi prodotti,

C. considerando che la riforma della PCP avviata nel dicembre 2002 eserciterà un particolare impatto sulle regioni ultraperiferiche, che richiedono lo specifico contributo di una politica coerente, adeguata alle necessità delle regioni stesse,

1. ritiene che la base giuridica per le misure relative alla pesca nelle regioni di cui sopra debba essere l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE;

2. ritiene che l'adeguamento della PCP alle misure specifiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE debba essere sistematico e continuo, anche se soggetto a regolari revisioni;

3. giudica che l'organizzazione del mercato dovrebbe essere migliorata attraverso un coinvolgimento più attivo dei produttori esistenti e l'aumento delle possibilità per nuove specie di pesci presenti nelle regioni ultraperiferiche di beneficiare degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione;

4. ritiene che il regime di compensazione previsto per sovvenire ai costi supplementari legati alla commercializzazione di taluni prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe ricevere una dotazione finanziaria aggiuntiva e che occorre migliorare l'attuazione di tali forme di sostegno; ritiene inoltre che l'introduzione di una maggior flessibilità tra le diverse regioni permetterebbe di migliorare l'erogazione dei finanziamenti, ferma restando la chiave di ripartizione degli importi finanziari disponibili a titolo del regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio [1] per gli anni successivi e previa verifica che la possibilità di modulazione in seno alle regioni appartenenti a uno stesso Stato membro o tra specie, non abbia condotto all'utilizzazione integrale degli importi disponibili;

5. auspica, sulla base della necessità di coerenza tra i diversi interventi della CE per le regioni ultraperiferiche, che gli aiuti per la gestione delle flotte si protraggano oltre il 2006; sollecita altresì interventi correttivi che consentirebbero di attirare nuovi investimenti; ritiene che ciò potrebbe incentivare gli investimenti nelle flotte e che per contribuire a raggiungere tale obiettivo saranno necessarie garanzie sui prestiti, tassi di interesse specifici e incentivi fiscali;

6. sottolinea che vi è una necessità urgente di acquisire informazioni affidabili e dettagliate sulle risorse ittiche delle regioni ultraperiferiche; invita a perfezionare la documentazione scientifica relativa alle risorse marittime di tali regioni; ritiene che siano necessari interventi speciali per migliorare le stime delle risorse ittiche disponibili;

7. ritiene che in ogni regione ultraperiferica dovrebbe essere istituito un osservatorio della pesca, consentendo ad ogni regione di controllare lo stato delle proprie risorse ittiche e dell'ambiente; è del parere che tramite un tale osservatorio si migliorerebbe la supervisione della pesca in ogni area, permettendo anche il monitoraggio dell'evoluzione economica, sociale e di mercato;

---

[1] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34.

8. ritiene importante il miglioramento del potenziale formativo e scientifico nel settore della gestione delle flotte; ritiene altresì che occorrerebbe istituire un fondo per la diffusione delle nuove tecnologie e lo sviluppo delle competenze scientifiche;

9. invoca la promozione della cooperazione regionale e la partecipazione formale delle regioni ultraperiferiche in seno ai consigli consultivi regionali; sottolinea che vi sono numerosi problemi che possono essere risolti solamente se le regioni ultraperiferiche stabiliranno una più stretta collaborazione con i propri vicini;

10. insiste sulla necessità di sostenere le regioni ultraperiferiche nel loro sforzo di controllare la pesca clandestina, un problema divenuto estremamente grave in molte zone;

11. chiede l'istituzione di un forum per la cooperazione tra esperti della Commissione e organismi scientifici delle regioni ultraperiferiche, che produrrebbe un impatto decisivo sulla gestione delle politiche della pesca nelle regioni interessate;

12. ritiene che per garantire la sostenibilità delle rispettive risorse è di assoluta necessità disporre di una zona, al di là delle acque territoriali, riservata espressamente ai pescatori degli Stati in questione, le cui flotte provenienti dalle regioni ultraperiferiche avranno il diritto esclusivo di sfruttare le risorse in tale zona;

13. ritiene inoltre che le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere favorite nei negoziati con i paesi terzi che hanno collegamenti geografici con le regioni ultraperiferiche; ciò dovrebbe applicarsi alle licenze di pesca, alle strutture di sbarco e agli equipaggi, qualora siano coinvolti pescherecci provenienti dalle regioni ultraperiferiche;

14. ritiene che sia necessario migliorare il coordinamento delle azioni di ricerca e sviluppo relative all'acquacoltura, incluso il trasferimento di tecnologie e la diversificazione delle specie che possono essere allevate con profitto in diverse aree; sottolinea che l'acquacoltura dovrebbe essere meglio integrata nell'ambiente grazie al potenziamento degli studi sull'impatto ambientale, gli effetti sull'ecosistema nonché sul turismo ed altre attività correlate;

15. ritiene che dovrebbero essere potenziati i programmi POSEI, che sono fondamentali per il benessere di tali regioni e coprono i diversi aspetti della PCP; invita la Commissione a formulare una proposta in tal senso;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0077

Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2003)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attività dell'Assemblea parlamentare paritetica nel 2003 (2003/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto l'Accordo di partenariato firmato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou) ([1]), entrato in vigore il 1° aprile 2003,

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

— visto il nuovo regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica (APP) adottato a Brazzaville il 3 aprile 2003 ([1]),

— viste le risoluzioni e le dichiarazioni adottate dall'APP nel corso della V sessione di Brazzaville (Repubblica del Congo) dal 31 marzo al 3 aprile 2003 ([2]) e della VI sessione di Roma (Italia) dall'11 al 15 ottobre 2003,

— visti gli orientamenti dell'UE sui bambini nei conflitti armati adottati dal Consiglio l'8 dicembre 2003,

— viste la posizione comune del Consiglio (2002/145/PESC) del 18 febbraio 2002 relativa a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ([3]), la posizione comune del Consiglio (2002/600/PESC) del 22 luglio 2002 che modifica la posizione comune 2002/145/PESC ([4]), la decisione del Consiglio (2002/754/PESC) del 13 settembre 2002 che attua la posizione comune 2002/145/PESC ([5]), la posizione comune (2003/115/PESC) del Consiglio del 18 febbraio 2003 che modifica e proroga la posizione 2002/145/PESC relativa a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ([6]) e la decisione del Consiglio (2003/112/CE) del 18 febbraio 2003 che proroga la durata di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE recante sospensione delle consultazioni con lo Zimbabwe conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE ([7]),

— viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2002 ([8]), del 16 maggio 2002 ([9]), del 4 luglio 2002 ([10]), del 5 settembre 2002 ([11]), del 13 febbraio 2003 ([12]) e del 5 giugno 2003 ([13]) sullo Zimbabwe,

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0013/2004),

A. considerando che il nuovo regolamento dell'APP è stato adottato ed è entrato in vigore nel corso del 2003,

B. considerando che la principale disposizione di questo nuovo regolamento è l'istituzione di tre commissioni permanenti, cioè la commissione per gli affari politici, la commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio e la commissione per gli affari sociali e l'ambiente,

C. considerando che le predette commissioni hanno immediatamente cominciato i loro lavori e elaborato relazioni sottoposte all'APP nel corso della VI sessione,

D. considerando il ritorno a un ritmo normale di lavoro dopo l'annullamento della sessione di novembre 2002,

E. considerando che venti risoluzioni e una «dichiarazione sulla guerra in Iraq» sono state adottate durante la V sessione di Brazzaville e che, vigente il nuovo regolamento, quattro risoluzioni sono state adottate durante la VI sessione di Roma,

F. considerando che, in particolare grazie al lavoro delle commissioni permanenti, l'APP ha potuto adottare risoluzioni meglio preparate e basate su discussioni più approfondite,

G. considerando che la possibilità di adottare risoluzioni d'urgenza consente all'APP di prendere posizione su questioni di attualità a complemento del lavoro a più lungo termine effettuato in commissione,

---

([1]) GU C 231 del 26.9.2003, pag. 68.
([2]) GU C 231 del 26.9.2003, pag. 19.
([3]) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1.
([4]) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 1.
([5]) GU L 247 del 14.9.2002, pag. 56.
([6]) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30.
([7]) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.
([8]) GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 607.
([9]) GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 535.
([10]) GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 608.
([11]) GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 489.
([12]) P5_TA(2003)0066.
([13]) P5_TA(2003)0273.

H. considerando che la istituzione di commissioni permanenti contribuisce all'evoluzione storica dell'APP in un'autentica assemblea parlamentare,

I. considerando che l'APP vale da modello nel mondo per quanto riguarda la cooperazione e lo sviluppo e fornisce un contributo di primo piano a un dialogo aperto e a diritti uguali tra il Nord e il Sud,

J. considerando che nel 2003 si sono svolte tre missioni congiunte,

K. considerando l'importanza del ruolo dell'APP per l'attuazione del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'Accordo di Cotonou, in particolare per quanto attiene alle difesa dei diritti dell'uomo,

L. considerando la missione del copresidente ACP e di quattro parlamentari ACP compiuta a Harare (Zimbabwe), che ha fatto sì che il capo della delegazione dello Zimbabwe presso l'APP non sia più una persona soggetta a misure restrittive da parte del Consiglio per attività che compromettono gravemente la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto,

M. considerando che si tratta della prima concessione di questo tipo mai accordata dal governo di Mugabe,

N. considerando l'impegno personale del copresidente ACP a far sì che solo il capo della delegazione dello Zimbabwe prendesse la parola in occasione delle riunioni della commissione politica e dell'Assemblea plenaria svoltesi durante la VI sessione di Roma,

O. considerando la partecipazione del Segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite e del rappresentante speciale per i bambini nei conflitti armati alla VI sessione e l'eccellente cooperazione instauratasi in generale tra l'APP e le Nazioni Unite,

P. considerando il desiderio espresso dai membri dell'Assemblea parlamentare paritetica, in particolare da parlamentari ACP, di poter tenere le riunioni al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo,

Q. considerando il successo riportato dal Forum delle donne, sia durante la V sessione di Brazzaville che durante la VI sessione di Roma, che è riuscito a conseguire il suo obiettivo di avviare un dialogo con la società civile e favorire una partecipazione e una visibilità maggiori delle donne parlamentari ACP,

R. considerando che i parlamentari ACP possono incontrare difficoltà nel ricevere documenti e altre comunicazion concernenti i lavori dell'APP,

S. considerando il dibattito sul Tribunale penale internazionale svoltosi nel corso della VI sessione a Roma,

T. considerando il Tempo delle Interrogazioni che si è tenuto nel corso della VI sessione a Roma,

U. considerando che il commissario Nielson si è dichiarato favorevole ad un aumento degli stanziamenti destinati all'APP,

1. si compiace dell'adozione e dell'attuazione, da parte dell'APP, di un nuovo regolamento volto a razionalizzare le proprie attività, in particolare attraverso la creazione di tre commissioni permanenti, cioè la commissione per gli affari politici, la commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio e la commissione per gli affari sociali e l'ambiente, contribuendo in tal modo all'evoluzione storica dell'Assemblea in autentica assemblea parlamentare;

2. sottolinea che l'avvio del lavoro di queste tre commissioni è avvenuto rapidamente e senza ostacoli e che ognuna di esse ha potuto così presentare una relazione alla VI sessione;

3. si compiace per il ritorno a un ritmo di lavoro normale in seno all'APP dopo l'annullamento della sessione prevista nel novembre 2002 e per il rafforzamento della struttura di dialogo tra partner dell'APP;

4. esprime apprezzamento per l'adozione del nuovo regolamento avvenuta sulla base di relazioni elaborate in commissione e degli argomenti di urgenza e che ha permesso di ridurre il numero delle risoluzioni, che sono state preparate meglio e hanno formato oggetto di discussioni più approfondite;

5. invita i coordinatori dei gruppi politici e i rappresentanti ACP a meglio preparare i compromessi per le risoluzioni d'urgenza così da evitare una votazione finale per camere separate;

6. si congratula per la vivacità della sessione del Tempo delle Interrogazioni tenutasi a Roma con la Commissione; invita l'Ufficio di Presidenza dell'APP ad organizzare in futuro con il Consiglio e la Commissione un Tempo delle Interrogazioni analogo e meno formale; suggerisce che, a tal fine, e per garantire un uso efficiente del tempo disponibile, le risposte iniziali siano distribuite in anticipo per iscritto; sottolinea che l'obiettivo delle interrogazioni orali è di permettere all'autore dell'interrogazione e ad altri membri dell'APP di porre domande supplementari ai rappresentanti del Consiglio e della Commissione dopo la risposta iniziale alle interrogazioni presentate;

7. sollecita l'Ufficio di Presidenza dell'APP a riequilibrare l'ordine del giorno delle future APP così da lasciare più tempo agli interventi degli astanti e da ridurre ed abbreviare gli interventi dal podio;

8. si congratula per l'efficacia delle commissioni permanenti ma deplora l'inadeguatezza delle infrastrutture messe a loro disposizione e il fatto che lo svolgimento delle riunioni due giorni prima dell'apertura dell'APP abbia impedito ad alcuni membri di parteciparvi;

9. si compiace altresì dell'apertura di un nuovo spazio di dibattito sulle situazioni nei vari paesi o regioni in seno alla commissione per gli affari politici;

10. invita l'APP e i suoi organi a proseguire i rispettivi lavori sui diritti dell'uomo e a contribuire così al dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'Accordo di Cotonou; sollecita un maggiore coinvolgimento della società civile nei lavori dell'APP e delle sue commissioni permanenti, in particolare quando l'APP si riunisce nei paesi ACP;

11. plaude alla rapida messa a disposizione dei documenti dell'APP su Internet, strumento questo indispensabile per il corretto funzionamento di un'assemblea quale è l'APP, caratterizzata da un'enorme distanza geografica fra i suoi membri;

12. invita l'APP e i due cosegretariati a fare un uso sistematico della messaggeria elettronica e di Internet per la trasmissione dei documenti ai deputati al Parlamento europeo e ai parlamenti dei paesi ACP, incoraggiando attivamente il ricorso a Internet qualora sia disponibile;

13. approva il lavoro di regolare monitoraggio effettuato dalla commissione per l'economia e le finanze in merito agli accordi di partenariato economico ACP-UE, in cooperazione con la Commissione, il Comitato economico e sociale europeo e gli attori della società civile;

14. si congratula con l'APP per la sua relazione sui diritti dei bambini, in particolare dei bambini soldato, che ha avuto vasta eco e ha incoraggiato l'adozione, da parte del Consiglio, di orientamenti strategici sui bambini nei conflitti armati; appoggia pienamente e fa proprie le raccomandazioni della presente relazione e invita i paesi ACP a fare altrettanto;

15. si congratula altresì con l'APP per la sua relazione sull'utilizzazione del Fondo europeo di sviluppo e per le discussioni avviate in merito alla sua iscrizione in bilancio;

16. si congratula con l'APP per aver introdotto una maggiore coerenza e continuità fra le varie sessioni e la invita a proseguire sulla stessa via;

17. plaude al passo compiuto dal copresidente e da quattro parlamentari ACP che si sono recati in missione a Harare per preparare una missione congiunta e fare in modo che la delegazione dello Zimbabwe all'APP non comprenda più persone soggette alle misure restrittive del Consiglio per attività che compromettono gravemente la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto;

18. deplora che la delegazione dello Zimbabwe alla VI sessione comprendesse una persona soggetta a tali misure restrittive, ma esprime soddisfazione per il fatto che il capo della delegazione sia stato sostituito da una persona non soggetta a sanzioni e ringrazia il copresidente ACP per aver fatto in modo che solo quest'ultimo si esprimesse durante le riunioni;

19. invita l'Ufficio di presidenza dell'APP a concretizzare l'invio di una delegazione paritetica nello Zimbabwe a condizione che tale delegazione sia liberamente composta dall'Ufficio di presidenza dell'APP e che possa spostarsi liberamente e incontrare chi vuole;

20. si compiace con l'Ufficio di presidenza dell'APP per aver inviato una missione in Costa d'Avorio — congiunta con quella del Parlamento europeo — che ha incontrato il governo di unione nazionale incoraggiandolo a proseguire sulla via della riconciliazione; si congratula altresì con l'Ufficio di Presidenza per avere inviato una missione nei Caraibi al fine di esaminare le questioni commerciali ed in particolare il protocollo sullo zucchero;

21. approva la cooperazione accresciuta tra l'APP e le Nazioni Unite e i suoi vari organi e invita l'APP a proseguire in tale direzione;

22. ritiene che, dopo il fallimento della Conferenza ministeriale dell'OMC di Cancún, l'APP potrebbe in futuro svolgere un ruolo più efficace come forum di dialogo su tale questione cruciale per il mondo in via di sviluppo; approva la partecipazione dell'APP alla Conferenza parlamentare dell'OMC;

23. prende atto con soddisfazione del successo riportato dal Forum delle donne e del fatto che esso è pervenuto a conseguire il suo obiettivo di avviare un dialogo con la società civile e di promuovere partecipazione e visibilità accresciute delle donne parlamentari ACP;

24. ricorda all'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo che quando l'APP si riunisce in Europa l'organizzazione e l'accoglienza riservate ai delegati dei paesi ACP non dovrebbero essere meno efficaci e generose di quelle tradizionalmente offerte dai paesi ACP quando l'APP si riunisce in uno di essi e che sarebbe opportuno prevedere delle visite nei luoghi che sono un esempio di buona pratica in relazione con gli argomenti discussi dall'Assemblea;

25. ribadisce che la discussione svoltasi a Roma sul Tribunale penale internazionale è stata positiva e ben informata;

26. si congratula per la vivacità della sessione del Tempo delle Interrogazioni tenutasi a Roma e ritiene che bisognerebbe fare in modo che in futuro vi sia un'analoga partecipazione, soprattutto da parte dei membri ACP, al Tempo delle Interrogazioni;

27. è lieto che il commissario Nielson si sia dichiarato favorevole a un aumento degli stanziamenti destinati all'APP fino a raggiungere i 6 milioni di euro, conformemente all'articolo 8 del Protocollo finanziario;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ACP-UE, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai parlamenti degli Stati ACP e alla Commissione.

P5_TA(2004)0078

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 441) [1],

— visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0400/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0038/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

[1] Non ancora pubblicata in GU.

2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie mediante una riprogrammazione delle politiche in corso;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0174

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 febbraio 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si fissa come priorità di proteggere e di migliorare la salute umana prevenendo le malattie umane, in particolare le malattie trasmissibili, nonché di far fronte alle minacce che possono pesare sulla salute al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei cittadini europei. Una risposta efficace ai focolai di malattie richiede dagli Stati membri un approccio coerente e il contributo di professionisti della sanità pubblica, coordinati a livello comunitario.

(2) La Comunità dovrebbe dare alle preoccupazioni espresse dai cittadini europei a proposito delle minacce per la salute pubblica una risposta coordinata e coerente. Considerando che la protezione della salute può richiedere azioni di vario tipo, dalle misure di preparazione e di controllo alla prevenzione delle malattie umane, la Comunità dovrebbe disporre di un vasto campo d'azione. Anche il rischio di deliberata diffusione di agenti richiede una risposta coerente da parte della Comunità.

(3) Gli Stati membri devono comunicare le informazioni sulle malattie trasmissibili attraverso strutture e/o autorità adeguate da essi designate, a norma dell'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [3], la quale impone che sia effettuata un'analisi scientifica in tempo utile per consentire alla Comunità di svolgere un'azione efficace.

---

[1] GU C 32 del 5.2.2004, pag. 57.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004.
[3] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4) La decisione n. 2119/98/CE prevede espressamente il miglioramento della densità e dell'efficacia delle reti di sorveglianza specializzate delle malattie trasmissibili esistenti tra gli Stati membri, sulle quali le azioni comunitarie devono appoggiarsi, e la necessità di incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nel settore della sanità pubblica e, in particolare di puntare a una più stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe pertanto definire chiare procedure di cooperazione con la suddetta organizzazione.

(5) Un'agenzia indipendente, denominata il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe costituire una fonte comunitaria di consulenza, di assistenza e di perizia scientifica indipendenti basata sul proprio personale medico, scientifico ed epidemiologico in possesso di formazione adeguata o sulle istanze competenti riconosciute in grado di agire a nome delle autorità degli Stati membri responsabili per la salute pubblica.

(6) Il presente regolamento non conferisce competenze normative al Centro.

(7) La missione del Centro dovrebbe consistere nell'individuare, valutare e comunicare le minacce attuali ed emergenti per la salute umana rappresentate dalle malattie infettive. In caso di focolai di malattie di origine sconosciuta suscettibili di diffondersi nel territorio o sino al territorio della Comunità, il Centro dovrebbe avere la facoltà di agire autonomamente fino all'individuazione della fonte del focolaio e, successivamente, in collaborazione con le autorità competenti a livello nazionale o comunitario, a seconda dei casi.

(8) In tal modo il Centro potenzierà le competenze scientifiche della Comunità europea, contribuendo altresì alla pianificazione della capacità d'intervento. Esso dovrebbe sostenere le attività esistenti, quali i pertinenti programmi d'azione comunitari nel campo della sanità pubblica, con riferimento alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive, alla sorveglianza epidemiologica, ai programmi di formazione e ai meccanismi di allarme rapido e di reazione, e dovrebbe promuovere lo scambio di prassi eccellenti e di esperienze riguardo ai programmi di vaccinazione.

(9) Poiché le minacce sanitarie emergenti potrebbero ripercuotersi sia sulla salute mentale sia su quella fisica, il Centro, nei settori che rientrano nella sua missione, dovrebbe raccogliere e analizzare dati e informazioni sulle minacce emergenti per la salute pubblica e sulle evoluzioni di quest'ultima, al fine di proteggere la salute pubblica nella Comunità preparandosi a reagire. Il Centro dovrebbe aiutare gli Stati membri a sviluppare e a mantenere la capacità di reagire a tempo e coordinare la loro azione in questo senso. Nelle situazioni di urgenza in materia di salute pubblica, il Centro dovrebbe collaborare strettamente con i servizi della Commissione, con le altre agenzie, con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali.

(10) Il Centro dovrebbe vigilare affinché sia garantita in modo permanente l'eccellenza scientifica grazie alle competenze scientifiche del Centro stesso e degli Stati membri e dovrebbe incoraggiare, realizzare e dirigere studi scientifici applicati. In tal modo, esso migliorerà la visibilità e la credibilità delle competenze scientifiche della Comunità. Inoltre, il Centro sosterrà la pianificazione della capacità d'intervento della Comunità, rafforzando i legami con e tra i settori clinico e sanitario, potenziando la tempestività diagnostica dei laboratori di sanità pubblica e sostenendo e coordinando programmi di formazione.

(11) I membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere selezionati in modo tale da garantire i massimi livelli di competenza e un'approfondita esperienza in materia, disponibile tra i rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.

(12) Il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per stabilire il bilancio, verificare la sua esecuzione, elaborare il regolamento interno, garantire la coerenza con le politiche comunitarie, adottare il regolamento finanziario del Centro ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], in seguito denominato «il regolamento finanziario», e nominare il Direttore previa audizione parlamentare del candidato prescelto.

(13) Un Forum consultivo dovrebbe assistere il Direttore nello svolgimento della sua missione. Tale Forum dovrebbe essere composto da rappresentanti delle istanze competenti degli Stati membri che compiono mansioni analoghe a quelle del Centro e da rappresentanti delle parti interessate a livello europeo, quali organizzazioni non governative, organizzazioni professionali e professori universitari. Il Forum consultivo è uno strumento che consente lo scambio d'informazioni sui rischi potenziali e la messa in comune delle conoscenze, garantendo il controllo dell'eccellenza scientifica e dell'indipendenza del Centro.

(14) È essenziale che il Centro sia investito della fiducia delle istituzioni comunitarie, del grande pubblico e delle parti interessate. A tal fine è vitale garantire la sua indipendenza, il suo alto valore scientifico, la sua trasparenza e la sua efficacia.

(15) L'indipendenza del Centro e la sua missione d'informazione del pubblico implicano che esso possa comunicare di propria iniziativa nei settori che rientrano nella sua missione, dal momento che il suo scopo è fornire informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili per accrescere la fiducia dei cittadini.

(16) Il Centro dovrebbe essere finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, fatte salve le priorità decise dall'Autorità di bilancio nell'ambito delle prospettive finanziarie. La procedura di bilancio comunitaria rimane applicabile per quanto riguarda le sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea e la relativa valutazione annuale. Inoltre, la Corte dei conti si incarica del controllo dei conti.

(17) È necessario consentire la partecipazione dei paesi che non sono membri dell'Unione europea e che hanno stipulato accordi tramite i quali s'impegnano a recepire e ad attuare l'acquis comunitario nel settore disciplinato dal presente regolamento.

(18) È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per verificare l'impatto del Centro nella prevenzione e nel controllo delle malattie umane e l'eventuale necessità di estendere l'ambito della missione del Centro ad altre attività pertinenti a livello comunitario nel settore della salute pubblica, in particolare del monitoraggio sanitario.

(19) Il Centro dovrebbe inoltre essere in grado di effettuare gli studi scientifici necessari al compimento della sua missione, vigilando affinché i vincoli esistenti con la Commissione e con gli Stati membri consentano di evitare la duplicazione di attività. Ciò dovrebbe essere realizzato in un contesto di apertura e di trasparenza e il Centro dovrebbe prendere in considerazione le competenze, le strutture e le agenzie comunitarie esistenti,

---

[1] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'agenzia europea indipendente per la prevenzione e il controllo delle malattie e definisce la sua missione, i suoi compiti e la sua organizzazione.

2. L'agenzia viene denominata Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in seguito denominato il «Centro».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «Istanza competente», qualunque struttura, istituto, agente o qualunque altra istanza scientifica riconosciuta dalle autorità degli Stati membri come in grado di fornire pareri scientifici e tecnici indipendenti ovvero in possesso di una capacità di azione nel settore della prevenzione e del controllo delle malattie umane.

b) «Prevenzione e controllo delle malattie umane», l'insieme delle misure adottate dalle autorità sanitarie competenti degli Stati membri al fine di prevenire e di bloccare la propagazione delle malattie.

c) «Reti di sorveglianza specializzata», qualunque rete specifica riguardante malattie o problemi sanitari particolari selezionati al fine di una sorveglianza epidemiologica tra le strutture e le autorità omologate dagli Stati membri.

d) «Malattie trasmissibili», le categorie di malattie figuranti nell'allegato della decisione n. 2119/98/CE.

e) Minaccia per la salute, una condizione, un agente o un incidente che può causare, direttamente o indirettamente, un problema per la salute.

f) «Sorveglianza epidemiologica», le azioni attraverso le quali tale nozione è definita dalla decisione n. 2119/98/CE.

g) «Rete comunitaria», la rete istituita e definita dalla decisione n. 2119/98/CE.

h) «Sistema di allarme rapido e reazione», la rete prevista dalla decisione n. 2119/98/CE per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, istituita mettendo in costante comunicazione la Commissione e le competenti autorità sanitarie pubbliche in ciascuno Stato membro mediante gli strumenti adeguati di cui alla decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

([1]) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

Articolo 3

Missione e compiti del Centro

1. Al fine di rafforzare la capacità della Comunità e degli Stati membri di proteggere la salute umana attraverso la prevenzione e il controllo delle malattie umane, la missione del Centro è di individuare, valutare e comunicare i rischi attuali ed emergenti che rappresentano per la salute umana le malattie trasmissibili. In presenza di altri focolai di una malattia grave, di origine sconosciuta, suscettibile di diffondersi nel territorio o sino al territorio della Comunità, il Centro agisce di propria iniziativa fino all'individuazione della fonte del focolaio. In presenza di un focolaio che non sia palesemente provocato da una malattia trasmissibile, il Centro opera solo in collaborazione con l'autorità competente su richiesta della stessa. Nell'ambito della sua missione il Centro tiene in piena considerazione le responsabilità degli Stati membri, della Commissione e di altre agenzie comunitarie, nonché le responsabilità di organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, onde assicurare la completezza, la coerenza e la complementarità dell'intervento.

2. Nell'ambito della sua missione, il Centro:

a) ricerca, raccoglie, riunisce, valuta e diffonde i dati scientifici e tecnici pertinenti;

b) esprime pareri scientifici e fornisce assistenza scientifica e tecnica, tra cui la formazione;

c) fornisce informazioni tempestive alla Commissione, agli Stati membri, alle agenzie comunitarie e alle organizzazioni internazionali che operano nel settore della salute pubblica;

d) coordina la Rete europea di organismi che operano nei settori rientranti nella missione del Centro, incluse le reti riconducibili ad attività sanitarie pubbliche sostenute dalla Commissione e che attivano le reti di sorveglianza specializzata; e

e) provvede allo scambio di informazioni, competenze e migliori prassi e agevola la definizione e l'attuazione di azioni comuni.

3. Il Centro, la Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di favorire la coerenza effettiva delle loro rispettive attività.

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri:

a) forniscono tempestivamente al Centro i dati e le informazioni scientifiche e tecniche disponibili, rilevanti ai fini della sua missione;

b) comunicano al Centro qualunque messaggio trasmesso alla rete comunitaria attraverso il sistema di allarme precoce e di reazione, e

c) identificano, nel quadro del settore di attività che rientra nella missione del Centro, le istanze competenti riconosciute e gli esperti in materia di sanità pubblica suscettibili di fornire un contributo alle reazioni comunitarie alle minacce per la salute, come le inchieste sul terreno in caso di apparizione di gruppi o di focolai di malattie.

CAPITOLO 2

PROCEDURE OPERATIVE

Articolo 5

Funzionamento delle reti di sorveglianza specializzate e attività in rete

1. Facendo approfittare la Commissione e gli Stati membri delle sue competenze tecniche e scientifiche, il Centro, attraverso il funzionamento delle reti di sorveglianza specializzate, sostiene attività in rete di organismi competenti riconosciuti dagli Stati membri.

2. Il Centro assicura il funzionamento integrato delle reti di sorveglianza specializzata di autorità e strutture designate dalla decisione n. 2119/98/CE, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di una o più reti di sorveglianza. In particolare:

a) fornisce una garanzia della qualità controllando e valutando le attività di sorveglianza di tali reti di sorveglianza specializzata, al fine di garantire che le attività si svolgano in modo ottimale;

b) mantiene aggiornate le banche dati che si riferiscono a tale sorveglianza epidemiologica;

c) comunica i risultati delle analisi dei dati alla rete comunitaria, e

d) armonizza e razionalizza le metodologie operative.

3. Favorendo la cooperazione tra i laboratori specializzati e i laboratori di riferimento, il Centro favorisce lo sviluppo di una capacità diagnostica sufficiente nella Comunità per la diagnosi, l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione di agenti patogeni atti a minacciare la salute pubblica. Il Centro mantiene ed amplia tale cooperazione e sostiene la creazione di sistemi di garanzia della qualità.

4. Il Centro coopera con le istanze competenti riconosciute dagli Stati membri, in particolare nei lavori preparatori di pareri scientifici, compiti di assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'identificazione delle minacce emergenti per la salute pubblica.

Articolo 6

Pareri e studi scientifici

1. Il Centro fornisce pareri scientifici e specialistici, dati e informazioni indipendenti.

2. Il Centro garantisce in permanenza l'eccellenza scientifica grazie alle migliori competenze scientifiche disponibili. Nei casi in cui le reti di sorveglianza specializzata esistenti non siano in possesso di tali competenze scientifiche indipendenti, il Centro può istituire gruppi scientifici ad hoc indipendenti.

3. Il Centro può promuovere e avviare gli studi scientifici necessari al compimento della sua missione nonché studi e progetti scientifici applicati concernenti la fattibilità, lo sviluppo e la preparazione delle proprie attività. Il Centro evita le duplicazioni di attività con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità.

4. Il Centro consulta la Commissione in merito alla pianificazione e alla definizione di priorità della ricerca e degli studi sulla salute pubblica.

Articolo 7

Procedura concernente i pareri scientifici

1. Il Centro esprime un parere scientifico:

a) su richiesta della Commissione, in merito a questioni che rientrano nella sua missione, nonché in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria prevede la consultazione del Centro;

b) dietro richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro sulle questioni che rientrano nella sua missione; e

c) di propria iniziativa, sulle questioni che rientrano nella sua missione.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono corredate di informazioni generali che illustrano il problema scientifico da trattare e l'interesse comunitario.

3. Il Centro esprime i pareri scientifici entro un periodo di tempo concordato di comune accordo.

4. Quando più domande vertono sulle stesse questioni o una domanda non è conforme al paragrafo 2, o non è chiara, il Centro può rifiutare o proporre di modificare una domanda di parere, in concertazione con l'istituzione dello Stato o degli Stati membri che ha(hanno) presentato la domanda. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione dello Stato o degli Stati membri che ha(hanno) presentato la domanda.

5. Quando ha già emesso un parere scientifico sulla questione che costituisce oggetto specifico di una domanda e se il Centro ritiene che non vi siano elementi scientifici tali da giustificare un riesame della questione, le informazioni a sostegno di tale conclusione sono comunicate all'istituzione dello Stato o degli Stati membri che ha(hanno) presentato la domanda.

6. Il regolamento interno del Centro precisa le regole in materia di presentazione, di motivazione e di pubblicazione dei pareri scientifici.

Articolo 8

Sistema di allarme precoce e di reazione

1. Il Centro sostiene e assiste la Commissione gestendo il sistema di allarme precoce e di reazione e assicurando con gli Stati membri la capacità di reagire in modo coordinato.

2. Il Centro analizza il contenuto dei messaggi da esso ricevuti attraverso il sistema di allarme precoce e di reazione. Il Centro fornisce informazioni, perizie, pareri e una valutazione dei rischi. Il Centro interviene inoltre per assicurare che il sistema di allarme precoce e di reazione sia collegato in modo efficace ed effettivo con gli altri sistemi comunitari di allarme (riguardanti, ad esempio, la salute animale, i generi alimentari e gli alimenti per animali e la protezione civile).

Articolo 9

Assistenza tecnica e scientifica e formazione

1. Il Centro fornisce consulenza scientifica e tecnica agli Stati membri, alla Commissione e ad altre agenzie comunitarie ai fini dell'elaborazione e del regolare riesame e aggiornamento dei piani di preparazione, così come della definizione di strategie di intervento per i settori che rientrano nella sua missione.

2. La Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, in particolare l'OMS, possono chiedere al Centro di fornire un'assistenza scientifica o tecnica in qualunque settore che rientri nella sua missione. L'assistenza scientifica e tecnica fornita dal Centro si basa su dati scientifici e tecnici comprovati. Essa può comprendere l'assistenza alla Commissione e agli Stati membri nello sviluppo di orientamenti tecnici in materia di buone prassi e riguardanti le misure di protezione da adottare per far fronte alle minacce per la salute umana, fornendo l'assistenza degli esperti nonché mobilitando e coordinando gruppi di ricercatori. La reazione del Centro è commisurata alle sue capacità finanziarie e conforme al suo mandato.

3. Le richieste di assistenza scientifica o tecnica rivolte al Centro sono accompagnate da una scadenza concordata con lo stesso.

4. Quando la capacità finanziaria del Centro è inadeguata a trattare una domanda di assistenza proveniente dalla Commissione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale, il Centro valuta la domanda ed esamina la possibilità di rispondervi direttamente o attraverso altri meccanismi comunitari.

5. Il Centro informa immediatamente le autorità degli Stati membri e la Commissione in merito a qualunque domanda di assistenza nel quadro della rete comunitaria creata dalla decisione n. 2119/98/CE e delle sue intenzioni al riguardo.

6. Il Centro sostiene e coordina, se del caso, i programmi di formazione in modo tale da aiutare gli Stati membri e la Commissione a disporre di un numero sufficiente di specialisti formati, in particolare nei settori della sorveglianza epidemiologica e delle inchieste sul terreno, e da poter definire le misure sanitarie necessarie per controllare i focolai di malattia.

Articolo 10

Identificazione delle minacce emergenti per la salute pubblica

1. Nei settori che rientrano nella sua missione e in cooperazione con gli Stati membri, il Centro stabilisce procedure al fine di ricercare, raccogliere, riunire e analizzare sistematicamente le informazioni e i dati al fine di identificare le minacce emergenti per la salute, suscettibili di avere conseguenze sulla salute fisica e mentale e che potrebbero interessare la Comunità.

2. Il Centro trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una valutazione annuale delle minacce attuali ed emergenti nella Comunità

3. Il Centro informa inoltre quanto prima la Commissione e gli Stati membri sui risultati che richiedono la loro immediata attenzione

Articolo 11

Raccolta e analisi dei dati

1. Il Centro coordina la raccolta, la validazione, l'analisi e la diffusione dei dati a livello comunitario, compresi quelli sulle strategie in materia di vaccinazione. L'elemento statistico di tale raccolta di dati sarà sviluppato in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando eventualmente il programma statistico comunitario per favorire le sinergie ed evitare le duplicazioni di attività.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Centro:

— sviluppa con le competenti istanze degli Stati membri e la Commissione le procedure appropriate per facilitare la consultazione nonché la trasmissione dei dati e il relativo accesso*;*

— effettua una valutazione scientifica e tecnica delle misure di prevenzione e di controllo a livello comunitario;

— collabora strettamente con le istanze competenti degli organismi operanti nel settore della raccolta dei dati forniti dalla Comunità, dai paesi terzi, dall'OMS e da altre organizzazioni internazionali.

3. Il Centro pone le informazioni pertinenti raccolte a norma dei paragrafi 1 e 2 a disposizione degli Stati membri, vigilando affinché tali informazioni siano obiettive, affidabili e facilmente accessibili.

Articolo 12

Comunicazioni sulle attività del Centro

1. Il Centro comunica di propria iniziativa nei settori che rientrano nell'ambito della sua missione, dopo averne preventivamente informato gli Stati membri e la Commissione. Vigila affinché il pubblico e tutte le parti interessate ricevano rapidamente un'informazione obiettiva, affidabile e facilmente accessibile, per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori. Per realizzare tali obiettivi, il Centro mette a disposizione informazioni destinate al grande pubblico, anche attraverso un apposito sito web. Esso pubblica inoltre i suoi pareri espressi a norma dell'articolo 6.

2. Il Centro agisce in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la Commissione al fine di garantire l'indispensabile coerenza del processo di comunicazione sui rischi relativi alle minacce per la salute.

3. Il Centro garantisce un'adeguata cooperazione con le istanze competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate per quanto riguarda le campagne d'informazione del pubblico.

CAPITOLO 3

ORGANIZZAZIONE

Articolo 13

Organi del Centro

Il Centro si compone:

a) di un Consiglio di amministrazione

b) di un direttore e del suo personale

c) di un forum consultivo.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un membro designato da ogni Stato membro, due membri designati dal Parlamento europeo e da tre membri designati dalla Commissione per rappresentarla.

2. I membri del Consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest'ultimo un livello di competenza ottimale e da consentirgli di cumulare un'ampia gamma di competenze utili.

I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono designati nello stesso modo.

Il mandato dei membri è di quattro anni e può essere prorogato.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno del Centro sulla base di una proposta del direttore. Tale regolamento viene reso pubblico.

Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni che può essere prorogato.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il Consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento.

5. Il Consiglio di amministrazione:

a) esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca, a norma dell'articolo 17;

b) vigila affinché il Centro compia la sua missione ed esegua i compiti che gli sono affidati, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, anche sulla base di regolari valutazioni indipendenti ed esterne da effettuarsi ogni cinque anni;

c) compila un elenco degli organismi competenti di cui all'articolo 5 e lo rende pubblico;

d) adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma di lavoro del Centro per l'anno successivo. Adotta inoltre un programma pluriennale rivedibile. Il Consiglio di amministrazione garantisce la coerenza di tali programmi con le priorità legislative e politiche della Comunità nel settore che rientra nella sua missione. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione adotta la relazione generale di attività del Centro per l'anno precedente;

e) adotta il regolamento finanziario applicabile al Centro previa consultazione della Commissione. Tale regolamento non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], se non nei casi in cui lo richiedano le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione;

f) determina, all'unanimità dei suoi membri, le norme che disciplinano le lingue del Centro, compresa la possibilità di operare una distinzione tra le attività interne del Centro e la comunicazione esterna, tenendo conto della necessità, in entrambi i casi, di garantire, a tutte le parti interessate, l'accesso all'attività del Centro nonché la loro partecipazione ad essa.

[1] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

6. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e fornisce i servizi di segretariato.

Articolo 15

Voti

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i membri. Si richiede una maggioranza di due terzi di tutti i membri per l'adozione del suo regolamento, le norme operative interne del Centro, il bilancio, il programma di lavoro annuale e la nomina e la rimozione del direttore.

2. Ciascuno di questi membri dispone di un voto. Il direttore del Centro non partecipa alle votazioni.

3. Il supplente di un membro assente è abilitato ad esercitare il diritto di voto di quest'ultimo.

4. Il regolamento interno fissa le modalità più particolareggiate del voto, in particolare le condizioni nelle quali un membro può agire a nome di un altro membro.

Articolo 16

Direttore

1. Il Centro è gestito dal suo direttore, che esercita le sue funzioni in completa indipendenza, fatte salve le competenze rispettive della Commissione e del Consiglio di amministrazione.

2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. Egli è incaricato:

a) della gestione quotidiana del Centro;

b) di elaborare progetti di programmi di lavoro;

c) di preparare le discussioni del Consiglio di amministrazione;

d) di attuare i programmi di lavoro e le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

e) di garantire che sia fornito al forum consultivo un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo;

f) di vigilare a che il Centro esegua i suoi compiti secondo modalità che consentano di rispondere ai bisogni dei suoi utilizzatori, in particolare in termini di eccellenza scientifica e di indipendenza delle attività e dei pareri, di adeguamento dei servizi forniti e dei termini;

g) di preparare lo stato delle entrate e delle spese ed eseguire il bilancio del Centro;

h) di tutte le questioni relative al personale e, in particolare, dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3. Ogni anno, il direttore presenta all'approvazione del Consiglio di amministrazione:

a) un progetto di relazione generale sull'insieme delle attività del Centro nel corso dell'anno precedente;

b) progetti di programmi di lavoro;

c) il progetto dei conti annuali per l'anno precedente;

d) il progetto di bilancio previsionale per l'anno successivo.

4. Entro il 15 giugno il direttore trasmette, dopo la sua adozione da parte del Consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività del Centro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Ogni anno il Centro trasmette all'autorità di bilancio qualunque informazione che presenta un interesse per il risultato delle procedure di valutazione.

5. Il direttore rende conto delle attività del Centro al Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Nomina del direttore

1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni che può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito ad una procedura concorsuale aperta, previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito alla manifestazione d'interesse.

2. Prima di essere nominato, il candidato prescelto dal Consiglio di amministrazione è invitato a presentare quanto prima una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di detta istituzione.

Articolo 18

Forum consultivo

1. Il forum consultivo si compone di rappresentanti di istanze tecnicamente competenti degli Stati membri che svolgono compiti analoghi a quelli del Centro in ragione di un rappresentante designato da ciascuno Stato membro le cui competenze scientifiche sono riconosciute, nonché di tre membri senza diritto di voto nominati della Commissione per rappresentare le parti interessate a livello europeo, quali le organizzazioni non governative rappresentanti i pazienti, le organizzazioni professionali o le università. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti che sono nominati contestualmente.

2. I membri del forum consultivo non sono membri del Consiglio di amministrazione.

3. Il forum consultivo aiuta il direttore a garantire l'eccellenza scientifica e l'indipendenza delle attività e dei pareri del Centro.

4. Il forum consultivo è uno strumento che consente lo scambio d'informazioni sulle minacce per la salute e la messa in comune delle conoscenze. Vigila affinché il Centro e le istanze competenti degli Stati membri collaborino strettamente, in particolare:

a) per garantire la coerenza tra gli studi scientifici del Centro e quelli degli Stati membri;

b) nel caso in cui il Centro e un'istanza nazionale cooperano;

c) al fine di promuovere, avviare e supervisionare le reti europee nei settori che rientrano nella missione del Centro;

d) quando il Centro o uno Stato membro identifica una minaccia emergente per la salute pubblica;

e) nel quadro della creazione di gruppi scientifici da parte del Centro;

f) per affrontare le priorità scientifiche e di salute pubblica nel programma di lavoro.

5. Il forum consultivo è presieduto dal direttore o, in sua assenza, da un sostituto proveniente dal Centro. Si riunisce regolarmente, e almeno quattro volte l'anno, su convocazione del suo direttore o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue modalità di funzionamento sono precisate nel regolamento interno del Centro e sono rese pubbliche.

6. Rappresentanti dei servizi della Commissione possono partecipare ai lavori del forum consultivo.

7. Il Centro garantisce il sostegno tecnico e logistico necessario al forum consultivo, nonché il segretariato delle sue riunioni

8. Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di organismi professionali o scientifici od organizzazioni non governative con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività del Centro, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle pertinenti attività del forum consultivo

CAPITOLO 4

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Articolo 19

Dichiarazione d'interesse

1. I membri del Consiglio di amministrazione, i membri del forum consultivo, i gruppi scientifici e il direttore s'impegnano ad agire nell'interesse generale.

2. I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore, i membri del forum consultivo, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici presentano una dichiarazione d'impegno, nonché una dichiarazione d'interesse, attraverso le quali segnalano sia l'assenza di qualunque interesse suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza, sia qualunque interesse diretto o indiretto suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono presentate ogni anno per iscritto.

3. Il direttore, i membri del forum consultivo, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici dichiarano, nel corso di ciascuna riunione, gli interessi suscettibili di essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza, in funzione dei punti iscritti all'ordine del giorno. In tali casi, queste persone devono astenersi dalle discussioni e dalle decisioni relative.

Articolo 20

Trasparenza e protezione delle informazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([1]), si applica ai documenti detenuti dal Centro.

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le decisioni adottate dal Centro a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dare luogo alla presentazione di un reclamo dinanzi al mediatore o essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 195 e 230 del trattato.

4. I dati personali non devono essere trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per espletare la missione del Centro. In tali casi si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([1]).

Articolo 21

Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 20, il Centro non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato, ad eccezione delle informazioni che, se le circostanze lo richiedono, devono essere rese pubbliche per proteggere la salute pubblica. Fatta salva la decisione n. 2119/98/CE, se l'informazione riservata è stata fornita da uno Stato membro, essa non può essere rivelata senza il previo consenso di tale Stato membro.

2. I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici, i membri del forum consultivo e i membri del personale del Centro, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, sono soggetti all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato.

3. Le conclusioni dei pareri scientifici espressi dal Centro in rapporto con effetti prevedibili sulla salute non possono in alcun caso essere considerate riservate.

4. Il Centro fissa nel suo regolamento interno le modalità pratiche che garantiscono l'applicazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Elaborazione del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Centro sono in equilibrio.

([1]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3. Le entrate del Centro comprendono, fatte salve le altre risorse:

a) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b) i pagamenti effettuati quali retribuzioni dei servizi resi;

c) qualunque contributo finanziario degli organi competenti di cui all'articolo 5;

d) qualunque contributo volontario degli Stati membri.

4. Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese derivanti da contratti stipulati con le istituzioni o con terzi.

5. Ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Tale stato di previsione, che comprende un progetto di tabella dell'organico, è inviato dal Consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

6. Lo stato di previsione è inviato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominata «l'autorità di bilancio») unitamente al il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, di cui è investita l'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

9. Il bilancio del Centro è adottato dal Consiglio di amministrazione. Diviene definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, viene adeguato conseguentemente.

10. Il Consiglio di amministrazione notifica quanto prima possibile all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualunque progetto suscettibile di avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, come la locazione o l'acquisizione di immobili. Ne informa la Commissione.

Quando una branca dell'autorità di bilancio ha notificato la sua intenzione di esprimere un parere, trasmette quest'ultimo al Consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Articolo 23

Esecuzione del bilancio del Centro

1. Il direttore esegue il bilancio del Centro.

2. Entro il 1° marzo successivo a ciascun esercizio finanziario, il contabile del Centro comunica i conti provvisori corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio al contabile della Commissione. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, a norma dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

3. Entro il 31 marzo successivo a ciascun esercizio finanziario il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, corredati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio è inviata inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del Centro, a norma dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi del Centro sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi del Centro.

6. Il direttore trasmette i conti definitivi corredati del parere del Consiglio di amministrazione, entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. Invia inoltre tale risposta al Consiglio di amministrazione.

9. Il direttore sottopone al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto nell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, qualunque informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico entro il 30 aprile dell'anno N + 2 al direttore per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 24

Applicazione del regime finanziario

L'articolo 185 del regolamento finanziario è applicabile allo scarico concernente il bilancio del Centro, agli audit e alle regole contabili di quest'ultimo.

Articolo 25

Lotta contro la frode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [1] si applicano senza restrizione al Centro.

2. Il Centro applica l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 concernente le indagini interne dell'Ufficio europeo della lotta antifrode (OLAF) [2] e adotta quanto prima le disposizioni adeguate applicabili all'insieme del suo personale.

---

[1] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
[2] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

3. Le decisioni di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso beneficiari dei finanziamenti del Centro e presso agenti responsabili della loro attribuzione.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Personalità giuridica e privilegi

1. Il Centro ha personalità giuridica. In tutti gli Stati membri esso gode della capacità giuridica più ampia riconosciuta dalla legge alle persone giuridiche. Può in particolare acquisire e alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

2. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.

Articolo 27

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in virtù di qualunque clausola di arbitraggio contenuta in un contratto stipulato dal Centro.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dal Centro stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualunque controversia relativa al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti del Centro nei confronti di quest'ultimo è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale del Centro.

Articolo 28

Esame della legalità

1. Gli Stati membri, i membri del Consiglio di amministrazione e i terzi direttamente e personalmente interessati sono abilitati a deferire dinanzi alla Commissione qualunque atto del Centro, esplicito o implicito, in vista di un controllo della sua legittimità.

2. La Commissione dev'essere investita entro quindici giorni a decorrere dalla data alla quale l'interessato ha avuto per la prima volta conoscenza dell'atto contestato.

3. La Commissione adotta una decisione entro un mese. La mancata decisione entro questo termine equivale ad una decisione implicita di rigetto.

4. Un ricorso volto ad annullare la decisione esplicita o implicita della Commissione, di cui al paragrafo 3, di respingere l'appello amministrativo può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 230 del trattato.

Articolo 29

Personale

1. Il personale del Centro è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Nei confronti del proprio personale, il Centro esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina.

3. Si incoraggia, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il distacco a tempo determinato presso il Centro di esperti in materia di sanità pubblica, tra cui epidemiologi, per l'espletamento di determinati compiti specifici del Centro.

Articolo 30

Partecipazione dei paesi terzi

1. Il Centro è aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano una legislazione che ha effetti equivalenti a quelli della legislazione comunitaria nel settore disciplinato dal presente regolamento.

2. Vengono adottate misure nell'ambito delle disposizioni pertinenti di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di tali paesi ai lavori del Centro, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle reti gestite dal Centro, all'inserimento nell'elenco delle organizzazioni competenti alle quali il Centro può affidare taluni compiti, ai contributi finanziari e al personale.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Clausola di revisione

1. Entro … (*) il Centro commissiona una valutazione esterna indipendente dei risultati che ha ottenuti, sulla base di un mandato rilasciato dal Consiglio di amministrazione in accordo con la Commissione. Tale valutazione riguarda:

a) l'eventuale esigenza di estendere la portata della missione del Centro ad altre attività pertinenti a livello comunitario nel settore della sanità pubblica, in particolare al monitoraggio della sanità, nonché

b) il calendario per la promozione di tali revisioni.

La valutazione tiene conto dei compiti del Centro, delle sue prassi di lavoro e del suo impatto sulla prevenzione e sul controllo delle malattie umane e comprende un'analisi degli effetti sinergici e delle implicazioni finanziarie di una simile estensione. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti interessate a livello sia comunitario, sia nazionale.

2. Il Consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione e indirizza alla Commissione le raccomandazioni giudicate necessarie riguardanti le modifiche da apportare al Centro**,** alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e le rende pubbliche. Dopo aver analizzato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le proposte di modifica del presente regolamento che ritiene necessarie

(*) Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 32

Inizio dell'attività del Centro

Il Centro è operativo entro … (*).

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

P5_TA(2004)0079

Preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti, le priorità e le raccomandazioni dell'UE in vista della sessantesima sessione della Commissione ONU per i diritti umani a Ginevra (15 marzo-23 aprile 2004)

Il Parlamento europeo,

— vista la sessantesima sessione della Commissione ONU per i diritti umani (UNCHR) che si svolgerà a Ginevra dal 15 marzo al 23 aprile 2004,

— visti il trattato UE e le sue disposizioni in materia di diritti umani,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001) 252) e la propria risoluzione del 25 aprile 2002 ([1]) su tale comunicazione,

([1]) GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

— vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003 sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani ([1]),

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Commissione ONU per i diritti umani approvate sin dal 1996,

— vista la propria risoluzione del 29 gennaio 2004 sulle relazioni fra l'UE e le Nazioni Unite ([2]),

— visto l'articolo 37, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea deve consistere nel sostenere l'universalità e l'indivisibilità, nonché il carattere interdipendente e interconnesso di tutti i diritti umani, fra cui i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali,

B. considerando che la protezione e la promozione dei diritti umani e fondamentali figurano fra i più fondamentali principi dell'Unione,

C. considerando che la promozione e la difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto costituiscono un'elevata priorità per l'Unione europea nelle sue relazioni con tutti i paesi terzi, in particolare nella sua politica estera e di sicurezza comune e nella sua politica di sviluppo e cooperazione,

D. condannando con determinazione l'assassinio del sig. Sergio Vieira de Mello, Alto Commissario per i diritti umani, unitamente a membri della missione ONU a Bagdad il 19 agosto 2003,

E. considerando che l'UNCHR è il principale organismo ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo,

F. giudicando positivamente le iniziative dell'Unione europea presentate in occasione della cinquantanovesima sessione dell'UNCHR, comprendenti 11 risoluzioni su singoli paesi e due risoluzioni tematiche, e le numerose risoluzioni cui si è associato, rendendo l'UE uno degli attori più attivi nell'ambito dell'UNCHR,

G. accogliendo con favore la ripresentazione di risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), la Birmania, il Burundi, Timor Est, il conflitto mediorientale ([3]) e la Colombia, e le nuove iniziative adottate in relazione alla Bielorussia, alla Corea del Nord e al Turkmenistan,

H. preoccupato per il fatto che non siano state adottate risoluzioni sui paesi elencati in appresso, in relazione ai quali il Parlamento europeo aveva chiesto all'Unione europea di presentare o condividere testi: Cina, con particolare riferimento alla situazione nel Tibet e nello Xinjiang, Algeria, Tunisia, Libia, Arabia Saudita, Indonesia, Repubblica centroafricana, Costa d'Avorio, Iran e Nepal,

I. inquieto per il fatto che le risoluzioni sul Sudan, la Cecenia e lo Zimbabwe, presentate dall'UE, siano state respinte in occasione della cinquantanovesima sessione dell'UNCHR,

---

([1]) P5_TA(2003)0375.
([2]) P5_TA-(2004)0037.
([3]) Situazione nella Palestina occupata (2003/3), diritti umani nel Golan siriano occupato (2003/5), problema della violazione dei diritti umani nei Territori arabi occupati, compresa la Palestina (2003/6), insediamenti israeliani nei Territori arabi occupati (2003/7), situazione dei diritti umani dei libanesi detenuti in Israele (2003/8).

J. preoccupato in particolare per la proposta di «non intervento» adottata su iniziativa del Sudafrica nei confronti dello Zimbabwe e per l'assenza di qualunque riferimento, nella risoluzione su Cuba, ai 78 attivisti pacifici per la democrazia condannati a lunghe pene detentive nell'aprile 2003,

K. giudicando positivamente il fatto che la cinquantanovesima sessione dell'UNCHR abbia condannato con vigore la pena capitale e abbia precisato che l'applicazione di tale pena ai minori è assolutamente vietata dal diritto internazionale,

L. accogliendo con favore la decisione unanime di rinnovare il mandato del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i difensori dei diritti umani,

M. considerando che la lotta contro il terrorismo non dovrebbe essere sfruttata da alcun governo per agire contro il legittimo esercizio dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, e che deve in ultima analisi contribuire al rafforzamento dello Stato di diritto e di tali principi fondamentali,

N. considerando che l'esistenza di un dialogo fra l'UE e un paese terzo in materia di diritti umani non dovrebbe impedire all'Unione di presentare una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in tale paese o di fornire sostegno ad un'iniziativa del paese terzo,

O. considerando che un dialogo interistituzionale permanente e costruttivo fra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio è essenziale per dare spessore e coerenza all'azione dell'Unione europea nell'ambito della sessantesima sessione dell'UNCHR,

P. giudicando positivamente la recentissima dichiarazione di Sana'a sulla democrazia, i diritti umani e il ruolo del Tribunale penale internazionale, adottata dai rappresentanti di tutti i paesi arabi e dei paesi del Corno d'Africa,

1. ribadisce che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani fa parte del portato etico e giuridico dell'Unione europea ed è una delle pietre angolari dell'unità e dell'integrità europee;

2. chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per una ratifica universale di tutti gli strumenti inerenti ai diritti umani;

3. giudica positivamente l'attività svolta dall'Unione europea a favore della ratificazione universale dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e la posizione comune adottata nel giugno 2003 ([1]), e raccomanda all'Unione di proseguire il proprio lavoro;

4. chiede alla Presidenza e agli Stati membri di esigere che, quale presupposto dell'appartenenza all'UNCHR, i governi abbiano ratificato trattati fondamentali in materia di diritti umani, si siano uniformati ai loro obblighi in materia di informazione, abbiano invitato senza riserve esperti di diritti umani ONU e non siano stati condannati dall'UNCHR per violazioni dei diritti umani;

5. chiede agli Stati membri dell'UE, in vista del ruolo svolto dall'UE e dai suoi Stati membri nel rendere possibile la Conferenza di Sana'a, di presentare una risoluzione, di concerto con gli Stati che hanno adottato la dichiarazione di Sana'a, che ne confermi il contenuto e ne promuova il necessario seguito;

([1]) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

6. chiede in particolare ai nuovi membri dell'UNCHR di utilizzare il loro periodo di adesione per dar prova del loro impegno in materia di diritti umani;

7. chiede al Consiglio e alla Commissione di sostenere l'ONU nell'impegno a inviare relatori speciali in materia di diritti umani in paesi in cui hanno luogo violazioni di tali diritti, specialmente in paesi aventi stretti rapporti con l'UE;

8. chiede alla Presidenza e agli Stati membri di presentare o contribuire a presentare una risoluzione volta a rafforzare le procedure speciali dell'UNCHR, fra l'altro attribuendo risorse adeguate per contribuire ad un loro funzionamento efficace;

9. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che il valore della Commissione ONU per i diritti umani rischia di essere sostanzialmente ridotto dalla sua deplorevole tendenza a divenire altamente politicizzata; deplora che i dibattiti e le risoluzioni degli scorsi anni non abbiano riflettuto la situazione dei diritti umani ma piuttosto la mobilitazione del sostegno a paesi accusati di violazioni di tali diritti, e che spesso proposte di «non intervento» contro risoluzioni abbiano avuto successo, a seguito di campagne di alto profilo del paese in questione; raccomanda che siano adottate tutte le necessarie misure di riforma per invertire il processo di politicizzazione, mantenendo così la credibilità di questo importante foro;

10. chiede alla Presidenza del Consiglio di presentare o contribuire a presentare una risoluzione volta a creare un sistema efficace di controllo e valutazione dell'attuazione, da parte dei governi, delle raccomandazioni della Commissione, e le procedure speciali volte a responsabilizzare maggiormente gli Stati;

11. ribadisce la necessità di un rafforzamento della consultazione, della cooperazione e del coordinamento fra l'UE e l'ONU, in particolare con l'UNCHR;

12. raccomanda una volta di più che vadano individuati, con il Consiglio e la Commissione, modi per consentire al Presidente del Parlamento europeo di formulare una dichiarazione politica a nome del PE in occasione della sessantesima sessione;

13. chiede all'UE di promuovere un'iniziativa nell'ambito della CHR con riferimento alla situazione estremamente grave dello Stato di diritto e della giustizia in Russia, evidenziata dall'allarmante atteggiamento delle autorità russe nei confronti del sig. Khordkovsky e di altre persone accusate nella vicenda Yukos e da tutti gli abusi commessi durante la procedura giudiziaria;

14. chiede all'UE di promuovere in sede di Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite un'iniziativa concreta concernente la gravissima situazione nei territori palestinesi per arrivare a una soluzione giusta e durevole del conflitto e per mettere fine all'occupazione, alla repressione e alla costruzione del «muro» in violazione del diritto internazionale;

15. chiede al Consiglio, agli Stati membri e alla Commissione europea di rafforzare le attività della Commissione ONU per i diritti umani nonché quelle della sottocommissione ONU sulla promozione e la protezione dei diritti umani con riferimento alle questioni indigene, e in particolare il gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene;

16. chiede all'UE**,** tenendo conto del fatto che l'elenco in appresso non è esaustivo, che vi sono notevoli differenze tra i diversi paesi e che in taluni di essi la situazione è migliorata, di presentare o contribuire a presentare risoluzioni sui seguenti paesi: Cina (con particolare riferimento alla situazione nel Tibet e nello Xinjiang**,** nonché alla repressione del Falun Gong), Iran, Pakistan, India (con particolare riferimento alla situazione nel Gujarat), Indonesia (con particolare riferimento a Aceh e Papua), Nepal, Corea del Nord, Vietnam, Colombia, Cuba, Haiti, Iraq, Territori occupati da Israele e zona amministrata dall'Autorità palestinese, Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, Liberia, Arabia Saudita, Repubblica centroafricana, Costa d'Avorio, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Togo, Zimbabwe, Sudan, Cecenia, Bielorussia, Turkmenistan e Uzbekistan;

17. chiede al Consiglio di rispettare la risoluzione approvata a stragrande maggioranza dal Parlamento europeo il 18 dicembre 2003 ([1]) che chiedeva di mantenere fermamente l'embargo UE sulle vendite di armi alla Cina;

18. deplora, a questo proposito, che finora all'Unione europea sia mancata la volontà politica di gestire l'iniziativa a favore di una moratoria universale delle esecuzioni nel contesto dell'Assemblea generale dell'ONU, come ripetutamente sollecitato dal Parlamento e come aveva annunciato la Presidenza italiana; sottolinea che questo comportamento inappropriato non fa altro che indebolire la posizione dell'UE nel suo insieme e ridurre le prospettive di successo di quella che è, comunque, un'iniziativa tempestiva;

19. chiede a tutti gli Stati in cui vige a tutt'oggi la pena capitale di agire conformemente alla risoluzione 2003/67 adottata dalla cinquantanovesima sessione dell'UNCHR;

20. chiede al Consiglio e alla Commissione di prestare la debita attenzione alla questione dell'impunità in relazione alle violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani a livello internazionale;

21. invita l'Unione europea a sostenere la piena integrazione di una prospettiva di genere nel complesso del sistema delle Nazioni Unite;

22. chiede alla Presidenza di presentare o contribuire a presentare risoluzioni sui seguenti temi: diritti umani e terrorismo, impunità, indipendenza del potere giudiziario, amministrazione della giustizia, tortura e detenzione, scomparse ed esecuzioni sommarie, diritti del fanciullo, con particolare riferimento al drammatico problema dei bambini nei conflitti armati, diritti delle donne (in particolare diritti riproduttivi), difensori dei diritti umani, libertà di stampa e protezione dei giornalisti, protezione delle persone sfollate all'interno di un paese, intolleranza religiosa, popolazioni indigene, forme moderne di schiavitù e orientamento sessuale;

23. chiede alla Presidenza di presentare una risoluzione che domandi agli USA di chiarire immediatamente la situazione dei prigionieri a Guantanamo in relazione al diritto umanitario e agli standard dei diritti umani internazionali, e conseguentemente processarli o rilasciarli; ribadisce la propria richiesta a che sia creato un meccanismo indipendente di monitoraggio ONU per controllare e analizzare l'incidenza sui diritti umani delle misure antiterrorismo in tutti i paesi; invita l'Unione europea a sostenerne l'istituzione come una questione della massima priorità;

24. invita l'UE a presentare una risoluzione in cui si chieda agli USA di garantire a Saddam Hussein un processo che rispetti gli standard giudiziari internazionali di pubblicità ed equità, ad esempio da parte di un tribunale internazionale;

([1]) P5_TA(2003)0599.

25. chiede all'UE di presentare una risoluzione sulla situazione dei Dalit nonché sugli omicidi di donne in Asia, dovuti a questioni relative alla dote;

26. chiede specificamente alla Presidenza di agire a favore dell'iniziativa brasiliana sulla discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, sottoscrivendo e raccogliendo il sostegno di altri paesi per la risoluzione presentata dal Brasile, e di fare in modo che la questione rimanga all'ordine del giorno;

27. chiede alla Presidenza, alla Commissione e agli Stati membri di intervenire con maggiore determinazione presso tutte le parti interessate e nell'ambito degli organi ONU competenti in vista del rilascio di tutti i prigionieri di guerra marocchini tuttora in mano al Fronte Polisario e di tutti i prigionieri di guerra saharawi detenuti dal Marocco; invita il Marocco e il Fronte Polisario a continuare a cooperare con il Comitato internazionale della Croce Rossa per far luce sul destino delle persone di cui non si ha più notizia dall'inizio del conflitto, conformemente alla risoluzione 1495 (2003) del Consiglio di sicurezza ONU e ai reiterati appelli della comunità internazionale;

28. riafferma la necessità di un'impostazione coordinata, concertata e ben preparata da parte dell'Unione europea prima, durante e dopo la sessantesima sessione dell'UNCHR, allo scopo di garantire un contributo efficiente ed efficace ai suoi lavori;

29. chiede alla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo di istituire una delegazione ad hoc di deputati per presenziare alla sessantesima sessione dell'UNCHR;

30. chiede al Consiglio e alla Commissione di riferire integralmente al Parlamento, in seduta plenaria, sui risultati dell'UNCHR entro il maggio 2004; sottolinea che la loro relazione dovrà evidenziare dettagliatamente non solo i temi sui quali l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato o contribuito a presentare risoluzioni e la gamma di azioni intraprese dall'UE durante la sessione dell'UNCHR, ma anche quando e perché simili iniziative non siano state intraprese;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e ai governi dei paesi citati nella presente risoluzione.

P5_TA(2004)0080

Agenzie di rating

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo e i metodi delle agenzie di rating (2003/2081(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la dichiarazione di principi dell'IOSCO ([1]) concernente le attività delle agenzie di rating,

([1]) International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni titoli).

— vista l'attuazione del Piano d'azione riguardante i servizi finanziari, in particolare la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ([1]), la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato ([2]), nonché la direttiva della Commissione 2003/125/CE, del 22 dicembre 2003, che definisce le modalità di applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti d'interesse ([3]),

— vista la relazione pubblicata dalla Commissione di controllo della Borsa (SEC) degli Stati Uniti su «Agenzie di rating e l'uso dei rating creditizi a norma delle leggi federali sui titoli» in data 4 giugno 2003,

— visti i commenti del Forum sulla stabilità finanziaria,

— visto l'articolo 163 del suo Regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0040/2004),

A. considerando che le agenzie di rating hanno in generale acquisito una solida reputazione di responsabilità, indipendenza di opinione ed efficacia nel valutare l'affidabilità finanziaria di chi prende prestiti sui mercati finanziari,

B. considerando che in alcune occasioni speciali le agenzie di rating sono state criticate per aver fornito valutazioni inadeguate e per aver contribuito alla destabilizzazione del mercato,

C. considerando che l'attività di rating ha una struttura fortemente concentrata a livello sia globale sia locale,

D. considerando che sono stati individuati potenziali conflitti d'interesse a livello dei metodi di remunerazione, delle condizioni di accesso alle informazioni privilegiate e delle attività sussidiarie delle agenzie di rating,

E. considerando che la proprietà e l'orientamento commerciale delle agenzie di rating si collocano essenzialmente negli Stati Uniti,

F. considerando che le autorità di regolamentazione statunitensi (la SEC), hanno proclamato diverse agenzie prescelte quali organizzazioni di rating statistico riconosciute a livello nazionale (NRSRO), hanno stabilito tra le agenzie una gerarchia che comporta gravi implicazioni normative e una coloritura protezionistica,

G. considerando che la distinzione tra rating relativi alla qualità d'investimento e rating a carattere speculativo ha implicazioni solamente quando i relativi rating sono rilasciati dalle NRSRO,

H. considerando che la SEC non è ufficialmente tenuta ad applicare criteri specifici nella scelta di un'agenzia quale NRSRO,

I. considerando che nell'Unione europea non esiste alcuna autorità di regolamentazione corrispondente alla SEC,

([1]) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
([2]) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
([3]) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73.

J. considerando che i mercati europei di capitali devono fare i conti con la prospettiva di una crescente utilizzazione di rating per fini commerciali e di regolamentazione,

K. considerando che un numero crescente di agenzie fornisce rating basati su criteri non finanziari, quali criteri etici, sociali o ambientali, e che detti rating avranno probabilmente un'influenza sempre maggiore sulle decisioni in materia di investimenti di investitori privati e professionali,

L. considerando che, come praticato dalle agenzie, il rating è un processo continuo di valutazione che comporta sia la rivalutazione sia il declassamento dei debitori,

M. considerando che il declassamento è associato ad implicazioni sia sul piano della regolamentazione (perdita di ammissibilità dei titoli per i portafogli istituzionali) sia su quello dei costi (registrazione di garanzie collaterali, adeguamento dei tassi nominali o rimborso accelerato dei debiti),

N. considerando che, ad eccezione del rappresentante di un'autorità pubblica di regolamentazione, tutti i testi che sono intervenuti nell'audizione pubblica del Parlamento del 24 novembre 2003 hanno dichiarato che la regolamentazione era superflua e potrebbe essere controproducente; che tuttavia i testi invitati dal Parlamento non hanno costituito un campione imparziale statisticamente controllato di operatori del mercato scelti a caso e che inoltre alcuni di loro potrebbero essere stati influenzati dalle forti pressioni esercitate sull'opinione di mercato dalle stesse agenzie;

1. riconosce l'utilità per gli emittenti, gli investitori e le autorità di regolamentazione della valutazione, effettuata dalle agenzie di rating, dell'affidabilità finanziaria dei debitori e della loro posizione rispetto ad altri criteri non finanziari; riconosce altresì i rischi di dipendere in modo così predominante da tali valutazioni;

2. riconosce il contributo delle agenzie di rating alla diminuzione dei costi dei capitali nella misura in cui riducono le asimmetrie d'informazione tra gli operatori di mercato e rafforzano una sensazione di maggiore certezza in merito al rimborso del debito;

3. rileva che singoli casi di insolvenza, specie quelli dovuti a frode, non sono di per se stessi la prova della scarsa efficienza di un'agenzia di rating in quanto le valutazioni riflettono la possibilità o la probabilità di insolvenza; solo se il numero dei casi in cui si verifica insolvenza diverge in modo marcato dai criteri di riferimento per quel tipo di valutazione o se motivi di sospetto di una frode in casi specifici eclatanti erano troppo ovvi per essere ignorati, si può affermare che il sistema abbia fallito;

4. segue con interesse la valutazione critica delle attività delle agenzie di rating effettuata dalle autorità degli Stati Uniti, soprattutto a seguito del fallimento della società Enron;

5. chiede alla Commissione di assumere tutte le iniziative necessarie, compresa in particolare un'analisi costi/benefici degli effetti sui mercati europei dei capitali, per valutare l'istituzione — sotto gli auspici del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM) — di un Sistema europeo responsabile della registrazione delle agenzie di rating in Europa, registrazione effettuata sulla base di criteri ben specifici e resi pubblici, tra cui la credibilità presso gli operatori del mercato, l'obiettività, l'indipendenza, la competenza del personale, finanziamenti adeguati, l'esistenza di appropriate procedure per l'individuazione e il trattamento dei conflitti d'interesse, e la trasparenza delle operazioni; a tale riguardo chiede alla Commissione di mantenere stretti contatti con altre autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari e con l'IOSCO (l'organizzazione internazionale delle commissioni titoli), in modo da garantire che gli sviluppi in questo campo abbiano una coerenza globale; invita inoltre la Commissione a riferire al Parlamento sugli sviluppi in materia entro il 31 luglio 2005 e successivamente con cadenza periodica;

6. invita la Commissione e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM) ad instaurare e mantenere stretti contatti con le autorità statunitensi in merito all'esecuzione e al risultato delle loro indagini e di informare il Parlamento di qualsiasi sviluppo in materia di regolamentazione deciso negli Stati Uniti;

7. chiede che in Europa vengano promosse le agenzie di rating che tengono conto, meglio di quanto non facciano le attuali agenzie, delle peculiarità e delle esigenze delle piccole e medie imprese;

8. ritiene che la specializzazione in un determinato settore del mercato o in taluni attributi specifici degli organismi oggetto di valutazione, non costituisca alcun ostacolo affinché una determinata agenzia sia trattata dalle autorità su base equa con i suoi omologhi impegnati in una gamma più ampia di attività;

9. invita la Commissione, il CAERVM e il comitato delle Banche europee (CBE) a presentare raccomandazioni specifiche alla luce delle conclusioni del Foro sui servizi finanziari, della relazione IOSCO sulle agenzie di rating creditizio, dell'esperienza acquisita dalla SEC statunitense e della riforma del sistema di approvazione delle agenzie di rating da parte di questo organismo in ordine ai criteri necessari per garantire una maggiore trasparenza delle operazioni eseguite dalle agenzie di rating e alla necessità di riesame di un meccanismo di regolamentazione entro il 31 luglio 2005 e, in seguito, periodicamente;

10. ritiene che, in considerazione dei validi obiettivi pubblici delle agenzie di rating, l'obbligo di rendere conto sia uno scopo importante da perseguire e che le agenzie dovrebbero provvedere a riferire sulle loro attività annuali e in merito alla loro situazione finanziaria esclusivamente in relazione alle loro attività di rating; inoltre, tenuto conto dei principi fissati nella relazione IOSCO, le agenzie di rating dovrebbero essere invitate a discutere della costituzione di un organismo professionale facoltativo volto a determinare la migliore prassi, incoraggiare la formazione e proporre una procedura arbitrale e di composizione delle controversie per gli emittenti o gli investitori che si ritengono lesi dalla decisione di un'agenzia di rating;

11. ritiene che le agenzie abbiano l'obbligo di annunciare al mercato tutti i casi di rating non richiesti che potrebbero aver avviato e ad essere pronte a fornire al mercato, su richiesta, una spiegazione esaustiva di qualsiasi differenza considerevole tra rating non richiesti e rating successivamente richiesti dello stesso debito o dell'organismo oggetto di rating, qualora emerga una siffatta differenza;

12. respinge fermamente qualsiasi tentativo d'intervento normativo in merito alla sostanza dei pareri espressi dalle agenzie, tramite i loro rating e altre dichiarazioni, per quanto riguarda l'affidabilità finanziaria dei debitori da esse valutati o il calendario di pubblicazione di siffatti rating; sottolinea la necessità di una totale libertà di espressione e di indipendenza delle agenzie da influenze politiche e commerciali;

13. riconosce che può rivelarsi difficile tracciare una linea di separazione tra la regolamentazione della procedura e quella concernente il contenuto e il parere; ritiene che ciò costituisca un'importante considerazione di cui tenere conto per raggiungere una qualsiasi soluzione a carattere regolamentare; rileva inoltre che il debito degli Stati sovrani è oggetto di rating e che le esigenze amministrative delle autorità di regolamentazione possono essere utilizzate per esercitare pressioni indirette ai fini di rating più elevati del debito degli Stati;

14. ritiene che gli emittenti o altri debitori, che scelgono di far valutare il loro debito, abbiano l'obbligo di fornire alle agenzie di rating tutte le informazioni pertinenti su base continua e di reagire positivamente a richieste specifiche da parte delle agenzie nel contesto di una crescente trasparenza del mercato;

15. ritiene che le agenzie siano soggette ad obblighi analoghi di trasparenza per quanto riguarda i loro metodi, i modelli applicati e il carattere retributivo del rapporto che le agenzie hanno con gli emittenti;

16. considera un obbligo per gli utenti dei rating, nel settore sia pubblico sia privato, utilizzare rating tenendo nel debito conto la stabilità dei mercati finanziari, soprattutto mediante la diffusione di motivi d'intervento di rating inclusi negli accordi di prestito, ovvero accettare la sanzione che siffatte clausole siano dichiarate nulle;

17. chiede alle autorità dell'Unione europea preposte alla concorrenza di esaminare lo stato di concentrazione prevalente nell'attività di rating e di esaminare l'eventuale conseguente esistenza di un oligopolio;

18. invita la Commissione a presentare, entro il 31 luglio 2005, la sua valutazione sulla necessità di adeguate proposte legislative volte a trattare le questioni sollevate nella presente risoluzione e di garantire che le disposizioni adottate siano in sintonia con le condizioni relative al riconoscimento delle agenzie di rating stabilite nel documento di consultazione dei servizi della Commissione, del 1° luglio 2003, sulla revisione dei requisiti dei capitali di banche e imprese di investimento (Basilea II);

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Commissione per il controllo della Borsa (SEC) degli Stati Uniti e all'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli (IOSCO).

P5_TA(2004)0081

Sviluppo del settore delle imprese nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: La necessità di valutare tutte le opzioni (COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla cooperazione della Comunità europea con i paesi terzi: L'approccio della Commissione ai futuri interventi di sostegno allo sviluppo del settore delle imprese (COM(2003) 267 — 2003/2158(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 326),

— vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 267),

— vista la sua risoluzione del 3 settembre 2002 sugli scambi commerciali e lo sviluppo ai fini dell'eliminazione della povertà e sulla sicurezza alimentare ([1]),

([1]) GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 277.

— visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0015/2004),

A. considerando che, agli inizi degli anni Ottanta, la strategia per lo sviluppo economico dei paesi meno sviluppati è passata da un'impostazione basata sulla funzione dirigistica dello Stato nella pianificazione dell'economia e del mercato a un approccio tendente alla liberalizzazione, alla concorrenza e alla soppressione degli ostacoli commerciali,

B. considerando che questo mutamento di coordinate è stato sostenuto dalla comunità internazionale dei donatori e dalla politica della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e anche dell'Unione europea,

C. considerando che dagli inizi degli anni Ottanta, in linea con la liberalizzazione dell'economia, gli organismi di Bretton Woods e i paesi donatori hanno attuato programmi di adeguamento strutturale finalizzati al ritiro dello Stato dall'economia e al miglioramento della gestione dei comparti economici interessati,

D. considerando che la riduzione della povertà è l'obiettivo supremo dell'opera svolta dall'Unione europea nel campo dello sviluppo,

E. considerando che la riforma delle aziende di Stato rappresenta un elemento fondamentale del processo di liberalizzazione e che l'efficienza economica richiede l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili per aumentare l'efficienza delle aziende in questione, così da incrementare i loro valore, contribuendo così adeguatamente alla riduzione della povertà,

F. considerando che le esperienze fatte dai paesi in via di sviluppo in materia di liberalizzazione, programmi di adeguamento strutturale, riforma e privatizzazione delle aziende statali sono estremamente eterogenee, anche per quanto riguarda i risultati economici ottenuti, con una prevalenza degli aspetti positivi o di quelli negativi o viceversa, a seconda dei casi,

G. considerando che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea coinvolge il settore privato e che i vari programmi regionali contemplano importanti misure legate al settore privato,

H. considerando che l'accordo di partenariato di Cotonou coinvolge il settore privato in quanto attore nell'ambito della cooperazione ACP-UE e definisce gli investimenti e la crescita del settore privato quali elementi centrali dello sviluppo economico,

1. accoglie favorevolmente le comunicazioni della Commissione sulla riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo e sull'impostazione della Commissione nei confronti dei futuri sostegni per lo sviluppo del settore finanziario nei paesi terzi;

2. sottolinea l'obbligo per l'Unione europea, conformemente al disposto dell'articolo 295 del trattato CE, di mantenere un atteggiamento neutro rispetto al regime di proprietà delle imprese, obbligo cui fa riferimento anche la comunicazione della Commissione; pertanto, l'assunzione di un ruolo più attivo da parte dell'UE relativamente alla promozione della riforma delle aziende statali deve limitarsi ad attività di consulenza e di supporto alle decisioni in materia dei paesi in via di sviluppo, escludendo qualsiasi forma di pressioni;

3. plaude all'approccio adottato dalla Commissione per quanto riguarda la riforma delle aziende di Stato, che non nasconde le ambiguità e le incertezze del processo — segnatamente la difficoltà di conciliare le misure di privatizzazione con un accesso paritetico per tutti e a prezzi contenuti ai servizi di interesse generale, e che evidenzia che la Commissione cerca di essere obiettiva;

4. concorda con la Commissione nel ritenere che la riforma delle aziende di Stato dei paesi in via di sviluppo non dovrebbe in alcun caso limitarsi alle privatizzazioni, bensì che le opzioni vadano valutate singolarmente, caso per caso, per prendere — sulla base di tale analisi — una decisione quanto più possibile obiettiva in merito al percorso di riforma da intraprendere; invita la Commissione a tenere debitamente conto dell'importanza che riveste, nei paesi in via di sviluppo, l'accesso a prezzi contenuti ai servizi di interesse generale che deve essere tutelato in caso di privatizzazione, riconoscendo l'importanza delle forniture di acqua e di energia, dell'evacuazione delle acque reflue, dell'istruzione e dei servizi sanitari nel rispondere alle esigenze essenziali;

5. sottolinea che le varie opzioni per la riforma delle aziende di Stato devono avere pari dignità e che occorre impedire che pregiudizi ideologici interferiscano con una valutazione obiettiva, il che rende pertanto opportuna una strategia differenziata e pragmatica per la riforma di dette aziende**,** sulla base di un esame delle percentuali di successo nella storia recente delle varie opzioni;

6. raccomanda che la Commissione si prefigga quale obiettivo strategie di riforma e di privatizzazione con il sostanziale coinvolgimento di investitori locali e che presti un'attenzione particolare a soluzioni decentrate «di piccolo respiro», elaborate dai paesi in via di sviluppo, che tornino a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microimprese — che rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo economico dei PVS e contribuiscono in percentuale significativa alla creazione di posti di lavoro e alla crescita del reddito nazionale — laddove le soluzioni «di grande respiro», il cui obiettivo è il rilevamento delle aziende statali da parte di imprese e gruppi multinazionali, possono avere effetti secondari negativi a meno che non siano in linea con l'iniziativa delle Nazioni Unite «Global Compact» avviata da Kofi Annan nel 1999 al Forum economico mondiale di Davos, con gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, con la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei paesi in via di sviluppo: verso un codice europeo di condotta europeo ([1]);

7. insiste sul fatto che la privatizzazione di un'azienda di Stato non deve costituire di per sé un obiettivo ma che occorre privilegiare la lotta contro la povertà, attraverso il miglioramento dell'offerta di servizi alla popolazione e della situazione macroeconomica del paese, inclusa la creazione effettiva (vale a dire economicamente sostenibile) di posti di lavoro, e che il presupposto di tutto ciò è rappresentato dal miglioramento duraturo della situazione economica dell'azienda; ricorda che combinare l'erogazione di servizi pubblici moderni e aziende private può rivelarsi un metodo efficace e che le privatizzazioni non debbono tradursi nella sostituzione di un monopolio pubblico con un monopolio privato tenendo presente che una strategia coerente che incrementa le opportunità di investimenti privati costituisce un elemento essenziale del successo dei modelli di sviluppo;

8. riconosce il ruolo dominante delle corporazioni transnazionali (CTN) nel commercio multilaterale (le quali rappresentano il 70 % delle attività commerciali su scala mondiale) e ricorda che le 200 maggiori CTN hanno una cifra d'affari combinata superiore a un quarto dell'attività economica mondiale, pari cioè a circa il 28,3 % del PIL mondiale, e deplora che coloro che prendono le decisioni politiche non riconoscano il ruolo decisivo che possono svolgere;

([1]) GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

9. rammenta che recentemente l'Assemblea parlamentare paritetica (APP) ACP-UE riunita in sessione plenaria a Roma ha invitato la Commissione ad astenersi dal chiedere una privatizzazione del settore dell'erogazione dell'acqua nei paesi in via di sviluppo, tanto nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS), quanto nel quadro degli accordi regionali bilaterali;

10. rileva che le economie di mercato poggiano su una vasta gamma di istituzioni non appartenenti al mercato che svolgono funzioni di regolamentazione, di stabilizzazione e di legittimazione, laddove le qualità delle istituzioni pubbliche di un paese, le misure adottate per combattere la corruzione e una migliore regolamentazione sono fattori determinanti ai fini dello sviluppo a lungo termine di un paese;

11. concorda con la comunicazione della Commissione, e insiste pertanto sul fatto che le privatizzazioni possono essere effettuate solo nel rispetto di determinate condizioni quadro, in particolare la chiara definizione di obiettivi e priorità da parte del governo, la valutazione di tutte le opzioni, la garanzia della trasparenza durante l'intero processo, la predisposizione di un opportuno quadro giuridico, la contemporanea riforma del settore finanziario, l'adozione di adeguate misure sociali a sostegno del processo di riforma, nonché tenendo conto delle posizioni delle organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni sindacali e le associazioni di utenti, coinvolgendole altresì nell'elaborazione e nel monitoraggio delle decisioni da prendere; è pertanto convinto che la riforma debba essere realizzata nel rispetto di talune condizioni, e precisamente la chiara definizione degli obiettivi e delle priorità da parte del governo, l'esame di tutte le opzioni, la trasparenza, un quadro giuridico adeguato e misure sociali adeguate, compresa la consultazione della società civile;

12. ritiene che i vertici delle imprese di pubblica utilità debbano continuare ad essere responsabili nei confronti degli organi pubblici, a prescindere dalla loro proprietà; la Commissione dovrebbe fornire assistenza mettendo a punto adeguati meccanismi di verifica pubblica basati sui principi della regolamentazione indipendente e della responsabilità pubblica;

13. sottolinea che nel settore dei servizi pubblici la storia degli ultimi cinquant'anni di tutti i paesi in via di sviluppo che si sono resi indipendenti dimostra che le maggiori lacune hanno riguardato in particolare i settori degli approvvigionamenti idrici ed energetici e delle fognature, nonché l'istruzione e la sanità in quanto esclusivamente a carico del settore statale con un conseguente aumento endemico della povertà e un ritardo nelle opportunità di istruzione nonché nelle infrastrutture industriali ed economiche;

14. invita la Commissione a incoraggiare i paesi in via di sviluppo a sostenere gli investimenti privati, sia interni che internazionali, in partenariato con le imprese statali, e a rafforzare la loro posizione nei partenariati al fine di colmare le lacune laddove le imprese di Stato, agendo da sole, non abbiano capacità di investimento, abilità tecnologiche e know how, controllo dell'audit e misure di controllo finanziario, controlli anticorruzione e antispreco e altri meccanismi volti ad incrementare la produttività e l'efficacia;

15. sottolinea che i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere incoraggiati a creare i presupposti giuridici ed economici necessari per consentire la costituzione di consorzi cooperativi nonché di forme di imprese parastatali o di proprietà mista, che dovrebbero avere anche la possibilità di rilevare funzioni delle aziende di Stato;

16. raccomanda, in particolare sotto il profilo della lotta alla povertà, l'adozione di misure a sostegno del settore informale, atte ad agevolare la transizione delle imprese del settore verso l'economia formale;

17. sottolinea che la Commissione deve fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo per porli in condizione di diversificare il proprio settore finanziario e bancario, affinché possano essere erogati anche prestiti di modesta o modestissima entità, che spesso costituiscono uno dei presupposti per l'autonomia e lo sviluppo delle piccole imprese;

18. sottolinea che in questo contesto occorre prestare particolare attenzione al miglioramento dell'accesso delle donne ai piccoli prestiti e ai microprestiti, dal momento che svolgono un ruolo importante nell'economia locale;

19. riconosce il ruolo positivo che il settore privato può svolgere nello sviluppo dell'economia dei paesi terzi e nella lotta alla povertà; sostiene l'idea di attuare l'assistenza comunitaria al settore aziendale nei paesi in via di sviluppo tramite intermediari;

20. constata, insieme alla Commissione, che «negli ultimi anni è stata esercitata una forte pressione nei confronti dei paesi in via di sviluppo affinché riformassero le proprie aziende di Stato», e condivide la constatazione della Commissione secondo cui le riforme delle imprese di Stato debbono tener conto delle capacità e delle risorse dei paesi, che devono altresì poter conservare il controllo sugli strumenti essenziali ai fini del loro sviluppo (energia e necessità di conservare anche in futuro il controllo sull'acqua, sugli impianti portuali, sui trasporti, ecc.);

21. richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere il settore delle imprese nei paesi terzi, soprattutto negli ambiti seguenti: dialogo politico, governance responsabile, sviluppo delle istituzioni e consulenza, promozione delle PMI e di forme di impresa di tipo cooperativo, mediante attività di consulenza nel settore dei servizi, delle qualifiche e della modernizzazione delle imprese, nocnhé promozione delle microimprese, in particolare rendendo più agevole l'accesso ai beni pubblici e al credito;

22. ricorda alla Commissione il parere spesso espresso dal Parlamento secondo cui una chiara definizione dei programmi e un buon coordinamento degli stessi sono essenziali per un quadro politico veramente coerente;

23. invita la Commissione a informarlo regolarmente in merito al sostegno che essa accorda al settore dei servizi pubblici, al settore misto (partenariato) e al settore privato nei paesi in via di sviluppo, per dare al Parlamento la possibilità di pronunciarsi in proposito;

24. chiede che a tali comitati di investimento etico venga affidato il compito di individuare progetti di sviluppo imprenditoriale, come i progetti Offset, in cui queste imprese possano investire; tali comitati di investimento etico dovrebbero operare in collegamento con le ONG e gli altri protagonisti della società civile, in modo che i progetti vengano connessi alla creazione di capacità sociale, ambientale e industriale sul piano locale in vista dell'eliminazione della povertà, dell'erogazione di acqua potabile, della creazione di reti fognarie nonché dell'offerta di un'istruzione di base e di assistenza sanitaria;

25. accoglie favorevolmente la posizione sui negoziati concernenti gli investimenti adottata dalla Commissione nella sua recente comunicazione volta a rilanciare i negoziati relativi al programma di Doha per lo sviluppo (COM(2003)734), e sottolinea che l'UE deve essere sensibile alle preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda gli accordi sugli investimenti, che si tratti di negoziati multilaterali, regionali o bilaterali;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio ACP-UE, alle Nazioni Unite, all'Organizzazione mondiale del commercio, alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale, come pure alla Camera di commercio dell'Unione europea e alle Camere di commercio degli Stati membri accreditate presso l'Unione europea.

P5_TA(2004)0082

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Sulla via della produzione sostenibile — Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento» (COM(2003) 354),

— vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ([1]),

— viste la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ([2]), e la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ([3]),

— visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per le petizioni (A5-0034/2004),

A. considerando che il rispetto delle prescrizioni della direttiva 96/61/CE rappresenta uno dei principali presupposti affinché l'industria europea possa conseguire buoni risultati nel settore dell'ambiente,

B. considerando che la direttiva non rappresenta solo una grande sfida per l'industria europea, ma anche una grande opportunità,

C. considerando che l'obiettivo della direttiva potrà essere raggiunto solo se le autorità responsabili della sua attuazione esplicheranno tutti gli sforzi necessari,

D. considerando che in alcuni Stati membri si sono verificati ritardi quanto alla trasposizione della direttiva nel diritto nazionale,

---

([1]) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
([2]) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
([3]) GU L 10 del 14.01.1997, pag. 13.

E. considerando che, entro la fine di ottobre del 2003, gli Stati membri dovevano compilare un questionario per fornire indicazioni dettagliate sulla trasposizione della direttiva,

F. considerando che, ai sensi della direttiva 96/61/CE, gli impianti esistenti dovranno rispondere ai requisiti fissati dalla direttiva solo entro il 30 ottobre 2007,

G. considerando che nel maggio 2004 aderiranno all'Unione dieci nuovi Stati membri e che la direttiva 96/61/CE è già stata pienamente recepita nell'ordinamento giuridico nazionale di otto dei tredici paesi candidati,

H. considerando che è lecito attendersi grandi difficoltà a livello dell'applicazione della direttiva 96/61/CE nei paesi candidati,

I. considerando che le ambiguità cui fa riferimento la Commissione quanto all'interpretazione della direttiva 96/61/CE possono determinare, nella pratica, forti incertezze nella sua applicazione,

J. considerando che in linea di principio si applica il principio di sussidiarietà, ma che può anche verificarsi che, quanto all'attuazione della direttiva, gli sforzi delle autorità non siano sufficienti e che occorra pertanto prendere in considerazione soluzioni caratterizzate da un maggior livello di armonizzazione, come l'introduzione su scala comunitaria di valori limite di emissione per determinate sostanze inquinanti (ad esempio le diossine),

K. considerando che la denominazione di uno stesso tipo di impianti deve essere la stessa in tutte le direttive,

L. considerando che l'esclusione dal campo d'applicazione della direttiva 96/61/CE degli inquinanti atmosferici soggetti al sistema di scambio dei diritti di emissione deve essere valutata criticamente,

M. considerando che uno degli obblighi fondamentali dei gestori è quello di adottare tutte le misure preventive del caso contro l'inquinamento facendo ricorso alle migliori tecniche disponibili (BAT), ma che esistono varie definizioni di «BAT»,

N. considerando che soprattutto le imprese di dimensioni più piccole spesso non dispongono delle competenze necessarie e delle risorse umane e finanziarie per procedere agli adeguamenti necessari e auspicati,

1. chiede che l'Unione europea non integri o ampli in questa fase le disposizioni giuridiche in materia, così da dare alle autorità nazionali più tempo per familiarizzarsi con il quadro giuridico attuale;

2. ricorda la firma, nel dicembre 2003, dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([1]), i cui obiettivi includono, tra l'altro, la chiarezza e la trasparenza della legislazione e che contiene disposizioni per l'attuazione e il controllo della stessa, concordate dalle istituzioni;

3. sottolinea che, per migliorare l'attuazione della direttiva 96/61/CE, occorre potenziare ulteriormente tutte le possibilità di fornire sostegno alle aziende interessate;

4. invita la Commissione a elaborare un «documento d'orientamento», inteso a fornire precisazioni quanto alla nozione di impianto e all'allegato I, e osserva che è assolutamente necessario coinvolgere l'industria in questo processo;

([1]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

5. chiede che tale «documento d'orientamento» comprenda anche chiarimenti circa l'applicazione della direttiva agli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e a qualsiasi attività accessoria connessa all'allegato I, punto 5.3, tenendo conto del fatto che già si applicano le disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ([1]);

6. invita la Commissione a elaborare manuali per definire chiaramente i requisiti in materia di efficienza energetica;

7. invita la Commissione a verificare nel caso di alcuni settori (ad esempio quello della gestione dei rifiuti) i valori limite di cui all'allegato I; ritiene che a tale verifica debbano partecipare tutti gli interessati;

8. valuta positivamente l'introduzione di nuovi limiti di emissione comunitari ove sia possibile dimostrare che le autorità di uno o più Stati membri hanno fissato valori limite di emissione che non sono basati sulle BAT;

9. osserva che nella comunicazione della Commissione si indica che almeno i termini e le definizioni fondamentali seguenti riportati nella direttiva non sono sufficientemente chiari:

— criteri relativi alle soglie;

— confini di un impianto e definizione di «impianto»;

— modifica sostanziale;

— calcolo dei valori limite di emissione a partire dalle BAT;

— ripristino soddisfacente del sito;

— condizioni di autorizzazione relative ad incidenti, riduzione al minimo dei rifiuti e efficienza energetica;

10. invita la Commissione ad adottare le misure del caso per garantire una coerenza ottimale tra le nozioni della direttiva 96/61/CE e quelle delle precitate direttive 85/337/CEE e 96/82/CE;

11. invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di introdurre orientamenti settoriali riguardo alla durata di validità delle autorizzazioni per gli impianti e le attività;

12. chiede che la direttiva 96/61/CE si applichi anche agli inquinanti atmosferici soggetti al sistema di scambio dei diritti di emissione;

13. ritiene che vadano ulteriormente chiariti lo status e il ruolo della rete per lo scambio di informazioni e dei «documenti di riferimento» (BREF), il cui obiettivo è di effettuare analisi comparative e di identificare e cercare di orientare la definizione delle BAT — che costituiscono l'elemento chiave di questa direttiva — e, quindi, il rilascio di autorizzazioni per gli impianti soggetti alle disposizioni della direttiva;

14. invita la Commissione ad assicurare che tutti i documenti BREF siano completati quanto prima possibile, e raccomanda che essi siano regolarmente oggetto di revisione in modo da tener conto dei fatti nuovi e dello sviluppo delle tecnologie di abbattimento;

([1]) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

15. riconosce che la procedura di definizione dei BREF non ha finora rispecchiato pienamente le intenzioni originarie della direttiva 96/61/CE; invita pertanto la Commissione a stabilire criteri chiari per la scelta delle BAT in linea con gli obiettivi della direttiva, a proporre norme in materia di comunicazioni sul livello delle prestazioni ambientali dell'industria e a definire regole decisionali trasparenti per i gruppi di lavoro tecnici, che prevedano appropriate procedure di gestione dei conflitti e adeguate possibilità di registrare le posizioni di minoranza;

16. raccomanda alla Commissione di ampliare il contenuto dei documenti BREF integrandovi rappresentazioni quantitative dell'efficienza energetica;

17. invita la Commissione a tradurre tutti i documenti BREF in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

18. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere un più intenso scambio di informazioni tra le autorità competenti in merito all'attuazione concreta della direttiva 96/61/CE;

19. chiede il potenziamento degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ([1]), soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese;

20. raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione, in futuro, l'elaborazione di una direttiva specifica sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento prodotto dalle piccole e medie imprese;

21. invita la Commissione a inserire nel campo d'applicazione della direttiva 96/61/CE, in occasione della sua futura revisione, le attività per le quali l'esperienza ha dimostrato, a livello di Stati membri, che un tale inserimento sarebbe vantaggioso per l'ambiente;

22. invita la Commissione, in sede di revisione della direttiva 96/61/CE, ad avanzare proposte per rafforzare lo status ufficiale della partecipazione delle ONG alla procedura di definizione dei BREF e a rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per assicurare un'adeguata partecipazione del settore ambientale non governativo;

23. si dichiara favorevole all'inclusione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, a condizione che siano previsti adeguati valori limite;

24. invita la Commissione a promuovere le strategie nazionali volte a integrare anzitempo nel campo d'applicazione della direttiva 96/61/CE, ossia prima del 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti di determinati settori;

([1]) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

25. raccomanda alla Commissione di sostenere lo sviluppo della capacità amministrativa nei paesi in via di adesione all'Unione;

26. sottolinea che non permetterà che la debolezza della direttiva 96/61/CE o della sua attuazione da parte degli Stati membri metta *de facto* a repentaglio i diritti dei cittadini ai sensi della Convenzione di Aarhus e delle direttive sui diritti del pubblico all'informazione e alla partecipazione in merito alle decisioni relative all'ambiente, inclusi i diritti derivanti dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003)624);

27. ritiene che, nella prospettiva dell'allargamento, la mancanza generale di chiarezza, le notevoli differenze nell'attuazione della direttiva e la mancanza di meccanismi di controllo efficaci indeboliscano la capacità della direttiva 96/61/CE, segnatamente in campo ambientale, di stimolare modelli di produzione sostenibile; sottolinea, peraltro, che le PMI, che costituiscono una parte significativa degli impianti coperti dalla direttiva 96/61/CE, sono le prime a soffrire della mancanza di chiarezza di talune nozioni chiave e chiede che siano messe in atto misure di sostegno, nel rispetto delle norme in vigore in materia di concorrenza e mercato interno;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0083

Migliorare i pareri scientifici e tecnici per le gestione comunitaria della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca» (COM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 625 — C5-0241/2003),

— visto l'articolo 163 del trattato CE,

— visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0023/2004),

A. considerando che attualmente le questioni principali di cui tenere conto in materia di gestione della pesca sono sia il rischio biologico e la sostenibilità che l'impatto socioeconomico delle misure di gestione o di ricostituzione degli stock alieutici,

B. considerando che il miglior modo per minimizzare la necessità di urgente consulenza scientifica è costituita da un approccio precauzionale alla gestione della pesca, evitando il grave depauperamento degli stock ittici che causa tanti danni all'ambiente e difficoltà socioeconomiche alle comunità costiere,

C. considerando che una delle questioni più delicate da affrontare nell'ambito della biologia marina e della biologia della pesca riguarda l'affidabilità delle informazioni, la quale potrà condizionare, in misura più o meno incisiva, le stime e le valutazioni e, in generale, l'interpretazione dei dati concernenti l'evoluzione delle risorse alieutiche e, dunque, la conseguente diagnosi, e considerando altresì che tale affidabilità riveste un'importanza ancor maggiore date le drammatiche conseguenze socioeconomiche per i pescatori,

D. considerando che la politica comune della pesca è una delle politiche comunitarie che maggiormente dipendono dalla ricerca scientifica e che la credibilità delle misure adottate è subordinata alla buona qualità dei pareri scientifici,

E. considerando che attualmente nell'Unione europea le esigenze di valutazione scientifica in materia di pesca non sono soddisfatte adeguatamente e che la situazione non viene certo migliorata dall'evidente mancanza di volontà della Commissione di tener conto di tutti i pareri scientifici disponibili,

F. considerando necessario migliorare la qualità dei pareri scientifici a disposizione degli Stati membri, della Comunità e del settore della pesca,

G. considerando necessario puntare all'elaborazione di pareri integrati, atti a fungere da base per una gestione mirata degli ecosistemi,

H. considerando che la ricerca nel settore della pesca è dispendiosa e necessaria per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse,

I. considerando che la gestione delle risorse deve seguire criteri di tipo biologico e che il pescatore deve catturare una quota della popolazione della specie in questione senza che tale intervento metta a repentaglio la specie stessa,

J. considerando che le incognite che pesano sui pareri scientifici a volte nuocciono alla loro credibilità e possono portare a decisioni inappropriate,

1. ritiene importante rafforzare le relazioni tra scienza e industria, migliorando le consultazioni tra gli studiosi e i ricercatori e i rappresentanti dell'industria della pesca, integrandoli in un organo comune a livello europeo, nazionale e regionale;

2. evidenzia che i comitati consultivi regionali hanno un ruolo importante in detto contesto e chiede pertanto che detti comitati comprendano anche ricercatori tra i propri membri;

3. accoglie favorevolmente l'intenzione di incorporare le conoscenze acquisite dall'industria della pesca e ritiene che i comitati consultivi regionali costituirebbero uno strumento opportuno in tal senso;

4. osserva che esistono inesattezze nei dati relativi alle catture e nei pareri scientifici e che sussistono interpretazioni differenti sui pareri scientifici pervenuti e sulle cause dei problemi che incidono sugli stock; rileva inoltre che tali problemi sono esacerbati dall'evidente mancanza di volontà della Commissione di tener conto di tutti i pareri scientifici disponibili;

5. ritiene che in caso di contraddizioni fra i vari pareri scientifici, questi ultimi dovrebbero essere sottoposti a un organo scientifico superiore che le appiani;

6. rileva che le decisioni sulla gestione della pesca devono essere adottate sulla base di pareri scientifici affidabili e aggiornati;

7. è del parere che l'impatto della pesca sulle specie non commerciali di tutti i generi (pesci, squali, testuggini, uccelli, mammiferi marini) debba essere analizzato come priorità, congiuntamente alla ricerca sulle modificazioni degli attrezzi di pesca e delle pratiche di pesca allo scopo di ridurre dette catture;

8. sottolinea che le misure dell'UE basate sui pareri scientifici possono avere gravi ripercussioni socioeconomiche per le comunità di pesca e che pertanto risulta fondamentale migliorare la qualità sia della valutazione scientifica sia dei pareri sull'impatto socioeconomico;

9. chiede in particolare, tenuto conto delle conseguenze socioeconomiche dei piani di ricostituzione, che questi ultimi siano sottoposti quanto prima a una valutazione scientifica circostanziata, soprattutto in relazione alla loro efficacia;

10. evidenzia che i pareri scientifici sulla questione dell'acquacoltura devono essere migliorati e resi più sistematici e suggerisce di ricorrere a un comitato consultivo con competenze specifiche per l'acquacoltura;

11. chiede che siano stanziate maggiori risorse per la ricerca nel settore dell'acquacultura, compresi i dati relativi alla produzione, agli aspetti economici e all'impatto ambientale;

12. ritiene importante potenziare la scienza della pesca, in partnership con i paesi terzi, onde assicurare lo sviluppo sostenibile delle risorse, senza trascurare i problemi di tipo economico e sociale nei paesi terzi;

13. ritiene che l'UE debba migliorare la ricerca e le conoscenze scientifiche relative ad acque extracomunitarie al fine di potenziare la qualità dei pareri sulla gestione in tutte le zone di pesca in cui operano le flotte dell'UE; ritiene che ciò debba essere realizzato mediante un aumento delle capacità scientifiche delle organizzazioni regionali della pesca e dei paesi terzi con i quali l'UE ha firmato accordi di pesca;

14. ritiene che alla questione vadano concessi stanziamenti dal bilancio supplementari in modo da soddisfare le esigenze in termini di esperti e di gestori nel settore della pesca;

15. è convinto che le esigenze di migliorare la valutazione scientifica nella pesca possano essere soddisfatte con un insieme di azioni, compreso il rafforzamento del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), tramite contratti diretti con gli esperti per coprire le esigenze dell'UE e l'assunzione di nuovo personale per la Commissione, sia con funzionari di ruolo, sia con un maggiore ricorso a esperti temporanei;

16. ritiene che per far fronte alla necessità di una migliore valutazione scientifica nel settore della pesca, sia necessario che esperti scientifici possano imbarcarsi sui pescherecci per compiere ricerche là dove si pesca e reputa che in tal modo si ridurrebbero le divergenze di opinione fra esperti scientifici e pescatori facendo sì che le misure prese sulla base di pareri scientifici raccolgano un maggiore consenso;

17. ritiene che le nuove attività di pesca, concernenti sia specie in precedenza non sfruttate sia nuove aree, debbano essere oggetto di studi scientifici più approfonditi, al fine di migliorare la gestione della pesca per mezzo del controllo delle catture e della determinazione di un adeguato sforzo di pesca;

18. conviene che i pareri scientifici e tecnici debbano essere chiari, non ambigui, e trasparenti; che debbano definire chiaramente qualunque ipotesi specifica, come quelle concernenti gli obiettivi della gestione e le incognite scientifiche che essa comporta; ritiene che, qualora vengano fornite opzioni alternative come base delle decisioni in materia di gestione, debbano essere determinati i rischi ecologici inerenti a ciascuna opzione;

19. incoraggia lo sviluppo e l'uso di modelli multispecie che includano specie non commerciali;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì, 11 febbraio 2004

(2004/C 97 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

2. Dibattito annuale — Progressi compiuti nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2003) (discussione)

Interrogazione orale presentata da José Ribeiro e Castro, a nome della commissione LIBE, al Consiglio: Dibattito annuale 2003 sui progressi compiuti nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) all'interno dell'UE (articoli 2 e 39 TUE) (B5-0005/2004).

Interrogazione orale presentata da José Ribeiro e Castro, a nome della commissione LIBE, alla Commissione: Dibattito annuale 2003 sui progressi compiuti nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) all'interno dell'UE (articoli 2 e 39 TUE) (B5-0006/2004).

José Ribeiro e Castro introduce il dibattito annuale e svolge le interrogazioni orali.

Michael McDowell (Presidente in carica del Consiglio) e António Vitorino (membro della Commissione) rispondono alle interrogazioni orali.

Intervengono Hubert Pirker, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Alima Boumediene-Thiery, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Maurizio Turco, non iscritto, Carlos Coelho, Anna Terrón i Cusí, Ole B. Sørensen, Ole Krarup, Hélène Flautre, Philip Claeys e Jorge Salvador Hernández Mollar.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Robert J.E. Evans, Giorgio Calò, Georges Berthu, Giacomo Santini, Anna Karamanou, Ward Beysen, Marjo Matikainen-Kallström, Luís Marinho, Marcelino Oreja Arburúa, Ozan Ceyhun, Mary Elizabeth Banotti e Fernando Fernández Martín.

PRESIDENZA: Joan COLOM I NAVAL

Vicepresidente

Intervengono Michael McDowell, José Ribeiro e Castro, Michael McDowell su quest'ultimo intervento, e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: *tornata di marzo II.*

3. **Disarmo nucleare** (Interrogazioni orali con discussione)

Interrogazione orale presentata da Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, e Ulla Margrethe Sandbæk, al Consiglio: Disarmo nucleare — Conferenza sulla revisione del trattato di non proliferazione nel 2005 — Preparazione dell'UE al terzo «NPT Prepcom» (New York, 26 aprile-7 maggio 2004) (B5-0008/2004)

Interrogazione orale presentata da Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, e Ulla Margrethe Sandbæk, alla Commissione: Disarmo nucleare — Conferenza sulla revisione del trattato di non proliferazione nel 2005 — Preparazione dell'UE al terz0 «NPT Prepcom» (New York, 26 aprile-7 maggio 2004) (B5-0013/2004)

Jan Marinus Wiersma e Jillian Evans svolgono le interrogazioni orali.

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Christopher Patten (membro della Commissione) rispondono alle interrogazioni.

Intervengono Maj Britt Theorin, a nome del gruppo PSE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Nelly Maes e Caroline Lucas.

La discussione è chiusa.

Votazione: *giovedì, 26 febbraio 2004.*

4. **Benvenuto**

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione di deputati e senatori rappresentanti dei paesi membri del Mercosur, guidata da Alfredo Atanasof, presidente della commissione parlamentare congiunta del Mercosur, presente in tribuna d'onore.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

5. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

5.1. **Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea [2002/2258(INI)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Georges Garot (A5-0022/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0084)*

5.2. **Ricerca agronomica** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'agricoltura e la ricerca agronomica nel quadro della riforma della PAC [2003/2052(INI)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0085)*

5.3. **Riconoscimento delle qualifiche professionali ***I** (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Stefano Zappalà (A5-0470/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *P5_TA(2004)0086*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *P5_TA(2004)0086*

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 20, che non è stato accolto.

5.4. Omologazione dei veicoli a motore ***I (votazione)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0025/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2004)0087)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2004)0087)*

5.5. Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale [COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Dominique F.C. Souchet (A5-0024/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2004)0088)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2004)0088)*

5.6. Organizzazione dell'orario di lavoro (votazione)

Relazione sull'organizzazione dell'orario di lavoro (Revisione della direttiva 93/104/CEE) [2003/2165(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Alejandro Cercas (A5-0026/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0089)*

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto, a nome del gruppo PSE, un emendamento orale al paragrafo 12 che è stato accolto e ha chiesto una votazione per parti separate su tale paragrafo così modificato. Elizabeth Lynne e Brian Crowley hanno quindi protestato contro l'ordine con cui si è proceduto alla votazione degli emendamenti a questo paragrafo.

José Ribeiro e Castro e Luigi Cocilovo hanno deplorato la confusione creatasi durante la votazione su questo paragrafo.

6. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Garot — A5-0022/2004

— Carlo Fatuzzo

Relazione Graefe zu Baringdorf — A5-0018/2004

— Carlo Fatuzzo

Relazione Zappalà — A5-0470/2003

— Carlo Fatuzzo

Relazione Gargani — A5-0025/2004

— Carlo Fatuzzo

Relazione Cercas — A5-0026/2004

— Carlo Fatuzzo e Brian Crowley

Brian Crowley ha messo in dubbio la fondatezza dell'accoglimento dell'emendamento orale al paragrafo 12 (il Presidente ne ha preso atto).

7. Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Garot — A5-0022/2004

— votazione unica
a favore: José Ribeiro e Castro, Eurig Wyn
contro: Avril Doyle

Relazione Zappalà — A5-0470/2003

— emendamento 8
a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Enrico Ferri

— emendamento 20
a favore: Enrico Ferri
astensioni: Avril Doyle

— emendamento 23
a favore: Enrico Ferri
contro: Hans-Peter Martin, Emmanouil Mastorakis

— emendamento 62
a favore: Ilda Figueiredo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— emendamento 63
a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— emendamento 72
contro: Marie Anne Isler Béguin

— emendamento 121
a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— blocco 2
a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— emendamento 131
a favore: Patricia McKenna

— emendamento 68 pc, seconda parte
contro: Arlene McCarthy

— emendamento 68 pc
contro: Claude Turmes

— emendamento 73
a favore: Paolo Costa, Avril Doyle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— emendamento 208
a favore: Christopher J.P. Beazley, Paolo Costa, John Walls Cushnahan, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dana Rosemary Scallon, Antonio Di Pietro e Giorgio Calò

— emendamento 212
a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— emendamento 197
a favore: Paolo Costa, Antonio Di Pietro e Giorgio Calò
contro: Rainer Wieland

Relazione Gargani — A5-0025/2004

— risoluzione (insieme del testo)
a favore: Rainer Wieland

Relazione Souchet — A5-0024/2004

— risoluzione legislativa
a favore: Robert Goebbels

Relazione Cercas — A5-0026/2004

— emendamento 13
a favore: Jean-Louis Bernié

— emendamento 24S
contro: Christopher J.P. Beazley

— paragrafo 12, prima parte, emendato oralmente
a favore: Juan José Bayona de Perogordo, Marie-Françoise Garaud, Thomas Mann, Eurig Wyn, i membri francesi del gruppo PPE-DE, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Bent Hindrup Andersen e Jean-Louis Bernié

— paragrafo 12 seconda parte, emendato oralmente
a favore: Juan José Bayona de Perogordo, Martin Callanan, Daniel J. Hannan, Christopher Heaton-Harris, Thomas Mann, i membri francesi del gruppo PPE-DE, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Bent Hindrup Andersen e Jean-Louis Bernié
contro: Ilda Figueiredo e Marie-Françoise Garaud

— emendamento 17/riv.S
a favore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak
astensioni: Helle Thorning-Schmidt, Olga Zrihen

— emendamento 2
a favore: Marjo Matikainen-Kallström

— risoluzione (insieme del testo)
contro: Per-Arne Arvidsson, Jens-Peter Bonde, Charlotte Cederschiöld, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Ulla Margrethe Sandbæk, Alexander Radwan, Per Stenmarck, Peder Wachtmeister

(La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 15.05.)

PRESIDENZA: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

8. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

9. Posizione dell'Unione europea sull'audizione alla Corte internazionale di giustizia sul muro israeliano (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione del Consiglio: Posizione dell'Unione europea sull'audizione alla Corte internazionale di giustizia sul muro israeliano.

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) fa la dichiarazione.

Intervengono Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Marco Pannella, non iscritto, John Walls Cushnahan, Johannes (Hannes) Swoboda, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Caroline Lucas, Bastiaan Belder, Georges Berthu, Lennart Sacrédeus e Giovanni Claudio Fava.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Jean-Thomas Nordmann, Jan Dhaene e Dick Roche.

La discussione è chiusa.

10. Governo d'impresa e supervisione dei servizi finanziari (caso Parmalat) (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Governo d'impresa e supervisione dei servizi finanziari (caso Parmalat).

Frits Bolkestein (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, Giovanni Claudio Fava, a nome del gruppo PSE, Karin Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, Sérgio Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, Mario Borghezio, non iscritto, Theresa Villiers, Pervenche Berès, Giorgio Calò, Chantal Cauquil, Monica Frassoni, Roberta Angelilli, Benedetto Della Vedova, Klaus-Heiner Lehne, Robert Goebbels, Generoso Andria, Harald Ettl, Inglewood, Frits Bolkestein e Monica Frassoni, per porre una domanda alla quale Frits Bolkestein risponde.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, sul governo dell'impresa e il controllo dei servizi finanziari: il caso Parmalat (B5-0054/2004)

— Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, sulla gestione dell'impresa e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat) (B5-0077/2004)

— Christopher Huhne e Karin Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, sul governo societario e la supervisione dei servizi finanziari (caso Parmalat) (B5-0055/2004)

— Pierre Jonckheer, Alain Lipietz e Miquel Mayol i Raynal, a nome del gruppo Verts/ALE, sul governo societario e il controllo dei servizi finanziari: il caso Parmalat (B5-0056/2004)

— Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo e Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla crisi della Parmalat e il governo societario (B5-0057/2004)

— Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, sul governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat) (B5-0053/2004).

Votazione: *punto 7.7 del PV del 12.2.2004*

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

11. **Ora delle interrogazioni** (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0007/2004).

Interrogazione 1 di María Izquierdo Rojo: Scomparsa di colture e del tessuto sociale in Andalusia, quale conseguenza delle nuove proposte concernenti le OCM dell'olio d'oliva, del cotone e del tabacco.

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Izquierdo Rojo.

Interrogazione 2 di Mary Elizabeth Banotti: Inclusione sociale, terzo settore.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Mary Elizabeth Banotti.

Interrogazione 3 di Lennart Sacrédeus: Scomparsa del giornalista Dawit Isaac in Eritrea.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Lennart Sacrédeus.

Interrogazione 4 di Gerard Collins: UE e Sudafrica.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gerard Collins e Paul Rübig.

L'**interrogazione 5** è stata ritirata.

Interrogazione 6 di Brian Crowley: Promozione delle buone prassi in materia di protezione dei bambini per il lavoro dei giovani in Europa.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Brian Crowley e Paul Rübig.

L'**interrogazione 7** è stata ritirata.

Interrogazione 8 di Liam Hyland: Etichettatura delle carni.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Liam Hyland.

Interrogazione 9 di Seán Ó Neachtain: Consultazione degli operatori del settore della pesca.

Dick Roche risponde alle interrogazioni e a una domanda complementare di Seán Ó Neachtain.

Interrogazione 10 di Alexandros Alavanos: Tentativi di risolvere il problema cipriota.

Interrogazione 11 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: Nuovi sviluppi nella questione cipriota e prospettive di soluzione.

Dick Roche risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Bernd Posselt e Lennart Sacrédeus.

Interrogazione 12 di Josu Ortuondo Larrea: Eventuale violazione da parte del governo spagnolo dell'articolo 6, paragrafo 1 del Trattato UE.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Josu Ortuondo Larrea.

Interrogazione 13 di Bernd Posselt: Statuto del Kosovo.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

Interviene Josu Ortuondo Larrea.

Interrogazione 14 di Miguel Angel Martínez Martínez: Violazione dei diritti umani inerente alle condizioni di detenzione di prigionieri cubani negli Stati Uniti.

Interrogazione 15 di Pedro Marset Campos: Violazione dei diritti dell'uomo negli Stati Uniti nei confronti di cittadini cubani.

Interrogazione 16 di Ilda Figueiredo: Violazione dei diritti dell'uomo da parte degli Stati Uniti nei confronti di cittadini cubani.

Interrogazione 17 di Efstratios Korakas: Violazione dei diritti dell'uomo da parte degli Stati Uniti in relazione al caso di cinque cittadini cubani illegalmente detenuti.

Dick Roche comunica di non avere nulla da aggiungere alle risposte date dal Consiglio nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2003 e domande riguardanti lo stesso argomento. Tuttavia, risponde poi alle domande complementari di Miguel Angel Martínez Martínez, Pedro Marset Campos e Ilda Figueiredo, Ioannis Patakis (in sostituzione dell'autore) e Brian Crowley.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.05.)

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

12. Composizione del Parlamento

Le competenti autorità francesi hanno comunicato la nomina di Marie-Françoise Duthu in sostituzione di Yves Piétrasanta, come membro del Parlamento, con decorrenza 11 febbraio 2004.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

13. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile (discussione)

Relazione sulle prospettive di ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile nell'Unione europea [(COM(2002) 654 — COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0041/2004).

Paolo Bartolozzi (relatore supplente) illustra la sua relazione.

Interviene Loyola de Palacio (vicepresidente della Commissione).

Intervengono Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, e Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.8 del PV del 12.2.2004*

14. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Emmanouil Mastorakis (A5-0021/2004).

Interviene Loyola de Palacio (vicepresidente della Commissione).

Emmanouil Mastorakis illustra la sua relazione.

Intervengono Konstantinos Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Bernard Poignant, a nome del gruppo PSE, Herman Vermeer, a nome del gruppo ELDR, Josu Ortuondo Larrea, a nome del gruppo Verts/ALE, Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Rosa Miguélez Ramos, Koenraad Dillen, Raquel Cardoso, Paulo Casaca e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.3 del PV del 12.2.2004*

15. Unità di carico intermodali ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali [COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Ulrich Stockmann (A5-0016/2004).

Interviene Loyola de Palacio (vicepresidente della Commissione).

Ulrich Stockmann illustra la sua relazione.

Intervengono Mathieu J.H. Grosch, a nome del gruppo PPE-DE, Samuli Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Georg Jarzembowski, Peter Pex e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.4 del PV del 12.2.2004*

16. Istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi *** (discussione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento [14389/2003 — COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

Interviene Loyola de Palacio (vicepresidente della Commissione).

José María Gil-Robles Gil-Delgado presenta la raccomandazione.

Intervengono Josu Ortuondo Larrea (relatore per parere della commissione RETT), Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Rosa Miguélez Ramos, Ioannis Koukiadis e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.5 del PV del 12.2.2004*

17. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 340.723/OJJE).

18. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.05.

Julian Priestley
Segretario generale

Alonso José Puerta
Vicepresidente

Mercoledì, 11 febbraio 2004

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Raffaele Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Beňová, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Ciemniak, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Drzęźla, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska, Kozlík, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Sefzig, Ševc, Siekierski, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Widuch, Wikiński, Wiśniowska, Wittbrodt, Záborská, Żenkiewicz, Žiak.

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione

Relazione: GAROT (A5- 0022/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica	AN	+	313, 60, 42

Richiesta di votazione per appello nominale

PSE: votazione unica

2. Ricerca agronomica

Relazione: GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0018/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

3. Riconoscimento delle qualifiche professionali ***I

Relazione: ZAPPALÀ (A5-0470/2003)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-2 4-5 7 9-10 13-16 18-19 25-26 29-30 32 36 39 53 59 64 70 77 81 83 86-87 89 92 94 98 101-102 104 110 114-115 124 126-128 132-135	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	6	***commissione***	vd/VE	+	249, 197, 7
	8	***commissione***	AN	+	286, 177, 14
	11	***commissione***	vd	-	
	12	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	-	
	20	***commissione***	AN	-	169, 319, 19

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
	23	***commissione***	AN	+	269, 228, 8
	24	***commissione***	vd	-	
	31	***commissione***	vd	+	
	33	***commissione***	vd	-	
	34	***commissione***	vd	+	
	35	***commissione***	vd	+	
	37	***commissione***	vs/AN		***come aggiunta***
			1	+	433, 89, 5
			2	-	201, 306, 17
	38	***commissione***	vd/VE	+	288, 235, 1
	40	***commissione***	vd	-	
	41	***commissione***	vd	+	
	42	***commissione***	AN	-	238, 289, 7
	43	***commissione***	vd	-	
	49	***commissione***	vd	-	
	51	***commissione***	vd	-	
	54	***commissione***	vd	-	
	55	***commissione***	vd	+	
	56	***commissione***	vd	-	
	57	***commissione***	AN	+	491, 36, 7
	58	***commissione***	vd/VE	+	280, 248, 5
	60	***commissione***	vd	+	
	62	***commissione***	AN	+	301, 203, 28
	63	***commissione***	AN	+	321, 204, 6

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
	67	***commissione***	vd	-	
	69	***commissione***	vd	-	
	72	***commissione***	AN	-	244, 282, 11
	78	***commissione***	vd	-	
	79	***commissione***	vd	-	
	100	***commissione***	vd	-	
	107	***commissione***	vd	-	
	112	***commissione***	vd	+	
	113	***commissione***	vd	+	
	116 + 117	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	121	***commissione***	AN	-	206, 331, 3
conoscenze — votazione in blocco	BLOCCO 1	***commissione*** + PSE		+	
ingegneri — votazione in blocco	BLOCCO 2	***commissione*** + PPE-DE	AN	-	138, 381, 16
	131	***commissione***	AN	-	113, 397, 21
art 4	139	PSE		+	
art 5, § 1	213	PPE-DE		-	
	44	***commissione***		-	
art 5, § 2	45	***commissione***		+	
	140	PSE		↓	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo l'art 5	141	PSE		+	
art 6	46 = 198 =	***commissione*** PPE-DE		↓	
	189	ELDR + HARBOUR	vs		
			1	+	
			2	-	
	142	PSE		↓	
	143	PSE		+	
dopo l'art 6	199	PPE-DE		-	
	47	***commissione***		-	
	200	PPE-DE		-	
	48	***commissione***		-	
art 7	144	PSE		-	
	50	***commissione***		+	
art 8, § 1	136 pc	Verts/ALE	VE	+	293, 228, 12
	52 pc	***commissione***		↓	
	145	PSE		+	
art 8, § 1 bis	136 pc	Verts/ALE		+	
art 8, § 2	52 pc	***commissione***		+	
art 8, § 2 bis	146	PSE		+	
dopo l'art 9	206	PPE-DE		-	
art 11, § 2-4	192	HARBOUR ea		+	
	193	HARBOUR ea		+	
	194	HARBOUR ea	VE	-	239, 287, 7

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
art 11, § 5	AC 216	PPE + PSE + ELDR + Verts		+	
	195	HARBOUR ea		R	
	137/riv.	ELDR	AN	↓	
art 11, § 6	EC 217	PPE + PSE + ELDR + Verts	AN	+	501, 25, 7
	196	HARBOUR ea		R	
	138/rev.	ELDR	AN	↓	
art 11, dopo il § 6	EC 218	PPE + PSE + ELDR + Verts		+	
art 13, § 2	61	***commissione***		-	
	147	PSE		R	
art 13 — aggiunte	148	PSE		↓	
	214	PPE-DE	AN	+	335, 206, 3
art 14, § 1, frase introduttiva	149	PSE		-	
art 14, § 2, comma 1	150	PSE		-	
	65	***commissione***		-	
art 14, § 2, commi 2 e 3	66 S	***commissione***		-	
	151	PSE		+	
art 15, § 1, comma 1	68 pc	***commissione***	vs/AN		
			1	+	285, 248, 6
			2	-	245, 283, 4
	184	PSE		↓	
	190	KAUPPI ea		↓	
art 15, resto del § 1	68 pc	***commissione***	AN	+	289, 238, 7

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
art 17, § 1	207	PPE-DE		+	
	71	***commissione***	AN	↓	
art 20, § 1	152	PSE		+	
	73	***commissione***	AN	-	172, 359, 9
	153	PSE		+	
art 20, § 6	202	PPE-DE		-	
	75	***commissione***		+	
	203	PPE-DE		↓	
art 23, § 6	155 S	PSE		+	
	82	***commissione***		↓	
art 24, § 2	156	PSE		+	
	157	PSE		+	
	84	***commissione***		↓	
art 25, § da 3 a 5	85 S	***commissione***		-	
	158	PSE		+	
art 29, § 2	159	PSE		+	
	160	PSE		+	
art 41, § 2	162	PSE		+	
	103	***commissione***		↓	
art 41, dopo il § 2	163	PSE		+	
art 42, § 1	164	PSE	AN	-	230, 297, 9
	106 pc	***commissione***	AN	-	252, 282, 6
	106 pc	***commissione***	AN	-	250, 273, 8

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
art 43, § 1, comma 1	108 pc	***commissione***		-	
art 43, § 2, comma 1	165	PSE		-	
	108 pc	***commissione***		-	
dopo l'art 45	208	PPE-DE	AN	-	122, 397, 17
	109	***commissione***		-	
	212	PPE-DE	AN	+	274, 252, 12
art 53	118 S	***commissione***		+	
	166	PSE		↓	
art 54, § 1	167 pc	PSE		-	
	119 + 120 pc	***commissione***		+	
art 54, dopo il § 1	119 + 120 pc	***commissione***	vs		
			1	+	
			2/VE	-	258, 266, 4
	191	KAUPPI ea	VE	-	259, 267, 4
art 54, § 3 e 4	167 pc	PSE		-	
art 55	187	PSE		+	
	122	***commissione***		+	
art 56, § 2	168	PSE		+	
	123	***commissione***		+	
allegato 6	178/riv2	PSE		+	
	215	PPE-DE		+	
dopo il cons 9	185	PSE		+	
	188	PSE		+	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
cons 14	17	***commissione***		-	
	179	PSE		+	
dopo il cons 21	197	PPE-DE	AN	-	145, 377, 12
dopo il cons 22	186	PSE		+	
cons 24	27	***commissione***		+	
	180	PSE		+	
dopo il cons 24	181	PSE		+	
	28	***commissione***		↓	
	182	PSE		+	
dopo il cons 25	183	PSE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Gli emendamenti 74, 76, 91, 105, 111, 125, 129, 130, da 169 a 177 e 204 sono stati annullati.

Gli emendamenti 3 e 99 non sono stati posti in votazione, in quanto non riguardavano tutte le versioni linguistiche (cfr. articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

L'emendamento 1 è stato dichiarato irricevibile. La relativa documentazione è trasmessa al Presidente, ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3 del regolamento.

Gli emendamenti 116 e 117, 119 e 120 sono stati fusi.

Blocco 1 = 7 emendamenti della commissione giuridica + 2 emendamenti PSE (emendamenti 80, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 154, 161)

Blocco 2 = 3 emendamenti della commissione giuridica + 5 emendamenti PPE-DE (emendamenti 21, 22, 131**,** 201, 205, 209, 210, 211)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm 20, 23, 37, 42, 57, 68, 71, 72, 73, 106, 121, 131, 137, 138, 164, 197, 208, 212, 214, 217, Blocco 2 (= emm 21, 22, 201, 209, 210, 211)

GUE/NGL: emm 8, 62, 63

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: em 33

PSE: emm 33 [aggiunto], 6, 8, 11, 20, 23, 24, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 67, 69, 72, 78, 79, 100, 107, 112, 113, 116, 117 [em fuso con l'em 16], 121, 131

Il PSE chiede ugualmente la seguente votazione in blocco:

Blocco n. 1: «conoscenze» (emm 80, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 154, 161)

Blocco n. 2: «ingegneri» (emm 21, 22, 131, 201, 205, 209, 210, 211)

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, PSE

em 189

prima parte: insieme del testo tranne i termini «come ad esempio nel caso dei servizi sanitari e sociali»
seconda parte: tali termini

PSE

em 12

prima parte: «per favorire … qualifiche professionali»
seconda parte: «in base ad un sistema … regime generale»

em 37

prima parte: «Ai fini della presente direttiva … con il mandante»
seconda parte: «a bis) "professione intellettuale" … Stato membro d'origine o di provenienza»

emm 116 e 117 fusi

prima parte: «Gli ordini professionali o organi analoghi competenti»
seconda parte: «dello Stato membro … di cui al comma 1, lettera b)»

emm 119+120

prima parte: «In seno ai comitati … specializzazione o campi professionali»
seconda parte: «Gli Stati membri … professionali interessate»

ELDR

em 68

prima parte: insieme del testo tranne il termine «nazionali»
seconda parte: tale termine

Varie

Il PSE ha ritirato il suo emendamento 147.

M. L'on. HARBOUR ha ritirato i suoi emendamenti 195 e 196.

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 20 che non è stato accolto, in quanto più di 32 deputati si sono opposti alla sua presa in considerazione.

Il gruppo PSE ha proposto che gli emendamenti 33 e 37 siano votati come un'aggiunta al testo originale.

4. Omologazione dei veicoli a motore ***I

Relazione: GARGANI (A5-0025/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-12 14-17 19-34	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	13	***commissione***	vd	+	
	18	***commissione***	vd/VE	+	262, 244, 16
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	505, 6, 19

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 13, 18

5. Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale *

Relazione: SOUCHET (A5-0024/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-27	***commissione***		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	420, 91, 7

Richiesta di votazione per appello nominale

UEN: votazione finale

6. Organizzazione dell'orario di lavoro

Relazione: CERCAS (A5-0026/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 1	22	UEN		-	
	8/riv.	ELDR + PPE-DE	AN	+	430, 86, 11
dopo il § 1	9/riv.	ELDR + PPE-DE	VE	+	274, 240, 7
	33	ELDR		+	
dopo il § 2	23	UEN	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 3	10/riv.	ELDR + PPE-DE	AN	+	428, 85, 10
dopo il § 3	11/riv.	ELDR + PPE-DE		+	
§ 6	34	ELDR		+	
§ 7	24 S	UEN	AN	-	95, 423, 4
§ 8	36	GUE/NGL		-	
§ 9	13/riv.	ELDR + PPE-DE	AN	+	***aggiunto*** 441, 77, 6
	25	UEN		↓	
§ 10	14/riv.	ELDR+PPE-DE		R	
	§	***testo originale***	vd	-	
§ 11		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 12	§	***testo originale***	vs/AN		***Modificato oralmente***
			1	+	275, 229, 9
			2	+	335, 155, 21
	26 S	UEN		↓	
	15/riv.	ELDR + PPE-DE		↓	
dopo il § 12	35	ELDR		-	
§ 13	37	GUE/NGL		-	
dopo il § 13	27	UEN		+	
§ 14	1 S = 16/riv. S =	MILLER ea ELDR + PPE-DE	AN	+	311, 89, 118
§ 15	17/riv. S	ELDR + PPE-DE	AN	+	294, 93, 127
§ 16	18S	PPE-DE		R	
	28	ELDR + PPE-DE	AN	+	423, 52, 42
	38	GUE/NGL		↓	
dopo il § 20	39	GUE/NGL	AN	-	65, 431, 19
cons C	29	ELDR		+	
dopo il cons I	2	PPE-DE	AN	-	229, 282, 6
cons L	30	ELDR		-	
cons N	3/riv.	ELDR + PPE-DE		+	
cons O	4/riv.	ELDR + PPE-DE		+	
cons P	5/riv.	ELDR+PPE-DE		+	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
cons Q	20 S	UEN		-	
	31	ELDR		-	
cons R	21 S	UEN		-	
	6/riv.	ELDR + PPE-DE		+	
cons S	32	ELDR		-	
cons U	19	PPE-DE		+	
cons V	7/riv. S	ELDR + PPE-DE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	370, 116, 21

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm 8/riv., 10/riv., 17/riv., 28

ELDR: emm 15, 16, 17, 28, § 12, votazione finale

Verts/ALE: emm 1, 10, 16, 24, 26, 15, 17

GUE/NGL: emm 2, 13, 39

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em 23

prima parte: insieme del testo tranne il termine «unico»
seconda parte: tale termine

§ 12

prima parte: fino a «lettera b), punto i)»
seconda parte: resto

GUE/NGL

§ 11

prima parte: «sottolinea che … imprescindibile»
seconda parte: «tranne nel caso … in materia»

Richieste di votazione distinta

PSE: § 10

ELDR: § 12

UEN: §§ 10, 11

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo em 18.

I gruppi PPE-DE e ELDR hanno ritirato il loro em 14.

Il relatore ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 12:

12. chiede la ***revisione, in vista della progressiva eliminazione,*** il prima possibile, dell'*opt out* individuale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 93/104/CE; ***nel frattempo, chiede alla Commissione di identificare soluzioni pratiche per porre fine agli abusi potenziali o attuali della disposizione relativa all'opt out ivi compresa la ricerca di opinioni su come rafforzare al meglio la natura volontaria dell'opt out***;

Egli ha ugualmente chiesto la votazione per parti separate di tale paragrafo, quale modificato.

Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto, così come la richiesta di votazione per parti separate.

Il gruppo PSE ha proposto che l'em 13/riv. sia posto in votazione come un'aggiunta al testo originale.

Mercoledì, 11 febbraio 2004

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Garot A5-0022/2004
Risoluzione

Favorevoli: 313

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Hager, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Langen, Laschet, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Gröner, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Souladakis, Swoboda, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes

Contrari: 60

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Sandbæk, Titford

ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Patakis

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Scallon, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Cashman, Corbett, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Sandberg-Fries, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Astensioni: 42

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Manisco

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Pannella, Turco

PPE-DE: Fiori

PSE: Martin Hans-Peter

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 8

Favorevoli: 286

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Dehousse, McCarthy, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 177

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Astensioni: 14

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea, Pannella, Turco

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 20

Favorevoli: 169

EDD: Booth, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Flemming, Foster, Friedrich, Gahler, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Sartori, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Wachtmeister, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zissener

PSE: Paasilinna

UEN: Angelilli, Bigliardo, Mussa, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contrari: 319

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Flesch

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ferrer, Fiori, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Herranz García, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Langenhagen, Laschet, Lulling, Mann Thomas, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Sommer, Sudre, Suominen, Thyssen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Zabell, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Collins, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

PPE-DE: Averoff, Marinos, Podestà, Schierhuber, Zacharakis

Verts/ALE: Ahern, Echerer

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 23

Favorevoli: 269

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contrari: 228

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 37, prima parte

Favorevoli: 433

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Procacci, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Mussa, Nobilia, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 89

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Krarup, Schmid Herman, Seppänen

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Bourlanges, Descamps, Hermange, Martin Hugues, Schaffner, Vlasto

PSE: Marinho, Miller

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Flautre, Lipietz

Astensioni: 5

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Patakis

NI: Garaud, Mennea

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 37, seconda parte

Favorevoli: 201

ELDR: André-Léonard, Nordmann, Procacci

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Mussa, Nobilia, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern

Contrari: 306

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Bodrato, Bourlanges, Descamps, De Veyrac, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Schaffner, Sudre, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 17

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Patakis

NI: Berthu, de La Perriere, Mennea, Souchet

PSE: Ceyhun

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 42

Favorevoli: 238

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Malmström, Martelli, Paulsen, Schmidt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern

Contrari: 289

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bébéar, Cornillet, Martin Hugues

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Mennea

Verts/ALE: Celli

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 57

Favorevoli: 491

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 36

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Santer, Schaffner, Sudre, Vlasto

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Astensioni: 7

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Schmid Herman, Seppänen

NI: Mennea

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 62

Favorevoli: 301

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Manisco, Markov, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sylla, Vinci

NI: Beysen, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, McCarthy

UEN: Angelilli, Bigliardo

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Wuori

Contrari: 203

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensioni: 28

EDD: Abitbol, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak, Schmid Herman

NI: Berthu, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut

PSE: Dehousse, Whitehead

UEN: Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 63

Favorevoli: 321

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Cashman, McCarthy

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 204

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensioni: 6

GUE/NGL: Blak

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

PSE: Whitehead

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 72

Favorevoli: 244

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Malmström, Martelli, Nordmann, Paulsen, Schmidt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 282

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Hansenne

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 121

Favorevoli: 206

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Malmström, Martelli, Paulsen, Schmidt

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Trentin

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Segni, Turchi

Contrari: 331

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Brok, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Schaffner, Sudre, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

GUE/NGL: Blak, Eriksson

NI: Mennea

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Blocco 2

Favorevoli: 138

ELDR: Calò, Costa Paolo, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Procacci, Vallvé

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Rühle

Contrari: 381

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Pronk, Provan, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Twinn, Van Orden, van Velzen, Vlasto, Wachtmeister, Wieland

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 16

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

PPE-DE: Laschet, Musotto, Sommer

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 131

Favorevoli: 113

EDD: Abitbol

ELDR: Calò, Costa Paolo, Di Pietro

NI: Berthu, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hatzidakis, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Smet, Sommer, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Graefe zu Baringdorf, Rühle

Contrari: 397

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Martens, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schnellhardt, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 21

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Van Hecke

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Florenz, Lombardo, Musotto

Verts/ALE: McKenna

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 217

Favorevoli: 501

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 25

EDD: Booth, Farage, Titford

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Sartori, Schaffner, Sudre

PSE: Adam, Soares

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Muscardini, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 214

Favorevoli: 335

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Napolitano

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 206

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: García-Orcoyen Tormo

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Celli

Astensioni: 3

NI: Mennea, Pannella

PSE: Dehousse

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 68, prima parte

Favorevoli: 285

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 248

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Gasòliba i Böhm, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

EDD: Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Mennea

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 68, seconda parte

Favorevoli: 245

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Gasòliba i Böhm, Vallvé

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Nogueira Román

Contrari: 283

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

GUE/NGL: Patakis, Sylla

NI: Garaud, Mennea

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 68 (resto)

Favorevoli: 289

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Blak, Eriksson, Frahm, Seppänen

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 238

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis

NI: Garaud, Mennea

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Echerer

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 73

Favorevoli: 172

EDD: Abitbol

ELDR: Di Pietro, Flesch

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Dimitrakopoulos, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Casaca, De Keyser, Ettl, Gröner, Poos, Prets, Swoboda

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Rühle, Turmes, Wyn

Contrari: 359

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Laschet, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Martens, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Pronk, Provan, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández Lezaun, Jonckheer, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 9

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Costa Paolo

NI: Mennea

PPE-DE: Doyle, Schmitt

Verts/ALE: Boumediene-Thiery

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 164

Favorevoli: 230

ELDR: Davies

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 297

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 106, prima parte

Favorevoli: 252

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Flesch

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Goebbels, Poos, Prets, Swoboda

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Contrari: 282

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Deprez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Echerer

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 106, seconda parte

Favorevoli: 250

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Saint-Josse

ELDR: Di Pietro, Flesch

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Goebbels, Katiforis, Patrie, Poos, Prets, Swoboda

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Contrari: 273

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Deprez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

EDD: Mathieu

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

PSE: Rodríguez Ramos

Verts/ALE: Aaltonen, Echerer

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 208

Favorevoli: 122

EDD: Abitbol

ELDR: Gasòliba i Böhm, Vallvé, Van Hecke

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Cocilovo, Cornillet, Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferrer, Ferri, Fiori, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, van Velzen, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Rühle

Contrari: 397

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, McMillan-Scott, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 17

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Cardoso, De Mita, Gawronski, Gouveia, Hatzidakis

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 212

Favorevoli: 274

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Contrari: 252

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Ayuso González, García-Orcoyen Tormo, Herranz García, Redondo Jiménez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

ELDR: Formentini

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea, Speroni

Relazione Zappalà A5-0470/2003
Emendamento 197

Favorevoli: 145

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Vallvé

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferri, Fiori, Florenz, Friedrich, Gahler, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Hansenne, Hatzidakis, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Nassauer, Niebler, Nisticò, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, McKenna

Contrari: 377

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PPE-DE: De Mita, Gouveia, Oostlander

Relazione Gargani A5-0025/2004
Risoluzione

Favorevoli: 505

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 6

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

Astensioni: 19

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krarup, Laguiller, Manisco

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Turco

Relazione Souchet A5-0024/2004
Risoluzione

Favorevoli: 420

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Celli, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Sörensen

Contrari: 91

EDD: Andersen, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Eriksson, Frahm, Fraisse, Krarup, Schmid Herman

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: van den Berg, Corbey, Goebbels, van Hulten, Swiebel

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Dell'Alba

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Echerer, Mayol i Raynal

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 8/riv.

Favorevoli: 430

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 86

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Pannella, Turco

PSE: Ferreira, Zrihen

Verts/ALE: Jonckheer

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 10/riv.

Favorevoli: 428

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 85

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Balfe, Ferrer

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Cappato, Pannella

PPE-DE: Cocilovo, Matikainen-Kallström

PSE: Zrihen

Verts/ALE: Gahrton, Jonckheer

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 24

Favorevoli: 95

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Jensen, Pesälä, Riis-Jørgensen, Sørensen, Vallvé

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Montfort, Nassauer, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Twinn, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 423

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

ELDR: Busk

GUE/NGL: Krarup

PPE-DE: Podestà

Verts/ALE: Gahrton

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 13/riv.

Favorevoli: 441

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Jonckheer

Contrari: 77

EDD: Bernié

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

NI: Cappato

PPE-DE: Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou

PSE: Ferreira

Verts/ALE: Onesta, Rühle

Relazione Cercas A5-0026/2004
Paragrafo 12, prima parte

Favorevoli: 275

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Cardoso, Coelho, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferrer, Ferri, Florenz, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Grosch, Hansenne, Hieronymi, Jarzembowski, Martens, Mennitti, Morillon, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Rovsing, Sacrédeus, Smet, Thyssen, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 229

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Caudron, Cauquil, Krivine, Laguiller, Manisco, Patakis, Scarbonchi, Sylla, Vachetta

NI: Beysen, Garaud, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Murphy

Verts/ALE: Wyn

Astensioni: 9

ELDR: Di Pietro, Formentini, Monsonís Domingo, Nordmann

NI: Mennea

PSE: Moraes

UEN: Angelilli, Berlato

Verts/ALE: Gahrton

Relazione Cercas A5-0026/2004
Paragrafo 12, seconda parte

Favorevoli: 335

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Krarup, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Uca

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Avilés Perea, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferrer, Foster, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, McMillan-Scott, Martens, Morillon, Nicholson, Niebler, Oostlander, Parish, Perry, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Smet, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 155

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam

ELDR: Mulder

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Caudron, Cauquil, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Vachetta

NI: Hager

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cornillet, Cushnahan, Descamps, De Veyrac, Doyle, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gouveia, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 21

EDD: Booth, Farage, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Fiebiger, Herzog, Vinci

NI: Berthu, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Mennea, Souchet

PPE-DE: Daul, Hermange, Schaffner

UEN: Angelilli, Berlato, Hyland

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamenti 1+16/riv.

Favorevoli: 311

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Görlach, Haug, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lavarra, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Stihler, Titley, Trentin, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 89

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Campos, Martínez Martínez, Pérez Royo, Scheele, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Mercoledì, 11 febbraio 2004

Astensioni: 118

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 17/riv.

Favorevoli: 294

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duin, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Junker, Krehl, Kreissl-Dörfler, Marinho, Mendiluce Pereiro, Patrie, Poignant, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Soares, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 93

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Cocilovo, Mauro, Sacrédeus

PSE: Campos, Casaca, Goebbels, Martínez Martínez, Scheele

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 127

GUE/NGL: Blak

NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 28

Favorevoli: 423

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Markov

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 52

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Fraisse, Krivine, Laguiller, Manisco, Patakis, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 42

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci

NI: Berthu, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Swiebel

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Jonckheer

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 39

Favorevoli: 65

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Berend, Gouveia

PSE: Dehousse, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Souladakis, Tsatsos, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, de Roo, Staes, Turmes

Contrari: 431

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Hudghton, Lagendijk, Voggenhuber

Astensioni: 19

NI: Cappato, Dupuis, Turco

Verts/ALE: Aaltonen, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lambert, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Wuori, Wyn

Relazione Cercas A5-0026/2004
Emendamento 2

Favorevoli: 229

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Manders

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 282

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bourlanges, Cocilovo, De Mita, Deprez, Mauro, Mombaur

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

NI: Cappato, Dupuis, Turco

PPE-DE: Pérez Álvarez

PSE: Dehousse, Watts

Relazione Cercas A5-0026/2004
Risoluzione

Favorevoli: 370

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci

GUE/NGL: Blak

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 116

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Andreasen, Busk, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, von Wogau

Astensioni: 21

ELDR: André-Léonard, Calò, Dybkjær, Manders, Ries

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

PPE-DE: Koch, Konrad, Lulling, Matikainen-Kallström, Niebler

PSE: Ferreira, Murphy, Vairinhos

UEN: Camre

TESTI APPROVATI

P5_TA(2004)0084

Evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sull'evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea (2002/2258(INI))

Il Parlamento europeo,

— viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 sull'«Agenda 2000»: riforma delle OCM e sviluppo rurale ([1]), del 7 novembre 2002 sulla revisione intermedia della politica agricola comune ([2]) e del 5 giugno 2003 sulla multifunzionalità e la riforma della PAC ([3]),

— viste le sue posizioni del 5 giugno 2003 sulle norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e sui regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture ([4]), sul sostegno allo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ([5]), sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([6]), sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 ([7]), sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune del mercato del riso ([8]), sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattieri ([9]) e sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri ([10]),

— visti i regolamenti adottati nell'ottobre 2003 dal Consiglio sulla riforma della PAC ([11]),

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0022/2004),

A. considerando che la riforma adottata dal Consiglio nel giugno 2003 attribuisce maggiore importanza al mercato nella costituzione del reddito degli agricoltori e assegna aiuti pubblici complementari alla remunerazione dei servizi non mercantili che gli agricoltori si assumono per l'insieme della società europea,

B. considerando le dichiarazioni dei Consigli europei di Lussemburgo (dicembre 1997) e di Berlino (giugno 1999) a favore di un'agricoltura europea multifunazionale che copre l'intero territorio dell'Unione,

C. considerando che occorre sostenere un'agricoltura territoriale in seno all'Unione capace di mantenere dappertutto il maggior numero di aziende e di posti di lavoro,

([1]) P5_TA(2002) 0274 e P5_TA(2002)0275.
([2]) P5_TA(2002)0532.
([3]) P5_TA(2003)0263.
([4]) P5_TA(2003)0256.
([5]) P5_TA(2003)0257.
([6]) P5_TA(2003)0258.
([7]) P5_TA(2003)0259.
([8]) P5_TA(2003)0260.
([9]) P5_TA(2003)0261.
([10]) P5_TA(2003)0262.
([11]) GU L 270 del 21.10.2003

D. considerando che negli ultimi anni la regolazione dei mercati e la stabilizzazione dei prezzi hanno visto sminuire notevolmente la loro rilevanza nell'ambito della politica agricola dell'UE e che, per contro, si è intensificato l'impatto dei mercati mondiali sui mercati agricoli dell'UE;

E. considerando che in altre parti del mondo, al fine di garantire la stabilità dei redditi oltre alla regolazione dei mercati e alla stabilizzazione dei prezzi si prospettano altri sistemi di gestione delle crisi;

Quanto alla situazione dei redditi nell'UE e agli impegni della PAC

1. ricorda che uno degli obiettivi fondamentali della PAC permane quello della garanzia di un tenore di vita equo per la popolazione agricola e la stabilizzazione dei redditi, al fine di mantenere l'attività agricola sull'intero territorio dell'Unione europea;

2. constata che i redditi agricoli sono aumentati del 7 % per l'intera Unione europea dal 1995 al 2002, ma che tale incremento è stato possibile solo grazie a una diminuzione del 15,7 % del numero delle aziende, a una crescita delle dimensioni delle aziende, a un'intensificazione della produzione, allo sviluppo della pluriattività e alla diversificazione;

3. sottolinea tuttavia che lo scarto con le altre categorie socio-professionali non è stato colmato in tutti i paesi, le regioni e i settori e che sussiste una grande dispersione di redditi agricoli per conduttore a tempo pieno spiegabile in parte con quella della produttività del lavoro, ma anche attraverso l'ineguale ripartizione degli aiuti in funzione della consistenza e dell'orientamento delle aziende: 20 % di esse ricevono il 73 % degli aiuti diretti, pari al 59 % delle superfici e solo al 25 % dei posti di lavoro;

4. rileva le notevoli disparità tra la quota di aiuti percepiti e la quota di paesi e settori contestualmente alla produzione complessiva dell'agricoltura europea;

5. constata altresì che il rafforzamento del nuovo sistema di aiuti diretti rende numerosi settori produttivi sempre più dipendenti da detti aiuti diretti quanto ai loro redditi;

6. auspica un più facile accesso, un perfezionamento e una maggiore utilizzazione degli strumenti statistici esistenti onde assicurare una migliore conoscenza dei redditi e dell'agricoltura europea in generale;

Quanto al ruolo dei prezzi nella formazione del reddito agricolo

7. ricorda che i costi di produzione sono destinati ad aumentare a causa del rafforzamento dell'applicazione delle norme legate alla multifunzionaliltà, mentre gli aiuti pubblici destinati agli agricoltori tenderanno a ridursi da qui al 2013; fa notare l'importanza della politica dei prezzi e dei mercati per assicurare la formazione del reddito agricolo;

8. ritiene che la regolazione dei mercati e la stabilità dei prezzi sono strumenti coerenti con la nuova PAC basata su un sostegno diretto fisso e disaccoppiato dalla produzione; che sono indispensabili alla stabilità dei redditi per far fronte alla fluttuazione dei prezzi agricoli derivanti dai cambiamenti delle condizioni climatiche, dall'evoluzione dei corsi mondiali o da crisi dell'offerta;

9. ritiene a tal fine indispensabile, da una parte, che i prezzi istituzionali garantiti e scaglionati all'interno di certi volumi di produzione in funzione del fabbisogno del mercato interno svolgeranno in futuro il ruolo di rete di sicurezza generalizzata in seno alla PAC e, dall'altra, che gli strumenti di regolazione dell'offerta devono essere mantenuti se non estesi con elasticità; ritiene che occorre altresì reagire con ogni altro mezzo alle fluttuazioni dei redditi agricoli derivanti ad esempio dalle condizioni climatiche o da calamità naturali, come avvenuto in Australia, negli Stati Uniti e in Canada;

10. ritiene che per poter svolgere la loro funzione di rete di sicurezza i prezzi istituzionali garantiti devono essere fissati rispetto ai costi di produzione; indica che il livello di tali prezzi deve evitare al contempo di costituire uno sbocco attrattivo sviando i produttori dal mercato e servire da argomento per determinare prezzi di mercato al ribasso all'interno delle filiere;

11. ritiene d'altra parte necessario incoraggiare l'istituzione di contratti di filiera per valorizzare meglio la qualità dei prodotti e ripartire più equamente il valore aggiunto tra le parti;

12. sottolinea che la trasformazione dei regimi di intervento in semplici reti di sicurezza non è possibile, in maniera duratura, se non in presenza di una protezione esterna sufficientemente adeguata e destinata a proteggere il modello agricolo europeo nelle sue tre componenti (economica, sociale e ambientale);

13. ritiene altresì che l'accesso ai mercati europei deve essere soggetto alle stesse norme esistenti per l'Unione sì da evitare qualsiasi concorrenza sleale;

14. chiede la creazione di sistemi di gestione di crisi che possano essere attivati in ultima istanza allorché i prezzi dei mercati restano durevolmente al di sotto dei livelli della rete di sicurezza;

15. sottolinea che, da una parte, la flessione dei prezzi dei prodotti agricoli non incide sull'andamento del prezzo dell'alimentazione per i consumatori e che non vi è paragone fra l'andamento dei prezzi al consumo e quello dei redditi degli agricoltori, è del parere che questa constatazione dovrebbe indurre la Commissione ad esaminare il problema dell'organizzazione economica dei produttori e le modalità di immissione sul mercato dei prodotti agricoli;

Quanto al ruolo degli aiuti comunitari nella formazione del reddito agricolo

16. ritiene legittimo conservare il livello di aiuto pubblico all'agricoltura soprattutto per remunerare le sue prestazioni multifunzionali a favore della società e mantenere la presenza degli agricoltori sull'insieme dei territori;

17. ritiene indispensabile che il bilancio comunitario contribuisca a creare le condizioni necessarie a permettere di garantire l'occupazione, in particolare nelle zone rurali svantaggiate, remunerando altresì l'adeguamento delle aziende alle nuove domande della società;

18. reputa necessario che la Commissione, al momento di proporre misure che riguardano direttamente il settore agricolo (come la normativa sulla tutela ambientale), indichi contemporaneamente le conseguenze economiche di detta legislazione per l'agricoltura;

Quanto all'impatto del disaccoppiamento e della condizionalità degli aiuti sui redditi agricoli

19. ritiene altresì che l'assenza di un nesso tra la concessione degli aiuti e il livello della produzione agricola rischia di accentuare problemi territoriali e di squilibrare le filiere qualora un gran numero di agricoltori decida di non produrre più pur conservando gli aiuti;

20. chiede agli Stati membri che il disaccoppiamento parziale venga effettivamente applicato dagli Stati e che il regime di cessione dei diritti a premio venga attuato in modo assai ridistributivo attraverso le riserve nazionali al fine di sostenere prioritariamente l'insediamento e le aziende che hanno maggior bisogno di essere consolidate; ritiene che occorra al contempo mantenere la possibilità di accordare pagamenti diretti alle aziende che grazie agli investimenti e a una crescita della rispettiva impresa hanno altresì bisogno di essere consolidate;

21. sottolinea che il regime iniquo degli aiuti disaccoppiati e applicabile in modo differenziato a seconda degli Stati rischia di perdere la sua legittimità presso i cittadini e l'OMC se resta basato sui diritti storicamente acquisiti dai produttori e non consente una più equa remunerazione di tutti gli agricoltori e di tutte le produzioni ai sensi della multifunzionalità;

22. chiede pertanto alla Commissione di adoperarsi affinché il recepimento differenziato dei nuovi sistemi di sostegno negli Stati membri dell'UE non comprometta l'uniformità e la neutralità sotto il profilo della concorrenza della politica agricola comune, essendo inteso che le future proposte di riorientamento degli aiuti disaccoppiati verso un sistema di sostegno debbono garantire sia una gestione sostenibile delle superfici sia l'allevamento mantenendo la coerenza con le prestazioni pubbliche dell'agricoltura multifunzionale e del commercio internazionale;

23. chiede che vengano prese misure per far sì che la condizionalità degli aiuti non possa nuocere alla diversità dei sistemi di produzione e alle aziende più modeste;

Quanto al ruolo della modulazione in vista della ridistribuzione dell'aiuto pubblico e del rafforzamento dello sviluppo rurale

24. deplora che il tipo di modulazione obbligatoria adottato dal Consiglio sia insufficiente per consentire un riequilibrio a favore del secondo pilastro;

25. sottolinea che il cofinanziamento obbligatorio costituisce un limite all'utilizzazione degli stanziamenti autorizzati e frena grandemente l'evoluzione della politica di sviluppo rurale; è del parere che tale situazione rischi di aggravarsi con l'allargamento a paesi poco prosperi e che occorra in tal caso ridurre la quota dei contributi nazionali nel sistema di cofinanziamento;

26. chiede una maggiore coerenza tra il primo e il secondo pilastro al fine di valorizzare al meglio la multifunzionalità di un'agricoltura territorializzata per consentire vuoi di ridurre gli scarti di reddito tra le regioni e le aziende vuoi di assicurare un futuro alle nuove generazioni di agricoltori e al mondo rurale;

27. chiede che vengano potenziati i mezzi del secondo pilastro che vanno al di là delle risorse derivanti dalla modulazione e che venga operata una maggiore integrazione dello sviluppo rurale nelle dinamiche di coesione territoriale e semplificata la sua attuazione (procedure, zone, ecc.);

*

* *

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

P5_TA(2004)0085

Ricerca agronomica

Risoluzione del Parlamento europeo sull'agricoltura e la ricerca agricola nel quadro della riforma della PAC (2003/2052(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0018/2004),

A. considerando l'importanza che il modello europeo di agricoltura multifunzionale e sostenibile ha per un'evoluzione dinamica dello spazio rurale nell'Unione europea,

B. considerando che l'agricoltura interviene in quanto fattore prevalente nell'equilibrio generale, ecologico e sociale delle zone rurali (per esempio clima, fertilità del suolo, biodiversità, risorse non biologiche, assetto del paesaggio),

C. considerando gli effetti delle riforme decise per la politica agricola comune e la necessaria riconversione dell'agricoltura che ne risulta,

D. considerando che finora nell'agricoltura molte delle questioni essenziali attinenti a una sostenibilità globale dell'uso dei terreni sono state trascurate a causa del primato assegnato all'incremento della produttività e alla ricerca del massimo profitto a breve termine e che in relazione a dette questioni sussiste la chiara esigenza di approfondire la ricerca,

E. considerando che una riconversione interdisciplinare e transdisciplinare della ricerca agricola può dare un importante contributo all'introduzione e all'accettazione delle misure per lo sviluppo dello spazio rurale,

F. considerando i rischi connessi a una produzione agricola orientata unilateralmente alla razionalizzazione e visto che la società chiede un'agricoltura naturale e multifunzionale, adattata alle specificità regionali a livello socioeconomico e ecologico,

1. invita la Commissione a porre la sostenibilità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale al centro degli orientamenti di politica della ricerca nell'attuazione del VI programma quadro di ricerca e nell'elaborazione della sua proposta concernente il VII programma quadro di ricerca;

2. invita la Commissione a rettificare gli stanziamenti destinati ai settori della ricerca in modo tale che una congrua parte del bilancio dell'UE per la ricerca nel settore della tecnologia dei prodotti alimentari e della ricerca agricola sia destinata alla ricerca mirata alla pratica sulla sostenibilità e alla ricerca comparativa dei diversi sistemi di «gestione agricola»;

3. sollecita la Commissione a considerare la ricerca su alternative di produzione e di reddito nelle zone rurali quale componente principale della politica di ricerca, avendo cura di potenziarla e valutarla sotto il profilo della sostenibilità;

4. ritiene che la ricerca per migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti, con maggiori collegamenti tra consumatori e produttori (principio «dai campi alla tavola»), debba restare un fattore rilevante, sia pure con le necessarie integrazioni;

5. si augura, nell'interesse della tutela sanitaria dei consumatori, che la ricerca europea annetta una maggiore rilevanza ai complessi nessi intercorrenti fra l'alimentazione, la qualità dei prodotti alimentari, gli effettivi regimi alimentari e la salute, tenendo maggiormente conto del fatto che le materie prime per i prodotti alimentari non sono fornite soltanto dall'agricoltura bensì anche, da anni e in misura crescente, dalla produzione farmaceutica, sintetica e di ingegneria genetica di additivi e succedanei;

6. ritiene che nell'assegnazione di stanziamenti pubblici per promuovere la ricerca sia necessario un dibattito pubblico sugli obiettivi della ricerca e sulla valutazione dei risultati e sollecita pertanto la Commissione ad assicurare la partecipazione pubblica a tale discussione negli ambienti specialistici;

7. rileva il ruolo specifico delle donne per lo sviluppo delle zone rurali, specie nei nuovi paesi membri, dove le donne sempre più sono attive nelle economie di sussistenza aziendali e regionali conducendo l'azienda in maniera autonoma mentre il marito lavora all'esterno; invita la Commissione a tenere debitamente conto di questo aspetto nelle attività di ricerca dell'Unione, sostenendo con le necessarie conoscenze i protagonisti dello sviluppo rurale;

8. si compiace che la Commissione abbia accolto la richiesta del Parlamento di far effettuare ricerche sul miglioramento dei vaccini marcatori, tra l'altro per l'afta epizootica; sottolinea tuttavia la necessità di estendere questo tipo di ricerche anche ad altre epizoozie della lista A, mettendo l'accento sulla costante importanza di queste ricerche, visto l'andamento di tali epizoozie;

9. rileva che talvolta i costi della ricerca scientifica relativa all'autorizzazione di medicinali veterinari per specie di animali più rare e di sostanze attive e protettive per piccole colture, superano la capacità finanziaria delle imprese interessate; invita la Commissione ad esaminare il problema e a presentare una proposta di soluzione;

10. chiede, visto il processo di allargamento, che sia potenziata la ricerca complementare socio-ecologica sullo sviluppo sostenibile delle zone rurali; in materia vanno studiate scientificamente le conoscenze empiriche sui metodi di gestione contadina dei campi e dello spazio naturale e le stesse devono essere prese in considerazione nello sviluppo delle innovazioni; occorre altresì considerare le esigenze degli operatori locali per quanto riguarda gli impulsi trasmessi da conoscenze scientifiche orientate alla prassi;

11. chiede, in detto contesto, una promozione rafforzata della ricerca nelle aziende agricole, con particolare priorità per la diversificazione delle attività agricole e per corrispondenti metodi gestionali, specialmente nell'allevamento;

12. sottolinea la necessità di esaminare le applicazioni non alimentari per le materie prime agricole, quale contributo per promuovere non soltanto la sostenibilità bensì anche nuove attività economiche nelle zone rurali;

13. considera necessario introdurre, in quanto tema specifico di ricerca, la coltura biologica e metodi di coltivazione a bassi consumi intermedi; all'interno di detto tema di ricerca andrebbe favorita anche la ricerca su sistemi di allevamento consoni all'animale;

14. chiede alla Commissione di assicurare il sostegno scientifico delle misure di coesistenza nella ricerca agricola biotecnologica finanziata con mezzi comunitari;

15. reputa necessaria l'esistenza in seno all'Unione di favorevoli condizioni quadro per la ricerca biotecnologica, onde consentire il proficuo sviluppo in seno all'Unione di una siffatta ricerca di alto livello, ivi comprese le eventuali ricadute; sottolinea che la ricerca biotecnologica costituisce una componente essenziale della strategia di Lisbona che può contribuire alla promozione di un'agricoltura sostenibile ad elevata prestazione;

16. sollecita una maggiore trasparenza della promozione comunitaria della ricerca e una migliore divulgazione dei risultati della ricerca, sia nel mondo scientifico, sia tra gli operatori agricoli e i responsabili dello sviluppo rurale, e giudica necessario un migliore coordinamento delle attività di ricerca tra Comunità, Stati membri e enti regionali di ricerca;

17. chiede alla Commissione di presentare una comunicazione sugli orientamenti futuri, la struttura e la promozione della ricerca agricola in Europa, che prenda in considerazione anche la rilevanza di un'analisi politica per l'ulteriore sviluppo della politica agricola comune;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0086

Riconoscimento delle qualifiche professionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 119) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 40 e 47 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0113/2002),

[1] GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, la commissione per le petizioni e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0470/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2002)0061

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva *2004/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale *europeo* [2],

visto l'articolo 152 del trattato, il quale prevede che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 3, *paragrafo* 1, *lettera* c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità; per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, a titolo dipendente o indipendente, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, *paragrafo* 1, del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

---

[1] GU C *181 E del 30.7.2002, pag. 183.*
[2] GU C *61 del 14.3.2003, pag. 67.*
[3] *Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004.*

(2) Gli articoli 152 e 153 del trattato stabiliscono che un elevato livello di salute umana e di protezione dei consumatori deve essere garantito nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie.

(3) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» ([1]) col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti» ([2]), il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di «presentare al Consiglio europeo che si riunirà nella primavera del 2002 (…) proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche e diplomi (…)».

(4) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal dovere di rispettare eventuali condizioni non discriminatorie imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

(5) Per agevolare la libera prestazione di servizi, è opportuno introdurre norme specifiche al fine di estendere l'esercizio delle attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si applicano anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000* relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ([3]).

(6) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione dei servizi e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ***ospitante***.

(7) Per la libera prestazione dei servizi, che avviene con spostamento del prestatore di servizi nel territorio di un altro Stato membro, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di introdurre un sistema di comunicazioni e di iscrizione pro forma all'ordine professionale o organismo analogo che sarebbe competente territorialmente nel caso il professionista esercitasse in libertà di stabilimento e un obbligo di iscrizione temporanea all'organismo di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, con diritto di trasferire all'ente di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza i contributi versati.

(8) Le misure nazionali suscettibili di essere imposte ai prestatori di servizi, segnatamente in materia di qualifiche professionali, devono essere applicate in maniera non discriminatoria, essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

([1]) *COM(2000) 888.*
([2]) *COM(2001) 116.*
([3]) GU L 178 del 17.7.2000, *pag.* 1.

(9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari sistemi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte ed è opportuno riorganizzarne e razionalizzarne le norme, uniformandone i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE ([1]) e 92/51/CEE del Consiglio ([2]), nonché la direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE ([4]), 77/453/CEE ([5]), 78/686/CEE ([6]), 78/687/CEE ([7]), 78/1026/CEE ([8]), 78/1027/CEE ([9]), 80/154/CEE ([10]), 80/155/CEE ([11]), 85/384/CEE ([12]), 85/432/CEE ([13]), 85/433/CEE ([14]) e 93/16/CEE del Consiglio ([15]) concernenti le professioni d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, modificate da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE del *Parlamento* europeo e del Consiglio ([16]), raggruppandole in un testo unico

(10) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri continuano a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del *trattato*, *non* possono imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire rispetto a diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali ***qualifiche in*** un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione *sia* obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.

(11) È opportuno prendere in considerazione l'evoluzione dei sistemi di istruzione e lo sviluppo di programmi di studio che hanno luogo in più Stati membri, sotto la responsabilità degli istituti di istruzione, attraverso metodi quali il franchising, il riconoscimento o la certificazione.

(12) Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro, né a interferire con l'interesse legittimo degli Stati membri di impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

(13) Nel caso in cui un cittadino, nel proprio Stato di residenza, non possieda i requisiti necessari per esercitarvi una professione, egli potrà avvalersi della qualifica acquisita nello Stato membro d'origine purché possa dimostrare che tale qualifica gli è stata concessa nel rispetto della definizione di migrante ossia di cittadino che abbia risieduto stabilmente, ancorché temporaneamente, in un altro Stato membro maturandovi almeno una parte della formazione, della competenza o dell'esperienza professionale, che formano l'insieme dei requisiti necessari per acquisire la qualifica professionale in detto Stato.

([1]) GU L 19 del 24.1.1989, *pag.* 16.
([2]) GU L 209 del 24.7.1992, *pag.* 25.
([3]) GU L 201 del 31.7.1999, *pag.* 77.
([4]) GU L 176 del 15.7.1977, *pag.* 1.
([5]) GU L 176 del 15.7.1977, *pag.* 8.
([6]) GU L 233 del 24.8.1978, *pag.* 1.
([7]) GU L 233 del 24.8.1978, *pag.* 10.
([8]) GU L 362 del 23.12.1978, *pag.* 1.
([9]) GU L 362 del 23.12.1978, *pag.* 7.
([10]) GU L 33 del 11.2.1980, *pag.* 1.
([11]) GU L 33 del 11.2.1980, *pag.* 8.
([12]) GU L 223 del 21.8.1985, *pag.* 15.
([13]) GU L 253 del 24.9.1985, *pag.* 34.
([14]) GU L 253 del 24.9.1985, *pag.* 37.
([15]) GU L 165 del 7.7.1993, *pag.* 1.
([16]) GU L 206 del 31.7.2001, *pag.* 1.

(14) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri *ospitanti* prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrà essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

(15) Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, ***l'organismo europeo riconosciuto per la presentazione di una piattaforma è, sul piano europeo, il rappresentante degli ordini professionali (o organismi analoghi) e/o di qualsiasi associazione riconosciuta come rappresentativa di un corpo professionale a livello europeo. Detto organismo ha il compito di istituire***, a livello europeo, piattaforme comuni, grazie alle quali ai professionisti che rispondono a un insieme di criteri relativi alle qualifiche professionali è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale da esse rilasciato. A certe condizioni, e sempre nel rispetto del diritto comunitario, in particolare di quello sulla concorrenza, di tali iniziative va tenuto conto, privilegiando, in questo contesto, il carattere più automatico del riconoscimento nel quadro del regime generale.

(16) Le organizzazioni e le associazioni professionali che partecipano alle piattaforme devono essere democraticamente legittimate in base alle regole degli Stati membri da cui provengono. Tuttavia, le organizzazioni e le associazioni professionali non dispongono di competenza legislativa ma hanno una funzione puramente consultiva.

(17) Si raccomanda alle organizzazioni professionali che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, come ad esempio gli ingegneri, di creare una piattaforma comune capace di formare la base per un successivo coinvolgimento nella presente direttiva.

(18) Per contemplare tutte *le* situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi non inclusi in un regime specifico***. Ciò vale solo per i richiedenti la cui professione dipende da un regime specifico di cui al titolo III, capitolo III, e non soddisfa le condizioni ivi indicate.***

(19) Per quanto riguarda le qualifiche accademiche e professionali al di fuori del sistema delle professioni regolamentate e quindi non coperte dalle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri, le parti sociali e gli altri interlocutori andrebbero incoraggiati, con il sostegno costante della Commissione, a sviluppare ulteriormente le loro misure di cooperazione volontaria e ad operare nel rispetto del principio di sussidiarietà per assicurare un approccio maggiormente orientato dal basso verso l'alto. Esempi portanti sono i processi di Bologna e di Bruges, basati sulla fiducia reciproca, la trasparenza e lo scambio di informazioni. Occorre inoltre continuare a far sì che le iniziative e le disposizioni volontarie e regolamentari a livello europeo si integrino in modo coerente in una strategia globale.

(20) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, e continuando a mantenere, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

(21) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto devono fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista va subordinato al possesso di un determinato titolo di formazione, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti *minimi* stabiliti. Il sistema deve essere *completato* da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe ***condizioni***.

(22) Al fine di tener conto della particolare caratteristica del regime delle qualifiche dei medici — esiste un numero elevato di qualifiche di specialisti — e del corrispondente acquis comunitario in materia di riconoscimento reciproco, è giustificato applicare il principio del riconoscimento automatico non soltanto a queste specializzazioni mediche, che sono comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri, ma anche a quelle specializzazioni mediche che sono comuni a un numero limitato di Stati membri.

(23) ***Il*** principio di riconoscimento automatico si deve applicare***, così come avviene finora, a tutte le*** specializzazioni mediche ***che già rientrano in tale sistema***. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche, comuni a un numero limitato di Stati membri, vanno integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica saranno limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. La presente direttiva non pregiudica comunque la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

(24) In tutti gli Stati membri, la professione di dentista deve essere una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri faranno sì che la formazione di dentista gli conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, degli organi della masticazione e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista deve essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

(25) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione dell'insegnamento.

(26) Per semplificare, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare il campo d'applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le norme nazionali particolari che disciplinano tali attività.

(27) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, deve poter accedere in tutti gli Stati membri, a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non deve limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né dar vita a un monopolio a profitto di questi professionisti, il cui insediamento continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le norme della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti deve poter dunque sottoporre ad essi i cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

(28) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica *delle farmacie* e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. ***Nel quadro della loro politica nazionale nel settore della sanità pubblica, intesa a garantire segnatamente una distribuzione soddisfacente dei medicinali su tutto il loro territorio, alcuni Stati membri limitano il numero di nuove farmacie che possono essere istituite, mentre altri non hanno ancora preso disposizioni in tal senso. In tali condizioni è prematuro prevedere che gli effetti del riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia debbano anche estendersi all'esercizio delle attività di farmacista come titolare di una farmacia aperta al pubblico da meno di tre anni.*** La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni.

(29) Negli Stati membri si è sviluppata una formazione complementare in farmacia ospedaliera, intesa ad ampliare talune conoscenze acquisite nel corso della formazione di farmacista; pertanto, in vista del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di specializzazione in farmacia ospedaliera, e al fine di mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su un piano di parità all'interno della Comunità, si rende necessario un certo coordinamento dei requisiti per la formazione nella specializzazione in farmacia ospedaliera; tale coordinamento non sembra possibile nella fase attuale, tuttavia costituisce un obiettivo da raggiungere quanto prima insieme al relativo riconoscimento reciproco.

(30) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione deve perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di concretizzare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edile e di tutela degli equilibri naturali.

(31) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno una diversa portata. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che si fregiano del titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare il campo d'applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, a prescindere dalle particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(32) La presente direttiva dovrebbe consentire alle professioni regolamentate che lo desiderano di ottenere una disciplina specifica per il riconoscimento delle qualifiche in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

(33) Per dare efficacia al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorre definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

(34) Per agevolare la mobilità dei professionisti e per accelerare lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di stabilimento è opportuno introdurre un certificato professionale individuale. Sarà così possibile seguire la carriera professionale dei professionisti che si stabiliscono in più Stati membri. Il certificato professionale contiene informazioni sulla formazione del titolare (università o istituti superiori che hanno rilasciato un titolo, qualifiche) sulle sue esperienze professionali e sulle sanzioni imposte contro di lui nel contesto della sua professione.

(35) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri***, con la partecipazione dei rappresentanti delle professioni interessate, nonché la collaborazione tra gli Stati membri, i rappresentanti delle professioni interessate*** e la Commissione ***possono*** agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità.

(36) Il sistema dei punti di contatto, da istituirsi per l'informazione e il sostegno dei cittadini negli Stati membri, deve essere attuato nel modo più trasparente possibile. A tal fine, le principali informazioni e indirizzi devono essere reperibili su un singolo sito Internet della Commissione.

(37) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal sistema generale si è rivelata assai difficoltosa. Essa va dunque semplificata insieme all'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo ***vanno*** perciò ***istituiti due comitati*** di riconoscimento delle qualifiche professionali ***e va esaminata la possibilità di coinvolgere adeguatamente i rappresentanti delle professioni e le parti sociali. In un comitato sono riunite le categorie professionali finora rientranti nel regime settoriale, nell'altro le altre categorie professionali.***

(38) Onde assicurare che le competenze dell'attività professionale siano tenute nella debita considerazione ai fini di un'applicazione agevole delle garanzie settoriali e di un necessario aggiornamento delle condizioni minime di formazione, andrebbe istituito un adeguato meccanismo di consultazione con le associazioni interessate dei rappresentanti europei e i relativi comitati di cui all'articolo 67.

(39) Per poter tener conto della molteplicità degli interessi specifici delle diverse professioni è necessario istituire appositi sottocomitati specializzati.

(40) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], è opportuno adottare i provvedimenti necessari ad attuare la presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 5 di tale decisione.

(41) In virtù della Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 sull'attuazione di uno spazio unico europeo dell'istruzione superiore nonché del Processo di Bruges-Copenaghen per una cooperazione europea rafforzata nella formazione professionale, è necessario coinvolgere tutti gli attori interessati nella creazione di un mercato europeo del lavoro aperto. Per garantire ciò va creato un comitato consultivo europeo, ovvero un foro europeo, costituito da rappresentanti delle associazioni professionali, delle parti sociali, della Commissione e di altre istituzioni che operano nel settore della formazione. Tale organo deve consigliare i comitati di riconoscimento delle qualifiche professionali e favorire lo sviluppo di un quadro comunitario per il riconoscimento delle qualifiche sia nel settore delle professioni regolamentate che di quelle non regolamentate.

(42) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(43) Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà. ***Le carenze amministrative o le clausole ostative da imputare allo Stato membro non devono autorizzare proroghe nel recepimento della direttiva stessa***.

(44) Le norme della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di sicurezza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

(45) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici. ***Inoltre, in vista della mobilità all'interno dell'Europa, è importante stimolare l'apprendimento di altre lingue europee in giovane età.***

---

[1] GU L 184 del 17.7.1999, *pag.* 23.

(46) *Poiché gli scopi dell'azione proposta,* cioè la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere *realizzati in misura sufficiente* dagli Stati membri *e* possono *dunque* essere *realizzati meglio* a livello comunitario, *la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.* La presente direttiva si limita *a quanto è necessario* per *conseguire* tali *scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

(47) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, *paragrafo* 4, e dell'articolo 45 del trattato né delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. ***Si chiarisce che la presente direttiva non si applica alle professioni e alle attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro.***

(48) La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire una banca dati che consenta agli Stati membri di scambiare informazioni su tutti gli operatori del settore sanitario che siano stati radiati in uno Stato membro.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (Stato membro ospitante), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente per l'accesso alla professione e il suo esercizio le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (Stati membri d'origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

2. Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l'esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. ***Tale permesso non consente di esercitare in un altro Stato membro un'attività professionale regolamentata.*** Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo.

3. La presente direttiva non si applica ai notai.

Articolo 3

Cittadini di Stati terzi

Nella presente direttiva si considerano appartenenti a uno Stato membro anche i cittadini di uno Stato terzo che soggiornano legalmente e permanentemente nell'Unione europea, che hanno ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro e che, conformemente al diritto vigente in materia di libera circolazione delle persone, godono del diritto di soggiorno perlomeno nello Stato membro di origine e nello Stato membro ospitante.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende con:

a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, attraverso norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;

b) ***«libera professione»: attività esercitata da chi effettua, sulla base di qualifiche professionali specifiche, a titolo personale sotto la propria responsabilità e a titolo professionale prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività. L'esercizio della sua professione è in genere sottoposto a obblighi giuridici specifici, che garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e la relazione di fiducia esistente con il mandante;***

c) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza — di cui all*'articolo 14, paragafo 2, lettera a)* — e/o un'esperienza professionale;

d) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che ne dà adeguata comunicazione sulla Gazzetta ufficiale *dell'Unione europea*.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, *paragrafo* 2.

Tale assimilazione non esclude la possibilità per lo Stato membro ospitante di verificare l'equivalenza del titolo ed applicare misure di compensazione.

Articolo 5

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla con gli stessi diritti ***e obblighi*** dei cittadini.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono simili.

3. Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell*'articolo 18*, ***il richiedente potrà accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività, conservando il titolo professionale dello Stato membro d'origine. L'indicazione di detta attività sarà aggiunta al titolo nella lingua dello Stato membro ospitante.***

Onde evitare il rischio di confusione da parte dei consumatori, vanno fornite le pertinenti precisazioni in materia di titolo professionale. Se del caso, al professionista che opera nel paese ospitante può essere concesso di utilizzare il titolo professionale in uso nel suo paese di origine.

Titolo II

Libera prestazione di servizi

Articolo 6

Principio di libera prestazione di servizi

1. Senza pregiudicare l*'articolo 8*, secondo comma, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore *è* legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa attività professionale e

b) in caso di spostamento del prestatore, se ha esercitato tale attività per almeno due anni nello Stato membro di stabilimento quando la professione non vi è regolamentata.

2. ***L'organismo competente dello Stato membro ospitante valuta se l'attività rappresenti una «prestazione di servizi» avente carattere temporaneo, ai sensi della presente direttiva. La valutazione avverrà in particolare tenendo conto della presenza di impianti fissi, della durata e dell'essenza dell'attività stessa, nonché della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.***

3. La prestazione *è* effettuata con il titolo professionale dello Stato membro in cui il prestatore é legalmente stabilito se in esso esiste tale titolo regolamentato per l'attività professionale interessata.

Il titolo è indicato nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento, in modo da evitare ogni confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Articolo 7

Disposizioni particolari

Indipendentemente dalla disposizioni di cui all'articolo 6, il prestatore di servizi deve comprovare di possedere la capacità e l'idoneità necessarie a che sia garantita la sicurezza dell'esercizio della sua attività nel corrispondente campo professionale. In particolare, ove il prestatore di servizi si rechi in altra località per eseguirvi la prestazione, prima di fornire la prestazione stessa si attiene alle disposizioni legislative dello Stato membro ospitante qualora esse siano necessarie per garantire la sicurezza pubblica, purché esse si applichino direttamente all'esercizio della professione. Un prestatore di servizi gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti per i cittadini dello Stato membro ospitante.

Qualora il prestatore di servizi eserciti una professione di cui al titolo III, capitolo III, è soggetto alle disposizioni disciplinari in campo professionale e amministrativo dello Stato membro ospitante. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'iscrizione temporanea con efficacia automatica sotto forma di un'affiliazione pro forma a un'organizzazione professionale, purché detta iscrizione o affiliazione non ritardino o ostacolino in qualsivoglia modo l'esecuzione della prestazione oppure non siano ad esse connessi costi supplementari per l'interessato.

Articolo 8

Esenzioni

Ai sensi dell'*articolo 6, paragrafo* 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro***, ad eccezione dei prestatori di servizi sottoposti a un regime particolare di responsabilità professionale,*** dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale;

b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente, l'ente di cui al primo *comma, lettera* b), della sua prestazione di servizi.

L'informazione di cui al secondo comma è effettuata in modo semplificato e senza oneri burocratici.

Qualora un prestatore di servizi desideri esercitare attività nell'ambito di professioni sottoposte a un regime particolare di responsabilità professionale come sopra menzionato, presta i servizi con gli stessi diritti e obblighi dei professionisti di tali professioni stabiliti nello Stato membro ospitante; in particolare, egli è soggetto alle norme deontologiche di carattere professionale o amministrativo che si applicano in tale Stato membro. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti nel loro territorio in materia di comportamento professionale, gli Stati membri possono richiedere l'iscrizione temporanea automatica o l'affiliazione pro forma a un'organizzazione o a un organismo professionale, a condizione che tale iscrizione o affiliazione non ritardi e non complichi in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti costi supplementari per il prestatore di servizi. Nel caso in cui la professione sottoposta a un regime particolare di responsabilità professionale sia regolamentata nello Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine del prestatore di servizi, lo Stato membro ospitante può richiedere che, prima di esercitare le sue attività professionali, il prestatore di servizi si iscriva in un registro presso le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 9

Informazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo ***l'organismo competente*** dello Stato membro di stabilimento ***e l'organismo competente dello Stato membro ospitante*** di cui ***all'articolo 10***.

L'organismo competente dello Stato membro di stabilimento informa a sua volta, senza ritardi, l'organismo competente dello Stato membro ospitante e gli trasmette tutte le informazioni di cui dispone sul prestatore e le sue attività.

In caso d'urgenza, il fornitore informa ***gli organismi competenti di cui all'articolo 10*** appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Articolo 10

Cooperazione amministrativa

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante ***oppure, in loro assenza, l'ordine professionale o un analogo organismo professionale competente per la professione esercitata dal prestatore di servizi nello Stato membro ospitante, chiedono*** alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova che ***il prestatore di servizi*** esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano ***quanto prima*** queste informazioni ai sensi dell*'articolo 66*.

Qualora nello Stato membro di stabilimento non esistano tali autorità competenti, l'ordine professionale o l'organismo commerciale responsabile della professione del prestatore di servizi nello Stato membro di stabilimento certificano la competenza del prestatore di servizi ad esercitare l'attività in tale Stato membro.

Inoltre, nei casi di cui all*'articolo 6, paragrafo* 1, *lettera* b), ***gli organismi*** competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere ***all'organismo competente*** dello Stato membro di stabilimento la prova che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno 2 anni nello Stato membro di stabilimento. Tale prova può essere portata da qualsiasi mezzo.

La comunicazione delle prove di cui ai commi precedenti non ha efficacia sospensiva sull'esecuzione della prestazione.

Articolo 11

Informazione dei destinatari del servizio

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri *fanno* sì che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni***, ben leggibili e comprensibili per tutti i consumatori***:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento ***e dello Stato membro ospitante*** e ai modi per accedervi;

f) *se* il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione di cui all'articolo 22, *paragrafo* 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio*, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme* ([1])*;*

g) ***se la professione non è regolamentata nello Stato membro di provenienza, il destinatario del servizio deve esserne informato;***

h) ***la prova che il prestatore è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti ad un eventuale riconoscimento della sua responsabilità professionale, se tale requisito è previsto per i professionisti dello stesso settore stabiliti nel loro territorio. Se del caso, lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore che fornisca tali informazioni.***

Articolo 12

Revisione legale dei conti

Le disposizioni sulla libera prestazione di servizi non si applicano alla revisione legale dei conti.

Titolo III

Libertà di stabilimento

Capitolo I

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Articolo 13

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo e ai richiedenti che non soddisfano le condizioni previste da dette sezioni.

Articolo 14

Livelli di qualifica

1. Ai fini dell'applicazione dell*'articolo 17*, vengono istituiti i seguenti cinque livelli di qualifica professionale:

a) livello 1 «attestato di competenza»;

b) livello 2 «certificato»;

c) livello 3 «diploma che sancisce una formazione breve»;

([1]) GU L 145 del 13.6.1977, *pag.* 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, *pag.* 34).

d) livello 4 «diploma che sancisce una formazione media»;

e) livello 5 «diploma che sancisce una formazione superiore».

2. Il livello 1 corrisponde a ***un attestato di competenza consegnato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine in base a:***

a) una formazione ***che non rientra nel quadro di un certificato o diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 o*** un esame specifico non preceduto da una formazione o lesercizio a tempo pieno per tre anni consecutivi della professione in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente negli ultimi dieci anni, ***oppure***

b) una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il suo titolare possiede conoscenze generali.

3. Il livello 2 corrisponde a ***un certificato che attesti che è stata completata con successo*** una formazione a livello di insegnamento secondario:

a) ***di carattere generale, completata da un corso di istruzione o di formazione professionale diverso dai corsi di cui al paragrafo 4 e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti a complemento di questo corso, oppure***

b) ***di natura tecnica o professionale, eventualmente completata da un corso di istruzione o di formazione professionale di cui alla lettera a) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti a complemento di detto corso.***

Sono considerati equivalenti ad un certificato nel senso del primo comma, la formazione regolamentata, specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e che consiste in un ciclo di studi completato, se del caso, da una formazione professionale, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e il cui livello sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione, su cui verte il controllo o l'approvazione dell'autorità designata a tal fine. Ne sono esempí specifici i corsi di formazione regolamentati elencati nell'allegato III.

4. Il livello 3 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento postsecondario di almeno 1 anno e inferiore a 3 anni.

Sono assimilate alle formazioni di livello 3:

a) le formazioni a struttura particolare che conferiscono un analogo livello professionale e che preparano a responsabilità e funzioni comparabili. Si considerano tali in particolare le formazioni di cui all'allegato II;

b) le formazioni regolamentate, orientate specificamente all'esercizio di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi eventualmente completato da una formazione, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione o controllati o approvati dall'autorità a tal fine designata. Si considerano tali in particolare le formazioni regolamentate di cui all'allegato III.

5. Il livello 4 corrisponde a ***un diploma che certifichi la positiva conclusione di un ciclo di studi postsecondari*** di almeno 3 anni e inferiore a 4 anni ***o di durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, nonché la formazione professionale che può essere richiesta in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari***.

Sono assimilate a formazioni di livello 4 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di 3 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, e, oltre al ciclo di studi postsecondari, eventualmente, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

6. Il livello 5 corrisponde a ***un diploma che certifichi la positiva conclusione di un ciclo di studi postsecondari*** di almeno 4 anni ***o di durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, nonché la formazione professionale che può essere richiesta in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari***.

Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di almeno 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, ed, eventualmente, oltre al ciclo di studi postsecondari, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

7. Qualora nello Stato membro di origine sia stato innalzato il livello di formazione previsto per l'accesso alla professione, lo Stato membro ospitante consentirà ai professionisti che hanno avuto accesso alla professione sulla base del livello inferiore di ottenere il riconoscimento al livello superiore.

8. La Commissione valuta, 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, l'efficacia del sistema di livelli sopra menzionato. Se, di fatto, il livello di qualifica dei diplomi dimostra palesi differenze tra gli Stati membri, la Commissione presenta proposte per un sistema di punti e crediti collegato alla qualità e ai contenuti dell'istruzione e della formazione professionale nei diversi Stati membri. Il comitato di cui all'articolo 67 verifica l'assegnazione dei punti ai diversi cicli di formazione.

Articolo 15

Formazioni assimilate

È assimilata a un titolo che sancisce una formazione di cui all*articolo 14*, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo o insieme di titoli rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che in esso conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione.

È anche assimilato a questo titolo di formazione, alle stesse condizioni di cui al precedente comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o al suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni.

Non può tuttavia essere considerata formazione assimilata la qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso ad una professione o al suo esercizio, è stata riconosciuta valida in un altro Stato membro per l'esercizio della medesima professione, senza applicazione di alcuna misura formativa aggiuntiva.

In tal caso, se il cittadino si avvarrà della qualifica rilasciata dallo Stato membro ospitante per richiedere il riconoscimento della stessa nel proprio Stato membro d'origine, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile dall'organismo competente di questo Stato.

Articolo 16

Riconoscimento dell'esperienza professionale

Si prendono in considerazione i casi in cui, in una professione, una norma legislativa o amministrativa nello Stato membro di origine riconosce l'esperienza professionale quale elemento determinante del passaggio delle persone che dispongono di tale esperienza dal livello universitario al livello immediatamente superiore, in base alla classificazione di cui all'articolo 14.

Articolo 17

Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere stati ottenuti in uno ***o più Stati membri;***

b) attestare un livello di qualifica professionale equivalente al livello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all*articolo 14*.

2. L'accesso alla professione è condizionato all'esatto adempimento degli oneri previdenziali previsti dello Stato membro ospitante e afferenti la qualifica professionale riconosciuta.

3. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al *paragrafo* 1, vanno permessi anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per 2 anni nel corso degli ultimi 10, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione:

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle norme legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all*'articolo 14*,

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i 2 anni d'esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione, di cui a tale comma, detenuti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell*'articolo 14*, *paragrafo* 4, *lettera* b); *paragrafo* 5, secondo comma; *paragrafo* 6, secondo comma.

4. Non è consentito che lo Stato membro ospitante esiga dal richiedente un altro tipo di attestato o di certificato, cosa che metterebbe in dubbio la validità del titolo di studio e le conoscenze che essa attesta.

5. I titoli di formazione rilasciati da istituti di istruzione con il metodo del «franchising», del riconoscimento o della certificazione sono considerati come titoli di formazione degli istituti che rilasciano il titolo in questione.

6. Nel caso di diplomi rilasciati in conformità dei metodi di cui al paragrafo 5, lo Stato membro nel cui territorio si svolge l'attività di insegnamento ha facoltà di applicare, ad ogni istituto di insegnamento presente sul suo territorio che collabora con l'istituto di insegnamento che rilascia i diplomi ed è stabilito e riconosciuto in un altro Stato membro, gli stessi meccanismi utilizzati per controllare la qualità dell'istruzione universitaria sul suo territorio, definendo norme rigorose relative all'insegnamento e, in linea generale, le condizioni di studio al fine di ottenere una formazione universitaria di alta qualità.

Articolo 18

Provvedimenti di compensazione

1. L*articolo 17* non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni o una prova attitudinale:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell*'articolo 17*, *paragrafi* 1 o *3*, è inferiore di almeno 1 anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante,

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività ***di una professione regolamentata***, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'*articolo 5*, *paragrafo* 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al *paragrafo* 1, lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale di cui al primo comma, ***ciò può avvenire soltanto per ragioni ben motivate e incondizionate. In tal caso lo Stato membro interessato*** ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi ***dall'adottarla***.

Qualora la deroga sia riconosciuta dalla Commissione, gli Stati membri tentano comunque di tenere in considerazione la preferenza del migrante per una delle due alternative.

3. Ai fini dell'applicazione del *paragrafo* 1, *lettere* b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e la cui durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

4. Il *paragrafo* 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, deve innanzitutto verificare se le conoscenze acquisite da esso nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al *paragrafo* 3, o parte di essa.

Articolo 19

Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1. Le ***organizzazioni*** professionali ***europee*** possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo:

a) per «organizzazioni professionali europee», si intendono gli organismi rappresentativi per una certa professione, gli ordini professionali o le associazioni comparabili negli Stati membri;

b) per «piattaforma comune» si intende l'insieme dei criteri di qualifica professionale che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali organizzazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

Se la Commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la ***trasmette*** agli Stati membri e prende decisioni ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragrafo* 2.

2. Sono escluse quelle regolamentazioni degli Stati membri che fissano per legge i criteri di qualifica per l'esercizio di una professione, ivi compresi l'organizzazione e i contenuti della formazione da seguirsi a tal fine.

3. Se le qualifiche del richiedente rispondono ai criteri delle qualifiche fissati con una decisione ai sensi del *paragrafo* 1, lo Stato membro ospitante rinuncia all'applicazione dell*'articolo 18*.

4. Se uno Stato membro ritiene che una piattaforma comune non offra più garanzie adeguate rispetto alle qualifiche professionali, comunica ciò alla Commissione che prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragrafo* 2.

5. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le responsabilità degli Stati membri previste dal trattato riguardo al contenuto e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale.

Capitolo II

Riconoscimento dell'esperienza professionale

Articolo 20

Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l'accesso o l'esercizio di una delle attività elencate all'allegato IV, è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'esercizio deve essere avvenuto ai sensi degli *articoli 21* e *22*.

Articolo 21

Attività che compaiono sull'elenco I dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco I dell'allegato IV, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

a) per ***6*** anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;

b) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

c) oppure per 4 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

d) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni a titolo dipendente;

e) oppure per 8 anni consecutivi come quadro di un'impresa;

f) oppure per 5 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

g) ovvero per 6 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui *alle lettere* a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all*'articolo 66*.

Articolo 22

Attività che compaiono sull'elenco II dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco II, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

a) per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;

b) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;

c) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione a titolo dipendente per almeno 3 anni;

d) ovvero per 3 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi di cui *alle lettere* a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all*'articolo 66*.

Articolo 23

Modifica dell'elenco di attività di cui all'allegato IV

Gli elenchi delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell*'articolo 20*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67*, *paragrafo* 2.

CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO IN BASE AL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 24

Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di

— medico di base ***(allegato V, punto 5.1.1),***

— medico specialista ***(allegato V, punto 5.1.2),***

— infermiere responsabile dell'assistenza generale ***(allegato V, punto 5.2.2),***

— dentista ***(allegato V, punto 5.3.2),***

— veterinario ***(allegato V, punto 5.4.2),***

— ***psicoterapeuta (allegato V, punto 5.6.4),***

— farmacista ***(allegato V, punto 5.7.2)*** e

— architetto ***(allegato V, punto 5.8.2),***

conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 52 e 55*, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e *al* loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati ***concernenti le qualifiche di:***

— ***medico di base (allegato V, punto 5.1.1),***

— ***medico specialista (allegato V, punto 5.1.2),***

— ***infermiere responsabile dell'assistenza generale (allegato V, punto 5.2.2),***

— ***dentista (allegato V, punto 5.3.2),***

— ***veterinario (allegato V, punto 5.4.2),***

— ***psicoterapeuta (allegato V, punto 5.6.4)***

— ***farmacista (allegato V, punto 5.7.2) e***

— ***architetto (allegato V, punto 5.8.2).***

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli *articoli 25, 31, 39, 44 e 58*.

2. Ogni Stato membro riconosce, per l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di sicurezza sociale i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri *Stati* membri ai sensi delle condizioni minime di formazione dell*'articolo 32*.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all*'articolo 34*.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, *punto 5.5.2*, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all*'articolo 47* e rispondenti alle modalità di cui all*'articolo 49*, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e al loro esercizio, gli stessi effetti sul loro territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli *articoli 25 e 51*.

4. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, *punto 5.8.2* oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del *paragrafo* 1 sanciscono una formazione iniziata nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

5. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2* che garantiscono che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui ***alla sezione pertinente della presente direttiva***.

In nessun Stato membro, tale aggiornamento può modificare, in seno ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione ***e agli altri Stati membri*** le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

Alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la comunicazione, la Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,* indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.7.2 e 5.8.2*.

7. Qualora uno Stato membro o la Commissione nutrano dubbi sul fatto che un diploma, una laurea, un certificato o altro titolo di formazione soddisfi le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 e 55, la Commissione deferisce la questione al comitato competente di cui all'articolo 67, entro tre mesi dalla comunicazione ai sensi del paragrafo 6.

Il comitato esprime il proprio parere entro tre mesi.

Il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione è pubblicato nei tre mesi successivi alla trasmissione del parere o alla scadenza del termine per la sua trasmissione, fatti salvi i tre casi seguenti:

— ***lo Stato membro che rilascia il titolo modifica la comunicazione trasmessa ai sensi del paragrafo 6;***

— ***nel suo parere, il comitato afferma che il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione non soddisfa le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 e 55; oppure***

— ***uno Stato membro o la Commissione applica gli articoli 226 o 227 del trattato in vista della presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.***

Articolo 25

Diritti acquisiti

1. Senza pregiudicare diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che consentono le attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non rispondono all'insieme dei requisiti di formazione di cui agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47 e 52*, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se essi sanciscono una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*, se accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che consentono l'attività professionale di medico di base e di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non rispondono ai requisiti minimi di formazione di cui agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47 e 52* se sanciscono una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1989 per i medici di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle autorità competenti tedesche di cui all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*.

3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non rispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono una formazione ai sensi rispettivamente degli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47 e 52* e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*.

Sezione 2

Medico

Articolo 26

Formazione di medico di base

1. L'ammissione alla formazione di medico di base suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto come equivalente, di uno Stato membro.

2. La formazione di medico di base comprende almeno 6 anni di studi o 5.500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della medicina.

Articolo 27

Conoscenze e competenze

La formazione di medico di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

— ***adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;***

— ***adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;***

— ***adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;***

— ***un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.***

Articolo 28

Formazione di medico specialista

1. L'ammissione alla formazione di medico specialista suppone il compimento e la convalida di 6 anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all*'articolo 26* durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero e universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione di medico specialista di cui all'allegato V, *punto 5.1.3*, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. I posti vanno perciò adeguatamente retribuiti.

La formazione può essere interrotta per motivi come servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. L'interruzione non ridurrà la durata totale della formazione.

4. ***Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno***, gli Stati membri possono autorizzare la formazione specializzata a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità ***nazionali. Le*** competenti autorità fanno sì che durata totale e qualità della formazione a tempo parziale di specialisti non *siano inferiori a quelle* della formazione a tempo pieno. Il livello non può essere compromesso né dal carattere di formazione a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale remunerata a titolo privato.

La formazione a tempo parziale dei medici specialisti risponde agli stessi requisiti della formazione a tempo pieno, da cui si distingue solo con la possibilità di limitare la partecipazione ad attività mediche a un periodo pari almeno alla metà di quello previsto per la formazione a tempo pieno.

La formazione a tempo parziale va perciò adeguatamente retribuita.

5. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione di medico specialista al possesso di uno dei titoli di formazione di medico di base di cui all'allegato V, ***punto 5.1.1.***

Articolo 29

Gruppo di esperti

La Commissione è assistita da un gruppo di esperti con funzioni consultive, composto da esperti in rappresentanza di ciascuno Stato membro. Il gruppo di esperti deve contribuire all'attuazione della presente direttiva e raccogliere tutte le informazioni per la sua applicazione negli Stati membri. Il gruppo può anche essere consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi cambiamento del sistema attuale che possa essere preso in considerazione. La Commissione deve stabilire un metodo flessibile e moderno di consultazione delle pertinenti associazioni professionali rappresentative a livello europeo, nonché degli istituti di istruzione, in modo da garantire il loro apporto in relazione alle questioni concernenti la libera circolazione per le professioni che beneficiano di un coordinamento minimo in materia di istruzione e formazione. La Commissione deve trasmettere tale apporto tecnico al gruppo di esperti. I suggerimenti per gli aggiornamenti tecnici o altre modifiche del diritto comunitario vanno discussi in seno al gruppo. I rappresentanti delle professioni che formulano tali proposte devono avere l'opportunità di illustrarle al gruppo.

Articolo 30

Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all*'articolo 24* sono quelli che, comunicati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, *punto 5.1.2*, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, *punto 5.1.3*.

L'introduzione nell'allegato V, *punto 5.1.3*, di nuove specializzazioni mediche ***riconosciute da diversi*** Stati membri**,** può essere decisa ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67*, paragrafo 2.

Per la procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2 nel campo delle specializzazioni mediche, la Commissione esige la partecipazione dell'organismo professionale europeo accreditato quale maggiormente rappresentativo e competente. I nuovi diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati dagli Stati membri che applicano le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono riconosciuti reciprocamente a norma del comma 2.

L'organismo accreditato ha il diritto d'iniziativa in materia di riconoscimenti. A tal fine l'organismo accreditato comunica alla Commissione proposte di formazione per gli Stati membri interessati che risultano idonee al riconoscimento reciproco, specificando chiaramente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei titoli di formazione specialistica, incluse le durate minime di formazione specialistica. Nelle sue proposte l'organismo accreditato include suggerimenti, raccomandazioni e dichiarazioni di altre organizzazioni professionali mediche europee e coordina a tal fine una procedura di informazione e di presentazione di suggerimenti.

L'insieme delle proposte e delle raccomandazioni dell'organismo accreditato è incluso nella procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2. L'articolo 19 non si applica ai titoli di formazione specialistica.

Articolo 31

Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data *del* 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1° gennaio 1995 che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all*'articolo 28*, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata in seno alle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, *punti 5.1.2 e 5.1.3*.

3. Ogni Stato membro che applichi norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di medico specialista rilasciati dagli altri Stati membri e corrispondenti, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui ***all'allegato V, punto 5.1.4.***, purché sanciscano una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui all'allegato V, *punto 5.1.2*, e siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio dell'attività in questione da parte dei loro titolari per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di medico specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 aprile 1992 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui ***all'allegato V, punto 5.1.5.***.

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui ***all'allegato V, punto 5.1.4.***, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui all'allegato V, *punto 5.1.2*, e prima della scadenza del termine di cui all*'articolo 71*, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di medico specialista.

5. Ogni Stato membro che ha abrogato le norme legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui ***all'allegato V, punto 5.1.4.***, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri *Stati* membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano ***all'allegato V, punto 5.1.4.***

Articolo 32

Formazione di medico generico

1. L'ammissione alla formazione di medico generico suppone il compimento e la convalida di 6 anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all*articolo 26*.

2. La formazione di medico generico che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro l1 gennaio 2006 dura almeno 2 anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno 3 anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all*articolo 26* implica una formazione pratica dispensata in ambiente ospedaliero autorizzato dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dall1 gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione di medico generico era di due anni alla data dell1 gennaio 2001.

3. La formazione di medico generico avviene a tempo pieno sotto il controllo di autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno 6 mesi in ambiente ospedaliero autorizzato dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno 6 mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa sarà collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, senza pregiudicare i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di 6 mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4. ***Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno***, gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale ***in medicina generale, alle*** condizioni ***previste dalle competenti autorità nazionali.***

Le autorità nazionali competenti garantiscono che la durata complessiva e la qualità della formazione a tempo parziale in medicina generale non saranno inferiori a quelli della formazione a tempo pieno. Tale livello non può essere pregiudicato dal fatto che la formazione è a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale retribuita.

La formazione a tempo parziale dei medici in medicina generale soddisfa gli stessi requisiti previsti per la formazione a tempo pieno, da cui si distingue soltanto per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche a una durata che è almeno la metà di quella prevista per la formazione a tempo pieno.

Tale formazione a tempo parziale è quindi soggetta a un'adeguata remunerazione.

5. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di medico generico al possesso di uno dei titoli di formazione di medico di base di cui all'allegato V, *punto 5.1.1*.

6. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma *è* in possesso di un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato da autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono soprattutto in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno 6 mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 33

Esercizio delle attività professionali di medico generico

In seno al suo regime nazionale di sicurezza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico generico al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 34

Diritti acquisiti, specifici ai medici generici

1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, in seno al suo regime nazionale di sicurezza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico generico, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato, in virtù delle norme applicabili alla professione di medico — che consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell*'articolo 24* o dell*'articolo 25*.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, a richiesta, il certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico generico nel quadro del loro regime nazionale di sicurezza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico generico in seno al suo regime nazionale di sicurezza sociale.

Articolo 35

Prestazione di servizi

1. Quando per l'accesso a una delle attività di medico o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione od appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il prestatore esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio, un'iscrizione temporanea d'ufficio o un'adesione pro forma a un'associazione o ad un organismo professionale oppure un'iscrizione ad un registro, a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il prestatore renda alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione implichi un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

— *la dichiarazione di cui al paragrafo 2,*

— *un attestato che certifichi che il prestatore esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro di provenienza,*

— *un attestato comprovante che il prestatore è in possesso del o dei diplomi, certificati o altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi contemplati dalla presente direttiva.*

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.

5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di medico, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

Sezione 3

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Articolo 36

Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale va preceduta da una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organismi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole professionali per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma almeno equivalente a quello di cui all'allegato V, *punto 5.2.1*. ***Essa deve essere pertanto remunerata adeguatamente.***

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, *punto 5.2.1*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragrafo* 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico

In nessun Stato membro, l'aggiornamento non può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Gli Stati membri possono autorizzare una formazione specifica a tempo parziale d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di livello qualitativamente equivalente a quello della formazione a tempo pieno, rispettando le seguenti condizioni particolari:

a) la durata totale della formazione non verrà ridotta perché effettuata a tempo parziale;

b) la durata settimanale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore alla metà della durata settimanale di quella a tempo pieno;

c) la formazione include almeno il programma di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico deve rappresentare almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.

La formazione deve essere adeguatamente remunerata.

4. L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui i candidati infermieri acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le abilità e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è effettuata da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, in seno al gruppo, a diretto contatto con persone sane o malate e/o una collettività, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e abilità acquisite. Egli apprende non solo a essere un membro del gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività.

L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. Nell'insegnamento potrà essere integrato altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano all'attività dei servizi in questione poiché essa contribuisce alla loro formazione e permette loro di apprendere ad assumersi le responsabilità implicate dalle cure infermieristiche.

Articolo 37

Conoscenze e competenze

La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

— ***un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;***

— ***una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;***

— ***un'adeguata esperienza clinica; questa, da scegliersi per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;***

— ***la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;***

— ***un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.***

Articolo 38

Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, *punto 5.2.2*.

Articolo 39

Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all*articolo 25* comprenderanno la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e amministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

Articolo 40

Banche dati

La Commissione valuta la possibilità di allestire una banca dati che consentirebbe agli Stati membri di scambiare informazioni su tutti gli operatori sanitari che in uno Stato membro siano stati radiati o colpiti da restrizioni all'esercizio della professione.

Sezione 4

Dentista

Articolo 41

Formazione di dentista

1. L'ammissione alla formazione di dentista suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, di uno Stato membro.

2. La formazione di dentista comprende almeno 5 anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma almeno equivalente a quello di cui all'allegato V, *punto 5.3.1* tenuti in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, *punto 5.3.1*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all*articolo 67, paragrafo* 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Articolo 42

Conoscenze e competenze

La formazione di dentista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

— ***adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;***

— ***adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;***

— ***adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;***

— ***adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;***

— ***adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.***

La formazione di dentista conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Articolo 43

Esercizio delle attività professionali di dentista

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al *paragrafo* 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, *punto 5.3.2*.

2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all*'articolo 41* ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista suppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, *punto 5.3.2*. Sono assimilati ai titolari di tale titolo di formazione i beneficiari degli *articoli 25 o 44*.

3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere ed esercitare l'attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mandibole e dei tessuti attigui, nel rispetto delle norme regolamentari e deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, *punto 5.3.2*.

Articolo 44

Diritti acquisiti, specifici ai dentisti

1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, *punto 5.3.2*, i titoli di formazione medica rilasciati in Italia, Spagna e Austria a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato.

L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a) tali persone hanno esercitato effettivamente e lecitamente a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all*'articolo 43*, per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato;

b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione che appare per questo Stato nell'allegato V, *punto 5.3.2*.

È dispensato dalla pratica professionale di 3 anni, di cui al secondo comma, *lettera* a), chi abbia portato a termine studi di almeno 3 anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all*'articolo 41*.

2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti italiane.

L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze comparabili a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, *punto 5.3.2* per l'Italia;

b) tali persone hanno esercitato effettivamente e lecitamente a titolo principale in Italia l'attività di cui all*'articolo 43*, per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato;

c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente, a titolo principale e alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, *punto 5.3.2*, le attività di cui all*'articolo 43*.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, *lettera* a), chi abbia portato a termine studi di almeno 3 anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all*'articolo 41*.

3. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di dentista specialista di cui all*'allegato V, punto 5.3.3*, rilasciati dagli altri *Stati* membri, che sanciscono una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui al suddetto allegato e sono accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo, lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 che precedono il rilascio dell'attestato.

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di dentista specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 ottobre 1989 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all*'allegato V, punto 5.3.3*.

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di dentista specialista di cui all*'allegato V, punto 5.3.3*, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui al suddetto allegato e prima della scadenza del termine di cui all*'articolo 71*, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di dentista specialista.

Sezione 5

Veterinario

Articolo 45

Formazione di veterinario

1. La formazione di veterinario comprende almeno 5 anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma che compare all'allegato V, *punto 5.4.1*.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, *punto 5.4.1*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragrafo* 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

2. L'ammissione alla formazione di veterinario suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, di uno Stato membro.

3. Gli istituti di cui al paragrafo 1 sono regolarmente sottoposti a verifiche esterne per valutare se rispondono effettivamente ai requisiti di cui all'allegato V, punto 5.4.1. I risultati delle verifiche sono trasmessi al comitato competente di cui all'articolo 67.

Articolo 46

Conoscenze e competenze

La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

— ***adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;***

— ***adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;***

— ***adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;***

— ***adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;***

— ***adeguate conoscenze della medicina preventiva;***

— ***adeguate conoscenze dell' igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;***

— ***adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;***

— ***un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.***

Sezione 6

Ostetrica

Articolo 47

Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, *punto 5.5.1*,

b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, *punto 5.5.1* le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, *punto 5.5.1*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragafo* 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi 10 anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I,

b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, *punto 5.2.2*, per la possibilità II.

3. ***Gli*** Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.

Articolo 48

Conoscenze e competenze

La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione, da parte della persona interessata, delle conoscenze e competenze seguenti:

— ***un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, e in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;***

— ***un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;***

— ***un'approfondita conoscenza della funzione biologica, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e della neonatologia, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;***

— ***un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;***

— ***la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.***

Articolo 49

Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, *punto 5.5.2*, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell*'articolo 24* se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni:

   i) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore, o in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze,

   ii) o seguita da una pratica professionale di 2 anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del *paragrafo* 2.

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 2 anni o 3 600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, *punto 5.2.2*;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3 000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, *punto 5.2.2* e *seguita* da una pratica professionale di 1 anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del *paragrafo* 2.

2. L'attestato di cui al *paragrafo* 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'ottenimento del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Articolo 50

Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il *paragrafo* 2. Esse sono esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, *punto 5.5.2*.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle ***seguenti*** attività:

— ***fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;***

— ***accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;***

— ***prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;***

— ***predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;***

— ***assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;***

— ***praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;***

— ***individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e segnatamente l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;***

— ***esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;***

— ***assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;***

— ***praticare le cure prescritte da un medico;***

— ***redigere gli opportuni rapporti scritti.***

Articolo 51

Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1. Ogni Stato membro riconosce — come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di ostetrica soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'*articolo 47* ma, ai sensi dell'*articolo 49*, riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto *articolo 49, paragrafo* 2 — i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, *punto 5.5.2*, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno 2 anni consecutivi nei 5 che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Le norme del *paragrafo* 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione d'ostetrica sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e rispondente a tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'*articolo 47* ma, ai sensi dell'*articolo 49*, riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'*articolo 49, paragrafo* 2, se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 ottobre 1989.

Sezione 7

Farmacista

Articolo 52

Formazione di farmacista

1. L'ammissione alla formazione di farmacista suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di diplomi, certificati e altri titoli di cui al presente articolo alle condizioni minime stabilite all'articolo 53.

3. Non oltre un anno dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 71, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta adeguata sulla specializzazione in farmacia ospedaliera.

Il Parlamento e il Consiglio esaminano la proposta entro due anni.

4. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno 5 anni, di cui almeno:

a) 4 anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università,

b) 6 mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, *punto 5.6.1*.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, *punto 5.6.1*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragrafo* 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

5. La formazione continua, in conformità delle disposizioni dei singoli Stati membri, garantisce che le persone che hanno completato la loro formazione possano tenere il passo con i progressi in campo farmaceutico.

Articolo 53

Conoscenze e competenze

La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

— ***un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;***

— ***un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;***

— ***un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali e delle sostanze tossiche, nonché dell'utilizzazione dei medicinali stessi;***

— ***conoscenze atte a consentire di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere fornire su tale base le informazioni appropriate;***

— ***un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.***

Articolo 54

Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e aperta ai titolari di uno dei titoli di formazione ***elencati al paragrafo 2***.

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'*articolo 52* siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le attività di cui ***al paragrafo 3***, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare.

3. Le attività di farmacista sono le seguenti:

— ***preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;***

— ***fabbricazione e controllo dei medicinali;***

— ***controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;***

— ***immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;***

— ***preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;***

— ***preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;***

— ***diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.***

4. Gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'articolo 52 ai fini della creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva sono considerate come tali anche le farmacie aperte da meno di tre anni.

5. Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, *punto 5.7.2*, e al requisito di un'esperienza professionale complementare, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un certificato delle competenti autorità dello Stato membro d'origine attestante che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.

6. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esiste un concorso a prove per scegliere, fra i titolari di cui al *paragrafo* 1, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al *paragrafo* 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, *punto 5.7.2* o che beneficiano dell*'articolo 25*.

7. Gli Stati membri restano responsabili della concessione delle pertinenti autorizzazioni per l'apertura di farmacie. In particolare, non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'articolo 52 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva sono altresì considerate come tali le farmacie aperte da meno di tre anni.

Sezione 8

Architetto

Articolo 55

Formazione di architetto

1. La formazione d'architetto comprende almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno 3 a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantirà l'acquisizione delle conoscenze e competenze di cui all'allegato V, *punto 5.8.1*.

2. Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V, *punto 5.8.1*, possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all*'articolo 67, paragrafo* 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Articolo 56

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all*articolo 55*, è riconosciuta soddisfare l*articolo 24* anche la formazione impartita in 3 anni delle *Fachhochschulen* della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che risponde ai requisiti di cui *all'articolo 55* e che dà accesso alle attività di cui all*articolo 57* in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'allegato V, *punto 5.8.1*. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2. In deroga all*articolo 55*, è riconosciuta soddisfare l*articolo 24*, nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, rispondente ai requisiti dell*articolo 55*, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame sarà di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all*articolo 55, paragrafo* 1, primo comma.

Articolo 57

Esercizio dell'attività professionale di architetto

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle solitamente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a portare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi con la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La qualità d'architetto degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

Articolo 58

Diritti acquisiti, specifici agli architetti

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione d'architetto, di cui all'allegato VI, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non rispondono ai requisiti minimi di cui all*articolo 55*, attribuendo loro lo stesso effetto sul suo territorio che hanno i titoli di formazione d'architetto che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale d'architetto.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati dopo l8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il *paragrafo* 1, ogni Stato membro riconosce, e attribuisce loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di una normativa per accedere ed esercitare *l'attività* di architetto, alle seguenti date:

a) alla data dell'1 gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia

b) alla data del 5 agosto 1987 per gli altri *Stati* membri.

Gli attestati *di cui* al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a portare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tale normativa, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

Articolo 59

Nuove sezioni

Nel caso in cui l'associazione professionale a livello europeo per una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 19 chieda disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, la Commissione può adottare una proposta volta a modificare la presente direttiva.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI STABILIMENTO

Articolo 60

Documentazione e formalità

1. Quando deliberano su una domanda per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono il segreto sulle informazioni trasmesse.

2. ***Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a*** fatti gravi e precisi, suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio dell'attività ***professionale ai sensi della presente direttiva***.

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e l'ampiezza delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni loro trasmesse.

3. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 61

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2. La procedura d'esame della domanda di esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro 3 mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

3. La decisione, o la mancata decisione, nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Articolo 62

Uso del titolo professionale

1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri *Stati* membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale ***abbreviazione***.

2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione di cui all'allegato I, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali *ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)*, solo alle condizioni previste dalla presente direttiva.

3. Se in uno Stato membro l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 o l'esercizio di queste nell'ambito della denominazione professionale dello Stato membro ospitante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui al capitolo III del presente titolo e agli allegati o al possesso di un diploma, di un certificato o di altri titoli, sono subordinati all'acquisizione di corrispondenti esperienze pratiche per un determinato periodo, lo Stato membro interessato riconosce come titolo sufficiente un certificato dello Stato membro di origine o di provenienza da cui risulti che tali esperienze pratiche sono state acquisite nel corso di un adeguato periodo nello Stato membro di origine o di provenienza. Il certificato di cui all'articolo 56, paragrafo 1, secondo comma, viene riconosciuto per gli architetti come titolo sufficiente ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 63

Conoscenze linguistiche

Il migrante deve garantire l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per esercitare la propria attività professionale prima di intraprendere questa attività nello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può richiedere al migrante di dimostrare la propria competenza linguistica prima di autorizzare l'accesso alla professione.

Titolo IV

Modalità di esercizio della professione

Articolo 64

Uso del titolo di formazione

Fatti salvi gli *articoli 6*, *paragrafo* 3, e *62*, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di formazione dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato.

Se il titolo di formazione dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di formazione dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Articolo 65

Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi gli *articoli 6*, *paragrafo* 1, e *8* primo comma, *lettera* b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con *un'assicurazione* contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro ***per quanto riguarda l'esercizio delle attività professionali elencate nella presente direttiva o nei suoi allegati***.

Titolo V

Cooperazione amministrativa e competenze esecutive

Articolo 66

Organicompetenti

1. ***Gli ordini professionali o le organizzazioni analoghe*** competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all*'articolo* ***71***, ***gli*** organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Ogni Stato membro designa un coordinatore della attività ***degli organi*** di cui al *paragrafo* 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;

b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

4. L'organo competente di cui al presente articolo ha il seguente mandato:

a) informazione dei cittadini e degli altri organi competenti degli altri Stati membri su tutte le questioni rilevanti connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi della presente direttiva, e soprattutto informazione in merito alle disposizioni giuridiche nazionali relative all'accesso e all'esercizio di un'attività professionale, compreso il diritto in materia sociale, nonché eventuali norme deontologiche;

b) sostegno ai cittadini ad avvalersi dei diritti derivanti dalla presente direttiva, se necessario interessando gli altri organi competenti dello Stato membro ospitante.

Gli organi competenti comunicano alla Commissione, entro due mesi dalla loro consultazione, i casi da essi esaminati sulla base del mandato di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 67

Comitati di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali ***delle professioni regolamentate dal capitolo I del titolo III e da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle professioni regolamentate dal capitolo III del titolo III***, qui di seguito ***denominati «i comitati», composti*** dai rappresentanti degli Stati membri e ***presieduti*** dal rappresentante della Commissione.

In seno ai comitati sono inoltre presenti come osservatori esperti delle rispettive categorie professionali, per consentire ai loro membri permanenti di avvalersi direttamente delle loro competenze nei rispettivi settori di specializzazione o campi professionali.

2. *Nei casi in cui è fatto* riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, *tenendo conto* delle disposizioni dell'articolo 8 della *stessa*.

Il periodo di cui all'articolo 5, *paragrafo* 6, della decisione 1999/468/CE è *fissato a* due mesi.

3. Il comitato può essere adito per qualsiasi altra questione relativa all'attuazione della presente direttiva.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Titolo VI

Altre disposizioni

Articolo 68

Relazioni

A partire dalla scadenza del termine di cui all*articolo 71*, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema messo in atto. Oltre a commenti generali, la relazione comprenderà una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della direttiva***.Tale relazione dovrebbe comprendere proposte per ampliare il campo di applicazione della presente direttiva e proposte per l'incorporazione di nuove categorie professionali. Inoltre, la Commissione presenta una proposta legislativa per l'introduzione di un certificato professionale europeo***.

Articolo 69

Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontrasse forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67*, *paragrafo* 2, ***e in consultazione con la professione interessata,*** di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione. ***Nei casi in cui è prevista l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2 della presente direttiva, la Commissione procede ai necessari adeguamenti.***

Nei casi in cui non è prevista l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una pertinente proposta legislativa.

Qualora la Commissione ritenga che le difficoltà non siano sostanziali o che non sussistano difficoltà, essa motiva debitamente la sua decisione.

La deroga può includere il diritto dello Stato membro ospitante di richiedere a un candidato di sottoporsi a provvedimenti di compensazione, intesi a garantire che egli abbia le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare la professione nello Stato membro ospitante.

Articolo 70

Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all*'articolo 71*.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono relativi alla presente direttiva.

Articolo 71

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (*). Ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste norme, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 72

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale *dell'Unione europea*.

Articolo 73

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'*articolo 4*, paragrafo 2

IRLANDA ([1])

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland ([2])

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland ([2])

(*) Due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

([1]) Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.

([2]) Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

3. The Association of Certified Accountants ([1])

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

ALLEGATO II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'*articolo 14*, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)

1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

— infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»)

— esperto(a) di cinesiterapia («Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)») ([2])

([1]) Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

([2]) A partire dal 1° giugno 1994, il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di «Krankengymnast(in)».

— ergoterapeuta («Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)»)

— ortofonista («Logopaede/Logopaedin»)

— ortottico(a) («Orthoptist(in)»)

— educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato («Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»)

— educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato («Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)»)

— assistente tecnico medico di laboratorio («medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»)

— assistente tecnico medico in radiologia («medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»)

— assistente tecnico medico in diagnostica funzionale («medizinisch-technische(r) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik»)

— assistente tecnico in medicina veterinaria («veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)»)

— dietista («Diaetassistent(in)»)

— tecnico farmaceutico («Pharmazieingenieur»), (corsi dispensati prima del 31.3.1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Länder che ad essa appartenevano)

— infermiere(a) psichiatrico(a) («Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»)

— logoterapeuta («Sprachtherapeut(in)»)

in Italia:

— odontotecnico

— ottico

— podologo

in Lussemburgo:

— assistente tecnico medico in radiologia («assistant(e) technique médical(e) en radiologie»)

— assistente tecnico medico di laboratorio («assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»)

— infermiere(a) psichiatrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»)

— assistente tecnico medico in chirurgia («assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»)

— infermiere(a) puericultore (puericultrice) («infirmier/ière puériculteur/trice»)

— infermiere(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»)

— massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) («masseur/euse diplômé(e)»)

— educatore (educatrice) («éducateur/trice»)

nei Paesi Bassi:

— assistente veterinario («dierenartassistent»)

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame

ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto

iii) o almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto

iv) o, nel caso degli assistenti veterinari («dierenartassistent») nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime «MBO») o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio («LLW»), che si concludono in entrambi i casi con un esame..

In Austria:

— formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»)

— formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»)

— ottico specializzato in lenti a contatto («Kontaktlinsenoptiker»)

— podologo («Fusspfleger»)

— tecnico audioprotesista («Hörgeräteakustiker»)

— rivenditore di prodotti farmaceutici («Drogist»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

— massaggiatore («Masseur»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

— maestro/a di scuola materna(«Kindergaertner/in»)

— educatore («Erzieher»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

2. Settore dei mastri artigiani («Mester/Meister/Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal Titolo III, capitolo II, della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

— ottico («optometrist»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;

— ortopedico, meccanico ortopedico («ortopaedimekaniker»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

— calzolaio ortopedico («orthopaediskomager»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

in Germania:

— ottico («Augenoptiker»)

— odontotecnico («Zahntechniker»)

— ortopedico («Bandagist»)

— audioprotesista («Hörgeräteakustiker»)

— meccanico ortopedico («Orthopädiemechaniker»)

— calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

in Lussemburgo:

— ottico («opticien»)

— odontotecnico («mécanicien dentaire»)

— audioprotesista («audioprothésiste»)

— meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)

— calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

in Austria:

— ortopedico bendaggi («Bandagist»)

— bustaio ortopedico («Miederwarenerzeuger»)

— ottico («Optiker»)

— calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

— tecnico ortopedico («Orthopädietechniker»)

— odontotecnico («Zahntechniker»)

— giardiniere («Gärtner»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister»;

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

— perito agrario («Meister in der Landwirtschaft»)

— perito in economia domestica rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»)

— perito orticoltore («Meister im Gartenbau»)

— perito in orticoltura estensiva («Meister im Feldgemüsebau»)

— perito in frutticoltura e lavorazione della frutta («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»)

— perito in vitivinicoltura («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»)

— perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»)

— perito in tecniche dell'allevamento equino («Meister in der Pferdewirtschaft»)

— perito in tecniche della pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»)

— perito in tecniche dell'allevamento di pollame («Meister in der Geflügelwirtschaft»)

— perito in apicoltura («Meister in der Bienenwirtschaft»)

— perito in scienze forestali («Meister in der Forstwirtschaft»)

— perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»)

— perito in magazzinaggio agricolo («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister».

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

— comandante della marina mercantile («skibsfoerer»)

— secondo ufficiale («overstyrmand»)

— timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»)

— ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»)

— direttore di macchina («maskinchef»)

— primo ufficiale di macchina («l. maskinmester»)

— primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»)

in Germania:

— comandante «AM» («Kapitän AM»)

— comandante «AK» («Kapitän AK»)

— ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»)

— ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»)

— direttore di macchina — primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter von Maschinenanlagen»)

— macchinista «CMa» — primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMa — Leiter von Maschinenanlagen»)

— direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»)

— macchinista «CMaW» — ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMaW — Technischer Alleinoffizier»)

in Italia:

— ufficiale di coperta

— ufficiale di macchina

nei Paesi Bassi:

— pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»)

— motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)

— funzionario VTS («VTS-functionaris»)

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

— in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

— in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

— in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

— nei Paesi Bassi:

i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)») e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera («diploma motordrijver»), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

ii) per i funzionari VTS («VTS-functionaris»), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore («HBO») o di formazione professionale intermedia («MBO»), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

— comandante «BG»/pesca («Kapitän BG/Fischerei»)

— comandante «BLK»/pesca («Kapitän BLK/Fischerei»)

— ufficiale di coperta «BGW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»)

— ufficiale di coperta «BK»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»)

nei Paesi Bassi:

— pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»)

— meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»)

— pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»)

— pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»)

che sono formazioni:

— in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

— nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

in Grecia:

— ***guida turistica (ξεναγός)***

che consiste in una formazione della durata complessiva di almeno due anni e mezzo, con 1 100 ore di formazione teorica su materie quali archeologia greca, arte, storia (preistoria, storia classica, bizantina e contemporanea), filologia e geografia, nonché altre materie attinenti all'ambiente naturale e culturale della Grecia, e 110 giorni di escursioni nel paese.

in Italia:

— geometra

— perito agrario

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni

seguito dall'esame di Stato;

nei Paesi Bassi:

— ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»)

— odontotecnico («tandprotheticus»)

che sono cicli di studi e di formazione professionale

i) nel caso dell'ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

ii) nel caso dell'odontotecnico («tandprotheticus»), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

— guardia forestale («Förster»)

— consulente tecnico («Technisches Büro»)

— intermediario lavoro ad interim («Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe»)

— agente di collocamento («Arbeitsvermittlung»)

— consulente finanziario («Vermögensberater»)

— investigatore privato («Berufsdetektiv»)

— agente di sicurezza («Bewachungsgewerbe»)

— agente immobiliare («Immobilienmakler»)

— amministratore di stabili («Immobilienverwalter»)

— agente pubblicitario («Werbeagentur»)

— fiduciario immobiliare («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»)

— agente per il recupero di crediti («Inkassoinstitut»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

— consulente di assicurazioni («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

— perito edile/progettazione e calcolo tecnico («Planender Baumeister»)

— carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico («Planender Zimmermeister»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi («privilegio teresiano»).

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications».

Formazioni che seguono:

— ingegnere elettrotecnico minerario («mine electrical engineer»)

— ingegnere meccanico minerario («mine mechanical engineer»)

— odontoterapeuta («dental therapist»)

— odontoigienista («dental hygienist»)

— ottico diplomato («dispensing optician»)

— sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («mine deputy»)

— curatore fallimentare («insolvency practitioner»)

— notaio abilitato («licensed conveyancer»)

— primo ufficiale — navi mercantili/passeggeri — senza restrizioni («first mate — freight/passenger ships — unrestricted»)

— secondo ufficiale — navi mercantili/passeggeri — senza restrizioni («second mate — freight/passenger ships — unrestricted»)

— terzo ufficiale — navi mercantili/passeggeri — senza restrizioni («third mate — freight passenger ships unrestricted»)

— ufficiale di coperta — navi mercantili/passeggeri — senza restrizioni («deck officer — freight/passenger ships — unrestricted»)

— ufficiale di macchina — navi mercantili/passeggeri — area commerciale illimitata («engineer officer — freight/passenger ships — unlimited trading area»)

— tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti («certified technically competent person in waste management»)

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

— Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

— Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ALLEGATO III

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'*articolo 14*, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

— Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

— Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico («technischer(e) Assistent(in)») e di assistente commerciale («kaufmännischer(e) Assistent(in)»), alle professioni sociali («soziale Berufe») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce («staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»), aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario («mittlerer Bildungsabschluss») e comprendono:

i) almeno tre anni ([1]) di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

iii) o almeno due anni in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici («Techniker(in)»), periti di economia aziendale («Betriebswirte(in)»), progettisti («Gestalter(in)») e assistenti familiari («Familienpfleger(in)») sanciti da un diploma statale («staatlich geprüft»), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale («Berufsschule») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

([1]) La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università («Abitur»), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife»), ossia dodici anni di formazione preliminare.

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore («MAVO») o di istruzione professionale preparatoria («VBO») o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia («MBO»), concludentesi con un esame.

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria («VBO») almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

— I corsi delle scuole professionali superiori («Berufsbildende Höhere Schulen») e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), comprese le scuole di tipo speciale («einschlieβlich der Sonderformen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

— I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali («Meisterschulen»), di altri istituti («Meisterklassen»), delle scuole tecniche industriali («Werkmeisterschulen») o delle scuole professionali edili («Bauhandwerkerschulen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale («Berufsschule»), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale («Meisterschule»), in altri istituti («Meisterklassen»), in una scuola tecnica industriale («Werkmeisterschule») o in una scuola professionale edile («Bauhandwerkerschule»). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli *articoli 21 e 22*

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE e 82/489/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe 23 Industria tessile

232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

238 Finissaggio dei tessili

239 Altre industrie tessili

Classe 24 Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione

243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

245 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

Classe 25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

251 Taglio e preparazione industriale del legno

252 Fabbricazione di articoli semifiniti in legno

253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

254 Fabbricazione di imballaggi in legno

255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

Classe 26 260 Industrie del mobile in legno

Classe 27 Industrie della carta e della sua trasformazione

271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

Classe 28 280 Stampa, edizioni e industrie collegate

Classe 29 Industria del cuoio e delle pelli

291 Concia del cuoio e delle pelli

292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

Ex classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

301 Trasformazione della gomma e dell'amianto

302 Trasformazione delle materie plastiche

303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche

Ex classe 31 Industria chimica

311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]

Classe 32 320 Lavorazione del petrolio

Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici

331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

332 Industria del vetro

333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari

334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso

335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

341 Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

342 Fabbricazione di tubi d'acciaio

343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)

351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

353 Costruzioni metalliche

354 Costruzione di caldaie e serbatoi

355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche

361 Costruzione di macchine e trattori agricoli

362 Costruzione di macchine per ufficio

363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

367 Fabbricazione di organi di trasmissione

368 Costruzione di altri macchinari specifici

369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe 37 Costruzione di macchine e materiale elettrico

371 Fabbricazione di fili e cavi elettrici

372 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

373 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

374 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

376 Costruzione di apparecchi elettrodomestici

377 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

378 produzione di pile ed accumulatori

379 riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

Ex Classe 38 Costruzione di materiale da trasporto

383 Costruzione di automezzi e loro parti staccate

384 Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

385 Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

389 Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.

Classe 39	Industrie manifatturiere diverse
	391 Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
	392 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
	393 Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
	394 Fabbricazione e riparazione di orologi
	395 Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
	396 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
	397 Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
	399 Industrie manifatturiere diverse
Classe 40	Edilizia e genio civile
	400 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
	401 Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
	402 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
	403 Installazioni varie per l'edilizia
	404 Finitura dei locali

2

Direttiva 68/366/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe 20A	200 Industrie dei grassi vegetali e animali
Classe 20B	Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
	201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
	202 Industria casearia
	203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi
	204 Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

205 Lavorazione delle granaglie

206 Panetteria, pasticceria, biscottificio

207 Produzione e raffinazione dello zucchero

208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

209 Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

Classe 21 Fabbricazione di bevande

211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche

212 Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)

213 Produzione di birra e malto

214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate

Ex 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

304 Industria dei prodotti amilacei

3

Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura CITI

Ex 04 Pesca

043 Pesca nelle acque interne

Ex 38 Costruzione di materiale da trasporto

381 Costruzione navale e riparazione di navi

382 Costruzione di materiale ferroviario

386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

Ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:

ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

ex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

Ex 85 Servizi personali

854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

ex 856 Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

4

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) — acquisto e vendita di merci da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

— acquisto e vendita di merci su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti

b) attività che formato oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

5

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

— nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)]

— nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) rocurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

— nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione

— nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

6

Direttiva 82/489/CEE

Nomenclatura ISIC

Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

Lista II

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

1

Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2

Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse:

012 Locazione di macchine agricole

640 Affari immobiliari, locazione

713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

839 Locazione di macchine per ditte commerciali

841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

853 Locazione di camere ammobiliate

854 Locazione di biancheria

859 Locazione di indumenti

3

Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).

2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

Ex 62 Banche e altri istituti finanziari

Ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

Ex 71 Trasporti

Ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

Ex 719 Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

Ex 82 Servizi forniti alla collettività

827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

Ex 84 Servizi ricreativi

843 Servizi ricreativi non classificati altrove:

— attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo

— attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)

— attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.)

Ex 85 Servizi personali

Ex 851 Servizi domestici

Ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

Ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

— disinfezione e lotta contro gli animali nocivi

— locazione di vestiti e guardaroba

— agenzie matrimoniali e servizi analoghi

— attività a carattere divinatorio e congetturale

— servizi igienici ed attività connesse

— pompe funebri e manutenzione dei cimiteri

— guide accompagnatrici ed interpreti turistici

5

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

— da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

— su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

— nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

— nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

— nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

— nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

— nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

— nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;

— nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

— nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

Allegato V.1: ***Medici***

5.1.1. Titoli di formazione di medico di base

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine	— Les universités/De universiteiten — Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/ De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap		20 dicembre 1976

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen	Medicinsk universitetsfakultet	— Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og — Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen	20 dicembre 1976
Deutschland	— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung — Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war	Zuständige Behörden	Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum	20 dicembre 1976
Ελλάς	Πτυχίο Ιατρικής	— Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, — Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου		1° gennaio 1981
España	Título de Licenciado en Medicina y Cirugía	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad		1° gennaio 1986
France	Diplôme d'État de docteur en médecine	Universités		20 dicembre 1976
Ireland	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience	20 dicembre 1976
Italia	Diploma di laurea in medicina e chirurgia	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia	20 dicembre 1976
Luxembourg	Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,	Jury d'examen d'État	Certificat de stage	20 dicembre 1976
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen	Faculteit Geneeskunde		20 dicembre 1976

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Österreich	1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)	1. Medizinische Fakultät einer Universität		1° gennaio 1994
	2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom	2. Österreichische Ärztekammer		
Portugal	Carta de Curso de licenciatura em medicina	Universidades	Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde	1° gennaio 1986
Suomi/Finland	Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiate-xamen	— Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet — Kuopion yliopisto — Oulun yliopisto — Tampereen yliopisto — Turun yliopisto	Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/ Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården	1° gennaio 1994
Sverige	Läkarexamen	Universitet	Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience	20 dicembre 1976

5.1.2. Titoli di formazione di medico specialista

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/ Titre professionnel particulier de médecin spécialiste	Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique	20 dicembre 1976
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge	Sundhedsstyrelsen	20 dicembre 1976
Deutschland	Fachärztliche Anerkennung	Landesärztekammer	20 dicembre 1976
Ελλάς	Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας	1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	1° gennaio 1981

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
España	Título de Especialista	Ministerio de Educación y Cultura	1° gennaio 1986
France	1. Certificat d'études spéciales de médecine	1. Universités	20 dicembre 1976
	2. Attestation de médecin spécialiste qualifié	2. Conseil de l'Ordre des médecins	
	3. Certificat d'études spéciales de médecine	3. Universités	
	4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine	4. Universités	
Ireland	Certificate of Specialist doctor	Competent authority	20 dicembre 1976
Italia	Diploma di medico specialista	Università	20 dicembre 1976
Luxembourg	Certificat de médecin spécialiste	Ministre de la Santé publique	20 dicembre 1976
Nederland	Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister	— Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst — Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst	20 dicembre 1976
Österreich	Facharztdiplom	Österreichische Ärztekammer	1° gennaio 1994
Portugal	1. Grau de assistente	1. Ministério da Saúde	1° gennaio 1986
	2. Titulo de especialista	2. Ordem dos Médicos	
Suomi/Finland	Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training	Competent authority	20 dicembre 1976

5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

	Anestesia Durata minima della formazione: 3 anni	Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	Chirurgie/Heelkunde
Danmark	Anæstesiologi	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Deutschland	Anästhesiologie	Chirurgie
Ελλάς	Αναισθησιολογία	Χειρουργική
España	Anestesiología y Reanimación	Cirugía general y del aparato digestivo
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	Chirurgie générale
Ireland	Anaesthesia	General surgery
Italia	Anestesia e rianimazione	Chirurgia generale
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Nederland	Anesthesiologie	Heelkunde
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	Chirurgie
Portugal	Anestesiologia	Cirurgia geral
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige	Anestesi och intensivvård	Kirurgi
United Kingdom	Anaesthtics	General surgery

	Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni	Ginecologia e ostetricia Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — verloskunde

Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Deutschland	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Ελλάς	Νευροχειρουργική	Μαιευτική-Γυναικολογία
España	Neurocirugía	Obstetricia y ginecología
France	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Ireland	Neurological surgery	Obstetrics and gynaecology
Italia	Neurochirurgia	Ginecologia e ostetricia
Luxembourg	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Nederland	Neurochirurgie	Verloskunde en gynaecologie
Österreich	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Portugal	Neurocirurgia	Ginecologia e obstetricia
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
Sverige	Neurokirurgi	Obstetrik och gynekologi
United Kingdom	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology

	Medicina interna Durata minima della formazione: 5 anni	Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde	Ophtalmologie/Oftalmologie
Danmark	Intern medicin	Oftalmologi eller øjensygdomme
Deutschland	Innere Medizin	Augenheilkunde
Ελλάς	Παθολογία	Οφθαλμολογία

España	Medicina interna	Oftalmología
France	Médecine interne	Ophtalmologie
Ireland	General medicine	Ophthalmology
Italia	Medicina interna	Oftalmologia
Luxembourg	Médecine interne	Ophtalmologie
Nederland	Inwendige geneeskunde	Oogheelkunde
Österreich	Innere Medizin	Augenheilkunde und Optometrie
Portugal	Medicina interna	Oftalmologia
Suomi/Finland	Sisätaudit/Inre medicine	Silmätaudit/Ögonsjukdomar
Sverige	Internmedicin	Ögonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom	General (internal) medicine	Ophthalmology

	Otorinolaringoiatria Durata minima della formazione: 3 anni	Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie	Pédiatrie/Pediatrie
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme	Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	Kinderheilkunde
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
España	Otorrinolaringología	Pediatria y sus áreas especificas
France	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Ireland	Otolaryngology	Paediatrics

Italia	Otorinolaringoiatria	Pédiatria
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Nederland	Keel-, neus- en oorheelkunde	Kindergeneeskunde
Österreich	Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten	Kinder- und Jugendheilkunde
Portugal	Otorrinolaringologia	Pediatria
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar	Lastentaudit/Barnsjukdomar
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom	Otolaryngology	Paediatrics

	Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni	Urologia Durata minima della formazione: 5 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Pneumologie	Urologie
Danmark	Medicinske lungesygdomme	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland	Pneumologie	Urologie
Ελλάς	φυματιολογία- Πνευμονολογία	Ουρολογία
España	Neumologia	Urología
France	Pneumologie	Urologie
Ireland	Respiratory medicine	Urology
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	Urologia
Luxembourg	Pneumologie	Urologie

Nederland	Longziekten en tuberculose	Urologie
Österreich	Lungenkrankheiten	Urologie
Portugal	Pneumologia	Urologia
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi	Urologia/Urologi
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	Urologi
United Kingdom	Respiratory medicine	Urology

	Ortopedia Durata minima della formazione: 5 anni	Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde	Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
Danmark	Ortopædisk kirurgi	Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
Deutschland	Orthopädie	Pathologie
Ελλάς	Ορθοπεδική	Παθολογική Ανατομική
España	Traumatología y cirugía ortopédica	Anatomía patológica
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	Anatomie et cytologie pathologiques
Ireland	Orthopaedic surgery	Morbid anatomy and histopathology
Italia	Ortopedia e traumatologia	Anatomia patologica
Luxembourg	Orthopédie	Anatomie pathologique
Nederland	Orthopedie	Pathologie
Österreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	Pathologie

Portugal	Ortopedia	Anatomia patologica
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi	Patologia/Patologi
Sverige	Ortopedi	Klinisk patologi
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	Histopathology

	Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni	Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Neurologie	Psychiatrie
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	Psykiatri
Deutschland	Neurologie	Psychiatrie und Psychotherapie
Ελλάς	Νευρολογία	Ψυχιατρική
España	Neurología	Psiquiatría
France	Neurologie	Psychiatrie
Ireland	Neurology	Psychiatry
Italia	Neurologia	Psichiatria
Luxembourg	Neurologie	Psychiatrie
Nederland	Neurologie	Psychiatrie
Österreich	Neurologie	Psychiatrie
Portugal	Neurologia	Psiquiatria
Suomi/Finland	Neurologia/Neurologi	Psykiatria/Psykiatri
Sverige	Neurologi	Psykiatri
United Kingdom	Neurology	General psychiatry

	Radiodiagnostica Durata minima della formazione: 4 anni	Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose	Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse	Onkologi
Deutschland	Diagnostische Radiologie	Strahlentherapie
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία
España	Radiodiagnóstico	Oncología radioterápica
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	Oncologie radiothérapique
Ireland	Diagnostic radiology	Radiotherapy
Italia	Radiodiagnostica	Radioterapia
Luxembourg	Radiodiagnostic	Radiothérapie
Nederland	Radiologie	Radiotherapie
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	Strahlentherapie — Radioonkologie
Portugal	Radiodiagnóstico	Radioterapia
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi	Syöpätaudit/Cancersjukdomar
Sverige	Medicinsk radiologi	Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom	Clinical radiology	Clinical oncology

	Chirurgia plastica Durata minima della formazione: 5 anni
Paese	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Danmark	Plastikkirurgi

Deutschland	Plastische Chirurgie
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική
España	Cirugía plástica y reparadora
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Ireland	Plastic surgery
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva
Luxembourg	Chirurgie plastique
Nederland	Plastische chirurgie
Österreich	Plastische Chirurgie
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva
Suomi/Finland	Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
Sverige	Plastikkirurgi
United Kingdom	Plastic surgery

5.1.4. Diritti acquisiti dei medici specialisti

1	***Medicina infortunistica*** ***Durata minima della formazione: 5 anni***
Paese	***Denominazione***
Ireland	***Accident and emergency medicine***
United Kingdom	***Accident and emergency medicine***

2	***Allergologia*** ***Durata minima della formazione: 3 anni***
Paese	**Denominazione**
Danmark	***Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme***

España	*Alergología*
Ελλάδα	*Αλλεργιολογία*
Italia	*Allergologia ed immunologia clinica*
Nederland	*Allergologie en inwendige geneeskunde*
Portugal	*Imuno-alergologia*
Sverige	*Allergisjukdomar*

3	*Biochimica clinica* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Klinisk biokemi*
España	*Bioquímica clínica*
Ireland	*Chemical pathology*
Italia	*Biochimica clinica*
Luxembourg	*Chimie biologique*
Nederland	*Klinische chemie*
Suomi/Finland	*Kliininen kemia/Klinisk kemi*
Sverige	*Klinisk kemi*
United Kingdom	*Chemical pathology*

4	*Ematologia biologica* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark (*)	*Klinisk blodtypeserologi*

France	*Hématologie*
Luxembourg	*Hématologie biologique*
Portugal	*Hematologia clinica*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: *(*) 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988*	

5	*Cardiologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Cardiologie/Kardilogie*
Danmark	*Kardiologi*
Deutschland	*Kardiologie*
España	*Cardiología*
France	*Pathologie cardio-vasculaire*
Ελλάδα	*Καρδιολογία*
Ireland	*Cardiology*
Italia	*Cardiologia*
Luxembourg	*Cardiologie et angiologie*
Nederland	*Cardiologie*
Österreich	*Kardiologie*
Portugal	*Cardiologia*

Suomi/Finland	*Kardiologia/Kardiologi*
Sverige	*Kardiologi*
United Kingdom	*Cardiology*

6	*Chirurgia toracica* *Durata minima della formazione: 5 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien (*)	*Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax*
Danmark	*Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske Sygdomme*
Deutschland	*Herzchirurgie*
España	*Cirugía torácica*
France	*Chirurgie thoracique et cardiovasculaire*
Ελλάδα	*Χειρουργική Θώρακος*
Ireland	*Thoracic surgery*
Italia	*Chirurgia toracica*
Luxembourg	*Chirurgie thoracique*
Nederland	*Cardio-thoracale chirurgie*
Portugal	*Cirurgia cardiotorácica*
Suomi/Finland	*Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi*
Sverige	*Thoraxkirurgi*
United Kingdom	*Cardo-thoracic surgery*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: *(*) 1 gennaio 1983*	

7	*Neuropsichiatria infantile* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Børne- og ungdomspsykiatri*
Deutschland	*Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie*
France	*Pédo-psychiatrie*
Ireland	*Child and adolescent psychiatry*
Italia	*Neuropsichiatria infantile*
Luxembourg	*Psychiatrie infantile*
Portugal	*Pedopsiquiatria*
Suomi/Finland	*Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri*
Sverige	*Barn- och ungdomspsykiatri*
United Kingdom	*Child and adolescent psychiatry*

8	*Patologia clinica* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Biologie clinique/Klinische biologie*
Deutschland	*Laboratoriumsmedizin*
España	*Análisis clínicos*
France	*Biologie Clinique*
Ελλάς	*Ιατρική Βιοπαθολογία*

Italia	*Patologia clinica*
Luxembourg	*Biologie clinique*
Österreich	*Medizinische und chemische Labordiagnostik*
Portugal	*Patologia clinica*

9	*Neurofisiologia clinica* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Klinisk neurofysiologi*
España	*Neurofisiologia clínica*
Ireland	*Neurophysiology*
Suomi/Finland	*Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi*
Sverige	*Klinisk neurofysiologi*
United Kingdom	*Clinical Neurophysiology*

10	*Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)* [1] *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie*
Deutschland	*Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie*
Ελλάς	*Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική*
Ireland	*Oral and maxillo-facial surgery*

Luxembourg	*Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale*
Suomi/Finland	*Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi*
United Kingdom	*Oral and maxillo-facial surgery*
(1) *La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 26) e, inoltre, di studi di dentista (articolo 41).*	

11	*Dermatologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Ireland	*Dermatology*
United Kingdom	*Dermatology*

12	*Dermatologia e venerologia* *Durata minima della formazione: 3 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie*
Danmark	*Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme*
Deutschland	*Haut- und Geschlechtskrankheiten*
España	*Dermatología médico-quirúrgica y venereología*
France	*Dermatologie et vénéréologie*
Ελλάδα	*Δερματολογία-Αφροδισιολογία*
Italia	*Dermatologia e venerologia*
Luxembourg	*Dermato-vénéréologie*

Nederland	*Dermatologie en venerologie*
Österreich	*Haut- und Geschlechtskrankheiten*
Portugal	*Dermatovenereologia*
Suomi/Finland	*Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi*
Sverige	*Hud- och könssjukdomar*

13	*Endocrinologia e malattie del ricambio* *Durata minima della formazione: 3 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Medicinsk endokrinologi eller medicinske Hormonsygdomme*
España	*Endocrinología y nutrición*
France	*Endocrinologie, maladies métaboliques*
Ελλάδα	*Ενδοκρινολογία*
Ireland	*Endocrinology and diabetes mellitus*
Italia	*Endocrinologia e malattie del ricambio*
Luxembourg	*Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition*
Portugal	*Endocrinologia*
Suomi/Finland	*Endokrinologia/Endokrinologi*
Sverige	*Endokrina sjukdomar*
United Kingdom	*Endocrinology and diabetes mellitus*

14	*Gastroenterologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Gastro-entérologie/Gastro-enterologie*
Danmark	*Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme*
España	*Aparato digestivo*
France	*Gastro-entérologie et hépatologie*
Ελλάδα	*Γαστρεντερολογία*
Ireland	*Gastro-enterology*
Italia	*Gastroenterologia*
Luxembourg	*Gastro-enterologie*
Nederland	*Gastro-enterologie*
Portugal	*Gastrenterologia*
Suomi/Finland	*Gastroenterologia/Gastroenterologi*
Sverige	*Medicinsk gastroenterologi och hepatologi*
United Kingdom	*Gastro-enterology*

15	*Chirurgia dell'apparato digestivo* *Durata minima della formazione: 5 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien (*)	*Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen*

Danmark	*Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme*
España	*Cirurgía del aparato digestivo*
France	*Chirurgie viscérale et digestive*
Italia	*Chirurgia dell'apparato digestivo*
Luxembourg	*Chirurgie gastro-entérologique*
Suomi/Finland	*Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: *(*) 1° gennaio 1983*	

16	*Geriatria* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Geriatri eller alderdommens sygdomme*
España	*Geriatría*
Ireland	*Geriatrics*
Italia	*Geriatria*
Nederland	*Klinische geriatrie*
Suomi/Finland	*Geriatria/Geriatri*
Sverige	*Geriatrik*
United Kingdom	*Geriatrics*

17	*Ematologia* *Durata minima della formazione: 3 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Hæmatologi eller blodsygdomme*
España	*Hematología y hemoterapia*
Ireland	*Haematology*
Italia	*Ematologia*
Luxembourg	*Hématologie*
Portugal	*Imuno-hemoterapia*
Suomi/Finland	*Kliininen hematologia/Klinisk hematologi*
Sverige	*Hematologi*

18	*Immunologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Klinisk immunologi*
España	*Immunología*
Ireland	*Clinical immunology*
Österreich	*Mmunologie*
Sverige	*Klinisk immunology*
United Kingdom	*Immunology*

19	*Malattie infettive* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Infektionsmedicin*
Ireland	*Communicable diseases*
Italia	*Malattie infettive*
Suomi/Finland	*Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar*
Sverige	*Infektionssjukdomar*
United Kingdom	*Infectious diseases*

20	*Chirurgia maxillo-facciale (formazione di medico di base)* *Durata minima della formazione: 5 anni*
Paese	*Denominazione*
España	*Cirugía oral y maxilofacial*
France	*Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie*
Italia	*Chirurgia maxillo-facciale*
Luxembourg	*Chirurgie maxillo-faciale*
Österreich	*Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie*

21	*Microbiologia e virologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Klinish mikrobiologi*
Deutschland	*Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie*

España	*Microbiología y parasitología*
Ελλάδα	— *Ιατρική Βιοπαθολογία* — *Μικροβιολογία*
Ireland	*Microbiology*
Italia	*Microbiologia e virologia*
Luxembourg	*Microbiologie*
Nederland	*Medische microbiologie*
Österreich	*Hygiene und Mikrobiologie*
Suomi/Finland	*Kliininen mikrobiologia/Klinisk Mikrobiologi*
Sverige	*Klinisk bakteriologi*
United Kingdom	*Medical microbiology and virology*

22	*Nefrologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Nefrologi eller medicinske nyresygdomme*
España	*Nefrología*
France	*Néphrologie*
Ελλάδα	*Νεφρολογία*
Ireland	*Nephrology*
Italia	*Nefrologia*
Luxembourg	*Néphrologie*
Portugal	*Nefrologia*

Suomi/Finland	*Nefrologia/Nefrologi*
Sverige	*Medicinska njursjukdomar (nefrologi)*
United Kingdom	*Renal medicine*

23	*Neuropsichiatria* *Durata minima della formazione: 5 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien (*)	*Neuropsychiatrie*
Deutschland	*Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)*
France (**)	*Neuropsychiatrie*
Ελλάδα	*Νευρολογία-Ψυχιατρική*
Italia	*Neuropsichiatria*
Luxembourg (***)	*Neuropsychiatrie*
Nederland (****)	*Zenuw- en zielsziekten*
Österreich	*Neurologie und Psychiatrie*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: (***) *1° agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data* (****) *31 dicembre 1971* (*****) *I titoli di formazione non vengono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982* (******) *9 luglio 1984*	

24	*Medicina nucleare* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde*

Danmark	*Klinisk fysiologi og nuklearmedicin*
Deutschland	*Nuklearmedizin*
España	*Medicina nuclear*
France	*Médecine nucléaire*
Ελλάδα	*Πυρηνική Ιατρική*
Italia	*Medicina nucleare*
Luxembourg	*Médecine nucléaire*
Nederland	*Nucleaire geneeskunde*
Österreich	*Nuklearmedizin*
Portugal	*Medicina nuclear*
Suomi/Finland	*Kliininen Fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk Fysiologi och nukleärmedicin*
United Kingdom	*Nuclear Medicine*

25	*Medicina del lavoro* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde*
Danmark	*Arbejdsmedicin*
Deutschland	*Arbeitsmedizin*
France	*Médecine du travail*
Ελλάδα	*Ιατρική Εργασίας*

Ireland	*Occupational Medicine*
Italia	*Medicina del lavoro*
Luxembourg	*Médecine du travail*
Nederland	— *Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde* — *Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde*
Österreich	*Arbeits- und Betriebsmedizin*
Portugal	*Medicina do trabalho*
Suomi/Finland	*Työterveyshuolto/Företagshälsovård*
Sverige	*Yrkes- och miljömedicin*
United Kingdom	*Occupational Medicine*

26	*Chirurgia pediatrica* *Durata minima della formazione: 5 anni*
Paese	*Denominazione*
Deutschland	*Kinderchirurgie*
España	*Cirugía pediátrica*
France	*Chirurgie infantile*
Ελλάδα	*Χειρουργική Παίδων*
Ireland	*Paediatric Surgery*
Italia	*Chirurgia pediatrica*
Luxembourg	*Chirurgie pédiatrique*
Österreich	*Kinderchirurgie*
Portugal	*Cirurgia pediátrica*

Suomi/Finland	*Lastenkirurgia/Barnkirurgi*
Sverige	*Barn- och ungdomskirurgi*
United Kingdom	*Paediatric Surgery*

27	*Farmacologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Klinisk farmakologi*
Deutschland	*Pharmakologie und Toxikologie*
España	*Farmacología clínica*
Ireland	*Clinical Pharmacology and Therapeutics*
Österreich	*Pharmakologie und Toxikologie*
Suomi/Finland	*Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och Läkemedelsbehandling*
Sverige	*Klinisk farmakologi*
United Kingdom	*Clinical Pharmacology and Therapeutics*

28	*Medicina fisica e riabilitazione* *Durata minima della formazione: 3 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie*
Danmark (*)	*Fysiurgi og rehabilitering*
Deutschland	*Physikalische und Rehabilitative Medizin*

España	*Rehabilitación*
France	*Rééducation et réadaptation fonctionnelles*
Ireland	*Rehabilitation Medicine*
Italia	*Medicina fisica e riabilitazione*
Luxembourg	*Rééducation et réadaptation fonctionnelles*
Nederland	*Revalidatiegeneeskunde*
Österreich	*Physikalische Medizin*
Portugal	*Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação*
Suomi/Finland	*Fysiatria/Fysiatri*
Sverige	*Rehabiliteringsmedicin*
United Kingdom	*Rehabilitation Medicine*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: (*) *1° gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988*	

29	*Igiene e medicina sociale* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark	*Samfundsmedicin*
Deutschland	*Öffentliches Gesundheitswesen*
España	*Medicina preventiva y salud pública*
Ελλάδα	*Κοινωνική Ιατρική*
France	*Santé publique et médecine sociale*
Ireland	*Community medicine*

Italia	*Igiene e medicina sociale*
Luxembourg	*Santé publique*
Nederland	*Maatschappij en gezondheid*
Österreich	*Sozialmedizin*
Suomi/Finland	*Terveydenhuolto/Hälsovård*
Sverige	*Socialmedicin*
United Kingdom	*Public health medicine*

30	*Radiologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Deutschland	*Radiologie*
España	*Electroradiologia*
Ελλάδα	*Ακτινολογία-Ραδιολογία*
France (*)	*Electro-radiologie*
Italia	*Radiologia*
Luxembourg (**)	*Électroradiologie*
Nederland (***)	*Radiologie*
Österreich	*Radiologie*
Portugal	*Radiologia*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: (*) *3 dicembre 1971* (**) *I titoli di formazione non vengono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982* (***) *8 luglio 1984*	

31	*Reumatologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien	*Rhumathologie/Reumatologie*
Danmark	*Reumatologi*
España	*Reumatología*
France	*Rhumathologie*
Ελλάδα	*Ρευματολογία*
Ireland	*Rheumatology*
Italia	*Reumatologia*
Luxembourg	*Rhumathologie*
Nederland	*Reumatologie*
Portugal	*Reumatologia*
Suomi/Finland	*Reumatologia/Reumatologi*
Sverige	*Reumatologi*
United Kingdom	*Rheumatology*

32	*Odontostomatologia* *Durata minima della formazione: 3 anni*
Paese	**Denominazione**
España	*Estomatología*
France	*Stomatologie*
Italia	*Odontostomatologia*

Luxembourg	*Stomatologie*
Portugal	*Estomatologia*

33	*Medicina tropicale* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	*Denominazione*
Danmark (*)	*Tropemedicin*
Ireland	*Tropical medicine*
Italia	*Medicina tropicale*
Österreich	*Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene*
Portugal	*Medicina tropical*
United Kingdom	*Tropical medicine*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: *(*) 1° gennaio 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988*	

34	*Chirurgia vascolare* *Durata minima della formazione: 5 anni*
Paese	*Denominazione*
Belgique/België/Belgien (*)	*Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde*
Danmark	*Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme*
España	*Angiología y cirugía vascular*
France	*Chirurgie vasculaire*
Italia	*Chirurgia vascolare*

Luxembourg	*Chirurgie vasculaire*
Portugal	*Cirurgia vascular*
Suomi/Finland	*Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi*
Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5: *(*) 1° gennaio 1983*	

35	*Venerologia* *Durata minima della formazione: 4 anni*
Paese	**Denominazione**
Ireland	*Venereology*
United Kingdom	*Genito-urinary medicine*

36	*Oncologia medica* *Durata minima della formazione: il requisito standard è una formazione complessiva di 6 anni*
Paese	*Denominazione*
Deutschland	*Haemato-Onkologie*
France	*Oncologie médicale*
Ελλάς	*Pathologia Oncologia*
Ireland	*Medical Oncology*
Österreich	*Haemato-Onkologie*
Portugal	*Oncologia Medica*
España	*Oncologia Medica*
United Kingdom	*Medical Oncology*

5.1.5. Titoli di formazione di medico generico

Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste	Huisarts/Médecin généraliste	31 dicembre 1994
Danmark	Speciallæge — I almen medicin	Speciallæge I almen medicin	31 dicembre 1994
Deutschland	Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin	— Praktischer Arzt — Ärztin	31 dicembre 1994
Ελλάς	Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γευικής ιατρικής	Ιατρός με ειδικότητα γευικής ιατρικής	31 dicembre 1994
España	Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria	Especialista en medicina familiar y comunitaria	31 dicembre 1994
France	Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)	Médecin qualifié en médecine générale	31 dicembre 1994
Ireland	Certificate of specific qualifications in general medical practice	General medical practitioner	31 dicembre 1994
Italia	Attestato di formazione specifica in medicina generale	Medico di medicina generale	31 dicembre 1994
Luxembourg	Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au Luxembourg	Médecin généraliste	31 dicembre 1994
Nederland	Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst	Huisarts	31 dicembre 1994
Österreich	Arzt für Allgemeinmedizin	Arzt für Allgemeinmedizin	31 dicembre 1994
Portugal	Diploma do internato complementar de clínica geral	Assistente de clínica geral	31 dicembre 1994
Suomi/Finland	Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare I primärvård	Yleislääkäri/Allmänläkare	31 dicembre 1994
Sverige	Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen	Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)	31 dicembre 1994
United Kingdom	Certificate of prescribed/equivalent experience	General medical practitioner	31 dicembre 1994

Allegato V.2: Infermiere responsabile dell'assistenza ***generale***

5.2.***1***. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti e almeno le materie ivi indicate.

A. Insegnamento teorico

a. Assistenza infermieristica:
- Orientamento ed etica professionali
- Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica
- Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
  - medicina generale e specializzazioni mediche
  - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
  - puericultura e pediatria
  - igiene assistenza alla madre e al neonato
  - igiene mentale e psichiatria
  - assistenza alle persone anziane e geriatria

b. Materie fondamentali:
- Anatomia e fisiologia
- Patologia
- Batteriologia, virologia e parassitologia
- Biofisica, biochimica e radiologia
- Dietetica
- Igiene:
  - Profilassi
  - educazione sanitaria
- Farmacologia

c. Scienze sociali:
- Sociologia
- Psicologia
- Principi di amministrazione
- Principi di insegnamento
- Legislazioni sociale e sanitaria
- Aspetti giuridici della professione

B. Insegnamento clinico
- Assistenza infermieristica in materia di:
  - medicina generale e specializzazioni mediche
    - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
    - puericultura e pediatria
    - igiene assistenza alla madre e al neonato
  - igiene mentale e psichiatria
    - assistenza alle persone anziane e geriatria
    - assistenza a domicilio

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.*2.* Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	— Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/ Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers — (-pflegerin) — Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) — Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflege Assistentin	— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft	— Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e) — Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)	29 giugno 1979
Danmark	Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse	Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet	Sygeplejerske	29 giugno 1979
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege	Staatlicher Prüfungsausschuss	— Krankenschwester — Krankenpfleger	29 giugno 1979
Ελλάς	1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών	1. Πανεπιστήμιο Αθηνών	Διπλωματούχος ή πτυχιούχος υοσοκόμος, υοσηλευτής ή υοσηλεύτρια	1° gennaio 1981
	2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)	2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων		
	3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής	3. Υπουργείο Εθνικής αΑμυνας		
	4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας		
	5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας		
	6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής	6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων		

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
España	Titulo de Diplomado universitario en Enfermería	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad	Enfermero/a diplomado/a	1° gennaio 1986
France	— Diplôme d'État d'infirmier(ère) — Diplôme d'État d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999	Le ministère de la santé	Infirmer(ère)	29 giugno 1979
Ireland	Certificate of Registered General Nurse	An Bord Altranais (The Nursing Board)	Registered General Nurse	29 giugno 1979
Italia	Diploma di infermiere professionale	Scuole riconosciute dallo Stato	Infermiere professionale	29 giugno 1979
Luxembourg	— Diplôme d'État d'infirmier — Diplôme d'État d'infirmier hospitalier gradué	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	Infirmier	29 giugno 1979
Nederland	1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A	1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie	Verpleegkundige	29 giugno 1979
	2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)	2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie		
	3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)	3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie		
	4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4	4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling		
	5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5	5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling		
Österreich	1. Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»	1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege	— Diplomierte Krankenschwester — Diplomierter Krankenpfleger	1° gennaio 1994
	2. Diplom als «Diplomierte Krankenschwester», Diplomierter Krankenpfleger	2. Allgemeine Krankenpflegeschule		

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Portugal	1. Diploma do curso de enfermagem geral	1. Escolas de Enfermagem	Enfermeiro	1° gennaio 1986
	2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem	2. Escolas Superiores de Enfermagem		
	3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem	3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde		
Suomi/Finland	1. Sairaanhoitajan tutkinto/ Sjukskötarexamen	1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/Hälsovårdsläroanstalter	Sairaanhoitaja/Sjukskötare	1° gennaio 1994
	2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)	2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor		
Sverige	Sjuksköterskeexamen	Universitet eller högskola	Sjuksköterska	1° gennaio 1994
United Kingdom	Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Various	— State Registered Nurse — Registered General Nurse	29 giugno 1979

Allegato V.3: ***Dentista***

5.3.1. Programma di studi per il dentista

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di dentista comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

— Chimica

— Fisica

— Biologia

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

— Anatomia

— Embriologia

— Istologia, compresa la citologia

— Fisiologia

— Biochimica (o chimica fisiologica)

— Anatomia patologica

— Patologia generale

— Farmacologia

— Microbiologia

— Igiene

— Profilassi ed epidemiologia

— Radiologia

— Fisioterapia

— Chirurgia generale

— Medicina interna, compresa la pediatria

— Otorinolaringoiatria

— Dermatologia e venerologia

— Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia

— Anestesiologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

— Protesi dentaria

— Materiali dentari

— Odontoiatria conservatrice

— Odontoiatria preventiva

— Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

— Chirurgia speciale

— Patologia speciale

— Clinica odontostomatologica

— Pedodonzia

— Ortodonzia

— Parodontologia

— Radiologia odontologica

— Funzione masticatrice

— Organizzazione professionale, deontologia e legislazione

— Aspetti sociali della prassi odontologica

5.3.2. Titoli di formazione di dentista

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire	28 gennaio 1980
Danmark	Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)	Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet	Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen	Tandlæge	28 gennaio 1980

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Deutschland	Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung	Zuständige Behörden		Zahnarzt	28 gennaio 1980
Ελλάς	Πτυχίο Οδοντιατρικής	Πανεπιστήμιο		Οδουτίαρος ή χειρούργος ὀδουτίαρος	1° gennaio 1981
España	Título de Licenciado en Odontología	El rector de una universidad		Licenciado en odontología	1° gennaio 1986
France	Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire	Universités		Chirurgien-dentiste	28 gennaio 1980
Ireland	— Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) — Bachelor of Dental Surgery (BDS) — Licentiate in Dental Surgery (LDS)	— Universities — Royal College of Surgeons in Ireland		— Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon	28 gennaio 1980
Italia	Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria	Odontoiatra	28 gennaio 1980
Luxembourg	Diplôme d'État de docteur en médecine dentaire	Jury d'examen d'État		Médecin-dentiste	28 gennaio 1980
Nederland	Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen	Faculteit Tandheelkunde		Tandarts	28 gennaio 1980
Österreich	Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»	Medizinische Fakultät der Universität		Zahnarzt	1° gennaio 1994
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina dentária	— Faculdades — Institutos Superiores		Médico dentista	1° gennaio 1986

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Suomi/Finland	Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ Odontologie licentiatexamen	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto	Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring	Hammaslääkäri/ Tandläkare	1° gennaio 1994
Sverige	Tandläkarexamen	Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola	Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen	Tandläkare	1° gennaio 1994
United Kingdom	— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) — Licentiate in Dental Surgery	— Universities — Royal Colleges		— Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon	28 gennaio 1980

5.3.3. Diritti acquisiti dei dentisti specialisti

Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti	Sundhedsstyrelsen	28 gennaio 1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;	Landeszahnärztekammer	28 gennaio 1980
France	Titre de spécialiste en orthodontie	Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes	28 gennaio 1980
Ireland	Certificate of specialist dentist in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28 gennaio 1980
Nederland	Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28 gennaio 1980

Ortodonzia			
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandreglering	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose	28 gennaio 1980

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	28 gennaio 1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Landeszahnärztekammer	***28 gennaio 1980***
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28 gennaio 1980
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28 gennaio 1980
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	28 gennaio 1980

Allegato V.4: ***Veterinario***

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

— Fisica

— Chimica

— Zoologia

— Botanica

— Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

— Anatomia (comprese istologia ed embriologia)

— Fisiologia

— Biochimica

— Genetica

— Farmacologia

— Farmacia

— Tossicologia

— Microbiologia

— Immunologia

— Epidemiologia

— Deontologia

b. Scienze cliniche:

— Ostetricia

— Patologia (compresa l'anatomia patologica)

— Parassitologia

— Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)

— Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

— Medicina preventiva

— Radiologia

— Riproduzione e turbe della riproduzione

— Polizia sanitaria

— Medicina legale e legislazione veterinarie

— Terapeutica

— Propedeutica

c. Produzione animale:

— Produzione animale

— Nutrizione

— Agronomia

— Economia rurale

— Allevamento e salute degli animali

— Igiene veterinaria

— Etologia e protezione animale

d. Igiene alimentare:

— Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

— Igiene e tecnologia alimentare

— Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2. Titoli di formazione di veterinario

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van dierenarts/ Diplôme de docteur en médecine vétérinaire	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		21 dicembre 1980
Danmark	Bevis for bestået kandidateksamen I veterinærvidenskab	Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole		21 dicembre 1980
Deutschland	Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung	Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule		21 dicembre 1980
Ελλάς	Πτυχίο Κτηνιατρικής	Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας		1° gennaio 1981
España	Titulo de Licenciado en Veterinaria	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad		1° gennaio 1986
France	Diplôme d'État de docteur vétérinaire			21 dicembre 1980
Ireland	— Diploma of Bachelor in/ of Veterinary Medicine (MVB) — Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)			21 dicembre 1980
Italia	Diploma di laurea in medicina veterinaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria	1° gennaio 1985

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Luxembourg	Diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire	Jury d'examen d'État		21 dicembre 1980
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen			21 dicembre 1980
Österreich	— Diplom-Tierarzt — Magister medicinae veterinariae	Universität	— Doktor der Veterinärmedizin — Doctor medicinae veterinariae — Fachtierarzt	1° gennaio 1994
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária	Universidade		1° gennaio 1986
Suomi/Finland	Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen	Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet		1° gennaio 1994
Sverige	Veterinärexamen	Sveriges Lantbruksuniversitet		1° gennaio 1994
United Kingdom	1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)	1. University of Bristol		21 dicembre 1980
	2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)	2. University of Liverpool		
	3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)	3. University of Cambridge		
	4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)	4. University of Edinburgh		
	5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)	5. University of Glasgow		
	6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)	6. University of London		

Allegato V.5: Ostetrica

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

b. Materie specifiche dell'attività di ostetrica

— Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

— Nozioni fondamentali di patologia

— Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

— Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

— Pediatria, con particolare riguardo ai neonati

— Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

— Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante

— Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

— Nozioni fondamentali di farmacologia

— Psicologia

— Pedagogia

— Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

— Deontologia e legislazione professionale

— Educazione sessuale e pianificazione familiare

— Protezione giuridica della madre e del bambino

— Anatomia e fisiologia

— Embriologia e sviluppo del feto

— Gravidanza, parto e puerperio

— Patologia ginecologica e ostetrica

— Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

— Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)

— Analgesia, anestesia e rianimazione

— Fisiologia e patologia del neonato

— Cure e sorveglianza del neonato

— Fattori psicologici e sociali

B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

— Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.

— Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

— Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.

— Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.

— Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomia e della lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.

— Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.

— Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.

— Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.

— Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.

— Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L'insegnamento ostetrico clinico (parte B del programma di formazione) deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ***ostetriche***.

5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van vroedvrouw/ Diplôme d'accoucheuse	— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	Vroedvrouw/Accoucheuse	23 gennaio 1983
Danmark	Bevis for bestået jordemodereksamen	Danmarks jordemoderskole	Jordemoder	23 gennaio 1983
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger	Staatlicher Prüfungsausschuss	— Hebamme — Entbindungspfleger	23 gennaio 1983
Ελλάς	1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)	1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)	— Μαλα — Μαιευτής	23 gennaio 1983
	2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)	2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων		
	3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών	3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας		
España	— Título de matrona — Título de asistente obstétrico (matrona) — Título de enfermería obstétrica-ginecológica	Ministerio de Educación y Cultura	— Matrona — Asistente obstétrico	1° gennaio 1986

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
France	Diplôme de sage-femme	L'État	Sage-femme	23 gennaio 1983
Ireland	Certificate in Midwifery	An Board Altranais	Midwife	23 gennaio 1983
Italia	Diploma d'ostetrica	Scuole riconosciute dallo Stato	Ostetrica	23 gennaio 1983
Luxembourg	Diplôme de sage-femme	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	Sage-femme	23 gennaio 1983
Nederland	Diploma van verloskundige	Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen	Verloskundige	23 gennaio 1983
Österreich	Hebammen-Diplom	— Hebammenakademie — Bundeshebammenlehranstalt	Hebamme	1° gennaio 1994
Portugal	1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1. Ecolas de Enfermagem	Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1° gennaio 1986
	2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica	2. Escolas Superiores de Enfermagem		
	3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica	3. — Escolas Superiores de Enfermagem — Escolas Superiores de Saúde		
Suomi/Finland	1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen	1. Terveydenhuoltooppilaitokset/hälsovårdsläroanstalter	Kätilö/Barnmorska	1° gennaio 1994
	2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)	2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor		

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Sverige	Barnmorskeexamen	Universitet eller högskola	Barnmorska	1° gennaio 1994
United Kingdom	Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting	Various	Midwife	23 gennaio 1983

Allegato V.6: Psicoterapeuta

5.6.1. Conoscenze e competenze

La formazione di psicoterapeuta consente all'interessato di acquisire le seguenti conoscenze e competenze:

— ***adeguate conoscenze delle diverse scuole psicoterapeutiche e della loro concezione dell'uomo;***

— ***adeguate conoscenze in materia di psicopatologia;***

— ***adeguate conoscenze delle forme di intervento in situazioni di crisi;***

— ***adeguate conoscenze dei presupposti giuridici e di altro tipo in relazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta;***

— ***adeguate conoscenze per quanto riguarda le direttive etiche nell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.***

5.6.2. Programma di formazione per psicoterapeuta

La durata complessiva di formazione è pari a 7 anni, per un totale di non meno di 3 200 ore, di cui gli ultimi 4 anni devono essere dedicati a una formazione specialistica di psicoterapeuta.

Autocoscienza psicoterapeutica o equivalente

Essa deve comprendere l'analisi didattica, l'autocoscienza e altri metodi, gli elementi di autoriflessione, autoterapia e di esperienza personale.

Formazione teorica

Vi è una parte generale sotto forma di corso di studio universitario o di formazione professionale e una formazione specializzata in psicoterapia. I corsi di studio universitari che portano al primo conferimento di un titolo, o le formazioni professionali che offrono qualifiche professionali equivalenti in un settore specifico che interessi la psicoterapia, possono totalmente o parzialmente essere riconosciuti come parte generale della formazione in psicoterapia, ma non contano in ogni caso per i 4 anni della formazione specializzata in psicoterapia.

La formazione specializzata deve prevedere i seguenti settori:

— *teorie di sviluppo dell'uomo, riguardante l'intero ciclo di vita, compreso lo sviluppo sessuale;*

— *comprensione di altri approcci psicoterapeutici;*

— *una teoria della mutazione;*

— *comprensione delle condizioni sociali in relazione alla psicoterapia;*

— *teorie di psicopatologia;*

— *teorie di valutazione e d'intervento.*

Esperienza pratica

Essa comprende una sufficiente pratica di psicoterapeuta di almeno 2 anni sotto una costante supervisione corrispondente al proprio metodo psicoterapeutico.

Esperienza pratica in un ente sanitario o esperienza professionale equivalente

L'esperienza pratica deve garantire una sufficiente esperienza di fronte a crisi psicosociali e collaborazione con altro personale specializzato operante nel settore sanitario.

5.6.3. Attività di psicoterapeuta

Trattamento di persone affette da

— *psicosi;*

— *nevrosi;*

— *malattie psicosomatiche*

e che si trovano in

— *crisi esistenziali o situazioni di crisi.*

Inoltre

— *supervisione;*

— *consulenza;*

— *sostegno nel miglioramento generale della qualità di vita;*

— *consulenza preventiva*

5.6.4. Titoli di formazione di psicoterapeuta

Paese	*Titolo di formazione*	*Ente che rilascia il titolo di formazione*	*Termine*
Germania	*Abilitazione*	*Organo competente del Land in cui viene svolto l'esame di Stato*	*1.1.1999*
Finlandia		*Consiglio nazionale per le questioni medico-legali*	*1.7.1994*
Italia	*Laurea in psicologia o medicina e chirurgia e almeno quattro anni di formazione specifica di psicoterapia*	*Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine degli psicologi*	*18.2.1989*
Paesi Bassi		*Ministero della salute, del benessere e dello sport*	*9.11.1993*
Austria	*Iscrizione all'Albo degli psicoterapeuti*	*Ministero federale per la sicurezza sociale e le generazioni, Divisione sanità*	*1.1.1991*
Svezia			*1985*

Allegato V.7: ***Farmacista***

5.7.1. Programma di studi per i farmacisti

— Biologia vegetale e animale

— Fisica

— Chimica generale e inorganica

— Chimica organica

— Chimica analitica

— Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

— Biochimica generale e applicata (medica)

— Anatomia e fisiologia; terminologia medica

— Microbiologia

— Farmacologia e farmacoterapia

— Tecnologia farmaceutica

— Tossicologia

— Farmacognosia

— Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere ***universitario***.

5.7.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van apoteker/Diplôme de pharmacien	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	1° ottobre 1987
Danmark	Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen	Danmarks Farmaceutiske Højskole	1° ottobre 1987
Deutschland	Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung	Zuständige Behörden	1° ottobre 1987
Ελλάς	Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση	1° ottobre 1987
España	Título de licenciado en farmacia	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad	1° ottobre 1987
France	— Diplôme d'État de pharmacien — Diplôme d'État de docteur en pharmacie	Universités	1° ottobre 1987
Ireland	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist		1° ottobre 1987
Italia	Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato	Università	1° novembre 1993
Luxembourg	Diplôme d'État de pharmacien	Jury d'examen d'État + visa du ministre de l'éducation nationale	1° ottobre 1987

Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen	Faculteit Pharmacie	1° ottobre 1987
Österreich	Staatliches Apothekerdiplom	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	1° ottobre 1994
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas	Universidades	1° ottobre 1987
Suomi/Finland	Proviisorin tutkinto/Provisorexamen	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Kuopion yliopisto	1° ottobre 1994
Sverige	Apotekarexamen	Uppsala universitet	1° ottobre 1994
United Kingdom	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist		1° ottobre 1987

Allegato V.8: Architetto

5.8.1. Conoscenze e competenze

La formazione di architetto garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

1. Capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche.

2. Adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti.

3. Conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica.

4. .Adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione.

5. Capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo.

6. Capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali.

7. Conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione.

8. Conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici.

9. Conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici.

10. Capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione.

11. Conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

5.8.2. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'*articolo 24*, paragrafo 1

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/Belgique/ Belgien	1. Architect/Architecte 2. Architect/Architecte 3. Architect 4. Architect/Architecte 5. Architect/Architecte 6. Burgelijke ingenieur-architect	1. Nationale hogescholen voor architectuur 2. Hogere-architectuur-instituten 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Sint-Lucasscholen 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6. «Faculté Polytechnique» van Mons		1988/1989
	1. Architecte/Architect 2. Architecte/Architect 3. Architect 4. Architecte/Architect 5. Architecte/Architect 6. Ingénieur-civil — architecte	1. Écoles nationales supérieures d'architecture 2. Instituts supérieurs d'architecture 3. École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 4. Académies royales des Beaux-Arts		

		5. Écoles Saint-Luc 6. Facultés des sciences appliquées des universités 6. Faculté polytechnique de Mons		
Danmark	Arkitekt cand. arch.	— Kunstakademiets Arkitektskole i København — Arkitektskolen i Århus		1988/1989
Deutschland	Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.	— Universitäten (Architektur/Hochbau) — Technischen Hochschulen (Architektur/Hochbau) — Technischen Universitäten (Architektur/Hochbau) — Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) — Hochschulen für bildende Künste — Hochschulen für Künste		1988/1989
	Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH	— Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) [1] — Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen		

[1] Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 43 Absatz 1 anzuerkennen.

Ελλάς	Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού	— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής	Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων οτον τομέα της αρχιτεκτονικής	1988/1989
España	Título oficial de arquitecto	Rectores de las universidades enumeradas a continuación: — Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès; — Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid; — Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas; — Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia; — Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla; — Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid; — Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;		1988/1989

		— Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián; — Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona.		
France	1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.	1. Le ministre chargé de l'architecture		1988/1989
	2. Diplôme d'architecte ESA	2. École spéciale d'architecture de Paris		
	3. Diplôme d'architecte ENSAIS	3. École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture		
Ireland	1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI)	1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin		1988/1989
	2. Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)	2. College of Technology, Bolton Street, Dublin		
	3. Certificate of associateship (ARIAI)	3. Royal Institute of Architects of Ireland		
	4. Certificate of membership (MRIAI)	4. Royal Institute of Architects of Ireland		
Italia	Laurea in architettura	— Università di Camerino — Università di Catania — Sede di Siracusa — Università di Chieti — Università di Ferrara — Università di Firenze — Università di Genova	Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente	1988/1989

		— Università di Napoli Federico II — Università di Napoli II — Università di Palermo — Università di Parma — Università di Reggio Calabria — Università di Roma «La Sapienza» — Universtià di Roma II — Università di Trieste — Politecnico di Bari — Politecnico di Milano — Politecnico di Torino — Istituto universitario di architettura di Venezia		
	Laurea in ingegneria edile — architettura	— Università dell'Aquilla — Università di Pavia — Università di Roma «La Sapienza»		1998/1999
Nederland	1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur	1. Technische Universiteit te Delft	Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van *artikel 55*.	1988/1989
	2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek	2. Technische Universiteit te Eindhoven		
	3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:			

	— de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen — de Hogeschool Maastricht te Maastricht			
Österreich	1. Diplom.-Ingenieur, Dipl.-Ing.	1. Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)		1998/1999
	2. Dilplom. Ingenieur, Dipl.-Ing.	2. Technische Universität Wien		
	3. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing.	3. Universitât Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)		
	4. Magister der Architektur, Magister architectura, Mag. Arch.	4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien		
	5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.	5. Akademie der Bildenden Künste in Wien		
	6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.	6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz		

Portugal	Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura	— Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa — Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto — Escola Superior Artística do Porto		1988/1989
Sverige	Arkitektexamen	Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet		1998/1999
United Kingdom	1. Diplomas in architecture	1. — Universities — Colleges of Art — Schools of Art	Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in *Article* 55 of this Directive and in *Criteria for validation* published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of *Article* 55 of this Directive and of the *Criteria for validation*.	1988/1989
	2. Degrees in architecture	2. Universities		
	3. Final examination	3. Architectural Association		
	4. Examination in architecture	4. Royal College of Art		
	5. Examination Part II	5. Royal Institute of British Architects		

ALLEGATO VI

Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'*articolo 58*, paragrafo 1

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/Belgique/ Belgien	— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte — architect); — diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect); — Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte — architect); — Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte — architect); — Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte — architect); — Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte — architect); — Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect	1987/1988
Danmark	— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (architekt) — Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt) — Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'*articolo 57* della presente direttiva	1987/1988
Deutschland	— Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) — Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi — Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi) — Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'*articolo 57* della presente direttiva	1987/1988

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Ελλάς	— Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura — Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura — Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura — Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura — Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura — Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura	1987/1988
España	Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università	1987/1988
France	— Diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica Istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG) — Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA) — Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS))	1987/1988
Ireland	— Laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dal «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'«University College» di Dublino — Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.) — Certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.) — Certificato di membro del «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)	1987/1988

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Italia	— Diplomi di «laurea in architettura» rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto) — diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile	1987/1988
Nederland	— Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur) — Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect) — Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) — Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) — Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del «Bond van Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect) — Diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur» (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva — Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima del 5 agosto 1985, l'interessato è stato ammesso all'esame di «kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect) — Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect) — Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra	1987/1988

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Österreich	— Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen) — Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) — Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architettura — Diplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architettura — Diplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di «Baumeister» attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esame — Diplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architettura — Certificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBI, nº 156/1994)	1997/1998
Portugal	— Diploma «diploma do curso especial de arquitectura» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto — Diploma d'architecte «diploma de arquitecto» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto — Diploma «diploma do curso de arquitectura» rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto — Diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona — Diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura» rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto — Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona — Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto — Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coïmbra — Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho	1987/1988

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Suomi/Finland	— Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt) — Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)	1997/1998
Sverige	— Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt) — Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva	1997/1998
United Kingdom	— Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso: — il Royal Institute of British Architects — le scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect) — Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect) — Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect)	1987/1988

ALLEGATO VII

Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'*articolo 60*, paragrafo 1

1. Documenti

a) Prova della nazionalità dell'interessato.

b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.

c) Per i casi di cui all'*articolo 20*, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro d'origine.

d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata — o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne — prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.

f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata:

— una prova della capacità finanziaria del richiedente

— la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

2. Certificati

a) Per facilitare l'applicazione del titolo III, capitolo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tali titolo sono effettivamente quelli di cui alla presente direttiva.

b) In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al titolo III, capitolo III della presente direttiva, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 e 55*.

P5_TA(2004)0087

Omologazione dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 418) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0320/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0025/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0153

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli *(versione rifusa)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([2]),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C …

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ([3]) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) Ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno della Comunità, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con un'idonea procedura comunitaria basata sul principio dell'armonizzazione totale.

(3) I requisiti tecnici applicabili ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche e ai veicoli devono essere armonizzati e specificati in direttive particolari. Tali direttive devono in primo luogo tendere a garantire un elevato livello di sicurezza stradale, protezione della salute, protezione dell'ambiente, efficienza energetica e protezione contro gli usi non autorizzati.

(4) La direttiva 92/53/CEE del Consiglio ([4]) limita l'applicazione della procedura comunitaria di omologazione dei veicoli completi alla categoria M_1. Per realizzare il mercato interno e assicurarne il buon funzionamento, il campo d'applicazione della presente direttiva deve includere tutte le categorie di veicoli, in modo da consentire ai costruttori di beneficiare dei vantaggi del mercato interno mediante l'omologazione comunitaria.

(5) Per consentire ai costruttori di adattarsi alle nuove procedure armonizzate, è opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente prima che l'omologazione europea dei veicoli completi diventi obbligatoria per i veicoli di categorie diverse da M_1 prodotti in una sola fase. Un periodo più lungo è necessario per i veicoli di categorie diverse da M_1 che richiedono un'omologazione in più fasi, perché a tale procedura parteciperanno i carrozzieri, che dovranno acquisire sufficiente esperienza in questo campo, di modo che le necessarie procedure possano essere convenientemente applicate.

(6) Finora i costruttori che producono veicoli in piccole serie sono stati parzialmente esclusi dai benefici del mercato interno. L'esperienza ha dimostrato che la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente potrebbero essere notevolmente migliorate se i veicoli prodotti in piccole serie fossero totalmente integrati nel sistema comunitario di omologazione dei veicoli completi, iniziando da quelli della categoria M_1.

(7) Per evitare abusi, una procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo nei casi in cui la produzione è molto limitata; è quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli prodotti.

([1]) GU C …
([2]) *Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004*.
([3]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
([4]) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

(8) È importante disporre misure che consentano l'omologazione di veicoli su base individuale, in particolare per introdurre una certa flessibilità nel sistema di omologazione in più fasi. Nell'attesa che entrino in vigore specifiche norme armonizzate a livello comunitario, gli Stati membri devono poter continuare a rilasciare omologazioni individuali conformemente alle loro norme nazionali.

(9) Nell'attesa dell'applicazione delle procedure di omologazione CE dei veicoli completi a categorie di veicoli diverse da M_1, gli Stati membri devono poter continuare a rilasciare omologazioni di veicoli su base nazionale e occorre di conseguenza prevedere disposizioni transitorie.

(10) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ([1]), la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, («accordo del 1958 riveduto»). Di conseguenza, i regolamenti ONU/CEE a cui la Comunità aderisce in applicazione di detta decisione e le modifiche dei regolamenti ONU/CEE a cui essa ha già aderito vanno incorporati nella procedura di omologazione comunitaria dei veicoli come equivalenti a direttive particolari o come prescrizioni supplementari; è quindi opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni che ne agevolino un'applicazione efficace.

(11) Lo sviluppo e l'applicazione di regolamenti ONU/CEE dovrebbero avvenire in dialogo costante con il Parlamento europeo e il Consiglio.

(12) Per garantire che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei fondamenti del sistema di omologazione comunitario, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, i costruttori devono essere sottoposti a regolari verifiche da parte delle autorità competenti o di un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie.

(13) È importante che i costruttori forniscano ai proprietari di veicoli le informazioni necessarie ad evitare l'uso improprio di dispositivi di sicurezza. È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni al riguardo.

(14) È importante che gli operatori indipendenti abbiano un accesso illimitato a qualsiasi informazione tecnica necessaria per la riparazione e la manutenzione di veicoli a motore onde garantire che i requisiti in materia di funzionamento del sistema, sicurezza e compatibilità ambientale dei sottosistemi delle componenti di un veicolo siano rispettati durante le operazioni di riparazione e manutenzione e al fine di preservare l'effettiva concorrenza nel mercato delle riparazioni e dei servizi.

(15) È altrettanto importante che i produttori di attrezzature abbiano accesso a talune informazioni, disponibili solo presso il costruttore del veicolo, cioè le informazioni tecniche — compresi i disegni — necessarie a produrre i pezzi destinati al mercato dell'assistenza postvendita.

([1]) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(16) Al fine di semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare norme di applicazione delle direttive particolari e disposizioni per l'adeguamento allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche degli allegati della presente direttiva e degli allegati delle direttive particolari.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(18) Poiché gli scopi della presente direttiva, ossia la realizzazione del mercato interno mediante l'introduzione di un sistema obbligatorio di omologazione comunitario per tutte le categorie di veicoli, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalla direttiva precedente.

(20) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato XVII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo d'applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificarne l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione all'interno della Comunità.

Specifici requisiti tecnici sono stabiliti in applicazione della presente direttiva con direttive particolari, adottate secondo l'articolo 95 del trattato e il cui elenco tassativo figura all'allegato IV.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche *progettati e fabbricati per i* suddetti veicoli.

Essa riguarda anche l'omologazione individuale di tali veicoli.

2. La presente direttiva non riguarda l'omologazione o l'omologazione individuale dei seguenti veicoli:

a) i trattori agricoli e forestali, quali definiti nella direttiva 74/150/CEE del Consiglio [1], e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;

b) i quadricicli, quali definiti nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2];

3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dalla presente direttiva, sono facoltative per i seguenti veicoli:

a) i veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

b) i veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

c) le macchine mobili non stradali;

d) i veicoli cingolati;

e) i veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;

f) i prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva e delle direttive elencate nell'allegato IV, salvo altrimenti disposto in dette direttive, valgono le seguenti definizioni:

1) «*omologazione*», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

2) «*omologazione nazionale*», l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità è limitata al territorio di tale Stato membro;

[1] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.
[2] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

3) «*omologazione CE*», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche della presente direttiva e delle direttive particolari o dei regolamenti UN/CEE elencati negli allegati IV o XI;

4) «*omologazione individuale*», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un singolo veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

5) «*omologazione in più fasi*», l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;

6) «*procedura di omologazione a tappe*», una procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relative al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;

7) «*procedura di omologazione in un'unica tappa*», una procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;

8) «*procedura di omologazione mista*», una procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

9) «*veicolo a motore*», ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

10) «*rimorchio*», ogni veicolo non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

11) «*veicolo*», ogni veicolo a motore o il suo rimorchio;

12) «*veicolo a motore ibrido*», ogni veicolo a motore che utilizza come propulsori almeno un motore a combustione interna e un motore elettrico.

13) macchina mobile ***«non stradale», qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada;***

14) «*tipo di veicolo*», i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II, punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nell'allegato II, punto B;

15) «*veicolo base*», qualsiasi veicolo completo o incompleto utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;

16) *«veicolo incompleto»*, un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;

17) *«veicolo completato»*, il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

18) *«veicolo completo»*, un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

19) *«veicolo di fine serie»*, un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o messo in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici che non può rispettare viste le sue caratteristiche progettuali;

20) *«sistema»*, una serie di dispositivi combinati in modo da eseguire una funzione specifica in un veicolo;

21) *«componente»*, un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo;

22) *«entità tecnica»*, un dispositivo destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli;

23) *«costruttore»*, la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica ai fini della sua immissione nel mercato sotto il nome o il marchio di tale persona o qualsiasi persona fisica o giuridica che ha progettato e costruito un veicolo per proprio uso;

24) *«rappresentante del costruttore»*, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorità competente e per agire in suo nome, ai fini della presente direttiva; il termine «costruttore» designa o il costruttore stesso o il suo rappresentante;

25) ***«operatore indipendente», qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge un'attività commerciale di riparazione o di prestazione di servizi, soccorso stradale, revisione o collaudo di veicoli a motore o che fabbrica o vende componenti di ricambio o di adeguamento e dispositivi o attrezzature di riparazione e diagnosi;***

26) *«autorità che rilascia l'omologazione»*, l' autorità di uno Stato membro responsabil e di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo; essa rilascia e, se necessario, ritira le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

27) *«servizio tecnico»*, l'organismo o l'ente designato, dall'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro, come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove, od ispezioni; questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione, purché la sua competenza sia adeguatamente documentata;

28) «*scheda di omologazione*», il documento con cui l'autorità che rilascia l'omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;

29) «*scheda di omologazione CE*», la scheda che figura nell'allegato VI della presente direttiva, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV, parte II o parte III, è considerato equivalente ad essa;

30) «*scheda di omologazione individuale*», il documento con cui l'autorità che rilascia l'omologazione, o un suo rappresentante debitamente designato, certifica che un singolo veicolo è omologato;

31) «*certificato di conformità*», il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma della presente direttiva è conforme a tutte le direttive particolari e ai regolamenti ONU/CEE pertinenti al momento della sua produzione e che il veicolo può essere immatricolato o messo in circolazione negli Stati membri senza ulteriori ispezioni; il certificato di conformità può essere utilizzato a fini dell'immatricolazione del veicolo.

32) «*scheda informativa*», le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

33) «*documentazione informativa*», la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

34) «*fascicolo di omologazione*», la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico;

35) «*indice del fascicolo di omologazione*», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano che i costruttori che domandano un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti secondo *l'articolo 41*.

Articolo 5

Obblighi dei costruttori

1. Il costruttore è responsabile verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica.

2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene.

Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.

3. Ai fini della presente direttiva, il costruttore che non è stabilito nella Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all'autorità che rilascia l'omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.

CAPO III

PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE CE

Articolo 6

Procedure per l'omologazione CE di veicoli

1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a) omologazione a tappe;

b) omologazione in un'unica tappa;

c) omologazione mista.

2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione CE richieste da ciascuna delle pertinenti direttive particolari o dai regolamenti ONU/CEE elencati negli allegati IV o XI. Nel caso dell'omologazione CE di un sistema o di un'entità tecnica secondo le pertinenti direttive particolari o regolamenti ONU/CEE, l'autorità che rilascia l'omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione.

3. La domanda di omologazione in un'unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato I, in relazione alle direttive particolari o ai regolamenti ONU/CEE specificati negli allegati IV o XI e, se del caso, nella parte II dell'allegato III.

4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorità che rilascia l'omologazione può esentare un costruttore dall'obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l'esenzione è sostituita da un verbale di prova.

5. Salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in più fasi, vanno fornite le seguenti informazioni:

a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

b) nella seconda e nelle successive fasi, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione CE del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo incompleta.

6. Il costruttore presenta la domanda all'autorità che rilascia l'omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

7. Su domanda debitamente motivata dell'autorità che rilascia l'omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

Articolo 7

Procedura per l'omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche

1. Il costruttore presenta la domanda all'autorità che rilascia l'omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari.

3. Su domanda debitamente motivata dell'autorità che rilascia l'omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.

CAPO IV

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE CE

Articolo 8

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri non rilasciano l'omologazione CE senza avere prima accertato la piena osservanza delle disposizioni dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE secondo gli articoli 9 e 10.

3. Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale o di danneggiare gravemente l'ambiente o, nel contesto della prevenzione dei rifiuti derivanti dai veicoli di danneggiare gravemente la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.

4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

5. L'autorità che rilascia l'omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. Le copie cartacee possono essere sostituite da copie elettroniche, purché autenticate per mezzo di una firma elettronica o di un'altra misura equivalente.

6. L'autorità che rilascia l'omologazione informa immediatamente le omologhe autorità degli altri Stati membri circa ogni rifiuto e ritiro dell'omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.

7. L'autorità che rilascia l'omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri l'elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o ritirato l'omologazione CE durante il periodo precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIII.

8. Su domanda di un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione CE invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

Articolo 9

Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

1. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione CE per i seguenti veicoli:

a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e al le prescrizioni tecniche specificate nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE pertinenti elencati nell'allegato IV;

b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e alle prescrizioni tecniche specificate nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE pertinenti elencati nell'allegato XI.

Si applicano le procedure di cui all'allegato V.

2. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e alle prescrizioni tecniche specificate nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE pertinenti elencati negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.

Si applicano le procedure di cui all'allegato XIV.

3. Per ogni tipo di veicolo, l'autorità che rilascia l'omologazione procede come segue:

a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell'allegato VIII;

b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;

c) rilascia quanto prima al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati.

4. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma dell'articolo 19, dell'articolo 21 o dell'allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni delle direttive particolari, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.

5. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.

6. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l'autorità che rilascia l'omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti da direttive particolari o regolamenti ONU/CEE, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.

7. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità che rilascia l'omologazione stabilisce l'elenco delle direttive particolari e dei regolamenti ONU/CEE pertinenti, il cui modello figura nell'appendice I dell'allegato VI, e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.

Articolo 10

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche

1. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e alle prescrizioni tecniche della pertinente direttiva particolare, come stabilito negli allegati IV o XI.

2. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica per un componente o un'entità tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e alle prescrizioni tecniche della pertinente direttiva particolare, come stabilito nell'allegato IV.

3. Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica è necessaria solo quando ciò sia previsto dalla pertinente direttiva particolare.

4. Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione CE di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso e condizioni di montaggio è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

Articolo 11

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1. Lo Stato membro che rilascia un'omologazione CE prende i provvedimenti previsti all'allegato X in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione CE prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato.

La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui all'allegato X e alle direttive particolari e ai regolamenti ONU/CEE contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine la competente autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsto da una delle direttive particolari o da uno dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.

CAPO V

MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI CE

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il costruttore informa immediatamente lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione. Lo Stato membro decide, conformemente al presente capo, della procedura da seguire. Se necessario, lo Stato membro può decidere, d'intesa con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Se lo Stato membro ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.

Articolo 13

Disposizioni speciali relative ai veicoli

1. La modifica delle indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione è detta «revisione».

In tal caso, l'autorità che rilascia l' omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2. Una revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni;

b) una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) nuove prescrizioni di una delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE relativi al veicolo omologato entrano in vigore.

In tali casi, l'autorità che rilascia l'omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo, corrispondente al numero delle estensioni successive rilasciate.

La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

3. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione, annesso alla scheda di omologazione, indicando le date dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.

4. Non è necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c) sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.

Articolo 14

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche

1. La modifica delle indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione è detta «revisione».

In tal caso, l'autorità che rilascia l'omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2. Una revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni;

b) una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) nuove prescrizioni di una delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE relativi al veicolo omologato entrano in vigore.

L'autorità che rilascia l'omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo, corrispondente al numero di estensioni successive rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata.

La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

3. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione, annesso alla scheda di omologazione, indicando le date dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.

Articolo 15

Rilascio e comunicazione delle modifiche

1. Nel caso di un'estensione, l'autorità che rilascia l'omologazione aggiorna tutte le corrispondenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono immediatamente trasmessi al richiedente.

2. Nel caso di una revisione, l'autorità che rilascia l'omologazione trasmette immediatamente al richiedente, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.

3. L'autorità che rilascia l'omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri le modifiche delle omologazioni CE, secondo l'articolo 8.

CAPO VI

VALIDITÀ DI UN'OMOLOGAZIONE CE DI VEICOLI

Articolo 16

Cessazione della validità

1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:

a) quando entrano in vigore nuove prescrizioni di una direttiva particolare o di un regolamento ONU/CEE relativi al veicolo omologato e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;

b) quando cessa definitivamente la produzione del veicolo omologato;

c) quando cessa la validità dell'omologazione per effetto di una restrizione speciale.

2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE di un veicolo perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.

3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE del veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri.

L'articolo 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Salvo il disposto del paragrafo 3, quando un'omologazione CE perde validità, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE.

Questa comunica immediatamente alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l'applicazione dell'articolo 26. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.

CAPO VII

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA

Articolo 17

Certificato di conformità

1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità, che accompagna ciascun veicolo, completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

2. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità.

3. Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.

4. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine «duplicato» deve essere chiaramente visibile sul *recto* di ogni duplicato del certificato.

5. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell'uso del veicolo che non siano previste da una direttiva particolare o da un regolamento ONU/CEE.

6. Il certificato di conformità dei veicoli omologati secondo la procedura di cui all'articolo 19 reca l'indicazione aggiuntiva «vendita, messa in circolazione e immatricolazione autorizzate a norma dell'articolo 19 della direttiva … [*la presente direttiva*]».

7. Il certificato di conformità, di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati conformemente all'articolo 21 reca nell'intestazione l'indicazione «Per veicoli completi/completati[1] omologati in piccole serie» e in prossimità un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.

Articolo 18

Marchio di omologazione CE

1. Il costruttore di un componente o di un' entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il marchio di omologazione CE, qualora la pertinente direttiva particolare lo preveda.

2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone almeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale e l'indicazione del tipo o un numero di identificazione.

3. Il marchio di omologazione CE è composto secondo le indicazioni figuranti nell'*appendice* dell'allegato VII.

CAPO VIII

NUOVE TECNOLOGIE O CONCEZIONI INCOMPATIBILI CON DIRETTIVE PARTICOLARI

Articolo 19

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1. Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con una o più direttive particolari, previa autorizzazione concessa dalla Commissione secondo la procedura di cui all*'articolo 40*, paragrafo 2.

2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione provvisoria, valida solo sul proprio territorio, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:

a) il motivo per cui le tecnologie o concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con le prescrizioni;

b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell'ambiente e dei provvedimenti adottati;

c) una descrizione delle prove e dei loro risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.

3. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'*articolo 40*, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione CE per quel tipo di veicolo.

Se necessario, la decisione specifica eventuali limitazioni della validità, ad esempio alla scadenza di un termine. La validità dell'omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi.

Se la Commissione decide di rifiutare l'autorizzazione, lo Stato membro revoca l'omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano qualora un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme ad un regolamento ONU/CEE al quale la Comunità ha aderito.

Articolo 20

Provvedimenti da adottare

1. Se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'articolo 19, la Commissione intraprende immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all'evoluzione tecnologica le direttive particolari interessate, secondo la procedura di cui all'*articolo 40*, paragrafo 2.

2. Non appena modificate le pertinenti direttive particolari, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa.

Se non è possibile modificare le direttive particolari, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'*articolo 40*, paragrafo 2.

CAPO IX

VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE

Articolo 21

Omologazione CE

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 1, gli Stati membri rilasciano, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, un'omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni che figurano all'allegato IV, parte I, *appendice*.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

3. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

Articolo 22

Omologazione nazionale

1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 2, gli Stati membri possono esentare dall'osservanza di una o più disposizioni di una o più delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI.

2. Per i veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva, a condizione di prescrivere disposizioni alternative pertinenti.

3. In ogni caso, gli Stati membri possono concedere o mantenere un'esenzione a norma del paragrafo 1 solo a condizione che sia comunque garantito un livello soddisfacente di protezione dell'ambiente e di sicurezza stradale.

4. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 1.

La scheda di omologazione, il cui modello figura all'allegato VI, non reca l'intestazione «scheda di omologazione CE di veicolo». Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

5. Su richiesta del costruttore, l'autorità che rilascia l'omologazione spedisce con invio raccomandato una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri designati dal costruttore.

Entro venti giorni lavorativi dalla ricezione, lo Stato membro decide se accettare l'omologazione e quanti veicoli possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione nel proprio territorio e comunica formalmente tale decisione all'autorità che rilascia l'omologazione di cui al primo comma. In assenza di tale comunicazione, l'omologazione si considera rifiutata dallo Stato membro.

6. Qualora si intenda procedere all'immatricolazione di un veicolo in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato l'omologazione, secondo la procedura di cui al paragrafo 5, si presume che il veicolo sia conforme ai requisiti richiesti nello Stato di immatricolazione salvo che non sia possibile escludere tale corrispondenza, a seguito dell'analisi dei documenti forniti dal produttore.

CAPO X

OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Su richiesta del costruttore o dell'acquirente dell'autoveicolo, gli Stati membri possono accordare un'omologazione individuale per un veicolo che rispetti le disposizioni della presente direttiva e delle specifiche direttive ovvero dei regolamenti ONU/CEE di cui all'allegato IV o all'allegato XI della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare ***ovvero un veicolo che presenta un'esecuzione tecnica unica*** dall'osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di una o più delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni nazionali comparabili, che garantiscano un livello ***soddisfacente*** di protezione dell'ambiente e di sicurezza stradale.

Gli Stati membri accettano ogni omologazione CE di sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto in luogo delle pertinenti prescrizioni nazionali.

3. La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore**,** dal proprietario del veicolo ***ovvero da un loro rappresentante.***

Gli Stati membri rilasciano un'omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda ed è conforme alle prescrizioni tecniche relative a tale veicolo.

La validità di un'omologazione individuale è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata. ***In ogni caso, qualora si intenda procedere all'immatricolazione di un veicolo in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato l'omologazione individuale, si presume che il veicolo sia conforme ai requisiti richiesti nello Stato di immatricolazione salvo che non sia possibile escludere tale corrispondenza, a seguito dell'analisi dei documenti forniti dal richiedente contestualmente alla domanda di immatricolazione.***

Quando il veicolo presenta tutti i requisiti indicati negli Allegati IV e XI, l'omologazione è valida in tutti gli Stati membri.

La presentazione della scheda di omologazione individuale è stabilita sulla base della presente direttiva e contiene almeno le informazioni necessarie a compilare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio ([1]). La scheda di omologazione individuale non reca l'intestazione «Omologazione CE di veicolo».

Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.

4. L'autorità che rilascia l'omologazione può delegare la facoltà di rilasciare omologazioni individuali ad un rappresentante debitamente autorizzato. Gli altri Stati membri e la Commissione ne sono informati conformemente *all'articolo 41*.

Articolo 24

Disposizioni speciali

1. La procedura di cui all'articolo 23 può essere applicata ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento, secondo una procedura di omologazione in più fasi.

2. La procedura di cui all'articolo 23 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.

([1]) GU L 138 del 1.6.1999, pag. 57.

CAPO XI

IMMATRICOLAZIONE, VENDITA E MESSA IN CIRCOLAZIONE

Articolo 25

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli

1. Salvo il disposto degli articoli 28 e 29, gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell'articolo 17.

Gli Stati membri autorizza no la vendita di veicoli incompleti, ma possono rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando non sono stati completati.

2. I veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva.

3. Il numero dei veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell'allegato XII, parte A.

Articolo 26

Identificazione dei veicoli

Ai fini dell'identificazione è assegnato ad ogni veicolo da registrare un codice VIN unico e inamovibile conformemente alle norme ISO 3779 e 3780. Tale codice VIN è collocato sulle componenti essenziali del veicolo nonché su diversi punti di facile accesso e lettura per i servizi di soccorso.

Articolo 27

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie

1. Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida.

La disposizione del primo comma si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità oggetto di un'omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.

2. La facoltà di cui al paragrafo 1 è limitata per i veicoli completi ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE e per i veicoli completati ad un periodo di diciotto mesi da questa stessa data.

3. Il costruttore che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato alla messa in circolazione dei veicoli in oggetto. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono ai veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni tecniche.

Entro ***30 giorni*** gli Stati membri interessati decidono se, e in quale numero, autorizzare l'immatricolazione di tali veicoli nel loro territorio.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, ai veicoli oggetto di un'omologazione nazionale, ma che non sono stati immatricolati o messi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse a norma dell'*articolo 43*, in ragione dell'obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.

Articolo 28

Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

1. Gli Stati membri autorizzano la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE pertinenti e se sono opportunamente provvisti del marchio di cui all'articolo 18.

2. L'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 non è richiesta qualora i nuovi componenti o entità tecniche siano stati esentati da una o più disposizioni di una direttiva particolare a norma dell'articolo 19 o siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono di deroghe a norma degli articoli 21, 22 o 23.

3. Gli Stati membri esentano dalle disposizioni del paragrafo 1 i nuovi componenti ed entità tecniche costruiti e progettati in modo specifico per veicoli non oggetto della presente direttiva.

CAPO XII

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 29

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva

1. Se uno Stato membro constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni tecniche pertinenti o provvisti del marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all'ambiente, o alla sanità pubblica nel contesto della prevenzione dei rifiuti derivanti dai veicoli, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE contesta i rischi per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente comunicati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e, se necessario, procede alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 30

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

1. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compreso il ritiro dell'omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità al tipo omologato. L'autorità che rilascia l'omologazione di detto Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi.

2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato.

Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste dalle direttive particolari o dai regolamenti ONU/CEE pertinenti.

3. Se uno Stato membro dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari al più presto e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. L'autorità che rilascia l'omologazione chiede allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato, nei casi seguenti:

a) nel caso di un' omologazione CE di un veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica;

b) nel caso di un' omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari al più presto e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario congiuntamente allo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una mancanza di conformità, l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1.

5. Le autorità che rilasciano l'omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, del ritiro di un'omologazione CE e dei motivi che lo giustificano.

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 31

Richiamo di veicoli

1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo e che, a norma di una direttiva particolare o dell'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, deve procedere ad una campagna di richiamo di veicoli già immessi sul mercato perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, anche se omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente ***o perché la vita utile prevedibile o il buon funzionamento risultano notevolmente insufficienti,*** ne informa immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE del veicolo.

2. Il costruttore propone all'autorità che rilascia l'omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio ***o le gravi insufficienze*** di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti garantiscono l'effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.

3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, l'autorità che rilascia l'omologazione ritira l'omologazione CE del veicolo. Entro venti giorni lavorativi, essa ne informa con lettera raccomandata il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 32

Notificazione delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata.

Tali decisioni sono notificate all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

CAPO XIII

REGOLAMENTI EQUIVALENTI

Articolo 33

Equivalenza con i regolamenti ONU/CEE

1. I regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV, parte II sono riconosciuti come equivalenti alle corrispondenti direttive particolari se il loro campo d'applicazione è lo stesso.

Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati a norma delle direttive particolari equivalenti.

2. I regolamenti ONU/CEE sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Per quanto riguarda l'omologazione CE, i regolamenti ONU/CEE cui la Comunità ha aderito e che sono elencati nell'allegato IV, parti II e III della presente direttiva, si applicano alle categorie di veicoli elencate nelle colonne corrispondenti.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'*articolo 40*, paragrafo 2, le modificazioni dell'allegato IV, parti II e III necessarie per includervi i nuovi regolamenti e le loro modificazioni.

Tali modificazioni specificano le categorie di veicoli cui si applicano.

Articolo 34

Equivalenza con altre regolamentazioni

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 35

Informazioni destinate agli utenti

1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nella presente direttiva o nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dagli Stati membri.

2. Qualora una direttiva particolare lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all'uso di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica.

Tali informazioni sono fornite nelle lingue ufficiali della Comunità e sono riportate, d'intesa con l'autorità che rilascia l'omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d'istruzioni o il libretto di manutenzione.

Articolo 36

Informazione destinata agli operatori indipendenti

Il costruttore mette a disposizione degli operatori indipendenti qualsiasi informazione tecnica necessaria alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore a meno che tali informazioni non siano coperte da un diritto di proprietà intellettuale o costituiscano una tecnologia segreta. In tali casi le informazioni non sono negate in maniera indebita. Le informazioni (comprese tutte le successive modifiche e integrazioni) sono fornite dietro pagamento ragionevole e non discriminatorio (se del caso) in modo rapido e proporzionato e in un formato facilmente consultabile.

Le «informazioni tecniche» comprendono, fra l'altro, l'uso illimitato dei sistemi elettronici di controllo e di diagnosi di un veicolo a motore, la riprogrammazione di tali sistemi conformemente alle procedure standard del costruttore del veicolo nonché i particolari necessari alla concezione di dispositivi e attrezzature di diagnosi e di manutenzione.

Articolo 37

Riservatezza dell'informazione relativa alla sicurezza dei veicoli

Il costruttore di veicoli può imporre agli operatori di cui all'articolo 36 un accordo vincolante a tutela della riservatezza delle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli.

Articolo 38

Informazioni destinate ai costruttori di componenti

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nell'appendice di una direttiva particolare, che sono necessarie per l'omologazione CE di componenti o entità tecniche.

Il costruttore del veicolo ha il diritto di imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico o sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

2. Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, contiene restrizioni d'uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo.

Qualora una direttiva particolare lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d'uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.

CAPO XV

MISURE DI APPLICAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 39

Misure di applicazione e modificazioni della presente direttiva o delle direttive particolari

1. Le necessarie misure di applicazione di ciascuna direttiva particolare sono adottate secondo la procedura di cui all'*articolo 40*, paragrafo 2 della presente direttiva e secondo il disposto di ciascuna direttiva interessata.

2. Le modificazioni degli allegati della presente direttiva o del le disposizioni delle direttive particolari elencate nell'allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarle all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'*articolo 40*, paragrafo 2 della presente direttiva.

3. Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti ONU/CEE o modifiche dei regolamenti ONU/CEE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva, secondo la procedura di cui all*articolo 40*, paragrafo 2.

4. Ogni nuova direttiva particolare apporta le opportune modificazioni agli allegati della presente direttiva.

Articolo 40

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO XVI

PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE

Articolo 41

Notificazione delle autorità che rilasciano l'omologazione, dei servizi tecnici e degli organismi

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità, servizi ed organismi seguenti:

a) le autorità che rilasciano l'omologazione e i settori per cui sono competenti;

b) i servizi tecnici da essi designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è competente;

c) gli organismi incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione.

2. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto non può essere designato come servizio tecnico, salvo quando ciò sia espressamente previsto da una direttiva particolare o da un regolamento ONU/CEE equivalente.

3. I servizi tecnici possono utilizzare attrezzature esterne, comprese le attrezzature di prova del costruttore, con il consenso dell'autorità che rilascia l'omologazione.

4. I servizi tecnici e gli organismi di cui al paragrafo 1 si conformano alle seguenti norme per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1:

a) EN ISO 17025:2000 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;

b) EN 45004:1995 o ISO/IEC 17020:1998 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione per quanto riguarda le loro attività di attestazione delle prove, le prove e i controlli relativi alla conformità della produzione;

c) EN 45012:1989 o guida ISO/IEC 62:1996 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità per quanto riguarda i sistemi di gestione messi in atto dal costruttore.

5. I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle modificazioni della presente direttiva volte ad includere veicoli non rientranti nel suo campo d'applicazione ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M_1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrazioni e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all*'articolo 43*, gli Stati membri rilasciano per tali veicoli omologazioni nazionali basaste sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui alla presente direttiva.

2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un'omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, gli Stati membri interessati completano e rilasciano la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente.

Per i veicoli dello stesso tipo, gli altri Stati membri accettano una copia autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste.

3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un'omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro, tale Stato membro può chiedere all'autorità che ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.

4. *Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano esserne dedotti mediante calcoli semplici.*

Articolo 43

Termini di applicazione per l'omologazione CE

1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, gli Stati membri rilasciano omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all'allegato XVI.

2. Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalla data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma.

3. ***L'articolo 25 non si applica ai nuovi veicoli omologati secondo la presente direttiva su base facoltativa e, fino*** alle date specificate nella quarta colonna dell'allegato XVI, ai nuovi veicoli per i quali un'omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un'omologazione.

4. Per quanto riguarda i veicoli a motore, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano soltanto ai veicoli con motore a combustione interna. Ai fini di tali disposizioni, i veicoli ibridi sono considerati come dotati di motore a combustione interna.

5. La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M_1 prima della data di cui all'*articolo 45* paragrafo 1, secondo comma, né osta alla proroga di tali omologazioni.

6. Per quanto riguarda l'omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, gli Stati membri applicano la presente direttiva a decorrere dalla data di cui all'*articolo 45* paragrafo 1, secondo comma.

La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche prima della data di cui all'*articolo 45* paragrafo 1, secondo comma, né osta alla proroga di tali omologazioni.

Articolo 44

Valutazione

1. Entro il 31 marzo 2007 gli Stati membri informano la Commissione circa l'applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella presente direttiva, in particolare della procedura in più fasi. Se del caso, la Commissione propone le modificazioni che ritiene necessarie per migliorare la procedura di omologazione.

2. ***Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, entro il 1° ottobre 2007 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio.*** Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all'*articolo 43*.

Articolo 45

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al … (*). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal … (**).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

Abrogazione

La direttiva 70/156/CEE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato XVII, parte A, è abrogata con effetto dalla *[data indicata all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma della presente direttiva]*, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e d'applicazione indicati nell'allegato XVII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XVIII.

Articolo 47

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) *12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*
(**) *12 mesi più un giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo 48

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli

Allegato II: Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

Allegato III: Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Allegato IV: Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Appendice: Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli appartenenti alla categoria M_1 prodotti in piccole serie

Allegato V: Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoli

Allegato VI: Scheda di omologazione CE

Appendice: Elenco delle direttive a cui il tipo di veicolo è conforme

Allegato VII: Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE

Appendice: Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

Allegato VIII: Risultati delle prove

Allegato IX: Certificato di conformità CE

Allegato X: Procedura di conformità della produzione

Allegato XI: Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili

Appendice 1: Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Appendice 2: Veicoli blindati

Appendice 3: Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

Appendice 4: Gru mobili

Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato XIII: Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base a direttive particolari

Allegato XIV: Procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi

Appendice: Modello della targhetta supplementare del costruttore

Allegato XV: Certificato di origine del veicolo — Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/ incompleti di categorie diverse dalla categoria M_1

Allegato XVI: Calendario per l'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'omologazione

Allegato XVII: Termini d'attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate

Allegato XVIII: Tavola di concordanza

ALLEGATO I [a]

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

Le note esplicative figurano nell'ultima pagina del presente allegato

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.0.1. Telaio: .....

0.2.0.2. Carrozzeria/veicolo completo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ([b]) ([1]):

0.3.0.1. Telaio: .....

0.3.0.2. Carrozzeria/veicolo completo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.3.1.1. Telaio: .....

0.3.1.2. Carrozzeria/veicolo completo: .....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): .....

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo:

0.6.1. Sul telaio: .....

0.6.2. Sulla carrozzeria: .....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: .....

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: .....

1.3. Numero di assi e di ruote: .....

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: .....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .....

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....

1.5. Materiale dei longheroni ([d]): .....

1.6. Posizione e disposizione del motore: .....

1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) ([z]): .....

1.8. Lato di guida a destra/a sinistra ([1]).

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ([1])

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata: .....

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]): .....

2.1.1. Semirimorchi

2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: .....

2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio: .....

2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (conformemente al punto 7.6.1.2, dell'allegato I della direttiva 97/27/CE): .....

2.2. Veicoli trattori di semirimorchi

2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) ([g]): .....

2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) ([h]): .....

2.3. Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]): .....

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]): .....

2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: .....

2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): .....

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1. Telaio non carrozzato

2.4.1.1. Lunghezza ([l]): .....

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile: .....

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: .....

2.4.1.2. Larghezza ([k]): .....

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile: .....

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile: .....

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

2.4.1.4. Sbalzo anteriore ([m]): .....

2.4.1.4.1. Angolo di attacco ([na]): ..... gradi

2.4.1.5. Sbalzo posteriore ([n]): .....

2.4.1.5.1. Angolo di uscita ([nb]): ..... gradi

2.4.1.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ([nd]): .....

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A): .....

2.4.1.6.1. Tra gli assi: .....

2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: .....

2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: .....

2.4.1.7. Angolo di rampa ([nc]): ..... gradi

2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile: .....

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza ([l]): .....

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: .....

2.4.2.2. Larghezza ([k]): .....

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): .....

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

2.4.2.4. Sbalzo anteriore ([m]): .....

2.4.2.4.1. Angolo di attacco ([na]): ..... gradi

2.4.2.5. Sbalzo posteriore ([n]): .....

2.4.2.5.1. Angolo di uscita ([nb]): ..... gradi

2.4.2.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ([nd]): .....

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A): .....

2.4.2.6.1. Tra gli assi: .....

2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: .....

2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: .....

2.4.2.7. Angolo di rampa ([nc]): ..... gradi

2.4.2.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito): .....

2.4.2.9. Posizione del baricentro del veicolo (M_2 e M_3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale: .....

2.4.3. Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M_2 e M_3)

2.4.3.1. Lunghezza ([l]): .....

2.4.3.2. Larghezza ([k]): .....

2.4.3.3. Altezza nominale (in ordine di marcia) ([l]) dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente): .....

2.5.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: .....

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ([o]) (massima e minima per ogni variante): .....

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): .....

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: .....

2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: .....

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([y]) (*):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*): .....

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: .....

2.11. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

2.11.1. Rimorchio a timone: .....

2.11.2. Semirimorchio: .....

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: .....

2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio ([p]) e l'interasse: .....

2.11.3.2. Valore V massimo: ..... kN ..... kN

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*): .....

2.11.5. Il veicolo è/non è ([1]) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE)

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: .....

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. Del veicolo a motore: .....

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: .....

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore):

2.13. Fascia d'ingombro: .....

2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: ..... kW/kg

2.14.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I della direttiva 97/27/CE): ..... kW/kg

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) ([+++]): ..... %.

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): .....

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

3. MOTOPROPULSORE ([q]) (Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute ([+])

3.1. Costruttore: .....

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore: .....

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1. Caratteristiche del motore:

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/ due tempi ([l])

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .....

3.2.1.2.1. Alesaggio ([r]): ..... mm

3.2.1.2.2. Corsa ([r]): ..... mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: .....

3.2.1.3. Cilindrata ([s]): ..... cm^3

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione ([2]): .....

3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti: .....

3.2.1.6. Regime minimo normale ([2]): ..... giri/min

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato ([2]): ..... giri/min

3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo ([2]): … %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)

3.2.1.8. Potenza netta massima ([t]): ..... kW a ..... giri/min (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ..... giri/min

3.2.1.10. Coppia massima netta ([t]): ..... Nm a ..... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo ([1])

3.2.2.1. RON, con piombo: .....

3.2.2.2. RON, senza piombo: .....

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta ([1])

3.2.3. Serbatoio(i) del carburante

3.2.3.1. Serbatoio(i) di servizio

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale: .....

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: .....

3.2.3.1.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: ….

3.2.3.2. Serbatoio(i) ausiliario(i)

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale: .....

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: .....

3.2.3.2.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: ....

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no ([1])

3.2.4.1.1. Marca o marche: .....

3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .....

3.2.4.1.3. Numero: .....

3.2.4.1.4. Regolazioni ([2])

3.2.4.1.4.1. Getti: .....

3.2.4.1.4.2. Diffusori: .....

3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: .....

3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante: .....

3.2.4.1.4.5. Ago del galleggiante: .....

} Oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva

3.2.4.1.5. Sistema di avviamento a freddo manuale/automatico ([1])

3.2.4.1.5.1. Principio(i) di funzionamento: .....

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni ([1]) ([2]): .....

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no ([1])

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .....

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza ([1])

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .....

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante ([1]) ([2]): mm^3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: giri/min, oppure curva caratteristica: .....

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione ([2]): .....

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione ([2]): .....

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore ([1])

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo: .....

3.2.4.2.4.2. Punto di intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: ..... giri/min

3.2.4.2.4.2.2. Punto di intercettazione a vuoto: ..... giri/min

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ..... mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ..... mm

3.2.4.2.6. Iniettore(i)

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .....

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura ([2]): ..... kPa, oppure curva caratteristica ([2]): .....

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .....

3.2.4.2.7.3. Descrizione: .....

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario

3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .....

3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema: .....

3.2.4.2.9. Unità di comando elettronico

3.2.4.2.9.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.9.2. Descrizione del sistema: .....

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no ([1])

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo ([1])/ iniezione diretta/altro (specificare) ([1]): .....

3.2.4.3.2. Marca o marche: .....

3.2.4.3.3. Tipo o tipi: .....

3.2.4.3.4.	Descrizione del sistema	
3.2.4.3.4.1.	Tipo o numero dell'unità di controllo:	In caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti
3.2.4.3.4.2.	Tipo di regolatore del carburante:	
3.2.4.3.4.3.	Tipo di sensore del flusso d'aria:	
3.2.4.3.4.4.	Tipo di distributore del carburante:	
3.2.4.3.4.5.	Tipo di regolatore di pressione:	
3.2.4.3.4.6.	Tipo di microinterruttore:	
3.2.4.3.4.7.	Tipo di vite per la regolazione del minimo: ..	
3.2.4.3.4.8.	Tipo di corpo della valvola a farfalla:	
3.2.4.3.4.9.	Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: ..	
3.2.4.3.4.10.	Tipo di sensore della temperatura dell'aria:	
3.2.4.3.4.11.	Tipo di interruttore termico:	
3.2.4.3.5.	Iniettori: pressione di apertura ([2]): ..... kPa, oppure curva caratteristica:	
3.2.4.3.6.	Fasatura dell'iniezione:	
3.2.4.3.7.	Sistema di avviamento a freddo	
3.2.4.3.7.1.	Principio(i) di funzionamento:	
3.2.4.3.7.2.	Limiti di funzionamento/regolazioni ([1]) ([2]):	
3.2.4.4.	Pompa di alimentazione	
3.2.4.4.1.	Pressione ([2]): ..... kPa, oppure curva caratteristica ([2]):	
3.2.5.	Impianto elettrico	
3.2.5.1.	Tensione nominale: ..... V, terminale a massa positivo/negativo ([1])	
3.2.5.2.	Generatore	
3.2.5.2.1.	Tipo:	
3.2.5.2.2.	Potenza nominale: ..... VA	
3.2.6.	Accensione	
3.2.6.1.	Marca o marche:	

3.2.6.2. Tipo o tipi: .....

3.2.6.3. Principio di funzionamento: .....

3.2.6.4. Curva dell'anticipo ([2]): .....

3.2.6.5. Fasatura iniziale ([2]): ..... gradi prima del PMS

3.2.6.6. Apertura dei contatti ([2]): ..... mm

3.2.6.7. Angolo di chiusura ([2]): ..... gradi

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria ([1])

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .....

3.2.7.2. Liquido

3.2.7.2.1. Natura del liquido: .....

3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no ([1])

3.2.7.2.3. Caratteristiche: ..... oppure

3.2.7.2.3.1. Marca o marche: .....

3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi: .....

3.2.7.2.4. Rapporto(i) di trasmissione: .....

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: .....

3.2.7.3. Aria

3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no ([1])

3.2.7.3.2. Caratteristiche: ..... oppure

3.2.7.3.2.1. Marca o marche: .....

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.7.3.3. Rapporto(i) di trasmissione: .....

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no ([1])

3.2.8.1.1. Marca o marche: .....

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .....

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: kPa; eventuale valvola di sfiato): .....

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no ([1])

3.2.8.3. Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 %

minimo ammissibile: ..... kPa

massimo ammissibile: ..... kPa

3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .....

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): .....

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: ..... oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche: .....

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: ..... oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche: .....

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: .....

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: .....

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: .....

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 %: ..... kPa

3.2.9.4. Silenziatore(i): silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore: .....

3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico: .....

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: .....

3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: .....

3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: .....

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione ([1])

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): .....

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no ([1])

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: .....

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici: .....

3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: .....

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: .....

3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: .....

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): .....

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: .....

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici: .....

3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .....

3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no ([1])

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no ([1])

3.2.12.2.2.1. Tipo: .....

3.2.12.2.2.2. Posizione: .....

3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: .....

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no ([1])

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): .....

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no ([1])

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): .....

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no ([1])

3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: .....

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori: .....

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone: .....

3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: ..... grammi

3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: ....

3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: .....

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no ([1])

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: .....

3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: .....

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .....

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: .....

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no ([1])

3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): .....

3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: .....

3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:

3.2.12.2.7.3.1. Motori ad accensione comandata ([1])

3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore ([1]): .....

3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell'accensione irregolare ([1]): .....

3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno ([1])

3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ([1])

3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea ([1])

3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore ([1]): .....

3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo dell'intercettatore di particelle ([1])

3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica ([1])

3.2.12.2.7.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ([1])

3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico):

3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): .....

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): .....

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): .....

3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in altre voci): .....

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ([1])

3.2.15.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): .....

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

3.2.15.2.1. Marca o marche: .....

3.2.15.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: .....

3.2.15.3. Altra documentazione:

3.2.15.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa: .....

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): .....

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo: .....

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ([1])

3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): .....

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN:

3.2.16.2.1. Marca o marche: .....

3.2.16.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: .....

3.2.16.3. Altra documentazione:

3.2.16.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa: .....

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): .....

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo: .....

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ..... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: V

3.3.2.	Batteria
3.3.2.1.	Numero di elementi: .....
3.3.2.2.	Massa: ..... kg
3.3.2.3.	Capacità: ..... A/h (Amp./ora)
3.3.2.4.	Ubicazione: .....
3.4.	Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori): .....
3.5.	Emissioni di CO_2/consumo di carburante (u) (valori dichiarati dal costruttore)
3.5.1.	Emissioni massiche di CO_2:
3.5.1.1.	Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano): ..... g/km
3.5.1.2.	Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano): ..... g/km
3.5.1.3.	Emissioni massiche di CO_2 (ciclo misto): ..... g/km
3.5.2.	Consumo di carburante
3.5.2.1.	Consumo di carburante (ciclo urbano): ..... l/100 km/m^3/100 km (1)
3.5.2.2.	Consumo di carburante (ciclo extraurbano): ..... l/100 km/m^3/100 km (1)
3.5.2.3.	Consumo di carburante (ciclo misto): ..... l/100 km/m^3/100 km (1)
3.6.	Temperature ammesse dal costruttore
3.6.1.	Sistema di raffreddamento
3.6.1.1.	Raffreddamento a liquido
	Temperatura massima all'uscita: ..... K
3.6.1.2.	Raffreddamento ad aria
3.6.1.2.1.	Punto di riferimento: .....
3.6.1.2.2.	Temperatura massima al punto di riferimento: ..... K
3.6.2.	Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: ..... K
3.6.3.	Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: ..... K
3.6.4.	Temperatura del carburante
	minima: ..... K
	massima: ..... K

3.6.5. Temperatura del lubrificante

minima: ..... K

massima: ..... K

3.7. Dispositivi azionati dal motore

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1, allegato I della direttiva 80/1269/CEE, per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1, allegato III della direttiva 88/77/CEE

3.7.1. Minimo: ..... kW

3.7.2. Intermedio: ..... kW

3.7.3. Nominale: ..... kW

3.8. Sistema di lubrificazione

3.8.1. Descrizione del sistema

3.8.1.1. Ubicazione del serbatoio del lubrificante: .....

3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) ([1])

3.8.2. Pompa di lubrificazione

3.8.2.1. Marca o marche: .....

3.8.2.2. Tipo o tipi: .....

3.8.3. Miscela con carburante

3.8.3.1. Percentuale: .....

3.8.4. Refrigeratore dell'olio: sì/no ([1])

3.8.4.1. Disegno(i:): ..... oppure

3.8.4.1.1. Marca o marche: .....

3.8.4.1.2. Tipo o tipi: .....

3.9. MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti).

3.9.1. Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL ([1])

3.9.2.	Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione ([1])
3.9.2.1.	Marca o marche: .....
3.9.2.2.	Tipo o tipi: .....
3.9.2.3.	Numero di stadi di riduzione della pressione: .....
3.9.2.4.	Pressione allo stadio finale
	minima: ..... kPa
	massima: ..... kPa
3.9.2.5.	Numero di punti principali di regolazione: .....
3.9.2.6.	Numero di punti di regolazione del minimo: .....
3.9.2.7.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....
3.9.3.	Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta ([1])
3.9.3.1.	Regolazione del titolo della miscela: .....
3.9.3.2.	Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi: .....
3.9.3.3.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....
3.9.4.	Unità di miscelazione
3.9.4.1.	Numero: .....
3.9.4.2.	Marca o marche: .....
3.9.4.3.	Tipo o tipi: .....
3.9.4.4.	Posizione: .....
3.9.4.5.	Possibilità di regolazione: .....
3.9.4.6.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....
3.9.5.	Iniezione nel collettore d'ammissione
3.9.5.1.	Iniezione: a punto singolo/multiplo ([1])
3.9.5.2.	Iniezione: continua/simultanea/sequenziale ([1])
3.9.5.3.	Dispositivo di iniezione
3.9.5.3.1.	Marca o marche: .....
3.9.5.3.2.	Tipo o tipi: .....

3.9.5.3.3. Possibilità di regolazione: .....

3.9.5.3.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....

3.9.5.4. Pompa di alimentazione (se del caso)

3.9.5.4.1. Marca o marche: .....

3.9.5.4.2. Tipo o tipi: .....

3.9.5.4.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....

3.9.5.5. Iniettore(i)

3.9.5.5.1. Marca o marche: .....

3.9.5.5.2. Tipo o tipi: .....

3.9.5.5.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....

3.9.6. Iniezione diretta

3.9.6.1. Pompa di iniezione/regolatore di pressione ([1])

3.9.6.1.1. Marca o marche: .....

3.9.6.1.2. Tipo o tipi: .....

3.9.6.1.3. Fasatura dell'iniezione: .....

3.9.6.1.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....

3.9.6.2. Iniettore(i)

3.9.6.2.1. Marca o marche: .....

3.9.6.2.2. Tipo o tipi: .....

3.9.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica ([2]): .....

3.9.6.2.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...../...../CE: .....

3.9.7. Unità di comando elettronico

3.9.7.1. Marca o marche: .....

3.9.7.2. Tipo o tipi: .....

3.9.7.3. Possibilità di regolazione: .....

3.9.8. Dispositivo specifico a GN

3.9.8.1. Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici)

3.9.8.1.1. Composizione del carburante:

metano (CH_4): base: …… % mole min …… % mole max …… % mole

metano (C_2H_6): base: …… % mole min. …… % mole max. …… % mole

propano (C_3H_8): base: …… % mole min. …… % mole max. …… % mole

butano (C_4H_{10}): base: …… % mole min. …… % mole max. …… % mole

C_5/C_{5+}: base: …… % mole min. …… % mole max. …… % mole

ossigeno (O_2): base: …… % mole min. …… % mole max. …… % mole

gas inerte (N_2, He ecc.): base: ……. % mole min. ……. % mole max. ……. % mole

3.9.8.1.2. Iniettore(i)

3.9.8.1.2.1. Marca o marche: ……

3.9.8.1.2.2. Tipo o tipi: ……

3.9.8.1.3. Altro (se del caso): ……

3.9.8.1.4. Temperatura del carburante

minima: …… K

massima: …… K

allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas.

3.9.8.1.5. Pressione del carburante

minima: …… kPa

massima: …… kPa

allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN.

3.9.8.2. Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici)

4. TRASMISSIONE (*)

4.1. Disegno della trasmissione: ……

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): ……

4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: ……

4.3. Momento d'inerzia del volano motore: ……

4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle: ……

4.4. Frizione (tipo): .....

4.4.1. Conversione della coppia massima: .....

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (l)

4.5.2. Posizione rispetto al motore: .....

4.5.3. Sistema di comando: .....

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (1) 1 2 3 … Minimo per cambio continuo			
Retromarcia			
(1) Trasmissione variabile continua.			

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): .....

4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: .....

4.8.2. Costante dello strumento: .....

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3, allegato II della direttiva 75/443/CEE): .....

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2, allegato II della direttiva 75/443/CEE o dati equivalenti): .....

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: .....

4.9.	Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo [1]
5.	ASSI
5.1.	Descrizione di ciascun asse: .....
5.2.	Marca: .....
5.3.	Tipo: .....
5.4.	Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: .....
5.5.	Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: .....
6.	SOSPENSIONE
6.1.	Disegno degli organi di sospensione: .....
6.2.	Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: .....
6.2.1.	Regolazione del livello: sì/no/facoltativo [1]
6.2.2.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....
6.2.3.	Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no [1]
6.2.3.1.	Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no [1]
6.2.3.2.	Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: .....
6.3.	Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): .....
6.4.	Stabilizzatori: sì/no/facoltativo [1]
6.5.	Ammortizzatori: sì/no/facoltativo [1]
6.6.	Pneumatici e ruote
6.6.1.	Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
6.6.1.1.	Assi
6.6.1.1.1.	Asse 1: .....
6.6.1.1.2.	Asse 2: .....
	ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): .....

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: .....

6.6.2.2. Asse 2: .....

ecc.

6.6.3. Pressione(i) dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: ..... kPa

6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore: .....

6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: .....

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo: .....

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: .....

7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: .....

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo: .....

7.2.5. Schema o schemi del comando(i) dello sterzo: .....

7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: .....

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1. A destra: ..... gradi; ..... numero di giri del volante (o dati equivalenti): .....

7.3.2. A sinistra: ..... gradi; ..... numero di giri del volante (o dati equivalenti): .....

8. FRENI

Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione:

8.1. Tipo e caratteristiche dei freni (conformemente al punto 1.6, allegato I della direttiva 71/320/CEE) con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione): .....

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2, allegato I della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura):

8.2.1. Sistema di frenatura di servizio: .....

8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso: .....

8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento: .....

8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura: .....

8.2.5. Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: .....

8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio: .....

8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici [1]: sì/no [1]

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo [1]

8.5.1. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: .....

8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2, allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI): .....

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti): .....

8.7.1. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione: .....

8.7.2. Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi: .....

8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando: .....

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .....

8.10. Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2, allegato VII della direttiva 71/320/CEE: .....

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): .....

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: .....

9.2. Materiali e modalità di costruzione: .....

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: .....

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: .....

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte: .....

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .....

9.3.4. Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: .....

9.4. Campo di visibilità (direttiva 77/649/CEE)

9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R: .....

9.4.2. Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° verso l'avanti: .....

9.5. Parabrezza ed altre vetrature

9.5.1. Parabrezza

9.5.1.1. Materiali impiegati: .....

9.5.1.2. Metodo di montaggio: .....

9.5.1.3. Angolo di inclinazione: .....

9.5.1.4. Numero(i) di omologazione CE: .....

9.5.1.5. Accessori del parabrezza e posizione in cui sono montati, con breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici: .....

9.5.2.	Altri finestrini
9.5.2.1.	Materiali impiegati: .....
9.5.2.2.	Numero(i) di omologazione CE: .....
9.5.2.3.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: .....
9.5.3.	Vetratura del tetto apribile
9.5.3.1.	Materiali impiegati: .....
9.5.3.2.	Numero(i) di omologazione CE: .....
9.5.4.	Altre vetrature
9.5.4.1.	Materiali impiegati: .....
9.5.4.2.	Numero(i) di omologazione CE: .....
9.6.	Tergicristallo del parabrezza
9.6.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
9.7.	Lavacristallo del parabrezza
9.7.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE: .....
9.8.	Dispositivi di sbrinamento e disappannamento
9.8.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
9.8.2.	Consumo elettrico massimo: ..... kW
9.9.	Retrovisori (indicare per ciascun retrovisore)
9.9.1.	Marca: .....
9.9.2.	Marchio di omologazione CE: .....
9.9.3.	Variante: .....
9.9.4.	Disegno(i) indicante(i) la posizione dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo: .....
9.9.5.	Modo di fissaggio dettagliato, compresa la parte della struttura del veicolo su cui è fissato: .....
9.9.6.	Dispositivi opzionali che possono ridurre il campo di visibilità posteriore: .....
9.9.7.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del sistema di regolazione: .....

9.10. Finiture interne

9.10.1. Protezione interna degli occupanti (direttiva 74/60/CEE)

9.10.1.1. Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate: .....

9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (punto 2.3.1, allegato I della direttiva 74/60/CEE): .....

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2, allegato I della direttiva 74/60/CEE): .....

9.10.2. Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: .....

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti: .....

9.10.2.3. Tabella riassuntiva

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	**Dispositivo**	**Comando/indicatore (1)**	**Identificato dal simbolo (1)**	**Posizione (2)**	**Spia**	**Identificato dal simbolo (1)**	**Posizione (2)**
1	Interruttore generale di illuminazione	OK (10)					
2	Proiettori abbaglianti						
3	Proiettori anabbaglianti						
4	Luci di posizione (laterali)						
5	Proiettori fendinebbia (anteriori)						
6	Luce posteriore per nebbia						
7	Dispositivo di regolazione dei proiettori						
8	Luci di stazionamento						
9	Indicatori di direzione						

Simbolo n.	**Dispositivo**	**Comando/indicatore (1)**	**Identificato dal simbolo (1)**	**Posizione (2)**	**Spia**	**Identificato dal simbolo (1)**	**Posizione (2)**
10	Segnalazione di emergenza						
11	Tergicristallo del parabrezza						
12	Lavacristallo del parabrezza						
13	Tergicristallo e lavacristallo						
14	Dispositivo tergifari						
15	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza						
16	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore						
17	Ventilatore						
18	Dispositivo di preriscaldamento (diesel)						
19	Starter						
20	Freni difettosi						
21	Livello del carburante						
22	Carica della batteria						
23	Temperatura liquido di raffreddamento del motore						

(1) x = disponibile

- = non disponibile o non disponibile separatamente

o = facoltativo

(2) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia

c = in immediata prossimità

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	**Dispositivo**	**Comando/indicatore (1)**	**Identificato dal simbolo (1)**	**Posizione (2)**	**Spia**	**Identificato dal simbolo (1)**	**Posizione (2)**
1	Freno di stazionamento						
2	Tergicristallo lunotto posteriore						
3	Lavacristallo lunotto posteriore						
4	Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore						
5	Tergicristallo a intermittenza						
6	Segnalatore acustico						
7	Cofano anteriore (motore)						
8	Cofano posteriore (vano bagagli)						
9	Cintura di sicurezza						
10	Pressione olio del motore						
11	Benzina senza piombo						
…							
…							
…							

(1) x = disponibile

- = non disponibile o non disponibile separatamente

o = facoltativo

(2) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia

c = in immediata prossimità

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero: .....

9.10.3.2. Posizione e disposizione: .....

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere: .....

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: .....

9.10.3.3. Massa: .....

9.10.3.4. Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni

9.10.3.4.1. dei sedili e loro ancoraggi: .....

9.10.3.4.2. del sistema di regolazione: .....

9.10.3.4.3. dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: .....

9.10.3.4.4. degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): .....

9.10.3.4.5. delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi: .....

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R ([x])

9.10.3.5.1. Sedile del conducente: .....

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere: .....

9.10.3.6. Inclinazione prevista dello schienale

9.10.3.6.1. Sedile del conducente: .....

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: .....

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile

9.10.3.7.1. Sedile del conducente: .....

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere: .....

9.10.4. Poggiatesta

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato ([1])

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: .....

9.10.4.3. Poggiatesta non ancora omologati

9.10.4.3.1. Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione: .....

9.10.4.3.2. Poggiatesta «separati»

9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta: .....

9.10.4.3.2.2. Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: .....

9.10.5. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: .....

9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente:

9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo: .....

9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .....

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: .....

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: ..

9.10.5.3. Consumo elettrico massimo: ..... kW

9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto (direttiva 74/297/CEE)

9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: .....

9.10.6.2. Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto: .....

9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (direttiva 95/28/CE)

9.10.7.1. Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto

9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....

9.10.7.1.2. Materiale non omologato

9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.1.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento ([1])

9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.2. Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: ……

9.10.7.2.2. Materiale non omologato

9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.2.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento ([1])

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.3. Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento

9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: ……

9.10.7.3.2. Materiale non omologato

9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.3.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento ([1])

9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.4. Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili

9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: ……

9.10.7.4.2. Materiale non omologato

9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.4.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento ([1])

9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.5. Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione: ……

9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: ……

9.10.7.5.2. Materiale non omologato

9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.5.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento ([1]): ……

9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.6. Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli

9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: ……

9.10.7.6.2. Materiale non omologato

9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.6.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento ([1])

9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.7. Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi

9.10.7.7.1. Scopi previsti: ……

9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: ……

9.10.7.7.3. Materiale non omologato

9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: ……/……

9.10.7.7.3.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): ……

9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento ([1]): ……

9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.8. Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli)

9.10.7.8.1. Numero(i) di omologazione CE di componente: ……

9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc. ([1])

9.11. Sporgenze esterne (direttiva 74/483/CEE e direttiva 92/114/CEE)

9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate: ……

9.11.2. Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione: .....

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1, allegato I della direttiva 74/483/CEE: .....

9.11.4. Disegno dei paraurti: .....

9.11.5. Disegno della linea del pianale: .....

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati:

S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale

		Marchio completo di omologazione CE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo)
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili ([1])	S			
	C			
	D			

([1]) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili ([1])	S			
	C			
	D			

([1]) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova): .....

9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: .....

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale): .....

9.13.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

			Posizione dell'ancoraggio	
			Struttura del veicolo	**Struttura del sedile**
Prima fila di sedili				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			

Sedile centrale — Ancoraggi inferiori (destra / sinistra) — Ancoraggio superiore			
Sedile di sinistra — Ancoraggi inferiori (esterni / interni) — Ancoraggio superiore			
Seconda fila di sedili ([1])			
Sedile di destra — Ancoraggi inferiori (esterni / interni) — Ancoraggio superiore			
Sedile centrale — Ancoraggi inferiori (destra / sinistra) — Ancoraggio superiore			
Sedile di sinistra — Ancoraggi inferiori (esterni / interni) — Ancoraggio superiore			
([1]) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.			

9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia: ….

9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni)

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore: ……

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore: ……

9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo: ..

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo: ……

9.14.5. Dimensioni (lunghezza x larghezza): ……

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: ……

9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale: ……

9.15. Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE)

9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto ([1])

9.15.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: .....

9.15.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica:

9.16. Parafanghi (direttiva 78/549/CEE)

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: .....

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1, allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: .....

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: .....

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni): .....

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni): .....

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779 — 1983: .....

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779 — 1983: .....

9.18. Soppressione perturbazioni radioelettriche

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: .....

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): .....

9.18.3. Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: .....

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare: .....

9.19. Protezione laterale (direttiva 89/297/CEE)

9.19.0. Presenza: sì/no/incompleto ([1])

9.19.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: .....

9.19.2. Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente: .....

9.20. Dispositivo antispruzzi (direttiva 91/226/CEE)

9.20.0. Presenza: sì/no/incompleto ([1])

9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi: .....

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: .....

9.20.3. Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi: ...

9.21. Resistenza all'urto laterale (direttiva 96/27/CE)

9.21.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente precisazioni sul sistema di protezione: .

9.22. Protezione antincastro anteriore

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettare le dimensioni prescritte: .....

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto entità tecnica: .....

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: .....

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: ....

10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):

10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: .....

10.3.2. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1): .....

10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento: .....

10.3.4. Modo di funzionamento dei proiettori occultabili: .....

10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: .....

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1

10.4.1. Valore della regolazione iniziale: .....

10.4.2. Posizione dell'indicazione: .....

10.4.3. Descrizione/disegno ([1]) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale continua): .....

10.4.4. Dispositivo di comando: .....

10.4.5. Segni di riferimento: .....

10.4.6. Segni assegnati alle condizioni di carico: .....

} applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori

10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: ..

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: .....

11.2. Caratteristiche D, U, S e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: . daN

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: .....

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: .....

11.5. Numero(i) di omologazione CE: .....

12. VARIE

12.1. Segnalatore(i) acustico(i):

12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del(i) dispositivo(i), con le dimensioni: .....

12.1.2. Numero di dispositivi: .....

12.1.3. Numero(i) di omologazione CE: .....

12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico ([1]): .....

12.1.5. Tensione o pressione nominale: .....

12.1.6. Disegno del supporto: .....

12.2. Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo

12.2.1. Dispositivo di protezione

12.2.1.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione: .....

12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: .....

12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo: .....

12.2.1.4. Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura: .....

12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo

12.2.1.5.1. Numero di omologazione CE, se disponibile: .....

12.2.1.5.2. Immobilizzatori non ancora omologati

12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente: .....

12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo: .....

12.2.1.5.2.3. Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile: .....

12.2.2. Sistema di allarme, se esiste

12.2.2.1. Numero di omologazione CE, se disponibile: .....

12.2.2.2. Sistemi di allarme non ancora omologati

12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato: .....

12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: .....

12.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro ([1])

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno ([1])

12.3.3. Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio del dispositivo o dei dispositivi di rimorchio:

12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci): .....

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): .....

12.6. Limitatori di velocità (direttiva 92/24/CEE)

12.6.1. Fabbricante(i): .....

12.6.2. Tipo o tipi: .....

12.6.3. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: .....

12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: ..... km/h

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B): .....

13.1.1. Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica: .....

13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto): .....

13.2. Superficie disponibile per i passeggeri (m^2): .....

13.2.1. Totale (S_0): .....

13.2.2. Piano superiore (S_{0a}) ([1]): .....

13.2.3. Piano inferiore (S_{0b}) ([1]): .....

13.2.4. Per i passeggeri in piedi (S_1): .....

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1. Totale (N): .....

13.3.2. Piano superiore (N_a) ([1]): .....

13.3.3. Piano inferiore (N_b) ([1]): .....

13.4. Numero di passeggeri seduti

13.4.1. Totale (A): .....

13.4.2. Piano superiore (A_a) ([1]): .....

13.4.3. Piano inferiore (A_b) ([1]): .....

13.5. Numero di porte di accesso: .....

13.6. Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale): .....

13.6.1. Totale: .....

13.6.2. Piano superiore ([1]): .....

13.6.3. Piano inferiore ([1]): .....

13.7. Volume dei vani bagagli (m^3): .....

13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m^2): .....

13.9. Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito: .....

13.10. Resistenza della sovrastruttura

13.10.1. Numero di omologazione CE, se disponibile: .....

13.10.2. Sovrastrutture non ancora omologate

13.10.2.1. Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: .....

13.10.2.2. Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo: .....

13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale: .....

13.10.2.4. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali: .....

13.11. Punti della direttiva [… / … /CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica: …

14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (direttiva 98/91/CE)

14.1. Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE:

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori: ……

14.1.2. Tipo di disgiuntore: ……

14.1.3. Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria: ……

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo: ……

14.1.5. Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata: ……

14.1.6. Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida: ……

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio

14.2.1. Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida: ……

14.2.2. Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile): ……

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore: ……

14.2.4. Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: ……

14.2.5. Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore: ……

14.2.6. Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione: ……

14.3. Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE

14.3.1. Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III: ……

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno: ……

Note

(*) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(**) Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture del tipo «*S*», specificare la natura del tipo o dei tipi.

(***) Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

(+) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

(+++) Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

(#) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

(1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

(2) Specificare la tolleranza.

(a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

(b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

(c) Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

(d) Se possibile, designazione secondo le euronorme, altrimenti indicare:

— la descrizione del materiale

— il limite di snervamento

— il carico di rottura

— l'allungamento (in %)

— la durezza Brinell.

(e) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

(f) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.4.

(g) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.19.2.

(h) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.7.

(i) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.5.

(l) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M_1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1.

([k]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M_1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2.

([l]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M_1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3.

([m]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.6.

([n]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.7.

([na]) Norma ISO 612-1977, termine n. 6.10.

([nb]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.11.

([nc]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.9.

([nd]) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.18.1.

([o]) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

([p]) Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.

([q]) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

([r]) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

([s]) Questo valore deve essere calcolato con $\pi = 3{,}1416$ ed arrotondato al cm^3 più vicino.

([t]) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.

([u]) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.

([v]) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

([w]) È ammessa una tolleranza del 5 %.

([x]) Per «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

([y]) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

([z]) Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:

(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

1. ***Categoria M:*** Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M_1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M_2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M_3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M_1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M_2 e M_3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

2. ***Categoria N:*** Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria N_1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N_2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N_3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

3. ***Categoria O:*** Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Categoria O_1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

Categoria O_2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O_3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

Categoria O_4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

4. Veicoli fuoristrada (simbolo G)

4.1. I veicoli della categoria N_1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

— almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse;

— almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

— avere un angolo d'attacco di almeno 25°;

— avere un angolo di uscita di almeno 20°;

— avere un angolo di rampa di almeno 20°;

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm;

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm;

— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

4.2. I veicoli della categoria N_1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N_2, M_2 o M_3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

— avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

4.3. I veicoli della categoria M_3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N_3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

— essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero;

— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

— soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

— avere un angolo d'attacco di almeno 25°;

— avere un angolo di uscita di almeno 25°;

— avere un angolo di rampa di almeno 25°;

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;

— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm;

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

4.4.1. I veicoli della categoria N_1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (°) dell'allegato I].

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (na), (nb) e (nc)].

4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

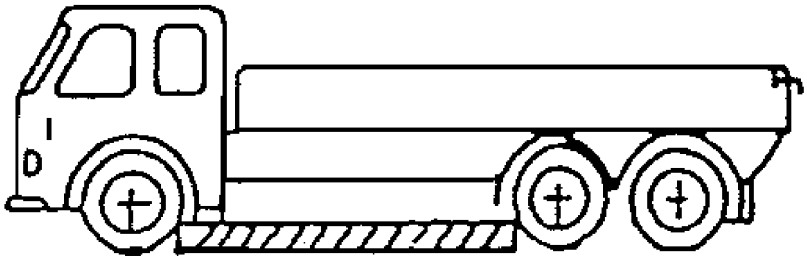

4.5.2. Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

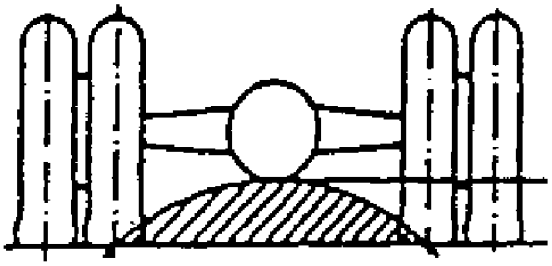

4.6. Designazione combinata

Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N_1G.

5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.

5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

— posti a sedere e tavolo,

— cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

— attrezzatura di cucina,

— armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.

5.2. Con *«veicoli blindati»* s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

5.3. Con *«ambulanze»* s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

5.4. Con *«autofunebri»* s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

5.5. *«Caravan»*, vedi la norma ISO 3833-77, termine n. 3.2.1.3.

5.6. Con *«gru mobili»* s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N_3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.7. Con *«altri veicoli per uso speciale»*, s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1 a 5.6.

I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1. Relativamente alla categoria M_1:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— tipo della carrozzeria (ad es.: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione)

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

— massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

— cilindrata,

— potenza netta massima,

— tipo di cambio e numero di marce,

— numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

2. Relativamente alle categorie M_2 e M_3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— classe, quale definita nella direttiva 2001/85/CE «Autobus» (solo per veicoli completi),

— grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione)

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

3. Relativamente alle categorie N_1, N_2 e N_3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

— motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

— grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione)

— assi sterzanti (numero e posizione)

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

4. Relativamente alle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

— telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

— numero di assi,

— rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

— tipo di sistema di frenatura (ad esempio, non frenato/a inerzia/assistito).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

— tipo della carrozzeria (ad es.: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati)

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi sterzanti (numero e posizione)

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

5. Per tutte le categorie:

L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA

(solo per veicoli completi/completati)

Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

1. Autovetture (M_1)

AA Berlina	Norma ISO 3833 — 1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali.
AB Due volumi	Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo.
AC Familiare (Giardinetta)	Norma ISO 3833 — 1977, termine n. 3.1.1.4
AD Coupé	Norma ISO 3833 — 1977, termine n. 3.1.1.5
AE Decappottabile	Norma ISO 3833 — 1977, termine n. 3.1.1.6
AF Veicolo multiuso	Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M_1 se soddisfa le seguenti condizioni: a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6; un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili; per «accessibili» s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; b) $P - (M + N \times 68) > N \times 68$ dove: P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg M = massa in ordine di marcia, in kg N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente

2. Veicoli a motore delle categorie M_2 o M_3

Veicoli della classe I (cfr. direttiva 2001/85/CE «Autobus»)

CA A un piano

CB A due piani

CC Autosnodato a un piano

CD Autosnodato a due piani

CE A un piano e pianale ribassato

CF A due piani e pianale ribassato

CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe II (cfr. direttiva 2001/85/CE «Autobus»)

CI A un piano

CJ A due piani

CK Autosnodato a un piano

CL Autosnodato a due piani

CM A un piano e pianale ribassato

CN A due piani e pianale ribassato

CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe III (cfr. direttiva 2001/85/CE «Autobus»)

CQ A un piano

CR A due piani

CS Autosnodato a un piano

CT Autosnodato a due piani

Veicoli della classe A (cfr. direttiva 2001/85/CE «Autobus»)

CU A un piano

CV A un piano e pianale ribassato

Veicoli della classe B (cfr. direttiva 2001/85/CE «Autobus»)

CW A un piano

3. Veicoli a motore della categoria N

BA Autocarro	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1
BB Furgone	Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria
BC Veicolo trattore per semirimorchi	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

BD Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale)	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

— Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3 500 kg:

— ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente

oppure

— soddisfa le seguenti condizioni: …

a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6,

e

b) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

— Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8,

oppure

ii) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

Per la definizione di «posti a sedere», P, M e N, cfr. parte C, punto 1 del presente allegato.

4. Veicoli della categoria O

DA Semirimorchio	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.2
DB Rimorchio a timone	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.3
DC Rimorchio ad asse centrale	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.4

5. Veicoli per uso speciale

SA Autocaravan	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.1)
SB Veicoli blindati	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.2)
SC Ambulanze	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.3)
SD Autofunebri	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.4)
SE Caravan	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.5)
SF Gru mobili	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)
SG Altri veicoli per uso speciale	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.7)

ALLEGATO III

SCHEDA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

(Le note esplicative figurano nell'ultima pagina dell'allegato I)

PARTE I

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

A: per le categorie M e N

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]):

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): .....

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.3. Numero di assi e di ruote: .....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .....

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....

1.6. Posizione e disposizione del motore: .....

1.8. Guida: a destra/a sinistra ([1])

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ([1])

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]): .....

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]): .....

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]): .....

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza ([l]): .....

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: .....

2.4.2.2. Larghezza ([k]): .....

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): .....

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ([o]) (massima e minima per ogni variante): .....

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): ..

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: .....

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([9]) (*): .....

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*): .....

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: .....

2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di:

2.11.1. Rimorchio a timone: .....

2.11.2. Semirimorchio: .....

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: .....

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: .....

2.11.5. Il veicolo è/non è ([1]) idoneo al traino di carichi (punto 1.2, allegato II della direttiva 77/389/CEE)

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: .....

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. Del veicolo a motore: .....

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])): .....

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([#])):

.....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)): .....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)):

3. MOTOPROPULSORE (9) (Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+))

3.1. Costruttore: .....

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore: .....

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .....

3.2.1.3. Cilindrata (5): ..... cm^3

3.2.1.6. Regime minimo normale (2) ..... giri/min

3.2.1.8. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ..... giri/min

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: ..... (1)

3.2.2.1. RON, con piombo: .....

3.2.2.2. RON, senza piombo: .....

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.7. Sistema di raffreddamento liquido/aria (1)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no ([1])

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no ([1])

3.2.12.2.3. Iniezione diretta: sì/no ([1])

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no ([1])

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no ([1])

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no ([1])

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no ([1])

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): .....

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): .....

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ([1])

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ([1])

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ..... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: V

3.3.2. Batteria

3.3.2.4. Ubicazione: .....

3.6.5. Temperatura del lubrificante

minima: ..... K

massima: ..... K

4. TRASMISSIONE ([v])

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .....

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) ([l])

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo par cambio continuo (1) 1 2 3 … Minimo per cambio continuo (1)			
Retromarcia			
(1) Trasmissione variabile continua.			

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): .....

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: .....

5.2. Marca: .....

5.3. Tipo: .....

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: .....

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: .....

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: .....

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no (1)

6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: .....

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1: .....

6.6.1.1.2. Asse 2: .....

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): .....

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: .....

6.6.2.2. Asse 2: .....

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: .....

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ([1])

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .....

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): .

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: .....

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: .....

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero: .....

9.10.3.2. Posizione e disposizione: .....

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere: .....

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: .....

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato ([1])

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione, se disponibile: .....

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili ([1])	S			
	C			
	D			

([1]) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: .....

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779 — 1983: …

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779 — 1983: .....

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: .....

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: .....

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: .....

11.5. Numero(i) di omologazione CE: .....

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B): .....

13.1.1. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto):

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi): .....

13.3.1. Totale (N): .....

13.3.2. Piano superiore (N_a) ([1]): .....

13.3.3. Piano inferiore (N_b) ([1]): .....

13.4. Numero di passeggeri seduti: .....

13.4.1. Totale (A): .....

13.4.2. Piano superiore (A_a) ([1]): .....

13.4.3. Piano inferiore (A_b) ([1]): .....

B: per la categoria O

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]): .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): .....

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.3. Numero di assi e di ruote: .....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm)

eventualmente con riferimento ai disegni

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]): .....

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]): .....

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]): .....

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza ([j]): .....

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: .....

2.4.2.2. Larghezza ([k]): .....

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): .....

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ([o]) (massima e minima per ogni variante): .....

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

.....

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: .....

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([γ]) (*): .....

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante) (*):

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: .....

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: .....

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): .....

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([1]): .....

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([1]): .....

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([1]): .....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([1]): .....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* ([1]):

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: .....

5.2. Marca: .....

5.3. Tipo: .....

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: .....

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: .....

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: .....

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ([1])

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1: .....

6.6.1.1.2. Asse 2: .....

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): .....

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: .....

6.6.2.2. Asse 2: .....

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ([1])

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .....

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: .....

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: .....

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779 — 1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779 — 1983:

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: .....

11.5. Numero(i) di omologazione CE: .....

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti nella parte I per i quali sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte».

Punto n.	**Tutte**	**Versione 1**	**Versione 2**	**ecc.**	**Versione n.**

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

Nel caso di varianti conformi all'allegato XI o all'articolo 19, il costruttore assegnerà un codice speciale.

PARTE III

Numeri di omologazione CE in base a direttive particolari

Fornire le informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agli elementi (***) applicabili a questo veicolo pertinenti negli allegati IV o XI (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omologazioni pertinenti).

Elemento	**Numero di omologazione CE**	**Stato membro che rilascia l'omologazione** (+)	**Data di estensione**	**Varianti/Versioni**
(+) Da indicare se non evidente dal numero di omologazione CE.				

Firma: .....

Mansioni: .....

Data: .....

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

PARTE I

Elenco delle direttive particolari

(se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

Oggetto	**Numero della direttiva**	**Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale**	**Applicazione**									
			M_1	**M_2**	**M_3**	**N_1**	**N_2**	**N_3**	**O_1**	**O_2**	**O_3**	**O_4**
1. Livello sonoro	70/157/CEE	L 42, 23.2.1970, pag. 16	X	X	X	X	X	X				
2. Emissioni	70/220/CEE	L 76, 6.4.1970, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
3. Serbatoi di carburante/ dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	L 76, 6.4.1970, pag. 23	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X	X	X	X

4. Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	L 76, 6.4.1970, pag. 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	L 133, 18.6.1970, pag. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	L 176, 10.8.1970, pag. 5	X			X	X	X				
7. Segnalatore acustico	70/388/CEE	L 176, 10.8.1970, pag. 12	X	X	X	X	X	X				
8. Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	L 68, 22.3.1971, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
9. Frenatura	71/320/CEE	L 202, 6.9.1971, pag. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	L 152, 6.7.1972, pag. 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. Emissioni motori diesel	72/306/CEE	L 190, 20.8.1972, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
12. Finiture interne	74/60/CEE	L 38, 11.2.1974, pag. 2	X									
13. Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	L 38, 11.2.1974, pag. 22	X	X	X	X	X	X				
14. Protezione dello sterzo	74/297/CEE	L 165, 20.6.1974, pag. 16	X									
15. Resistenza dei sedili	74/408/CEE	L 221, 12.8.1974, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
16. Sporgenze esterne	74/483/CEE	L 256, 2.10.1974, pag. 4	X									
17. Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	L 196, 26.7.1975, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
18. Targhette regolamentari	76/114/CEE	L 24, 30.1.1976, pag. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	L 24, 30.1.1976, pag. 6	X	X	X	X	X	X				
20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

21. Catadiottri	76/757/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	L 262, 27.09.1976, pag. 54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	L 262, 27.09.1976, pag. 85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 96	X	X	X	X	X	X				
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 122	X	X	X	X	X	X				
27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	L 145, 13.6.1977, pag. 41	X	X	X	X	X	X				
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 83	X	X	X	X	X	X				
31. Cinture di sicurezza	77/541/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 95	X	X	X	X	X	X				
32. Campo di visibilità	77/649/CEE	L 267, 19.10.1977, pag. 1	X									
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE	L 81, 28.3.1978, pag. 3	X	X	X	X	X	X				
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	L 81, 28.3.1978, pag. 27	X	([1])	([1])	([1])	([1])	([1])				

35. Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	L 81, 28.3.1978, pag. 49	X	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
36. Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	L 292, 9.11.2001, pag. 21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	L 168, 26.6.1978, pag. 45	X									
38. Poggiatesta	78/932/CEE	L 325, 20.11.1978, pag. 1	X									
39. Emissioni di CO_2/ consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375, 31.12.1980, pag. 36	X									
40. Potenza del motore	80/1269/CEE	L 375, 31.12.1980, pag. 46	X	X	X	X	X	X				
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE	L 36, 9.2.1988, pag. 33	X	X	X	X	X	X				
42. Protezione laterale	89/297/CEE	L 124, 5.5.1989, pag. 1					X	X			X	X
43. Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE	L 103, 23.4.1991, pag. 5					X	X			X	X
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 1	X									
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. Pneumatici	92/23/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 154			X		X	X				
48. Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE	L 233, 28.8.1997, pag. 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X

49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	L 409, 31.12.1992, pag. 17				X	X	X				
50. Dispositivi di aggancio	94/20/CE	L 195, 29.7.1994, pag. 1	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X	X	X	X
51. Infiammabilità	95/28/CE	L 281, 23.11.1995, pag. 1			X							
52. Autobus	2001/85/CE	L 42, 13.2.2002, pag. 1		X	X							
53. Urto frontale	96/79/CE	L 18, 21.1.1997, pag. 7	X									
54. Urto laterale	96/27/CE	L 169, 8.7.1996, pag. 1	X			X						
56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE	L 11, 16.1.1999, pag. 25				X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)
57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	L 203, 10.8.2000, pag. 9					X	X				

X Direttiva applicabile.

(1) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(2) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

(3) Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio.

(4) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

(5) Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche della direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN è richiesta un'omologazione a norma del regolamento ONU/CEE 67-01 o 110.

Appendice

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli della categoria M_1 prodotti in piccole serie

(Se del caso, tenendo conto dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate)

	Oggetto	**Numero della direttiva**	**Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale**	**M_1**
1	Livello sonoro	70/157/CEE	L 42, 23.2.1970, pag. 16	A
2	Emissioni	70/220/CEE	L 76, 6.4.1970, pag. 1	A
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	L 76, 6.4.1970, pag. 23	B
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	L 76, 6.4.1970, pag. 25	B
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	L 133, 18.6.1970, pag. 10	C
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	L 176, 10.8.1970, pag. 5	C
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	L 176, 10.8.1970, pag. 12	B
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	L 68, 22.3.1971, pag. 1	X [2] B [4]
9	Frenatura	71/320/CEE	L 202, 6.9.1971, pag. 37	A
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	L 152, 6.7.1972, pag. 15	A [1] C [3]
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	L 190, 20.8.1972, pag. 1	A
12	Finiture interne	74/60/CEE	L 38, 11.2.1974, pag. 2	C
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	L 38, 11.2.1974, pag. 22	A
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	L 165, 20.6.1974, pag. 16	C
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	L 221, 12.8.1974, pag. 1	C

16	Sporgenze esterne	74/483/CEE	L 266, 2.10.1974, pag. 4	C
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	L 196, 26.7.1975, pag. 1	B
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	L 24, 30.1.1976, pag. 1	B
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	L 24, 30.1.1976, pag. 6	B
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 1	B
21	Catadiottri	76/757/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 32	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 54	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 71	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 85	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 96	X
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	L 262, 27.9.1976, pag. 122	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	L 145, 13.6.1977, pag. 41	B
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 60	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 72	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 83	X
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	L 220, 29.8.1977, pag. 95	A [2] B [4]
32	Campo di visibilità	77/649/CEE	L 267, 19.10.1977, pag. 1	A
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	L 81, 28.3.1978, pag. 3	X
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	L 81, 28.3.1978, pag. 27	C

35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	L 81, 28.3.1978, pag. 49	C
36	Sistema di riscaldamento	2001/56/CE	L 292, 9.11.2001, pag. 21	C
37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	L 168, 26.6.1978, pag. 45	B
38	Poggiatesta	78/932/CEE	L 325, 20.11.1978, pag. 1	C
39	Consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375, 31.12.1980, pag. 36	A
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	L 375, 31.12.1980, pag. 46	C
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	L 36, 9.2.1988, pag. 33	A
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 1	C
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 11	X ([2]) B ([4])
46	Pneumatici	92/23/CEE	L 129, 14.5.1992, pag. 95	X ([2]) B ([4])
50	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	L 195, 29.7.1994, pag. 1	X
53	Urto frontale	96/79/CE	L 18, 21.1.1997, pag. 7	N/A
54	Urto laterale	96/27/CE	L 169, 8.7.1996, pag. 1	N/A

([1]) Sottoinsieme elettronico

([2]) Componente

([3]) Veicolo

([4]) Prescrizioni di montaggio

Legenda

X: È richiesta la piena conformità alla direttiva; deve essere rilasciata la scheda di omologazione CE; è assicurata la conformità della produzione.

A: Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare. Non sono richiesti scheda di omologazione e marchio di omologazione. I verbali di prova devono essere prodotti da un servizio tecnico notificato.

B: Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche della direttiva particolare. Le prove prescritte dalla direttiva devono essere effettuate integralmente; previa autorizzazione dell'autorità che rilascia l'omologazione, possono essere effettuate dal costruttore stesso, che può redigere il rapporto tecnico; non è necessario il rilascio di una scheda di omologazione e non è richiesta l'omologazione.

C: Il costruttore deve dimostrare all'autorità che rilascia l'omologazione, in modo da essa ritenuto soddisfacente, che le prescrizioni generali della direttiva particolare sono rispettate.

N/A La direttiva non è applicabile (nessuna prescrizione).

PARTE II

Quando si fa riferimento a una direttiva particolare, l'omologazione a norma dei seguenti regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (tenendo conto del campo di applicazione [1]) e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti ONU/CEE sottoelencati) è considerata sostitutiva dell'omologazione CE rilasciata a norma della corrispondente direttiva particolare elencata nella tabella della parte I.

Detti regolamenti sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell'accordo di Ginevra del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) o delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti ONU/CEE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione della Comunità prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE [2].

Oggetto	**Numero del regolamento di base ONU/CEE**	**Serie di modifiche**
1. Livello sonoro	51	02
1. Dispositivi silenziatori di sostituzione	59	00
2. Emissioni	83	03
2. Convertitori catalitici di sostituzione	103	00
3. Dispositivi di protezione posteriore	58	01
3. Serbatoi di carburante	34	01
3. Serbatoi di carburante	67	01

[1] Se le direttive particolari contengono prescrizioni in materia d'installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa.

[2] Per le modifiche successive, cfr. la versione più recente del documento UN/CEE TRANS/WP.29/343.

3. Serbatoi di carburante	110	00
5. Dispositivi di sterzo	79	01
6. Serrature e cerniere delle porte	11	02
7. Segnalatore acustico	28	00
8. Retrovisori	46	01
9. Frenatura	13	09
9. Frenatura	13H	00
9. Frenatura	90	01
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	10	02
11. Emissioni motori diesel	24	03
12. Finiture interne	21	01
13. Antifurto	18	02
13. Immobilizzatore	97	00
13. Sistemi di allarme	97	00
14. Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto	12	03
15. Resistenza dei sedili	17	06
15. Resistenza dei sedili (autobus)	80	01
16. Sporgenze esterne	26	02
17. Tachimetro	39	00
19. Ancoraggi delle cinture di sicurezza	14	04

20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	01
21. Catadiottri	3	02
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto	7	02
22. Luci di marcia diurna	87	00
22. Luci di posizione laterali	91	00
23. Indicatori di direzione	6	01
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	4	00
25. Proiettori (comprese le lampade R_2 e HS_1)	1	01
25. Proiettori (sigillati)	5	02
25. Proiettori (H_1, H_2, H_3, HB_3, HB_4, H_7, e/o H_8)	8	04
25. Proiettori (H_4)	20	02
25. Proiettori (alogeni sigillati)	31	02
25. Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate	37	03
25. Proiettori con fonte luminosa a scarica	98	00
25. Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate	99	00
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	19	02
28. Luci per nebbia (posteriori)	38	00
29. Proiettori di retromarcia	23	00

30. Luci di stazionamento	77	00
31. Cinture di sicurezza	16	04
31. Dispositivi di ritenuta per bambini	44	03
38. Poggiatesta (combinati con i sedili)	17	06
38. Poggiatesta	25	04
39. Consumo di carburante	101	00
40. Potenza del motore	85	00
41. Emissioni motori diesel	49	02
42. Protezione laterale	73	00
45. Vetri di sicurezza	43	00
46. Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi	30	02
46. Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi	54	00
46. Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio	64	00
47. Limitatori di velocità	89	00
52. Resistenza della sovrastruttura (autobus)	66	00
57. Protezione antincastro anteriore	93	00

PARTE III

Elenco dei regolamenti ONU/CEE a cui la Comunità ha aderito, che sono obbligatori ai fini dell'omologazione CE

Oggetto	**Numero del regolamento**	**Data di attuazione**	**Applicazione**									
			M_1	**M_2**	**M_3**	**N_1**	**N_2**	**N_3**	**O_1**	**O_2**	**O_3**	**O_4**
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

ALLEGATO V

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

1. Per le domande di omologazione di un veicolo intero, l'autorità che rilascia l'omologazione CE deve:

a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla pertinente norma della direttiva particolare;

b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e/o nelle schede di omologazione delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a una delle direttive particolari, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

Categoria del veicolo	**M_1**	**M_2**	**M_3**	**N_1**	**N_2**	**N_3**	**O_1**	**O_2**	**O_3**	**O_4**
Criteri										
Motore	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Cambio	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Numero di assi	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assi motore (numero, posizione, interconnessione)	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Assi sterzanti (numero e posizione)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo di carrozzeria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di porte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lato di guida	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Numero di sedili	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Equipaggiamento	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

3. Nei casi in cui non è disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base alle direttive particolari, l'autorità che rilascia l'omologazione CE deve:

a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari conformemente a ciascuna delle direttive particolari pertinenti;

b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti;

c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

ALLEGATO VI

MODELLO A

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione CE

Comunicazione riguardante	di un tipo di:
— l'omologazione CE (1)	— veicolo completo (1)
— l'estensione dell'omologazione CE (1)	— veicolo completato (1)
— il rifiuto dell'omologazione CE (1)	— veicolo incompleto (1)
— la revoca dell'omologazione CE (1)	— veicolo con varianti complete e incomplete (1)
	— veicolo con varianti completate e incomplete (1)

per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ...../...../CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (2): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo (3): .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo (1)

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base (1) (4)

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto (1) (4)

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1) (4)

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso nel mercato.
(3) Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A.
(4) Cfr. pagina 2.

SEZIONE II

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità che rilascia l'omologazione CE e presentati dal costruttore come prototipo(i) del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

1. Per veicoli completi e completati e loro varianti ([1]):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ([1]) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili, come stabilito all'allegato IV e all'allegato XI ([1]) ([2]) della direttiva 70/156/CEE.

2. Per veicoli incompleti e loro varianti ([1]):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ([1]) le prescrizioni tecniche delle direttive particolari elencate nella tabella di pagina 2.

3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata ([1]).

4. L'omologazione è concessa in conformità dell'articolo 19 e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno].

(Luogo) (Firma) (Data)

Allegati:

Fascicolo di omologazione.

Risultati delle prove (cfr. Allegato VIII).

Nome(i) e campione(i) della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni nell'azienda.

NB: Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione conformemente agli articoli 19, 21 o 22, non deve recare la dicitura «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne

— nel caso di cui all'articolo 19, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un'omologazione ai sensi della presente direttiva;

— nel caso di veicoli della categoria M_1, omologati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO

Pagina 2

La presente omologazione CE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla(e) omologazione(i) dei veicoli incompleti sottoelencati:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base: .....

([1]) Cancellare la dicitura inutile.
([2]) Cfr. pagina 2.

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Applicabile alle varianti: .....

Fase 2: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Applicabile alle varianti: .....

Fase 3: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Applicabile alle varianti: .....

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete o completate.

Variante o varianti complete/completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati (se del caso, tenendo conto del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate):

Voce	**Oggetto**	**Numero della direttiva**	**Ultima modifica**	**Applicabile alle varianti**

(Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione CE ai sensi di una direttiva particolare)

Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all'allegato XI e deroghe concesse conformemente all'articolo 19:

Numero della direttiva	**Numero della voce**	**Tipo di omologazione e natura della deroga**	**Applicabile alle varianti**

Appendice

Elenco delle direttive a cui il tipo di veicolo è conforme

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3)

Oggetto	**Direttiva** [1]	**Modificata da**	**Applicabile alle varianti**
1. Livello sonoro	70/157/CEE		
2. Emissioni	70/220/CEE		
3. Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE		
4. Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE		
5. Dispositivi di sterzo	70/311/CEE		
6. Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE		
7. Segnalatore acustico	70/388/CEE		
8. Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE		
9. Frenatura	71/320/CEE		
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE		
11. Emissioni motori diesel	72/306/CEE		
12. Finiture interne	74/60/CEE		
13. Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE		
14. Protezione dello sterzo	74/297/CEE		
15. Resistenza dei sedili	74/408/CEE		
16. Sporgenze esterne	74/483/CEE		
17. Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE		

18. Targhette regolamentari	76/114/CEE		
19. Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE		
20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE		
21. Catadiottri	76/757/CEE		
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE		
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE		
24. Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE		
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE		
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE		
27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE		
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE		
29. Proiettori di retromarcia	77/539/CEE		
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE		
31. Cinture di sicurezza	77/541/CEE		
32. Campo di visibilità	77/649/CEE		
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE		
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE		
35. Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE		
36. Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE		
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE		

38. Poggiatesta	78/932/CEE		
39. Emissioni di CO_2/consumo di carburante	80/1268/CEE		
40. Potenza del motore	80/1269/CEE		
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE		
42. Protezione laterale	89/297/CEE		
43. Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE		
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE		
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE		
46. Pneumatici	92/23/CEE		
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE		
48. Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE		
49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE		
50. Dispositivi di attacco	94/20/CE		
51. Infiammabilità	95/28/CE		
52. Autobus	2001/85/CE		
53. Urto frontale	96/79/CE		
54. Urto laterale	96/27/CE		
55.			
56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE		
57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE		

([1]) O regolamento ONU/CEE considerato equivalente.

MODELLO B

(da utilizzare per l'omologazione di un sistema o per l'omologazione di un veicolo relativamente a un sistema)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione CE

Comunicazione riguardante

— l'omologazione CE ([1])
— l'estensione dell'omologazione CE ([1])
— il rifiuto dell'omologazione CE ([1])
— la revoca dell'omologazione CE ([1])

} di un tipo di sistema/tipo di veicolo ([1])

relativamente a un sistema ([1]) per quanto riguarda la direttiva ...../...../CE, modificata da ultimo dalla direttiva ...../...../CE

Numero di omologazione CE: .....

Motivo dell'estensione: .....

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([2]): .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo ([3]): .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. *Addendum*

2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove: .....

3. Data del verbale di prova: .....

4. Numero del verbale di prova: .....

5. Eventuali osservazioni: cfr. *Addendum*

6. Luogo: .....

7. Data: .....

([1]) Cancellare la dicitura inutile.
([2]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).
([3]) Conformemente alle definizioni dell'allegato II parte A.

8. Firma: .....

Allegati:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. …

1. Altre informazioni:

1.1. .....: .....

1.1.1. .....: .....

.....

2. Numero di omologazione CE di ogni componente o entità tecnica installati sul tipo di veicolo in conformità alla presente direttiva

2.1. .....: .....

3. Osservazioni

3.1. .....: .....

MODELLO C

(da utilizzare per l'omologazione di componenti/entità tecniche)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione CE

Comunicazione riguardante

— l'omologazione CE ([1])
— l'estensione dell'omologazione CE ([1])
— il rifiuto dell'omologazione CE ([1])
— la revoca dell'omologazione CE ([1])

} Di un tipo di componente/entità tecnica ([1])

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

per quanto riguarda la direttiva ...../...../CE, modificata da ultimo dalla direttiva ...../...../CE

Numero di omologazione CE: .....

Motivo dell'estensione: .....

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull'entità tecnica [1] [2]: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: .....

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. *Addendum*

2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove: .....

3. Data del verbale di prova: .....

4. Numero del verbale di prova: .....

5. Eventuali osservazioni: cfr. *Addendum*

6. Luogo: .....

7. Data: .....

8. Firma: .....

Allegati:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. …

1. Altre informazioni:

1.1. ……: ……

1.1.1. ……: ……

……

2. Eventuali restrizioni d'uso del dispositivo

2.1. ……: ……

3. Osservazioni

3.1. ……: ……

ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE [1]

1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: La lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

1 per la Germania,

2 per la Francia,

3 per l'Italia,

4 per i Paesi Bassi,

5 per la Svezia,

6 per il Belgio,

9 per la Spagna,

11 per il Regno Unito,

12 per l'Austria,

---

[1] I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.

13 per il Lussemburgo,

17 per la Finlandia,

18 per la Danimarca,

21 per il Portogallo,

23 per la Grecia,

24 per l'Irlanda.

Sezione 2: Il numero della direttiva di base.

Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione CE.

— Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva [*la presente direttiva* …]

— Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 21, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva [*la presente direttiva* …], eccettuate le prime due cifre che vengono sostituite dalle lettere KS.

— Nel caso delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

— Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, è aggiunto un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata.

Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli completi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per ciascuna direttiva di base.

Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione CE di un veicolo completo la sezione 2 è omessa.

Nel caso di un'omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell'articolo 22, la sezione 2 è sostituita dalle lettere NKS.

3. Unicamente sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

4. Esempio di terza omologazione di un sistema (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e2*71/320*98/12*0003*00

oppure

e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e11*98/14*0004*02

in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

6. Esempio di omologazione CE di un veicolo completo rilasciata in Lussemburgo ai sensi dell'articolo 21 per un veicolo prodotto in piccole serie:

e13*KS[..... / .....]*0001*00

7. Esempio di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie rilasciata nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 22:

e4*NKS*0001*00.

8. Esempio di numero di omologazione CE iscritto sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

e11*98/14*0004

Appendice

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

1. Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da:

1.1. un rettangolo in cui è iscritta la lettera «e» minuscola seguita dalla(e) lettera(e) o dal numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica:

1 per la Germania,	12 per l'Austria,
2 per la Francia,	13 per il Lussemburgo,
3 per l'Italia,	17 per la Finlandia,
4 per i Paesi Bassi,	18 per la Danimarca,
5 per la Svezia,	21 per il Portogallo,
6 per il Belgio,	23 per la Grecia,
9 per la Spagna,	24 per l'Irlanda.
11 per il Regno Unito,	

1.2. In prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» figurante nella sezione 4 del numero di omologazione preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica di rilievo della pertinente direttiva particolare.

1.3. Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentono l'identificazione di determinate caratteristiche. Questa informazione supplementare è specificata nelle direttive particolari pertinenti.

2. Il marchio di omologazione del componente o dell'entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

3. Nell'addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica.

Addendum all'appendice

Esempio di marchio di omologazione di un componente

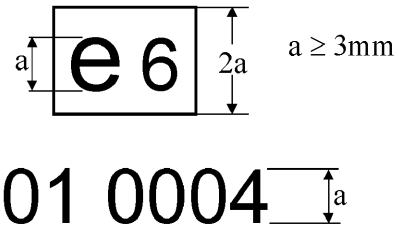

Legenda: l'omologazione del componente è stata rilasciata dal Belgio col numero 0004. 01 è un numero progressivo che indica il livello dei requisiti tecnici a cui il componente è conforme. Il numero progressivo è attribuito conformemente alle direttive particolari pertinenti.

NB: in questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.

ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità che rilascia l'omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero della direttiva di base e della più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: .....

Variante/Versione:	…	…	…
in marcia (dB(A)/E):	…	…	…
da fermo (dB(A)/E):	…	…	…
a (giri/min):	…	…	…

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

Direttiva di base ([1]):

— Direttiva 70/220/CEE (emissioni dei veicoli a motore)

— Direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli)

— Direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel)

2.1. Direttiva 70/220/CEE (emissioni dei veicoli a motore)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: Carburante(i) ([2]): (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo .....)

.....

2.1.1. Prova di tipo I ([3]): emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo

Variante/Versione:	…	…	…
CO	…	…	…
HC	…	…	…
NO_x			
HC + NO_x			
Particolato	…	…	…

([1]) Se applicabile.

([2]) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).

([3]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

2.1.2. Prova di tipo II ([1]): dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

Variante/Versione:	…	…	…
CO %	…	…	…
Regime del motore	…	…	…
Temperatura dell'olio motore	…	…	…

Tipo II, prova a regime minimo superiore

Variante/Versione:	…	…	…
CO %	…	…	…
Valore lambda	…	…	…
Regime del motore	…	…	…
Temperatura dell'olio motore	…	…	…

2.1.3. Risultato della prova di tipo III: ……

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione): …… g/prova

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

— categorie di durevolezza: 80 000 km/100 000 km/non applicabile ([2])

— fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato ([1])

— fattori da utilizzare:

CO: ……

HC: ……

NO_x: ……

([1]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

2.1.6. Risultato della prova di tipo VI sulle emissioni a temperatura ambiente bassa

Variante/Versione:	…	…	…
CO … g/km	…	…	…
HC … g/km	…	…	…

2.1.7. OBD: sì/no ([1])

2.2. Direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante(i) ([2]): …… (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo ……)

2.2.1. Risultati della prova ESC ([3])

CO: …… g/kWh

THC: …… g/kWh

NO_x: …… g/kWh

PT: …… g/kWh

2.2.2. Risultati della prova ELR ([3])

Valore dei fumi: …… m^{-1}

2.2.3. Risultato della prova ETC ([3])

CO: …… g/kWh

THC: …… g/kWh ([3])

NMHC: …… g/kWh ([3])

CH_4: …… g/kWh ([3])

NO_x: …… g/kWh

PT: …… g/kWh ([3])

2.3. Direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: ……

([1]) Cancellare la dicitura inutile.
([2]) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).
([3]) Se applicabile.

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/Versione:	…	…	…
Valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1}):	…	…	…
Regime minimo normale	…	…	…
Regime minimo massimo	…	…	…
Temperatura dell'olio (min/max)	…	…	…

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO_2/consumo di carburante [1] [2]:

Numero della direttiva di base e della direttiva di modifica più recente applicabile all'omologazione:

Variante/Versione:	…	…	…
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano) (g/km)	…	…	…
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano) (g/km)	…	…	…
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo misto) (g/km)	…	…	…
Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) [3]	…	…	…
Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) [3]	…	…	…
Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) [3]	…	…	…

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

[3] Per i veicoli alimentati a GN, l'unità «l/100 km» è sostituita da «m^3/100 km».

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

per veicoli completi/completati [1]

PARTE I

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

Pagina 1

Il sottoscritto: .....

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: ..... (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo: .....

Variante [2]: .....

Versione [2]: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .....

0.4. Categoria: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo [1]: .....

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .....

Numero di identificazione del veicolo: .....

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo: .....

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE [1] .....

Veicolo di base:

Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....

[1] Cancellare la dicitura inutile.
[2] Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato [1] descritto in

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra [2] e che utilizzano le unità metriche o britanniche [3] per il tachimetro.

(Luogo) (Data): .....

(Firma) (Mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): Certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 2

Veicoli completi o completati della categoria M_1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg ecc.

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. .... kg .... 2. .... kg .... 3. .... kg ecc.

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.
[2] Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o per entrambe.
[3] Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o in miglia/ora.

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1 ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3: (per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, indicare le caratteristiche essenziali)

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

37. Tipo di carrozzeria: .....

38. Colore del veicolo [2]:

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

da fermo: …… dB(A) a regime: …… giri/min

in marcia: …… dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([1]):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ……

1. procedura di prova: ……

CO: …… HC: …… NO_x: …… HC + NO_x: ……

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})): …… Particolato: ……

2. procedura di prova (se applicabile): ……

CO: …… NO_x: …… THC: …… NHMC: …… CH_4: …… particolato: ……

46.2. Emissioni di CO_2/consumo di carburante ([1]):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE.

	CO_2	**Consumo di carburante**
Ciclo urbano:	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([2])
Ciclo extraurbano:	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([2])
Ciclo misto:	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([2])

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia: ……	Francia: ……	Spagna: ……
Belgio: ……	Germania: ……	Lussemburgo: ……
Danimarca: ……	Paesi Bassi: ……	Grecia: ……
Regno Unito: ……	Irlanda: ……	Portogallo: ……
Austria: ……	Svezia: ……	Finlandia: ……

([1]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie M_2 e M_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote:

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ..... m^2

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. kg 2. kg 3. kg 4. kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ..... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

37. Tipo di carrozzeria: .....

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente): .....

42.3. Numero di posti in piedi: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

[1] Cancellare la dicitura inutile.

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([1]):

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....

Fumo: (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})) ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH_4: ..... particolato: .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie N_1, N_2 e N_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote:

2. Assi motore: .....

([1]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

3. Interasse: ..... mm

4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N_2 e N_3): ..... m^2

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1. Rimorchio a timone

17.2. Semirimorchio

17.3. Rimorchio ad asse centrale

17.4. Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (frenato): .... kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ..... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

[1] Cancellare la dicitura inutile.

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

37. Tipo di carrozzeria: .....

38. Colore del veicolo [2] (solo N_1): .....

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ..... m^3

40. Capacità massima di momento della gru: ..... kNm

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [3]:

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

[3] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})): ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH_4: ..... particolato: .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ..... /no [1]

48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni animali: sì/classe(i): ..... /no [1]

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... mm

[1] Cancellare la dicitura inutile.

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O_2, O_3 e O_4): ..... m^2

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: ..... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): ..... kg

32. Ruote e pneumatici Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

37. Tipo di carrozzeria: .....

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ..... m^3

[1] Cancellare la dicitura inutile.

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio: .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/ classe(i): ..... /no ([1])

48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/ classe(i): ..... /no ([1])

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

PARTE II

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

Pagina 1

Il sottoscritto: .....

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (Denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

Variante ([2]): .....

Versione ([2]): .....

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

0.2.1. Nomi commerciali (se disponibili) .....

0.4. Categoria: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo ([1]): .....

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .....

Numero di identificazione del veicolo: .....

Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio .....

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione ([1])

Veicolo di base: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in

Numero di omologazione CE:

Data:

Il veicolo non può essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni CE.

(Luogo) (Data) (Firma) (Mansioni)

Allegati: Certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 2

Veicoli incompleti della categoria M_1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....

[1] Cancellare la dicitura inutile.

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici ([1]): D ..... /V ..... /S ..... /U .....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([2]):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})): ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH_4: ..... particolato: .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no [1]

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie M_2 e M_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote:

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ..... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: ..... kg

[1] Cancellare la dicitura inutile.

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no ([1])

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no(1)

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .....

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici ([1]): D ...../V...../S...../U .....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([1]):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})): ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH_4: ..... particolato: .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no ([2])

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie N_1, N_2 e N_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

([1]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

4.2. Avanzamento della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi (massima e minima): ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ..... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. kg 2. kg 3. kg 4. kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1. Rimorchio a timone: .....

17.2. Semirimorchio: .....

17.3. Rimorchio ad asse centrale: .....

17.4. Massa massima del rimorchio (non frenato): ..... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

[1] Cancellare la dicitura inutile.

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici [1]: D ...../V ...../S ...../U .....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [2]:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})): ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH_4: ..... particolato: .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ..... /no [1]

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): ..... /no [1]

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no [1]

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... mm

[1] Cancellare la dicitura inutile.

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ..... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.5. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ..... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: .... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): ..... kg

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

43.2. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici [1]: D ..... /V ..... /S ..... /U .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

[1] Cancellare la dicitura inutile.

Italia:	Francia:	Spagna: .....
Belgio:	Germania:	Lussemburgo: .....
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia: .....
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo: .....
Austria:	Svezia:	Finlandia: .....

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ..... /no ([1])

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): ..... /no ([1])

50. Osservazioni: .....

51. Deroghe: .....

ALLEGATO X

PROCEDURA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0. OBIETTIVI

La procedura di conformità della produzione è intesa a garantire che ciascun veicolo, sistema, componente ed entità tecnica sia prodotto e continui ad essere prodotto conformemente alla propria omologazione CE.

La procedura comprende in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata «valutazione iniziale» ([2]), e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominati «disposizioni sulla conformità dei prodotti».

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di rilasciare l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni iniziali relative alla conformità del prodotto di cui al seguente punto, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità.

1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

— la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto;

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle valutazioni.

— in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo».

1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità che rilascia l'omologazione CE di un altro Stato membro o dall'organismo designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione CE. In tal caso, l'autorità che rilascia l'omologazione CE dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili [1]. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

Gruppo o impresa:	ad esempio: Automobili XYZ
Organismo particolare:	ad esempio: Divisione europea
Fabbrica/officina:	ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)
Gamma di veicoli/componenti:	ad esempio: tutti i modelli della categoria M_1
Parti verificate:	ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo
Documenti esaminati:	ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina
Valutazione	(ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001) (ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002)

1.2.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alle norme armonizzate EN ISO 9002 — 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001 — 2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo», oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

[1] Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.

1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari.

2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI;

2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito al punto 1.2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

3.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

ALLEGATO XI

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce	**Oggetto**	**Numero della direttiva**	**$M_1 \leq 2\,500$ [1] kg**	**$M_1 > 2\,500$ [1] kg**	**M_2**	**M_3**
1	Livello sonoro	70/157/CEE	H	G+H	G+H	G+H
2	Emissioni	70/220/CEE	Q	G+Q	G+Q	G+Q

3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	G	G	G
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	B	G+B		
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X	G	G	G
9	Frenatura	71/320/CEE	X	G	G	G
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H
12	Finiture interne	74/60/CEE	C	G+C		
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	G	G	G
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	X	G		
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	G+D	G+D	G+D
16	Sporgenze esterne	74/483/CEE	X per la cabina; A per le altre parti	G per la cabina; A per le altre parti		
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	G+L	G+L	G+L
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+G+N per la cabina; A+N per la altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	E	E	E	E
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D	G+M	G+M	G+M
32	Campo di visibilità	77/649/CEE	X	G		
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	X	G+O	O	O
35	Lavacristalli/tergicri-stalli	78/318/CEE	X	G+O	O	O
36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	I	G+P		
37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X	G		
38	Poggiatesta	78/932/CEE	D	G+D		
39	Emissioni di CO_2/consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A	N/A		

40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	G+H	G+H	G+H
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X	X		
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	G+J	G+J	G+J
46	Pneumatici	92/23/CEE	X	G	G	G
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE				X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE			X	X
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	G	G	G
51	Infiammabilità	95/28/CE				G per la cabina; X per le altre parti
52	Autobus	2001/85/CE			A	A
53	Urto frontale	96/79/CE	N/A	N/A		
54	Urto laterale	96/27/CE	N/A	N/A		

([1]) Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

Appendice 2

Veicoli blindati

Voce	**Oggetto**	**Numero della direttiva**	**M_1**	**M_2**	**M_3**	**N_1**	**N_2**	**N_3**	**O_1**	**O_2**	**O_3**	**O_4**
1	Livello sonoro	70/157/CEE	X	X	X	X	X	X				
2	Emissioni	70/220/CEE	A	A	A	A	A	A				
3	Serbatoi di carburante/ dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	X			X	X	X				
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K				
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	A	A	A	A	A	A				
9	Frenatura	71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X	X	X	X	X	X				
12	Finiture interne	74/60/CEE	A									
13	Antifurto e immobilizza-tore	74/61/CEE	X	X	X	X	X	X				
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	N/A			N/A						
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	X	D	D	D	D	D				
16	Sporgenze esterne	74/483/CEE	A									
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X	X	X				
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	A	A	A	A	A	A				
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
32	Campo di visibilità	77/649/CEE	S									
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	A	O	O	O	O	O				
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	A	O	O	O	O	O				
36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X									
37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X									

38	Poggiatesta	78/932/CEE	X									
39	Emissioni di CO2/ consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A									
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X	X				
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	A	X	X	X	X	X				
42	Protezione laterale	89/297/CEE					X	X			X	X
43	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE					X	X			X	X
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X									
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Pneumatici	92/23/CEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE			X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE				A	A	A				
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Infiammabilità	95/28/CE			X							
52	Autobus	2001/85/CE										
53	Urto frontale	96/79/CE	N/A									
54	Urto laterale	96/27/CE	N/A			N/A						

56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X [1]	X [1]	X [1]	X [1]	X [1]	X [1]	X [1]
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE					X	X				

[1] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

Appendice 3

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, per la sua particolare funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni.

Voce	**Oggetto**	**Numero della direttiva**	**M_2**	**M_3**	**N_1**	**N_2**	**N_3**	**O_1**	**O_2**	**O_3**	**O_4**
1	Livello sonoro	70/157/CEE	H	H	H	H	H				
2	Emissioni	70/220/CEE	Q	Q	Q	Q	Q				
3	Serbatoi di carburante/ dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F	F	X	X	X	X
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE			B	B	B				
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X	X				
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X	X	X	X	X				
9	Frenatura	71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H	H				
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	X	X	X	X				
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE			X						
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	D	D	D	D				
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X	X				
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	D	D	D	D				
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X	X				

27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A				
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D	D	D	D	D				
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O	O	O	O	O				
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O	O	O	O	O				
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X				
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	H	H	H	H				
42	Protezione laterale	89/297/CEE				X	X			X	X
43	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE				X	X			X	X
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pneumatici	92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE		X		X	X				
48	Masse e dimensioni	97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE			X	X	X				
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Infiammabilità	95/28/CE		X							

52	Autobus	2001/85/CE	X	X							
54	Urto laterale	96/27/CE			A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X	X	X	X	X	X
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE				X	X				

Appendice 4

Gru mobili

Voce	**Oggetto**	**Numero della direttiva**	**Gru mobili della categoria N_3**
1	Livello sonoro	70/157/CEE	T
2	Emissioni	70/220/CEE	X
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X sterzatura del carrello ammessa
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	A
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X
9	Frenatura	71/320/CEE	U
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X

12	Finiture interne	74/60/CEE	X
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+Y
21	Catadiottri	76/757/CEE	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O

40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	V
42	Protezione laterale	89/297/CEE	X
43	Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE	X
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J
46	Pneumatici	92/23/CEE	A, purché siano rispettate le prescrizioni della norma ISO 10571 — 1995 (E) o del Manuale 1998 delle norme ETRTO.
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE	X
48	Masse e dimensioni	97/27/CE	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	X
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	X

Significato delle lettere

X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare.

N/A La direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

E Solo anteriori.

F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).

H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

I Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.

J Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali. I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.

S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante «A» non è superiore a 10°.

T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/101/CE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW

84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW

U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori. N/A La presente direttiva non è applicabile (nessuna prescrizione). X Nessuna deroga ad eccezione di quelle indicate nella direttiva particolare.

ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nella Comunità a norma dell'articolo 21 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria	**Unità**
M_1	***3 000***
M_2, M_3	0
N_1	0
N_2, N_3	0
O_1, O_2	0
O_3, O_4	0

2. Il numero di unità per tipo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell'articolo 22 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria	**Unità**
M_1	***300***
M_2, M_3	250
N_1	500
N_2, N_3	250
O_1, O_2	500
O_3, O_4	250

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro conformemente alla procedura «fine serie» è limitato in base ad uno dei seguenti metodi,

a scelta dello Stato membro:

— il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M_1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;

— il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE A DIRETTIVE PARTICOLARI

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione

Elenco numero: .....

relativo al periodo dal ..... al .....

Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Motivo dell'eventuale estensione: .....

Marca: .....

Tipo: .....

Data del rilascio: .....

Data del primo rilascio (per le estensioni): .....

ALLEGATO XIV

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di fornitura e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere rilasciate in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti.

1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDURA

L'autorità di omologazione deve:

a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla norma pertinente della direttiva particolare;

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa del veicolo siano inclusi nei fascicoli di omologazione e/o nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari; nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo ad una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

— motore

— cambio

— assi motore (numero, posizione, interconnessione)

— assi sterzanti (numero e posizione)

— tipi di carrozzeria

— numero di porte

— lato di guida

— numero di sedili

— equipaggiamento

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

4.1. Numero di identificazione del veicolo

a) Il numero di identificazione del veicolo di base (NIV) prescritto dalla direttiva 76/114/CEE è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la rintracciabilità.

b) Nell'ultima fase di completamento, tuttavia, il costruttore che opera in questa fase, con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione, può sostituire la prima e la seconda sezione del numero di identificazione del veicolo con il proprio codice di costruttore e con il codice di identificazione del veicolo, ma soltanto se il veicolo deve essere immatricolato con la sua denominazione commerciale. In tal caso il numero di identificazione di veicolo completo del veicolo base non è cancellato.

4.2. Targhetta supplementare del costruttore

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato nell'appendice del presente allegato. La targhetta deve essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

— nome del costruttore,

— sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

— fase di omologazione,

— numero di identificazione del veicolo,

— massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo ([1]),

— massa massima ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) ([1]),

— massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore ([1]),

— per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio ([1]).

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

([1]) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

Appendice

MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)
e2*98/14*2609
Fase 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1-700 kg
2-810 kg

ALLEGATO XV

CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M_1

Dichiarazione numero:

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo: .....

0.6. Numero di identificazione del veicolo: .....

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme alle seguenti direttive:

Oggetto	**Numero della direttiva**	**Numero di omologazione CE**	**Stato membro che rilascia l'omologazione CE (1)**
1. Livello sonoro			
2. Emissioni			
3. …			
ecc.			
(1) Precisare se non può essere individuato in base al numero di omologazione CE.			

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della presente direttiva.

.....

(Luogo) (Firma) (Data)

ALLEGATO XVI

CALENDARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA PER QUANTO RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE

Categorie interessate	**Date di applicazione**		
	Nuovi tipi di veicoli (Facoltativa)	**Nuovi tipi di veicoli (Obbligatoria)**	**Tipi di veicoli esistenti (Obbligatoria)**
M_1	N.A. (++)	[…] (+)	N.A. (++)
Veicoli per uso speciale della categoria M_1	[…] (+)	***1° gennaio 2012 (6 anni)***	***1° gennaio 2014 (8 anni)***
Veicoli completi e incompleti della categoria N_1	[…] (+)	***1° gennaio 2009 (3 anni)***	***1° gennaio 2011 (5 anni)***

Veicoli completati della categoria N_1	[…] (+)	***1° gennaio 2012 (6 anni)***	***1° gennaio 2014 (8 anni)***
Veicoli incompleti e completi delle categorie N_2, N_3, M_2, M_3, O_1, O_2, O_3, O_4	[…] (+)	***1° gennaio 2010 (4 anni)***	***1° gennaio 2013 (7 anni)***
Veicoli per uso speciale delle categorie N_1, N_2, N_3, M_2, M_3, O_1, O_2, O_3, O_4	[…] (+)	***1° gennaio 2013 (7 anni)***	***1° gennaio 2015 (9 anni)***
Veicoli completati delle categorie N_2, N_3, M_2, M_3, O_1, O_2, O_3, O_4	[…] (+)	***1° gennaio 2013 (7 anni)***	***1° gennaio 2015 (6 anni)***
(+) 12 mesi dopo la data di adozione della presente direttiva (++) Non applicabile.			

ALLEGATO XVII

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'*articolo 46*)

Parte A

Direttiva 70/156/CEE e sue modificazioni

Direttiva	**Osservazioni**
Direttiva 70/156/CEE [1]	
Direttiva 78/315/CEE [2]	
Direttiva 78/547/CEE [3]	
Direttiva 80/1267/CEE [4]	
Direttiva 87/358/CEE [5]	

[1] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
[2] GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1.
[3] GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39.
[4] GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34.
[5] GU L 192 dell11.7.1987, pag. 51.

Direttiva 87/403/CEE [1]	
Direttiva 92/53/CEE [2]	
Direttiva 93/81/CEE [3]	
Direttiva 95/54/CE [4]	Solo l'articolo 3.
Direttiva 96/27/CE [5]	Solo l'articolo 3.
Direttiva 96/79/CE [6]	Solo l'articolo 3.
Direttiva 97/27/CE [7]	Solo l'articolo 8.
Direttiva 98/14/CE [8]	
Direttiva 98/91/CE [9]	Solo l'articolo 3.
Direttiva 2000/40/CE [10]	Solo l'articolo 4.
Direttiva 2001/92/CE [11]	Solo l'articolo 3.
Direttiva 2001/56/CE [12]	Solo l'articolo 7.
Direttiva 2001/85/CE [13]	Solo l'articolo 4.
Direttiva 2001/116/CE [14]	
Regolamento (CE) n. 807/2003 [15]	Solo il punto 2) dell'allegato III.

[1] GU L 220 dell8.8.1987, pag. 44.
[2] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.
[3] GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49.
[4] GU L 266 dell8.11.1995, pag. 1.
[5] GU L 169 dell8.7.1996, pag. 1.
[6] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.
[7] GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.
[8] GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.
[9] GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.
[10] GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.
[11] GU L 291 dell8.11.2001, pag. 24.
[12] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.
[13] GU L 42 del 13.2.2002, pag. 42.
[14] GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.
[15] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

PARTE B

Termini d'attuazione in diritto nazionale

Direttiva	**Termini d'attuazione**	**Termini di applicazione**
Direttiva 70/156/CEE ([1])	10 agosto 1971	
Direttiva 78/315/CEE ([2])	30 giugno 1979	
Direttiva 78/547/CEE ([3])	15 dicembre 1979	
Direttiva 80/1267/CEE ([4])	30 giugno 1982	
Direttiva 87/358/CEE ([5])	1° ottobre 1988	
Direttiva 87/403/CEE ([6])	1° ottobre 1988	
Direttiva 92/53/CEE ([7])	31 dicembre 1992	1° gennaio 1993
Direttiva 93/81/CEE ([8])	1° ottobre 1993	
Direttiva 95/54/CE ([9])	1° dicembre 1995	
Direttiva 96/27/CE ([10])	20 maggio 1997	
Direttiva 96/79/CE ([11])	1° aprile 1997	
Direttiva 97/27/CE ([12])	22 luglio 1999	
Direttiva 98/14/CE ([13])	30 settembre 1998	1° ottobre 1998
Direttiva 98/91/CE ([14])	16 gennaio 2000	
Direttiva 2000/40/CE ([15])	31 luglio 2002	1° agosto 2002
Direttiva 2001/92/CE ([16])	30 giugno 2002	

([1]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
([2]) GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1.
([3]) GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39.
([4]) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34.
([5]) GU L 192 dell11.7.1987, pag. 51.
([6]) GU L 220 dell8.8.1987, pag. 44.
([7]) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.
([8]) GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49.
([9]) GU L 266 dell8.11.1995, pag. 1.
([10]) GU L 169 dell8.7.1996, pag. 1.
([11]) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.
([12]) GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.
([13]) GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.
([14]) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.
([15]) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.
([16]) GU L 291 dell8.11.2001, pag. 24.

Direttiva 2001/56/CE [1]	9 maggio 2003	
Direttiva 2001/85/CE [2]	13 agosto 2003	
Direttiva 2001/116/CE [3]	30 giugno 2002	1° luglio 2002

ALLEGATO XVIII

TAVOLA DI CONCORDANZA (DI CUI ALL'*ARTICOLO 46*, SECONDO COMMA)

Direttiva 70/156/CEE	**La presente direttiva**
-	Articolo 1
Articolo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)
-	Articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e h)
-	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 3
-	Articolo 4
-	Articolo 5
-	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
-	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafi 1 e 2

[1] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.
[2] GU L 42 del 13.2.2002, pag. 42.
[3] GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 6 e articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafi 7 e 8
-	Articolo 7, paragrafi 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c)	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 2
-	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 9, paragrafo 5
-	Articolo 9, paragrafi 6 e 7
-	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, prima e seconda frase	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafi 5 e 6
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafi 7 e 8
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 15, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, prima frase	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 13, paragrafo 4
-	Articolo 16, paragrafi da 1 a 3
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 17, paragrafo 1
-	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 2	-
-	Articolo 17, paragrafi da 4 a 8
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	*Articolo 38*, paragrafo 2, primo comma
-	*Articolo 38*, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
-	Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2	*Articolo 28*
Articolo 7, paragrafo 3	*Articolo 29*
Articolo 8, paragrafo 1	-
-	Articolo 21
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda frase	-
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dalla terza alla sesta frase	Articolo 22, paragrafi 1, 3 e 5
-	Articolo 22, paragrafo 2
-	Articolo 22, paragrafo 4, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), primo e secondo comma	*Articolo 27*, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), terzo comma	*Articolo 27*, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), primo e secondo comma	*Articolo 27*, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo e quarto comma	-
-	*Articolo 27*, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo comma	Articolo 19, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma	Articolo 19, paragrafo 3, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), terzo comma	-
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quarto comma	Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma
	Articolo 19, paragrafo 3, terzo comma
-	Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quinto e sesto comma	Articolo 20
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 4, secondo comma
-	Articolo 23
-	Articolo 24
Articolo 9, paragrafo 1	*Articolo 34*
Articolo 9, paragrafo 2	*Articolo 33*, paragrafi 1 e 2
-	*Articolo 33*, paragrafi 3 e 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, prima frase
-	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma,seconda frase
Articolo 11, paragrafo 1	*Articolo 30*, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	*Articolo 30*, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	*Articolo 30*, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4	*Articolo 30*, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5	*Articolo 30*, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 6	*Articolo 30*, paragrafo 6
-	*Articolo 31*
Articolo 12, prima frase	*Articolo 32*, paragrafo 1
Articolo 12, seconda frase	*Articolo 32*, paragrafo 2
-	*Articolo 35*

-	*Articolo 38*, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1	*Articolo 40*, paragrafo 1
-	*Articolo 39*, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	*Articolo 39*, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	*Articolo 40*, paragrafi 2 e 3
Articolo 13, paragrafo 4	*Articolo 39*, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	*Articolo 39*, paragrafo 2
-	*Articolo 39*, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino	*Articolo 41*, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, prima frase	*Articolo 41*, paragrafo 1, lettera b)
-	*Articolo 41*, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, seconda frase	*Articolo 41*, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i)	*Articolo 41*, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto ii)	*Articolo 41*, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma	-
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma	*Articolo 41*, paragrafo 5
-	*Articoli da 41 a 48*
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV

-	Allegato IV, Appendice 1
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
-	Allegato VI, Appendice 1
Allegato VII	Allegato VII
-	Allegato VII, Appendice 1
Allegato VIII	Allegato VIII
Allegato IX	Allegato IX
Allegato X	Allegato X
Allegato XI	Allegato XI
Allegato XII	Allegato XII
Allegato XIII	Allegato XIII
Allegato XIV	Allegato XIV
Allegato XV	Allegato XV
-	Allegato XVI
-	Allegato XVII
-	Allegato XVIII

P5_TA(2004)0088

Ricostituzione dello stock di nasello settentrionale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 374) ([1]),

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0314/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0024/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Titolo	
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce ***misure per la ricostituzione dello*** stock di nasello settentrionale	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce ***un piano di gestione per lo*** stock di nasello settentrionale
	(L'emendamento presuppone l'adeguamento dei considerando relativi alla situazione dello stock e la modifica dei riferimenti al piano di ricostituzione nell'intero articolato).

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando -1 (nuovo)

	(-1) Finalità della nuova politica comune della pesca è di consentire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi tenendo conto in modo equilibrato delle sue ripercussioni ambientali, sociali ed economiche.

Emendamento 3

Considerando 1

(1) Secondo i recenti pareri ***scientifici*** del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale ***delle acque comunitarie ha subito, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter comprometterne la ricostituzione mediante la riproduzione; esso rischia quindi l'esaurimento***.	(1) Secondo i recenti pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale ***dovrebbe raggiungere un livello di assoluta sicurezza se nei prossimi cinque-otto anni verrà mantenuto l'attuale livello di mortalità per pesca; di conseguenza, per questa attività di pesca non è necessario introdurre un piano di ricostituzione, dal momento che le misure sarebbero sproporzionate rispetto alle finalità perseguite, con ripercussioni socio-economiche gravi e ingiustificate***.

Emendamento 4

Considerando 3

(3) È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ***ricostituzione*** di questo stock.	(3) È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ***gestione*** di questo stock.

Emendamento 5

Considerando 3 bis (nuovo)

	(3 bis) È opportuno consultare, sin dalla loro istituzione, i consigli consultivi regionali di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), interessati dal piano di gestione in questione.

([1]) ***GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 6	
Considerando 4	
(4) Si prevede che ***per la ricostituzione di*** questo stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento ***saranno necessari da*** cinque ***a*** dieci anni.	(4) Si prevede che questo stock ***si manterrà entro limiti biologici sicuri*** alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Emendamento 7	
Considerando 5	
(5) Si considera che l'obiettivo del piano è conseguito per questo stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.	***soppresso.***
Emendamento 8	
Considerando 7	
(7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock ***ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tale stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC***.	(7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock.
Emendamento 9	
Considerando 8	
(8) Lo stock di nasello settentrionale è localizzato principalmente nella zona geografica ad ovest e a sud dell'Irlanda, nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia ***ed è pertanto in tali zone che occorre contenere i livelli dello sforzo di pesca***. Inoltre, limitazioni ***analoghe*** adottate per la ***ricostituzione*** degli stock di merluzzo bianco favoriranno anche la ***ricostituzione*** di quella parte dello stock di nasello settentrionale situata al di fuori di tali zone.	(8) Lo stock di nasello settentrionale è localizzato principalmente nella zona geografica ad ovest e a sud dell'Irlanda, nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia. Inoltre, *le* limitazioni adottate *dalla Commissione* per la ***gestione*** degli stock di merluzzo bianco favoriranno anche la ***gestione sostenibile*** di quella parte dello stock di nasello settentrionale situata al di fuori di tali zone.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 10	
Considerando 9	
(9) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, il Consiglio decide le misure da attuare successivamente, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.	***soppresso.***
Emendamento 11	
Considerando 10	
(10) Per ridurre la probabilità di superamento del TAC è necessario limitare gli sbarchi e i trasbordi di nasello settentrionale e delle specie pescate come catture accessorie ai pescherecci interessati dal regime adottato per il contenimento dello sforzo di pesca.	***soppresso.***
Emendamento 12	
Considerando 11	
(11) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca,	***soppresso.***
Emendamento 13	
Articolo 1	
Il presente regolamento istituisce un ***programma per la ricostituzione*** dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM IIIa, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V (b) (acque comunitarie), VIa (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIIIa, b, d, e (di seguito denominato «lo stock di nasello settentrionale»).	Il presente regolamento istituisce un ***piano di gestione*** dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM IIIa, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V (b) (acque comunitarie), VIa (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIIIa, b, d, e (di seguito denominato «lo stock di nasello settentrionale»).
Emendamento 14	
Articolo 2, titolo	
Obiettivo del piano di ***ricostituzione***	Obiettivo del piano di ***gestione***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Articolo 2

L'obiettivo del piano di ***ricostituzione*** di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a ***143 000 tonnellate***.	L'obiettivo del piano di ***gestione*** di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a ***140 000 tonnellate***.

Emendamento 16

Articolo 2 bis (nuovo)

	Articolo 2 bis
	Miglioramento del dispositivo di valutazione
	Tenuto conto delle numerose incertezze che ancora sussistono in merito alla situazione reale dello stock di nasello settentrionale, il dispositivo di valutazione di tale risorsa dovrà essere migliorato rafforzando le campagne scientifiche e completando i calcoli scientifici con le osservazioni empiriche compiute dai pescatori.
	Sin dalla loro istituzione, i consigli consultivi regionali di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002 comunicheranno le loro valutazioni degli stock allo scopo di rafforzare la pertinenza dei pareri scientifici. In particolare, i consigli consultivi regionali interessati dal piano di gestione in questione trasmetteranno le loro raccomandazioni al riguardo e saranno strettamente coinvolti nello studio sull'impatto socio-economico che dovrà essere realizzato dalla Commissione.

Emendamento 17

Articolo 3

Articolo 3	***soppresso.***
Conseguimento dei livelli	
Qualora la Commissione constati, in base al parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in seguito all'accordo su tale parere in seno al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire il piano di ricostituzione con un piano di gestione dello stock, in conformità dell'articolo 6 del regolamento 2371/2002.	

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 18	
Articolo 4	
Un TAC per lo stock di nasello settentrionale viene fissato conformemente all'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a ***103 000 tonnellate***.	Un TAC per lo stock di nasello settentrionale viene fissato conformemente all'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a ***100 000 tonnellate***.
Emendamento 19	
Articolo 5, paragrafo 2	
2. Il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del 10 % del quantitativo di pesci adulti in mare rispetto alle stime del quantitativo presente in mare all'inizio dello stesso anno.	***soppresso.***
Emendamento 20	
Articolo 5, paragrafo 3	
3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore allo ***0,24***.	3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore allo ***0,25***.
Emendamento 21	
Articolo 5, paragrafo 4	
4. Ove si preveda che la fissazione del TAC per un determinato anno conformemente al paragrafo 2 dia come risultato, alla fine di quell'anno, un quantitativo di pesci adulti superiore al livello da conseguire indicato all'articolo 2, il TAC non è fissato in conformità del paragrafo 2, ma al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario affinché il quantitativo previsto di pesci adulti alla fine dell'anno sia pari al livello da conseguire specificato all'articolo 2.	***soppresso.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 22	
Articolo 5, paragrafo 5, lettera a)	
a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell'anno precedente;	***soppresso.***
Emendamento 23	
Articolo 5, paragrafo 5, lettera b)	
b) qualora le norme di cui ***ai paragrafi 2 o 4*** diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente.	b) qualora le norme di cui ***al paragrafo 3*** diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente.
Emendamento 24	
Articolo 5, paragrafo 6	
6. I paragrafi 4 o 5 non si applicano qualora la loro applicazione comporterebbe il superamento del valore indicato al paragrafo 3.	***soppresso.***
Emendamento 25	
Articolo 6	
Articolo 6	***soppresso.***
Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali	
Se il quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore a 103 000 tonnellate, si applicano le seguenti norme:	
a) si applica l'articolo 5 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo di 103 000 tonnellate;	

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 5 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo di 103 000 tonnellate, il Consiglio, con decisione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, provvede affinché il quantitativo di pesci adulti alla fine dell'anno di applicazione del TAC sia pari o superiore a 103 000 tonnellate.	

Emendamento 26

Capitolo IV

È soppresso il Capitolo IV (articoli da 7 a 14)

Emendamento 27

Capitolo V

È soppresso il Capitolo V (articoli da 15 a 20)

P5_TA(2004)0089

Organizzazione dell'orario di lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro (revisione della direttiva 93/104/CE) (2003/2165(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ([1]), quale modificata dalla direttiva 2000/34/CE ([2]),

— vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla relazione della Commissione — Situazione dell'applicazione della direttiva del Consiglio 93/104/CE del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro («Direttiva sull'orario di lavoro») ([3]),

([1]) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.
([2]) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41.
([3]) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 362.

— vista la comunicazione della Commissione del 30 dicembre 2003 sulla revisione della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (COM(2003) 843)

— vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([1]),

— vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C1 del 1919 sulla durata del lavoro (industria), che limita la durara del lavoro a otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali,

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativa al principio della settimana di quaranta ore e al principio delle quattro settimane di ferie annue retribuite (75/457/CEE) ([2]),

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0026/2004),

A. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori statuisce che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nell'Unione europea,

B. considerando che l'articolo 136 del trattato stabilisce le disposizioni sociali e che l'articolo 137 statuisce che, per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,

C. considerando che, secondo la direttiva 93/104/CE, l'obiettivo della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico e che tale obiettivo impone l'instaurazione di ***una qualche forma di controllo sulla*** durata settimanale del lavoro,

D. considerando che la direttiva 93/104/CE prevede il riesame delle disposizioni contenute nell'articolo 17, paragrafo 4 e nell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), concernenti i periodi di riferimento per la durata massima settimanale del lavoro e la deroga alla stessa mediante l'*opt out* (esenzione) individuale, prima della scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data limite di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, vale a dire il 23 novembre 2003,

E. considerando che entro tale data la Commissione avrebbe dovuto trasmettere al Parlamento e al Consiglio una comunicazione contenente una relazione di valutazione al riguardo e una proposta di riesame di tali disposizioni,

F. considerando che nella succitata comunicazione la Commissione non presenta proposte concrete su nessuna delle due questioni,

G. considerando che nella succitata comunicazione la Commissione prevede una consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e delle parti sociali in merito ad una possibile revisione del testo della direttiva, per rispondere all'impatto delle recenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee concernenti la nozione di orario di lavoro, nonché in vista di nuovi sviluppi che consentano di conciliare meglio vita professionale e vita familiare,

([1]) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
([2]) GU L 199 del 30.7.1975, pag. 32.

H. considerando che il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa stabilisce, tra gli obiettivi dell'Unione, quello di adoperarsi per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale,

I. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce, all'articolo 31, che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose nonché ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, e che l'articolo 33 prevede la conciliazione della vita familiare e della vita professionale,

J. considerando che alcuni Stati membri hanno esteso i periodi di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale del lavoro, o intendono farlo,

K. considerando che uno degli obiettivi dell'Unione stabiliti al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000consiste nel fare dell'Unione europea, entro il 2010, l'economia di mercato basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, e che la relazione della task force «Occupazione» ha rilevato che gli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione non saranno conseguiti a meno che gli Stati membri non intraprendano azioni più positive per promuovere la flessibilità (in particolare per le PMI),

L. considerando che la direttiva 93/104/CE consente di disciplinare in modo più flessibile l'orario di lavoro settimanale e conferisce un ruolo particolare alla flessibilità negoziata concordata tramite accordi collettivi tra le parti sociali,

M. considerando che l'utilizzo della tecnica dei lunghi periodi di calcolo fa sì che le disposizioni della direttiva 93/104/CE si stiano trasformando in un limite per la durata massima del lavoro quadrimestrale, semestrale o annuale,

N. considerando che lo studio realizzato per conto della Commissione da Barnard, Deakin e Hobbs, dell'Università di Cambridge, dimostra che l'utilizzo dell'opt out individuale consentito dal Regno Unito è riconducibile in parte alla scelta dei dipendenti di lavorare più a lungo ai fini di una maggiore retribuzione e in parte alle difficoltà incontrate dal Regno Unito nell'avvalersi di altre forme di flessibilità previste dalla direttiva; che ciò può avere gravi conseguenze per la salute e la sicurezza di più di quattro milioni di lavoratori ed è sfociato in un'attuazione della direttiva che rende difficile accertare che si tratti di scelte libere,

O. considerando che altri paesi hanno avviato o annunciato l'introduzione della tecnica dell'*opt out* per risolvere questioni relative al lavoro di categorie specifiche di lavoratori, come le professioni sanitarie nel caso di Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, o il settore alberghiero e della ristorazione nel Lussemburgo,

P. considerando che, in questi ultimi sette anni, sono state raccolte prove sufficienti per giungere alla conclusione che il ricorso all'opt-out ha costituito un modo per giungere alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro nonché per consentire ai lavoratori di ottenere una remunerazione supplementare, ma che esso deve comunque rispettare gli obiettivi di salute e di sicurezza sul lavoro grazie al progresso e della conciliazione di vita familiare e vita professionale di milioni di europei e di europee,

Q. considerando che, nell'ipotesi di un'estensione dell'*opt out* negli attuali Stati membri e nei paesi candidati, gli obiettivi della direttiva 93/104/CE potrebbero indebolirsi,

R. considerando che gli effetti delle nuove interpretazioni dell'orario di lavoro del personale sanitario che effettua un servizio di guardia nel luogo di lavoro devono essere esaminati sulla base di seri studi di impatto, e che le soluzioni devono essere ricercate seguendo vie diverse dal ricorso all'opt out individuale, a meno che l'opt-out sia genuinamente volontario,

S. considerando che la limitazione dell'orario di lavoro, con la flessibilità consentita dalla direttiva 93/104/CE, può costituire un elemento importante a favore della salute e della sicurezza dei lavoratori e un'opportunità per migliorare la produttività e razionalizzare e modernizzare l'organizzazione del lavoro,

T. considerando che ai fini degli obiettivi di Lisbona — che mirano a conseguire una maggiore partecipazione in particolare delle donne e dei lavoratori più anziani al mercato del lavoro — non giova la pratica di un orario di lavoro più lungo, ma gioverebbe invece l'estensione delle possibilità, per i lavoratori, di effettuare in reale libertà la scelta di adattare l'orario lavorativo alle proprie esigenze,

U. considerando che la durata e l'organizzazione dell'orario di lavoro devono tenere conto dei mutamenti sociologici della società europea e della necessità di una maggiore parità di opportunità tra uomini e donne, così come dell'aumento della presenza femminile nel mercato del lavoro; che le donne, che hanno la responsabilità primaria della cura dei figli, sono svantaggiate nello svolgimento della loro carriera; che occorre pertanto rimuovere gli ostacoli che impediscono di conciliare vita familiare e vita professionale, nonché promuovere la flessibilità positiva,

1. deplora che la Commissione abbia presentato la sua relazione di valutazione obbligatoria quando era ormai scaduto il termine di sette anni previsto per la revisione, di cui all'articolo 17, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 93/104/CE, e che in tale relazione non si prevedano opzioni chiare per risolvere i problemi riscontrati; invita il Consiglio a chiedere alla Commissione di presentare quanto prima una direttiva modificata; accoglie con favore la conclusione figurante nella recente comunicazione della Commissione secondo cui l'impostazione prescelta dovrebbe garantire ai lavoratori un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, rendere più agevole la conciliazione tra vita professionale e vita familiare**,** dare alle imprese e agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la gestione dell'orario di lavoro ed evitare di imporre vincoli insensati alle imprese, segnatamente le PMI;

2. ritiene che occorrerebbe inoltre esaminare possibilità alternative alla legislazione, dati gli obiettivi dichiarati nel Piano d'azione per il miglioramento della regolamentazione elaborato dalla Commissione;

3. insiste sulla necessità che, prima di varare modifiche delle attuali disposizioni della direttiva in materia di opt out, si realizzi una valutazione completa di impatto commerciale negli Stati membri interessati;

4. sottolinea l'importanza specifica di affrontare i problemi relativi alla disponibilità e al finanziamento nel settore sanitario derivanti dalla recente interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee della nozione di orario di lavoro nelle cause Simap e Jäger ([1]); si rammarica tuttavia di non avere la possibilità di esaminare, per ciascun settore di lavoro, le conseguenze sull'economia e sulla società, non disponendo di studi comparativi di carattere ufficiale in quanto la comunicazione della Commissione riporta solamente alcune sommarie indicazioni in merito a possibili conseguenze in taluni Stati membri;

([1]) Causa C-303/98, Simap, Racc. 2000, I-7963 e causa C-151/02, Jaeger, Racc. 2003, I-0000.

5. chiede alla Commissione di accelerare il processo formale di discussione con le parti sociali che è stato avviato e di valutare positivamente, al momento di dar seguito alla prima fase del processo di consultazione, l'opzione del processo legislativo previsto dall'articolo 139 del trattato che potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo nonché l'eventuale soluzione dei problemi sollevati dalle sentenze della Corte di giustizia per quanto riguarda la definizione e il calcolo delle ore di servizio di guardia sul luogo di lavoro e il periodo entro il quale deve essere concesso il periodo di riposo compensativo;

6. riconosce che la Commissione ha espresso, in svariate occasioni, la sua preoccupazione in merito alle reazioni degli Stati membri dinanzi alle sentenze della Corte di giustizia, ma deplora il fatto che essa non sia riuscita ad effettuare, nei tre anni successivi alla sentenza Simap, uno studio approfondito sulle conseguenze di tali sentenze per gli Stati membri, né a trovare rimedi provvisori;

7. invita la Commissione ad elaborare uno studio sugli effetti che le deroghe alla normativa sulla durata massima dell'orario di lavoro (articolo 6 della direttiva 93/104/CE) possono comportare per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

8. deplora l'atteggiamento riluttante assunto dalla Commissione a seguito della sentenza Simap, che ha determinato confusione riguardo alle conseguenze di tale sentenza in numerosi Stati membri e che ha addirittura indotto, ad esempio nei Paesi Bassi, all'elaborazione di piani governativi volti ad abolire tutte le norme relative all'orario di lavoro al di sopra delle norme minime stabilite dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;

9. rammenta le richieste formulate nella sua succitata risoluzione, che implicano una revisione approfondita della stessa per renderne le disposizioni più chiare e coerenti;

10. chiede che ogni iniziativa in materia si basi sul principio che la salute e la sicurezza dei lavoratori debbano sì avere la precedenza, ma vadano considerate parallelamente alla conciliazione di vita familiare e vita professionale e a ogni considerazione di carattere economico;

11. auspica che la Commissione non adotti alcuna iniziativa in vista della cosiddetta «rinazionalizzazione» della direttiva europea sull'orario di lavoro;

12. invita ad elaborare, a livello degli Stati membri dell'UE, uno studio comparativo sulle ripercussioni degli orari di lavoro lunghi sulla famiglia e sulla salute, nonché sulle conseguenze per entrambi i sessi;

13. sottolinea che la modalità di regolamentazione della settimana di lavoro è disciplinata dalla direttiva tenendo debitamente conto delle esigenze in materia di necessità e della flessibilità di cui hanno bisogno le imprese europee e che una direttiva rivista deve altresì tenere debitamente conto delle stesse esigenze;

14. sottolinea che, in materie così sensibili, l'esistenza di norme e tutele regolamentari è imprescindibile, tranne nel caso in cui esistano regolamentazioni vincolanti generali per le parti sociali in materia;

15. chiede la revisione, in vista della progressiva eliminazione, il prima possibile, dell'*opt out* individuale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 93/104/CE; nel frattempo, chiede alla Commissione di identificare soluzioni pratiche per porre fine agli abusi potenziali o attuali della disposizione relativa all'*opt out* ivi compresa la ricerca di opinioni su come rafforzare al meglio la natura volontaria dell'*opt out*;

16. chiede agli Stati membri di attendere la versione rivista della direttiva e di non moltiplicare il ricorso alla possibilità di deroga prevista all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), nonché di non abusarne al fine di risolvere i palesi problemi determinati dall'interpretazione dell'orario lavorativo effettuata dalla Corte di giustizia per quanto riguarda le ore di servizio di guardia sul luogo di lavoro nel settore della sanità e in altri settori; suggerisce agli Stati membri di scambiarsi informazioni in merito a modelli e programmi già esistenti in ordine ai turni di servizio di guardia, senza entrare in conflitto con le disposizioni normali della direttiva; li esorta a ricercare seriamente, unitamente alle parti sociali dei settori interessati, soluzioni alternative nell'ambito della direttiva, che prevede altre possibili forme di flessibilità che non eliminino integralmente ogni limitazione dell'orario di lavoro e continuino a fornire un'adeguata tutela; chiede, nel frattempo, agli Stati membri e ai datori di lavoro di adoperarsi per garantire che i lavoratori soggetti alla deroga prevista all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), non effettuino un orario di lavoro eccessivamente lungo e, in particolare, non per periodi prolungati;

17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere uno scambio di informazioni sulle migliori pratiche applicate nell'ambito dei modelli già esistenti in modo da mettere in luce le possibilità di risolvere i problemi di organizzazione del lavoro, determinati dall'interpretazione della Corte di giustizia per quanto riguarda le ore di servizio di guardia sul luogo di lavoro nel settore della sanità, assumendo più personale, introducendo nuove pratiche e nuovi schemi di lavoro per diverse categorie di dipendenti, comprese, eventualmente, nuove modalità di prestazione di servizi sanitari, modificando il numero delle guardie mediche, sviluppando equipe multidisciplinari, utilizzando in modo più efficace le tecnologie dell'informazione ed eventualmente ampliando il ruolo del personale paramedico;

18. chiede alla Commissione di dare priorità, nella prossima fase di consultazione, alla presentazione di proposte concrete nel quadro della direttiva 93/104/CE che diano una risposta durevole e sostenibile ai problemi sollevati dalle cause Simap e Jaeger;

19. chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione complementare in cui illustri in maniera concreta e ragionevole le proprie posizioni in merito a tutte le disposizioni della direttiva che richiedono una revisione, e la invita ad esaminare, nel quadro della revisione della direttiva, soluzioni volte a ristabilire obblighi precisi per i datori di lavoro in ordine al calcolo dell'orario di lavoro, nonché a consultare quanto prima il Parlamento sulle proprie posizioni;

20. sottolinea il fatto che le donne sono maggiormente esposte a ripercussioni negative sulla salute e il benessere se devono assumere il doppio carico del lavoro professionale e delle responsabilità familiari;

21. richiama l'attenzione sulla preoccupante tendenza, da parte delle donne, a combinare due attività a tempo parziale, con un orario lavorativo settimanale spesso superiore al limite legale, per guadagnarsi da vivere;

22. sottolinea che la cultura che induce talune professioni e attività manageriali di alto livello ad osservare orari di lavoro più lunghi è un ostacolo alla mobilità verticale delle donne e favorisce la segregazione di genere sul posto di lavoro;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

Giovedì, 12 febbraio 2004

(2004/C 97 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.00.

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

— Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata) (COM(2004) 35 — C5-0063/2004 — 2004/0004(CNS))

deferimento merito JURI
parere ITRE

base giuridica Articolo 100 trattato CE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004) 2 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

deferimento merito JURI
parere ECON, ITRE, EMPL, ENVI

base giuridica Articolo 47, paragrafo 2, e articoli 55, 71 e 80 trattato CE

— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» (COM(2004) 79 — C5-0070/2004 — 2003/0076(COD))

deferimento merito CULT
parere BUDG

base giuridica Articolo 151 trattato CE

2) *dai deputati:*

2.1) *interrogazioni orali (articolo 42 del regolamento):*

— Anna Karamanou, a nome della commissione FEMM, al Consiglio, sull'uguaglianza dei sessi (B5-0064/2004);

— Anna Karamanou, a nome della commissione FEMM, alla Commissione, sull'uguaglianza dei sessi (B5-0065/2004).

2.2) *proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento):*

— Jorge Salvador Hernández Mollar sull'aumento delle sovvenzioni all'olio d'oliva spagnolo (B5-0062/2004)

deferimento	merito	AGRI
	parere	BUDG

— Salvador Garriga Polledo su una banca dei medicinali per lottare contro l'AIDS in Africa (B5-0100/2004)

deferimento	merito	DEVE
	parere	ITRE, ENVI

3. **Disarmo nucleare** (presentazione dei documenti)

La discussione si è svolta mercoledì 11 febbraio 2004 (*punto 3 del PV dell'11 febbraio 2004*).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento, per concludere la discussione:

— Jillian Evans, a nome del gruppo Verts/ALE, sul disarmo nucleare: conferenza di esame del trattato di non proliferazione nel 2005 (B5-0101/2004);

— Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, sul disarmo nucleare: conferenza di esame del trattato di non proliferazione nel 2005 (B5-0104/2004);

— Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sul disarmo nucleare: conferenza di esame del trattato di non proliferazione nel 2005 (B5-0105/2004);

— Pernille Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, sul disarmo nucleare: conferenza di esame del trattato di non proliferazione nel 2005 (B5-0106/2004).

4. **Afghanistan** (discussione)

Relazione Afghanistan: sfide e prospettive per il futuro [2003/2121(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: André Brie (A5-0035/2004).

André Brie illustra la sua relazione.

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Intervengono Sabine Zissener (relatore per parere della commissione FEMM), Marielle De Sarnez, a nome del gruppo PPE-DE, Jacques F. Poos, a nome del gruppo PSE, Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Geneviève Fraisse, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Elmar Brok, Olga Zrihen, Nicholson of Winterbourne, Ioannis Patakis, Nelly Maes, Ulla Margrethe Sandbæk, Charles Tannock, Catherine Stihler, Per Gahrton e Ursula Stenzel.

PRESIDENZA: Joan COLOM I NAVAL

Vicepresidente

Intervengono Glyn Ford, Lennart Sacrédeus e Nirj Deva.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.9*.

5. Nuovo impulso alle azioni dell'Unione europea nel settore dei diritti umani e della democratizzazione in cooperazione con i partner mediterranei
(dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Nuovo impulso alle azioni dell'Unione europea nel settore dei diritti umani e della democratizzazione in cooperazione con i partner mediterranei.

Christopher Patten (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Philip Claeys, non iscritto, Edward H.C. McMillan-Scott, Raimon Obiols i Germà, Miquel Mayol i Raynal, Emma Bonino, Lennart Sacrédeus, Alexandros Baltas, Anna Karamanou e Christopher Patten.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Elmar Brok a nome della commissione AFET su un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione (B5-0049/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7.10*.

PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

Vicepresidente

Interviene Glyn Ford a titolo dell'articolo 9 bis del regolamento il quale, riferendosi a una decisione presa questa mattina dal comitato di gestione dello STOA di sopprimere una relazione scientifica sui prodotti non commestibili, chiede che l'OLAF sia investito della questione (Il Presidente risponde che la sua richiesta sarà trasmessa al Presidente del Parlamento).

6. Termini di presentazione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul vertice di primavera (25 febbraio 2004 Bruxelles):

I termini di presentazione sono stati prorogati come segue:

proposte di risoluzione: 16 febbraio 2004 alle 12.00

proposte di risoluzione comuni ed emendamenti: 19 febbraio 2004 alle 12.00.

7. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

7.1. **MEDIA-formazione (2001-2005) ***I** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) [COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Relatore: Gianni Vattimo (A5-0027/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0090)*

7.2. MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 821/2000/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) [COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Relatore: Walter Veltroni (A5-0028/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2004)0091)*

7.3. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Emmanouil Mastorakis (A5-0021/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2004)0092)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2004)0092)*

7.4. Unità di carico intermodali ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali [COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Ulrich Stockmann (A5-0016/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2004)0093)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2004)0093)*

7.5. Istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi *** (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento [14389/2003 — COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2004)0094)*

7.6. Crisi dell'industria dell'acciaio (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0076/2004, B5-0089/2004, B5-0090/2004, B5-0091/2004, B5-0092/2004 e B5-0093/2004.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0076/2004

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0076/2004, B5-0089/2004, B5-0090/2004, B5-0091/2004, B5-0092/2004 e B5-0093/2004)

presentata da

— Antonio Tajani, a nome del gruppo PPE-DE,

— Pasqualina Napoletano, Guido Sacconi, Giorgio Ruffolo e Walter Veltroni, a nome del gruppo PSE,

— Francesco Rutelli, Luciana Sbarbati, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò e Paolo Costa, a nome del gruppo ELDR,

— Monica Frassoni e Giorgio Celli, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Fausto Bertinotti, Luigi Vinci, Gérard Caudron, Luisa Morgantini e Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL,

— Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN.

Approvazione *(P5_TA(2004)0095)*

7.7. **Governo d'impresa e supervisione dei servizi finanziari (caso Parmalat)** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0053/2004, B5-0054/2004, B5-0055/2004, B5-0056/2004, B5-0057/2004 e B5-0077/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0053/2004

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0053/2004, B5-0054/2004, B5-0055/2004, B5-0056/2004, B5-0057/2004 e B5-0077/2004):

presentata da

— Klaus-Heiner Lehne e Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE

— Robert Goebbels, a nome del gruppo PSE

— Karin Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR

— Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Miquel Mayol i Raynal e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE

— Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL

— Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN

Approvazione *(P5_TA(2004)0096)*

7.8. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile (votazione)

Relazione sulle prospettive di ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile nell'Unione europea [(COM(2002) 654 — COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0041/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0097)*

7.9. Afghanistan (votazione)

Relazione Afghanistan: sfide e prospettive per il futuro [2003/2121(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: André Brie (A5-0035/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0098)*

7.10. Nuovo impulso alle azioni dell'Unione europea nel settore dei diritti umani e della democratizzazione in cooperazione con i partner mediterranei (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0049/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2004)0099)*

8. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

9. Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Vattimo — A5-0027/2004

— votazione unica
a favore: Rainer Wieland, Jacqueline Foster, Christoph Werner Konrad, Jean-Louis Bourlanges, Marianne L.P. Thyssen, Jo Leinen, Karin Junker, James Nicholson, José Javier Pomés Ruiz, Fodé Sylla, Dana Rosemary Scallon, Arlene McCarthy, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e María Sornosa Martínez
astensione: Gianfranco Dell'Alba

10. Composizione dei gruppi politici

Il gruppo PSE ha informato la Presidenza che Hans-Peter Martin non faceva più parte dei suoi membri.

*
* *

Interviene Lissy Gröner la quale chiede che si ritiri l'apparecchio fotografico con il quale un fotografo ha scattato delle foto dalla tribuna e che si provveda alla confisca di tali foto.

(La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

11. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Intervengono: Paul Rübig, il quale fa rilevare che la relazione di Hans-Peter Martin sul ruolo delle associazioni industriali europee nella definizione delle politiche dell'Unione (commissione ITRE) è stata ritirata dall'ordine del giorno su richiesta del relatore e contro la volonta della commissione competente, e Johannes (Hannes) Swoboda su tale intervento.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

12. Strategia della Commissione UE sui servizi d'interesse generale (SIG) (Interrogazione orale con discussione)

Interrogazione orale presentata da Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: Strategia della Commissione UE sui Servizi d'interesse generale (SIG) (B5-0012/2004).

Philippe A.R. Herzog svolgono le interrogazioni orali.

Christopher Patten (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Georges Berthu, non iscritto, Werner Langen, Harlem Désir, Paul Rübig, Paulo Casaca e Philippe A.R. Herzog.

La discussione è chiusa.

13. Attuazione della direttiva 73/239/CEE nel Regno Unito tra il 1978 e il 2001 (Interrogazione orale con discussione)

Interrogazione orale presentata da Roy Perry, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione: Attuazione della direttiva 73/239/CEE da parte del Regno Unito nel periodo 1978-2001 (B5-0010/2004).

Roy Perry svolge l'interrogazione orale.

Christopher Patten (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR, e Michael Cashman.

La discussione è chiusa.

DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi il PV di martedì 10.02.2004, punto 3)

14. Elezioni in Iran (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004 e B5-0099/2004.

Michael Gahler, Bob van den Bos e Marie Anne Isler Béguin illustrano le proposte di risoluzione.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Erik Meijer (in sostituzione dell'autore), Bastiaan Belder e Johannes (Hannes) Swoboda illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Paul Rübig, a nome del gruppo PPE-DE, Anna Karamanou, a nome del gruppo PSE, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Ward Beysen, non iscritto, Charles Tannock, Paulo Casaca, Lennart Sacrédeus e Véronique De Keyser e Christopher Patten (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 18.1.*

15. **Assassinii politici in Cambogia** (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004 e B5-0097/2004.

Thomas Mann, Karin Junker (in sostituzione dell'autore), Graham R. Watson e Marie Anne Isler Béguin illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE e Olivier Dupuis, non iscritto, e Christopher Patten (membro della Commissione)

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 18.2.*

16. **Marinai greci detenuti a Karachi** (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004 e B5-0096/2004

Konstantinos Hatzidakis, Emmanouil Mastorakis e Ioannis Patakis (tutti in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Thomas Mann e Christopher Patten (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 18.3.*

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

17. **Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio**

Il Presidente comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

— un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (C5-0067/2004 — 2002/0090(COD) — 16041/1/2003 — COM(2004) 90 — 5868/2004)

deferimento merito: JURI

— una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini (C5-0068/2004 — 2003/0109(COD) — 16185/1/2003 — COM(2004) 100 — 5383/2004)

deferimento merito: FEMM
parere ITRE

competenti per parere in prima lettura: BUDG, CONT

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 13 febbraio 2004.

18. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

18.1. **Elezioni in Iran** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004 e B5-0099/2004.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0080/2004

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004 e B5-0099/2004)

presentata da

— Ilkka Suominen, Michael Gahler, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE,

— Enrique Barón Crespo, Margrietus J. van den Berg, Anna Karamanou, Johannes (Hannes) Swoboda e Jannis Sakellariou, a nome del gruppo PSE,

— Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

— Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Nelly Maes e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Pedro Marset Campos e Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL,

— Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD.

Approvazione *(P5_TA(2004)0100)*

Interventi sulla votazione:

Michael Gahler ha presentato un emendamento orale al paragrafo 5, che è stato accolto.

18.2. Assassinii politici in Cambogia (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004 e B5-0097/2004.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0079/2004

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004 e B5-0097/2004)

presentata da

— Hartmut Nassauer, Thomas Mann, Bernd Posselt e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE,

— Margrietus J. van den Berg, Karin Junker e Glyn Ford, a nome del gruppo PSE,

— Graham R. Watson e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

— Marie Anne Isler Béguin e Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL,

— Emma Bonino, Marco Pannella, Gianfranco Dell'Alba, Olivier Dupuis e Maurizio Turco, a nome dei membri non iscritti.

Approvazione *(P5_TA(2004)0101)*

Interventi sulla votazione:

Johannes (Hannes) Swoboda ha presentato degli emendamenti orali al considerando D, al paragrafo 7 e al considerando F, che sono stati accolti. Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, è intervenuto su tali emendamenti orali.

18.3. Marinai greci e filippini detenuti a Karachi (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004 e B5-0096/2004.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0078/2004

(in sostituzione delle proposte di risoluzioneB5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004 e B5-0096/2004)

presentata da

— Christos Zacharakis e Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE,

— Margrietus J. van den Berg e Giorgos Katiforis, a nome del gruppo PSE,

— Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

— Alexandros Alavanos, Efstratios Korakas e Emmanouil Bakopoulos, a nome del gruppo GUE/NGL,

— Theodorus J.J. Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN.

Approvazione *(P5_TA(2004)0102)*

Interventi sulla votazione:

Bernd Posselt ha proposto un emendamento orale al titolo della proposta di risoluzione comune, che è stato accolto.

19. Composizione delle commissioni

Il Parlamento prende atto delle seguenti nomine quali osservatori a far data dal 9 febbraio 2004.

commissione AFET:

— Agnes Vadai in sostituzione di Gyula Vari

commissione LIBE:

— Gyula Vari in sostituzione di Agnes Vadai

20. Competenza delle commissioni — Decisione di elaborare relazioni di iniziativa

Cooperazione tra commissioni parlamentari

L'articolo 162 bis del regolamento è applicato alle seguenti relazioni:

Della commissione ENVI:

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) sugli inquinanti organici persistenti (COM(2003) 644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)).

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al «regolamento REACH» (COM(2003) 644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)).

Procedura secondo l'articolo 162 bis tra JURI e ITRE

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 febbraio 2004)

Competenza delle commissioni

La commissione FEMM è competente per parere su:

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) sugli inquinanti organici persistenti (COM(2003) 644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

(Comptente per il merito: ENVI)

— Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al «regolamento REACH» (COM(2003) 644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

(Competente per il merito: ENVI)

Decisione di elaborare una relazione, conformemente all'articolo 180 del regolamento

Commissione AFCO:

— Regolamento del Parlamento europeo: richieste di parere alle agenzie europee (2004/2008(REG))

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 13 novembre 2003)

Decisione di elaborare una relazione, conformemente agli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del regolamento

Commissione ECON:

— Relazione sulla relazione di attività della BEI per il 2002 (2004/2012(INI))

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 febbraio 2004)

21. **Dichiarazioni scritte inserite nel registro** (articolo 51 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51, paragrafo 3, del regolamento):

N. Documento	Primo firmatario	Firme
26/2003	Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk e Pernille Frahm	47
27/2003	Marco Cappato e Daniel Marc Cohn-Bendit	95
28/2003	Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia e Adriana Poli Bortone	29
29/2003	Chris Davies, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Marco Cappato, Anna Karamanou e Michiel van Hulten	70

30/2003	Jonathan Evans, Jacqueline Foster, Martin Callanan, Ian Twinn e Timothy Kirkhope	55
31/2003	José Ribeiro e Castro	28
1/2004	Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna e Ilda Figueiredo	170
2/2004	Marie Anne Isler Béguin	23
3/2004	Philip Claeys e Koenraad Dillen	15
4/2004	Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin, Paul A.A.J.G. Lannoye e Caroline Lucas	19
5/2004	Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig e Alejandro Cercas	25
6/2004	Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda e Nelly Maes	23
7/2004	Ward Beysen	2
8/2004	Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch e Mario Borghezio	6
9/2004	Marie Anne Isler Béguin e Jean Lambert	10
10/2004	Mario Borghezio	10

22. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

23. Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno il 25 e 26 febbraio 2004.

24. Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 17.10.

Julian Priestley
Sécrétaire Général

Pat Cox
Presidente

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fatuzzo, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Kastler, Katiforis, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Moraes, Morgantini, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, de Roo, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Sichrovsky, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Bastys, Biela, Chronowski, Cilevičs, Cybulski, Drzęźla, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Liberadzki, Lisak, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Palečková, Pasternak, Pęczak, Pieniążek, Plokšto, Pospíšil, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szczygło, Szent-Iványi, Tomaka, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Wikiński, Wiśniowska, Wittbrodt, Janusz Czeskaw Wojciechowski, Żenkiewicz, Žiak.

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. MEDIA-Formazione (2001-2005) ***I

Relazione: VATTIMO (A5-0027/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica	AN	+	409, 14, 16

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione unica

2. MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione ***I

Relazione: VELTRONI (A5-0028/2004)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

3. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I

Relazione: MASTORAKIS (A5-0021/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-14	***commissione***		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

4. Unità di carico intermodali ***I

Relazione: STOCKMANN (A5-0016/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-15 17	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	16	***commissione***	vd	+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richiesta di votazione distinta

EDD: em 16

5. Istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ***

Relazione: GIL-ROBLES GIL-DELGADO (A5-0042/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
progetto di risoluzione legislativa				+	

6. Crisi nel settore siderurgico

Proposte di risoluzione: B5-0076, 0089, 0090, 0091, 0092 e 0093/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0076/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
§ 3	1	GUE/NGL	VE	-	196, 222, 7
§ 6			vs		
			1	+	
			2	+	
§ 7				+	
Cons E			vs		
			1	+	
			2	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0076/2004		PSE		↓	
B5-0089/2004		ELDR		↓	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
B5-0090/2004		GUE/NGL		↓	
B5-0091/2004		Verts/ALE		↓	
B5-0092/2004		UEN		↓	
B5-0093/2004		PPE-DE		↓	

Richiesta di votazione distinta

ELDR: § 7

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

cons E

prima parte: insieme del testo tranne i termini «dei quali ha beneficiato la AST Thyssen Krupp»
seconda parte: tali termini

§ 6

prima parte: «invita la Commissione … al loro impatto sociale»
seconda parte: «ritiene che tutte le sovvenzioni … modernizzare le produzioni»

7. Governo d'impresa e vigilanza dei mercati finanziari (Caso Parmalat)

Proposte di risoluzione: B5-0053/2004, B5-0054/2004, B5-0055/2004, B5-0056/2004, B5-0057/2004, B5-0077/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0053/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
dopo il § 14	1	PSE	vs		
			1/VE	+	282, 132, 4
			2/VE	-	187, 221, 9
dopo il § 15	3	PSE		+	
dopo il § 16	2	PSE		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0053/2004		UEN		↓	
B5-0054/2004		PPE-DE		↓	
B5-0055/2004		ELDR		↓	
B5-0056/2004		Verts/ALE		↓	
B5-0057/2004		GUE/NGL		↓	
B5-0077/2004		PSE		↓	

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

em 1

prima parte: «sottolinea la necessità … della sorveglianza»
seconda parte: «sostiene la creazione … di tutte le parti in causa»

8. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile

Relazione: GARGANI (A5-0041/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 6, lettera b)	1	PSE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

9. Afghanistan

Relazione: BRIE (A5-0035/2004)

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il § 2	4 = 5 =	PSE GUE/NGL		+	
§ 12	1 S	PPE-DE	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 19	2 S	PPE-DE		+	
§ 20	6	GUE/NGL		+	
§ 28	7	GUE/NGL		-	
dopo il § 28	8	ELDR		+	
§ 38	3	PPE-DE		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 12

prima parte: «richiama l'attenzione … e le province»
seconda parte: «è convinto che ogni tentativo … al governo centrale»

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo emendamento 1S.

10. Nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterrai nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione

Proposta di risoluzione: B5-0049/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione B5-0049/2004 (commissione per gli affari esteri)					
§ 4	2	PSE		+	
	5	GUE/NGL		+	
§ 7	6/riv.	GUE/NGL		+	
§ 8	3	PSE		+	
§ 10	7	PPE-DE		-	
	4	PSE		+	
§ 11	1	PSE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richiesta di votazione distinta

Verts/ALE: § 11

11. Elezioni in Iran

Proposte di risoluzione: B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004, B5-0099/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0080/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)					
§ 5				**+**	***Modificato oralmente***
§ 10		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	41, 28, 1

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0080/2004		ELDR		↓	
B5-0083/2004		UEN		↓	
B5-0084/2004		GUE/NGL		↓	
B5-0088/2004		PSE		↓	
B5-0094/2004		PPE-DE		↓	
B5-0098/2004		Verts/ALE		↓	
B5-0099/2004		EDD		↓	

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 10

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e del Consiglio dei guardiani»
seconda parte: tali termini

L'on. Gahler ha presentato un emendamento orale al paragrafo 5 volto a sostituire i termini «da parte delle autorità iraniane» con «da parte iraniana», che è stato accolto.

12. Assassini politici in Cambogia

Proposte di risoluzione: B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004, B5-0097/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0079/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, on. Bonino ea)					
§ 5		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	-	

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
cons. D				+	***Modificato oralmente***
cons. F				+	***Modificato oralmente***
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	71, 0, 0
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0079/2004		ELDR		↓	
B5-0082/2004		PSE		↓	
B5-0085/2004		GUE/NGL		↓	
B5-0095/2004		PPE-DE		↓	
B5-0097/2004		Verts/ALE		↓	

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale della PRC

Richiesta di votazione per parti separate

ELDR

§ 5

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e senza porre precondizioni»
seconda parte: tali termini

L'on. Swoboda ha presentato, a nome del gruppo PSE, degli emendamenti orali:

— al considerando D e al paragrafo 7 volto a sostituire i termini «sostenitori di spicco dell'opposizione» con «personalità politiche di spicco»

— al considerando F volto a sostituire i termini «4 febbraio» con «7 gennaio».

Tali emendamenti orali sono stati accolti.

13. Marinai greci e filippini detenuti a Karachi

Proposte di risoluzione: B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004, B5-0096/2004

Oggetto	Em n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0078/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0078/2004		ELDR		↓	
B5-0081/2004		PSE		↓	
B5-0086/2004		GUE/NGL		↓	
B5-0087/2004		UEN		↓	
B5-0096/2004		PPE-DE		↓	

L'on. Posselt ha presentato un emendamento orale al titolo della proposta di risoluzione comune volto a modificarlo come segue: «Marinai greci e filippini detenuti a Karachi». Tale emendamento orale è stato accolto.

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Vattimo A5-0027/2004
Risoluzione

Favorevoli: 409

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Paisley, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet

Astensioni: 16

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Seppänen

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez

UEN: Camre

RC — B5-0079/2004 — Cambogia
Risoluzione

Favorevoli: 71

EDD: Belder, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Lynne, Newton Dunn, Watson

GUE/NGL: Caudron, Koulourianos, Markov, Meijer, Puerta

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Banotti, Bowis, Camisón Asensio, Chichester, Cushnahan, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Gouveia, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Mann Thomas, Mayer Hans-Peter, Menrad, Ojeda Sanz, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Sommer, Stenmarck, Tannock, Varela Suanzes-Carpegna, Wieland

PSE: Berenguer Fuster, Cashman, Dehousse, De Keyser, Ettl, Gillig, Izquierdo Collado, Karamanou, Kindermann, Lage, Linkohr, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Swoboda

Verts/ALE: Auroi, Breyer, Duthu, Isler Béguin, Maes, Onesta

Giovedì, 12 febbraio 2004

TESTI APPROVATI

P5_TA(2004)0090

Programma MEDIA-Formazione (2001-2005) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-Formazione) (2001-2005) (COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)188) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0176/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0027/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle Prospettive finanziarie e non comporti restrizioni delle altre politiche;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0064

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2004 in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. *163/2001/CE relativa* alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti dell'industria *europea dei programmi audiovisivi* (MEDIA-formazione) (2001-2005)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 150, *paragrafo 4*,

vista la proposta della Commissione ([2]),

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
([2]) *Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.*

visto il parere del Comitato economico e sociale *europeo* ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) *La* decisione n. 163/2001/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio* ([4]) *ha istituito* il programma MEDIA-formazione, un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi, per il periodo 1º gennaio 2001-31 dicembre 2005.

(2) È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di *sostegno* al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell'articolo 150 del Trattato.

(3) È essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e dettagliata sul Programma MEDIA-Formazione entro il 31 dicembre 2005, in tempo perché l'autorità legislativa possa valutare la proposta di un nuovo Programma MEDIA-Formazione, con inizio previsto nel 2007,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione *n.*163/2001/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dal 31 dicembre 2006.

2) All'articolo 4, paragrafo 5 *il quadro finanziario* di 50 milioni di *EUR* fissato per l'importo dei finanziamenti è sostituito dalla somma di ***59,4 milioni di EUR, in conformità della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … 2004 [che modifica le decisioni nn. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE per adattare gli importi di riferimento al fine di tener conto dell'allargamento dell'Unione europea]*** ([5]).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

([1]) *GU C 10 del 14.1.2004, pag. 8.*
([2]) *GU C 23 del 27.1.2004, pag. 24.*
([3]) *Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2004.*
([4]) *GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.*
([5]) ***GU L …***

P5_TA(2004)0091

Programma MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, Distribuzione e promozione) (COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio (COM(2003) 191) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0177/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0028/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie e non comporti restrizioni delle altre politiche;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0067

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2004 in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio* che modifica la decisione n. *2000/821/CE del* Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 157, *paragrafo 3*,

vista la proposta della Commissione ([2]),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) *Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.*

visto il parere del Comitato economico e sociale *europeo* ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio con decisione 2000/821/CE ([4]) *ha istituito* il programma MEDIA Plus, un programma destinato a incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005.

(2) È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di appoggio al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell'articolo 157 del Trattato.

(3) È essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e particola reggiata sul programma MEDIA Plus entro il 31 dicembre 2005, affinché l'autorità legislativa abbia il tempo necessario per esaminare la proposta concernente il nuovo programma MEDIA Plus il cui avvio è previsto per il 2007, e in vista della valutazione da parte dell'autorità di bilancio della necessità del nuovo quadro finanziario,

HANNO APPROVATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/821/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, *paragrafo 1* la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dal 31 dicembre 2006.

2) All'articolo 5, paragrafo 2, *il quadro finanziario* di 350 milioni di *EUR è* sostituito dalla somma di ***453,6 milioni di EUR comprendente l'adeguamento per tener conto dell'ampliamento, in seguito alla revisione delle prospettive finanziarie***.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) *GU C 10 del 14.1.2004, pag. 8.*
([2]) *GU C 23 del 27.1.2004, pag. 24.*
([3]) *Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2004.*
([4]) *GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.*

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2004)0092

Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 440) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0393/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A5-0021/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Giovedì, 12 febbraio 2004

P5_TC1-COD(2003)0159

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il febbraio 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 ([3]), ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.

(2) Il 12 dicembre 2002 la Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (Convenzione SOLAS), nonché un Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) contenente una serie di misure sulla sicurezza marittima. Risulta pertanto opportuno specificare il ruolo dell'Agenzia in materia di sicurezza marittima.

(3) È importante adottare misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza delle attività marittime comunitarie e dei porti comunitari, nonché la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e del personale dei porti contro le minacce rappresentate da atti illeciti intenzionali.

(4) Il regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ([4]) attribuisce alla Commissione talune funzioni ispettive in relazione al controllo dell'applicazione di tali misure di protezione da parte degli Stati membri, nella cui esecuzione l'Agenzia potrebbe fornire un'utile assistenza tecnica. Tali funzioni dovrebbero comprendere l'ispezione delle navi, nonché delle pertinenti compagnie e degli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto.

(5) Gli incidenti recentemente avvenuti nelle acque comunitarie alle petroliere Erika e Prestige, hanno dimostrato la necessità di un'ulteriore azione comunitaria non solo a livello di prevenzione, ma anche a livello di reazione in caso di inquinamento.

([1]) GU C …
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 12.2.2004.
([3]) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10).
([4]) GU L …

(6) La decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000 ([1]) istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali per il periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

(7) La decisione 2001/792/CE Euratom del Consiglio del 23 ottobre 2001 ([2]) ha istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, compresi i casi di inquinamento marino accidentale. Tale meccanismo comporta l'intervento di un Centro di informazione e monitoraggio della Commissione in tutti i casi di interventi di soccorso di protezione civile.

(8) L'Agenzia dovrebbe disporre di mezzi adeguati per sostenere, su richiesta, i meccanismi di intervento antinquinamento degli Stati membri. Le attività dell'Agenzia in questo settore non dovrebbero sollevare gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati, e dovrebbero rispettare gli accordi di cooperazione esistenti tra Stati membri, o gruppi di Stati membri, in questo settore. In caso di inquinamento, l'Agenzia dovrebbe assistere lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale saranno effettuate le operazioni di disinquinamento. L'Agenzia dovrebbe agire a sostegno del meccanismo comunitario nel settore della protezione civile.

(9) La direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ([3]) introduce nuove procedure per il riconoscimento dei certificati di competenza dei marittimi rilasciati da paesi terzi. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nella valutazione della conformità di questi paesi ai requisiti della Convenzione recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (Convenzione STCW).

(10) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe disporre della competenza per definire, di concerto con la Commissione, un piano strategico riguardo alle attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia. Nel formulare il piano in questione, il consiglio di amministrazione dovrebbe tener conto del valore aggiunto che l'intervento antinquinamento dell'Agenzia comporta per le attività degli Stati membri e garantire il miglior rapporto costi-efficienza possibile.

(11) Occorre tener conto degli accordi esistenti sull'inquinamento dovuto a cause accidentali, quale l'accordo del 1983 concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di cooperazione di Bonn) che facilita l'assistenza reciproca e la cooperazione tra Stati membri in questo settore nonché delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti per la protezione delle zone marittime europee dagli incidenti inquinanti quali la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, del 1990 (convenzione OPRC) elaborata sotto gli auspici dell'IMO la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, del 22 settembre 1992 (convenzione OSPAR), la convenzione di Barcellona, la convenzione di Helsinki e l'accordo di Lisbona.

(12) Nelle future nomine dei membri della struttura amministrativa dell'Agenzia (consiglio di amministrazione, direttore esecutivo) si dovrebbero tenere in debito conto le esperienze e le competenze specialistiche necessarie acquisite nei nuovi settori di competenza dell'Agenzia, ossia l'intervento in caso di inquinamento causato dalle navi e la protezione marittima.

([1]) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
([2]) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
([3]) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28.

(13) I paesi terzi che desiderino far parte dell'Agenzia dovrebbero adottare e applicare il diritto comunitario in tutti i settori di competenza dell'Agenzia, compresi gli interventi in caso di inquinamento causato dalle navi e la protezione marittima.

(14) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbe pertanto essere modificato in conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Consiglio è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, di protezione marittima, entro i limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), di prevenzione dell'inquinamento e di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, entro i limiti dei compiti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.»

b) è inserito il seguente paragrafo:

«3. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento, accidentale o intenzionale, causato dalle navi e sostiene su richiesta con mezzi supplementari, in un modo efficiente in termini di costi, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati e nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Essa agisce a sostegno del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (*) e del meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio del 23 ottobre 2001 (**).

(*) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
(**) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per assicurare che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) assiste la Commissione, se del caso, nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione comunitaria in materia di sicurezza e di protezione marittima, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento in caso di inquinamento causato dalle navi, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale. Tale compito comprende l'analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e degli interventi contro l'inquinamento causato dalle navi;

b) assiste la Commissione nell'efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario, della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e interventi contro l'inquinamento causato dalle navi. In particolare, l'Agenzia:

   i) controlla nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello Stato di approdo, compresa l'eventuale effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerisce alla Commissione qualsiasi possibile miglioramento in tale settore;

   ii) fornisce alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

   iii) assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest'ultima per effetto della vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e interventi contro tale inquinamento, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, alla certificazione e al servizio di guardia degli equipaggi delle navi, ivi compresa la verifica della conformità, da parte dei paesi terzi, alle disposizioni della convenzione internazionale del 1978 recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia (Convenzione STCW) e delle misure adottate per la prevenzione delle frodi in relazione ai certificati di abilitazione;

   iv) fornisce alla Commissione assistenza tecnica nello svolgimento delle funzioni ispettive assegnatele ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (*). L'assistenza dell'Agenzia alla Commissione è limitata alle navi e alle pertinenti compagnie ed agli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto.

c) collabora con gli Stati membri per:

   i) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo e dello Stato di bandiera;

   ii) sviluppare soluzioni tecniche e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria;

iii) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso. A tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento;

d) facilita la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nei settori contemplati dalla direttiva 2002/59/CE. In particolare, l'Agenzia:

i) promuove la cooperazione tra Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori cui si applica tale direttiva;

ii) sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui a tale direttiva;

e) facilita la cooperazione tra Stati membri e Commissione nell'elaborazione, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale, nel sostegno agli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi e nell'analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti;

f) fornisce alla Commissione e agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima, sulla protezione marittima e sull'inquinamento causato dalle navi, per consentire loro di adottare le misure necessarie per migliorare i loro interventi in questo campo e di valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano tra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima e del traffico marittimo nonché nel campo dell'inquinamento marino, sia accidentale che intenzionale, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste inoltre la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari in applicazione della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) (**); l'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a migliorare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni;

g) nel corso dei negoziati con Stati candidati all'adesione l'Agenzia può fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia può anche fornire assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprende, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.

(*) GU L …

(**) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).»

3) All'articolo 10, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata entro un termine di due mesi, in seconda lettura o con una maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;»

b) è aggiunta la seguente lettera:

«k) adotta, conformemente alle procedure di cui alla lettera d), un piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone.»

4) All'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.»

5) All'articolo 15, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) elabora il programma di lavoro e il piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia, e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione e risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione o da uno Stato membro, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); a fini di informazione, trasmette il piano al comitato istituito dall'articolo 4 della decisione n. 2850/2000/CE nonché al comitato di cui all'articolo 9 della decisione 2001/792/CE;»

6) All'articolo 16, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento causato dalle navi. Il consiglio di amministrazione prende la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. La Commissione può proporre uno o più candidati.»

7) All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto comunitario nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.»

8) All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La valutazione è volta a stabilire l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Il consiglio di amministrazione stabilisce, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2004)0093

Unità di carico intermodali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali (COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 155) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1, e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0167/2003),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0016/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0056

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva *2004/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale *europeo* ([2]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([3]),

deliberando *secondo* procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([4]),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità attua una politica volta ad incoraggiare il trasporto sostenibile, come le operazioni di trasporto multimodale ***e intermodale*** dove intervengono i modi stradali, ferroviari, fluviali e il trasporto marittimo a corto raggio. Nel quadro della politica comune dei trasporti, si devono adottare misure supplementari per garantire la sicurezza dei trasporti.

(2) I contenitori in genere sono conformi alle norme adottate dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione *(ISO)*, ma non offrono uno spazio sufficiente per un carico ottimale delle palette o per sfruttare al meglio le dimensioni massime autorizzate nel trasporto terrestre.

(3) Le casse mobili di solito sono utilizzate nel trasporto stradale o ferroviario ma non sono adatte alle operazioni di trasporto intermodale che comprendono un tragitto via acqua a causa delle loro caratteristiche di costruzione.

([1]) GU C (…) del (…), pag. (…).
([2]) GU C *32 del 5.2.2004, pag. 67*.
([3]) GU C (…) del (…), pag. (…).
([4]) *Posizione del Parlamento europeo del 12.2.2004*.

(4) Le unità di carico intermodali devono presentare le caratteristiche di interoperabilità necessarie per le operazioni di trasbordo delle merci da un modo all'altro. A causa del numero e della diversità delle unità esistenti, l'armonizzazione delle caratteristiche di interoperabilità concerne soltanto le nuove unità.

(5) *La nuova unità europea* di carico intermodale *dovrebbe* non *solo offrire* uno spazio di carico ottimale in relazione alle dimensioni imposte dalla normativa comunitaria vigente, ma *anche presentare* le caratteristiche armonizzate di interoperabilità necessarie per tutte le nuove unità di carico intermodali.

(6) *Gli* obiettivi dell'azione prevista sono *il conseguimento dello* stesso grado di armonizzazione delle unità di carico intermodali, delle procedure di valutazione e di controllo periodico *e la* realizzazione dell'unità europea di carico intermodale. *Poiché* tali obiettivi non possono *essere realizzati in misura sufficiente* dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, *in base* al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del *trattato. La* presente direttiva *si limita a* quanto *è* necessario per *conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

(7) Per ragioni legate alla specificità del trasporto aereo di merci, la presente direttiva non riguarda tale modo di trasporto.

(8) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'utilizzo, il controllo e la manutenzione delle unità di carico intermodali soggette alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) [1].

(9) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci. Le regole che mirano a realizzare la libera circolazione, senza ostacoli agli scambi, trovano il loro fondamento nella risoluzione del Consiglio, del *7* maggio *1985, relativa* ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione [2]. La presente direttiva fa riferimento a tali principi.

(10) Secondo la decisione 93/465/CEE [3], gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare la libera circolazione sul loro territorio, l'immissione sul mercato, l'uso per qualsiasi operazione di trasporto o l'uso conformemente alla loro destinazione delle unità di carico intermodali munite del marchio di conformità CE e i simboli previsti dalla presente direttiva, che segnalano che il controllo periodico è stato effettuato, senza esigere una valutazione supplementare per ragioni legate all'applicazione della presente direttiva o, per l'unità di carico intermodale europea, alla conformità ad altri requisiti tecnici.

(11) Uno Stato membro deve poter prendere, informandone la Commissione, misure per limitare o vietare l'immissione sul mercato e l'uso di unità di carico intermodali, in particolare quando queste presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici o delle cose ***o quando queste, pur essendo munite di marcatura CE, del simbolo relativo alla loro rivalutazione o del simbolo relativo al controllo periodico, risultano non conformi***. La procedura deve essere motivata e ***trasparente***.

---

[1] ***CSC: «International Convention for Safe Containers», adottata il 2.12.1972, entrata in vigore il 6.9.1977 e modificata nel 1981, 1983, 1991 e 1993. Il testo della convenzione è consultabile sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (www.imo.org).***

[2] *GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.*

[3] Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica *(*GU L 220 del 30.8.1993, *pag. 23).*

(12) ***Nel*** quadro dei principi previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, gli allegati I e II della presente direttiva prevedono *i* requisiti essenziali in materia di sicurezza tecnica e personale, movimentazione, fissaggio, stabilità *e* identificazione, necessari per le unità di carico intermodali e per le unità europee di carico intermodali. I requisiti saranno completati da alcuni requisiti specifici indispensabili per assicurare l'interoperabilità. Le unità di carico intermodali devono rispondere a tutti i requisiti citati.

(13) I requisiti previsti per le unità di carico intermodali non dovrebbero contravvenire alle pertinenti norme ISO in vigore.

(14) Alla luce degli obiettivi della presente direttiva e al fine di facilitare la dimostrazione della conformità delle nuove unità rispetto ai requisiti, occorre stabilire alcune procedure di valutazione, nonché controlli periodici; tali procedure dovranno essere elaborate tenendo conto dell'importanza dei requisiti inerenti alle unità di carico intermodali. Occorre prevedere una procedura adeguata o la possibilità di scegliere tra diverse procedure di valore equivalente. Le procedure adottate sono conformi alla decisione 93/465/CEE.

(15) Le nuove unità intermodali di carico possono essere immesse sul mercato e messe in servizio solo se conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva. Tale conformità è attestata dalle procedure di valutazione previste dalla decisione 93/465/CEE e riprese all'allegato IV.

(16) Il controllo periodico è finalizzato a verificare che lo stato di manutenzione e lo stato di usura delle unità di carico intermodali sono compatibili con i requisiti di sicurezza e sarà svolto conformemente alla procedura prevista all'allegato V della presente direttiva.

(17) Le unità a cui si applica la presente direttiva devono portare una marcatura CE che ne indichi la conformità alle disposizioni della direttiva stessa. I simboli che si riferiscono alle caratteristiche armonizzate delle unità di carico intermodali devono essere distinti da quelli che indicano che l'unità in questione è un'unità europea di carico intermodale armonizzata. Su ciascuna unità di carico intermodale va indicato che essa ha superato il controllo periodico precedente o, per quanto riguarda le unità di meno di cinque anni, che essa non è ancora soggetta all'obbligo di subire un controllo, con l'indicazione della data del prossimo controllo.

(18) Per realizzare gli obiettivi corrispondenti ai requisiti essenziali previsti dagli allegati I e II della presente direttiva occorre elaborare alcune norme armonizzate per le unità di carico intermodali e per le unità europee di carico intermodali. Occorre inoltre prevedere per tali unità l'adozione di requisiti specifici di interoperabilità secondo la procedura indicata all'articolo 12.

(19) Le norme armonizzate sono elaborate ***dal Comitato europeo*** di normalizzazione ***(CEN), nell'ambito di una procedura di mandato, su richiesta della*** Commissione. Se le norme sono considerate insoddisfacenti in relazione ai due tipi di requisiti previsti dalla direttiva, la Commissione o lo Stato membro interessato interpellano il comitato permanente istituito ai sensi della direttiva 98/34/CE ([1]).

(20) Gli Stati membri designano gli organismi di controllo abilitati ad effettuare le procedure di valutazione o di controllo periodico. Essi devono inoltre provvedere a che tali organismi siano sufficientemente indipendenti, competenti e imparziali da poter svolgere i compiti per i quali sono stati designati e notificati.

([1]) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, *pag. 37). Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).*

(21) La CSC contribuisce a questo obiettivo di rafforzamento della sicurezza delle unità di carico intermodali e delle unità europee di carico intermodali. La maggior parte degli Stati membri ha già ratificato tale convenzione, conformemente alla raccomandazione *79/487/CEE* ([1]).

(22) Occorre prevedere una procedura che consenta alla Commissione di modificare alcuni allegati della *presente* direttiva.

(23) Occorre prevedere una procedura che consenta alla Commissione di prendere le misure necessarie se le norme armonizzate non rispondono interamente ai requisiti della presente direttiva.

(24) È necessario adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva, in conformità con la decisione 1999/468/CE *del Consiglio,* del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione ([2]).

(25) È necessario prevedere sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva.

(26) Si devono adottare disposizioni per l'attuazione della presente direttiva prima della pubblicazione delle specifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(27) È necessario prevedere una disposizione transitoria che permetta l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle unità di carico intermodali fabbricate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva anche dopo tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa alcuni requisiti essenziali e prevede l'adozione di norme armonizzate e di requisiti specifici di interoperabilità che rendano più efficace e più sicura l'utilizzazione delle nuove unità di carico intermodali ***e*** permettano la creazione di un'unità europea di carico intermodale. Essa introduce obblighi di valutazione della conformità e di manutenzione *e* alcune procedure di valutazione della conformità e di controllo periodico relative alle unità di carico impiegate nel trasporto intermodale ***che non sono contemplate dalla CSC***.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica:

a) alle unità di carico ***intermodali esistenti*** alla data della sua entrata in vigore*;*

b) alle unità di carico intermodali ***recentemente*** fabbricate, immesse sul mercato, messe in circolazione e/o utilizzate che devono rispettare i requisiti definiti all'allegato I, e i requisiti specifici di interoperabilità indicati all'articolo 9*;*

([1]) *Raccomandazione 79/487/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1979, relativa alla ratifica della convenzione internazionale sulla sicurezza dei containers (CSC)* (GU L 125 del 22.5.1979, pag. 18*).*

([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) alle nuove unità di carico intermodale europee, che devono rispettare i requisiti definiti agli allegati I e II e i requisiti specifici di interoperabilità indicati all'articolo 9.

2. Essa si applica inoltre alle unità di carico di cui al primo paragrafo, utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci tra il territorio della Comunità e quello di un paese terzo.

3. Il trasporto aereo è escluso dal campo della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «unità di carico intermodale», un contenitore o una cassa mobile;

b) «unità europea di carico intermodale», un'unità di carico intermodale costruita conformemente ai requisiti essenziali definiti agli allegati I e II e ai requisiti di interoperabilità;

c) «contenitore», unità concepita per il trasporto di merci, sufficientemente solida per un impiego ripetuto, impilabile e dotata di elementi che permettono il trasbordo tra modi;

d) «cassa mobile», unità concepita per il trasporto di merci, utilizzata in Europa, adeguata in modo ottimale alle dimensioni dei veicoli stradali e fornita di elementi di aggancio che permettono il trasbordo tra modi, di solito ferrovia/strada;

e) «norma armonizzata», una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto sulla base di un mandato concesso dalla Commissione, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE, allo scopo di stabilire un requisito europeo il cui rispetto non è obbligatorio;

f) «indicazione di controllo periodico», un simbolo indicante che l'unità di carico intermodale è stata sottoposta a un controllo periodico o deve essere sottoposta al primo controllo periodico, ed è stata giudicata conforme ai requisiti pertinenti; tale simbolo indica anche la data alla quale si prevede che l'unità di carico intermodale sarà sottoposta al prossimo controllo periodico di cui all'articolo 7;

g) «controllo periodico», i controlli effettuati per accertare lo stato di manutenzione e di sicurezza delle unità di carico intermodali di cui ai punti a), b) e c), secondo le procedure previste dall'allegato V;

h) «procedure di valutazione della conformità», le procedure di cui all'allegato IV;

i) «organismo notificato», un organismo di controllo designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10 e che soddisfa i criteri dell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione della conformità delle unità di carico intermodali

1. Prima di immettere sul mercato le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sottopone il prodotto a una procedura di valutazione della conformità tra quelle descritte nell'allegato IV, alle condizioni definite.

2. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE sulle unità di carico intermodali, la conformità è stabilita mediante una delle procedure seguenti:

— controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo A, quando sono rispettate le norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

— controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo Aa;

— procedura di verifica per unità (modulo G);

— procedura di garanzia della qualità totale (modulo H).

3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di unità di carico intermodali conformi ai requisiti di cui all'allegato II della CSC, a meno che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità richieda una tale valutazione.

Articolo 5

Libera circolazione, restrizioni e clausole di salvaguardia

1. Uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio sul suo territorio (compreso il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione o il ricarico), per ragioni legate all'applicazione della presente direttiva, di unità di carico intermodali che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e, se del caso, alle norme armonizzate applicabili pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della presente direttiva, e sono munite della marcatura CE che attesta questa conformità e dell'indicazione relativa al controllo periodico prevista dall'articolo 8.

2. Gli Stati membri presumono conformi alle disposizioni della presente direttiva le unità di carico intermodali che portano la marcatura CE e sono munite della dichiarazione di conformità CE prevista all'allegato VII.

3. Quando uno Stato membro constata che un'unità di cui all'articolo 2, correttamente mantenuta e adibita all'impiego al quale è destinata, rischia di compromettere la salute e/o la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici e delle cose, durante il trasporto e/o l'utilizzazione, nonostante porti la marcatura CE e un'indicazione di controllo periodico, può limitare o vietare l'immissione sul mercato, o l'uso dell'unità in questione, o può predisporne il ritiro dal mercato o dalla circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata e indica le ragioni della propria decisione.

4. La Commissione consulta tempestivamente le parti coinvolte. Se essa constata, successivamente alla consultazione, che la misura adottata è giustificata, informa immediatamente tutti gli Stati membri. Se la misura risulta ingiustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che l'ha interpellata, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore.

5. Quando un'unità di cui all'articolo 2 risulta non conforme, lo Stato membro competente ***prende, nei*** confronti di chi ha apposto la marcatura CE o l'indicazione di controllo periodico***, le misure adeguate che possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione ad eseguire le procedure di cui agli allegati IV e V,*** e ne informa tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri.

6. La Commissione si adopera per tenere informati gli Stati membri dello svolgimento e dei risultati della procedura.

7. Quando uno Stato membro stabilisce che la marcatura CE o l'indicazione di controllo periodico sono state apposte indebitamente, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sono tenuti a porre fine all'infrazione alle condizioni imposte dallo Stato membro.

In caso di persistenza della non conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'uso dell'unità in questione, o per predisporne il ritiro dal mercato o dalla circolazione.

8. Ogni decisione presa da uno Stato membro in applicazione della presente direttiva e avente la conseguenza di limitare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'uso di unità di carico intermodali o che ne impone il ritiro dal mercato o dalla circolazione deve essere motivata in modo preciso. Essa è notificata tempestivamente all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsi vanno presentati.

Articolo 6

Sorveglianza delle unità di carico intermodali

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché le unità di carico intermodali di cui all'articolo 3, lettere a) e b) possano essere immesse sul mercato e messe in servizio esclusivamente se non compromettono la salute e/o la sicurezza delle persone e, ove applicabile, degli animali domestici e delle cose, quando siano installate e mantenute correttamente e adibite all'impiego al quale sono destinate.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di imporre, nel rispetto delle disposizioni del trattato, i requisiti che reputino necessari per garantire la protezione delle persone, in particolare durante le operazioni di movimentazione delle unità, a condizione che ciò non implichi modifiche di tali unità in relazione alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, di unità di carico intermodali, secondo la definizione dell'articolo 1, non conformi alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che un'insegna visibile indichi chiaramente la loro non conformità e l'impossibilità di entrare in possesso di tali unità prima che siano state rese conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. In occasione di dimostrazioni, vanno prese le misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone, conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 7

Manutenzione e controllo periodico

1. Prima della fine del quinto anno dalla fabbricazione di un'unità di carico intermodale o di una unità europea di carico intermodale, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore sono tenuti a sottoporla al primo controllo previsto dall'articolo 3, *lettera f)*, secondo una delle procedure dell'allegato V.

Per le unità esistenti, il primo controllo deve essere svolto prima del 1º luglio 2007 o prima della fine del quinto anno dalla fabbricazione.

Le unità di carico intermodali, esistenti o nuove, che circolano nella Comunità o sono utilizzate per operazioni di trasporto di merci tra il territorio della Comunità e il territorio di un paese terzo, sono sottoposte a controlli periodici a intervalli di tempo che non possono superare ***30 mesi***.

2. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, o il detentore dell'unità di carico intermodale, è tenuto a mantenerla in buono stato dal punto di vista della sicurezza.

3. La data limite (mese e anno) prevista per il successivo controllo periodico dell'unità di carico intermodale è segnalata su questa, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.

4. Le unità di carico intermodali possono essere sottoposte al controllo periodico in qualunque Stato membro, secondo le procedure previste dall'allegato V della presente direttiva.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano alle unità di carico intermodali coperte dalla CSC.

Articolo 8

Marcatura CE e indicazione di controllo periodico

1. La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE», secondo il logo il cui modello appare all'allegato VI.

La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato che ha preso parte alla fase di controllo della produzione.

2. La marcatura «CE» deve essere apposta in maniera visibile, facilmente leggibile e indelebile su ciascuna unità di carico intermodale.

3. Viene fatto divieto di apporre sulle unità di carico intermodali e sulle unità europee di carico intermodali dei marchi che possano trarre in inganno i terzi sul significato o sul logo della marcatura «CE». È permesso apporre sulle unità di carico intermodali qualunque altra marcatura, a condizione che non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE».

4. Accanto alla marcatura «CE», è necessario apporre un simbolo conforme al logo il cui modello appare all'allegato VII. Esso è diverso per le unità di carico intermodali e sulle unità europee di carico intermodali.

5. L'indicazione di controllo periodico deve menzionare la data di fabbricazione, quella del controllo precedente e la data limite del controllo successivo. Essa va apposta dall'organismo responsabile del controllo secondo il logo il cui modello appare all'allegato VII.

6. Marcatura «CE» indebitamente apposta

a) la constatazione, da parte di uno Stato membro, dell'indebita apposizione della marcatura «CE» *o* dell'indicazione di controllo periodico comporta per il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità, il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore, l'obbligo di rendere conforme il prodotto per quanto riguarda le disposizioni sulla marcatura «CE» e di mettere fine alla violazione alle condizioni fissate da tale Stato membro;

b) in caso di persistenza della non conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione, o per predisporne il ritiro dal mercato o dalla circolazione, in conformità con le procedure previste dall'articolo 5.

Articolo 9

Requisiti, norme armonizzate e obiezioni formali

1. Le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti rispettivamente enunciati negli allegati I e II, nonché ai requisiti specifici di interoperabilità. Questi ultimi sono adottati e, se necessario, sottoposti a revisione secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni relative ai requisiti specifici di interoperabilità da applicare.

2. Gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva pertinenti le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali che portano la marcatura CE prevista dall'articolo 8 e munite della dichiarazione di conformità prevista dall'allegato VII.

3. Le unità di carico intermodali e le unità europee di carico intermodali conformi alle norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono presunte conformi ai requisiti essenziali e ai requisiti specifici di interoperabilità.

4. Quando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui al paragrafo 3 non siano conformi ai requisiti essenziali di cui agli allegati I e II e/o ai requisiti specifici di interoperabilità, tale Stato membro o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE.

Tenendo conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri *i riferimenti alle* norme in questione vanno *ritirati* o meno *dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Organismi notificati

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi notificati, aventi sede nella Comunità, che hanno designato per compiere le procedure di cui agli allegati IV e V e per espletare i compiti specifici per cui gli organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro preventivamente attribuiti dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi notificati indicando il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Gli Stati membri applicano i criteri definiti all'allegato III per la designazione di organismi notificati.

3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 2.

Esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni revoca di una notifica.

Articolo 11

Adeguamento degli allegati

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il comitato è competente ad esaminare tutte le questioni legate all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva e che gli vengono sottoposte dal presidente, su iniziativa di questi o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un regime di sanzioni per le infrazioni alle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva***, si adoperano a favore della piena armonizzazione di tali sanzioni*** e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di queste sanzioni. Queste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e la informano prontamente di ogni modifica successiva.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle unità di carico intermodali che sono state fabbricate prima della data indicata al paragrafo 1 e messe in servizio nei sei mesi successivi a questa data.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Requisiti essenziali relativi alle unità di carico intermodali

Per facilitare la movimentazione delle unità di carico intermodali tra due modi e favorire l'intermodalità nei trasporti in generale, esse devono soddisfare, secondo la loro classe e la loro categoria, i requisiti definiti nel presente allegato. Questi requisiti garantiscono un'interoperabilità massima delle unità di carico intermodali tra la strada, la ferrovia, la navigazione fluviale e il trasporto marittimo ***e non contravvengono alle pertinenti norme ISO in vigore***.

Sicurezza tecnica e personale:	Rispettare le disposizioni applicabili della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori *(CSC)*. Ridurre al minimo i rischi di danni nell'ambito di un medesimo modo di trasporto e tra due modi. Dotare qualunque nuova unità di carico intermodale di un sistema di allarme in caso di intrusione, ad esempio mediante un sigillo elettronico, conformemente allo stato di avanzamento della tecnica.
Movimentazione:	Permettere una movimentazione efficace ***dei contenitori (ISO serie 1) e delle casse mobili impilabili e non impilabili, tenendo conto dell'efficacia delle operazioni di trasbordo***.

Fissaggio:	Rendere le interfacce di fissaggio compatibili con i quattro modi di trasporto.
Solidità:	In caso di caduta accidentale, le UCI non si devono rompere, né aprire. Le UCI devono essere in grado di tollerare gli shock a cui sono sottoposte durante la movimentazione senza subire danni che possano portare alla non apposizione dell'indicazione di controllo periodico.
Codificazione e identificazione delle unità:	Utilizzare codificazione e identificazione elettroniche conformi allo stato di avanzamento della tecnica.

Le unità di trasporto intermodali utilizzate per il trasporto su strada devono rispettare le prescrizioni della direttiva 96/53/CE [1].

ALLEGATO II

Requisiti essenziali concernenti l'unità europea di carico intermodale

L'unità europea di carico intermodale è l'unità di carico ideale per il trasporto di merci diverse secche su strada, rotaia, mediante vie di navigazione interna e trasporto marittimo a corto raggio.

Oltre ai requisiti previsti dall'allegato I, che si applicano a tutte le nuove unità di carico intermodali, le UECI devono essere conformi ai seguenti requisiti supplementari:

Peso e dimensioni:	Rispettare le disposizioni della direttiva *96/53/CE.*
Tipo:	Cassa polivalente per merci secche

[1] *Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).*

Lunghezza interna:	Deve permettere di posizionare, in lunghezza, rispettivamente: — 11 unità di 1 200 mm, per la versione lunga — 6 unità di 1 200 mm, per la versione corta prevedendo i margini di manovra che sarebbero necessari.
Larghezza interna:	Deve permettere di mettere due euro-palette (1 200 × 800 mm) o due palette UK (1 200 × 1 000 mm) nel senso della loro lunghezza (quindi 2 × 1 200 mm) o tre euro-palette nel senso della loro larghezza (quindi 3 × 800 mm) fianco a fianco lasciando un margine di manovra sufficiente.
Larghezza esterna:	***Deve permettere uno stivaggio sicuro, all'interno e sul ponte, delle esistenti navi portacontenitori a struttura cellulare, senza richiedere l'adeguamento delle guide esistenti, configurate secondo le pertinenti norme ISO.***
Altezza esterna:	***2 900 mm (Norma ISO)***
Solidità della costruzione:	Il documento di riferimento per i valori di solidità è la serie di norme ISO 1496, se necessario. — Capacità di impilazione su 4 livelli di unità lunghe caricate e idonee ad affrontare un viaggio in mare. — Capacità di impilazione che corrisponde ai contenitori ISO di 20 piedi per le unità corte caricate. — Un carico di lacerazione sufficiente per permettere il trasporto di unità sul numero di livelli di impilazione suddetto, per via fluviale o trasporto marittimo a corto raggio. — Idoneità al sollevamento dall'alto.

ALLEGATO III

Criteri minimi da soddisfare per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 10

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato della valutazione e della verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'utilizzatore delle unità di carico intermodali sottoposte al loro controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono operare, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali unità. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante delle unità e l'organismo notificato.

2. L'organismo e il personale incaricato dei controlli devono svolgere le operazioni di valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, non devono essere sottoposti a nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica. Esso deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere i seguenti requisiti:

   — una buona formazione tecnica e professionale,

   — una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una pratica sufficiente di tali controlli;

   — la capacità necessaria per redigere gli attestati, i protocolli e le relazioni che materializzano nella pratica i controlli svolti.

5. Deve essere garantita l'imparzialità del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei controlli svolti, né dai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale o che i controlli siano svolti direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo che esegue i controlli è vincolato dal segreto professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato nel quale esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di ogni disposizione di diritto nazionale che recepisce la presente direttiva.

ALLEGATO IV

Procedimenti di valutazione della conformità

Un'unità di carico intermodale deve essere oggetto, a scelta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, di uno dei seguenti procedimenti di valutazione della conformità previsti dall'articolo 6 e definiti nel presente allegato:

— controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo A, quando sono rispettate le norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

— controllo interno della fabbricazione, utilizzando il modulo Aa;

— procedura di verifica per unità (modulo G);

— procedura di garanzia della qualità totale (modulo H).

Modulo A (Controllo interno di fabbricazione)

1. Questo modulo descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che adempie agli obblighi previsti alla parte 2, garantisce e dichiara che le unità di carico intermodali soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, devono apporre il marchio adeguato su tutte le unità di carico intermodali e redigere una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità di carico intermodale. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione sul mercato comunitario delle unità di carico intermodali.

3. La documentazione tecnica deve permettere la valutazione della conformità delle unità di carico intermodali ai requisiti pertinenti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento delle unità di carico intermodali e contenere:

   — una descrizione generale delle unità di carico intermodali;

   — i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, insiemi, circuiti, ecc.;

   — le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

   — una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

   — i risultati dei calcoli di progetto, i controlli effettuati, ecc.;

   — i rapporti sulle prove.

4. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità insieme alla documentazione tecnica.

5. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione porti alla fabbricazione di unità di carico intermodali che soddisfano i requisiti della documentazione tecnica di cui alla parte 2 e i requisiti applicabili alla direttiva.

Modulo Aa (controllo interno di fabbricazione e sorveglianza della verifica finale)

Oltre ai requisiti del modulo A sono applicabili anche le disposizioni seguenti.

La verifica finale è controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Durante queste ispezioni, l'organismo notificato deve:

— assicurarsi che il fabbricante proceda effettivamente alla verifica finale;

— procedere a scopi di controllo al prelievo di unità di carico intermodali sui luoghi di fabbricazione o di deposito. L'organismo notificato valuta il numero di unità da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare sulle unità prelevate la verifica finale, parzialmente o integralmente.

Qualora una o più unità di carico intermodali non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo su ciascuna unità di carico intermodale.

Modulo G (verifica CE all'unità)

1. Questo modulo descrive il procedimento con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'unità di carico intermodale, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 4.1, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura opportuna su questa unità e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

   — il nome e l'indirizzo del fabbricante, nonché la collocazione dell'unità di carico intermodale;

   — una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata presso alcun altro organismo notificato;

   — una documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'unità di carico intermodale ai requisiti corrispondenti della direttiva e comprendere la sua progettazione, la sua fabbricazione e il suo funzionamento. La documentazione tecnica comprende:

   — una descrizione generale dell'unità in questione;

   — disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

   — le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento di questa unità;

   — i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.;

   — i rapporti sulle prove effettuate;

   — gli elementi adeguati relativi alla qualificazione dei metodi di fabbricazione e di controllo, come pure alle qualificazioni o approvazioni del personale corrispondente.

4. L'organismo notificato procede ad un esame della progettazione e costruzione di ogni unità di carico intermodale ed effettua in occasione della fabbricazione le prove opportune per certificare la sua conformità con i requisiti corrispondenti della direttiva.

4.1. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni unità di carico intermodale e stabilisce un attestato di conformità per le prove realizzate. Quest'attestato è conservato per dieci anni.

4.2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, a richiesta, la dichiarazione di conformità e l'attestato di conformità rilasciati dall'organismo notificato.

In particolare l'organismo notificato:

— esamina la documentazione tecnica per quanto concerne la progettazione e i processi di fabbricazione;

— valuta i materiali utilizzati quando essi non sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante di materiali;

— approva i modi operativi di assemblaggio permanente delle parti che compongono le unità di carico intermodali;

— verifica le qualifiche o approvazioni;

— procede all'esame finale, effettua o fa effettuare la prova ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

Modulo H (garanzia di qualità totale)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti applicabili della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascun prodotto la marcatura CE e redige per iscritto la dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda contiene:

— tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista,

— la documentazione sul sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti della direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono apparire in una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità consente una comprensione univoca delle misure e delle procedure in materia di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione contiene in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;

— delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, quando le norme di cui all'articolo 5 non sono applicate integralmente, dei mezzi che saranno impiegati per rispettare i requisiti essenziali della direttiva applicabili ai prodotti;

— delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all'atto della progettazione della categoria di prodotti in questione;

— delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare;

— dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.;

— dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti nei confronti dei sistemi di qualità che soddisfano la norma armonizzata corrispondente.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle unità di carico intermodali ai requisiti pertinenti della direttiva e deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento delle unità di carico intermodali. La documentazione tecnica deve contenere:

— una descrizione generale delle unità di carico intermodali;

— i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, insiemi, circuiti, ecc.;

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;

— la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

— i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

— i rapporti sulle prove.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità in merito agli eventuali adeguamenti che intende apportare al sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza CE è accertarsi che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e deve fornire tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

— i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge annualmente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino, del presente allegato;

— gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo trattino;

— le decisioni e i rapporti dell'organismo accreditato di cui al punto 3.4, *quarto* trattino, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO V

Procedimenti per il controllo periodico

Il controllo periodico deve essere svolto mediante una delle due procedure seguenti.

Modulo 1 (controllo periodico dei prodotti)

1. Questo modulo descrive il procedimento con cui il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore garantiscono che l'unità di carico intermodale soddisfa sempre i requisiti della presente direttiva.

2. Per soddisfare i requisiti citati al punto 1, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore adottano tutte le misure necessarie perché le condizioni di funzionamento e di manutenzione garantiscano la conformità permanente dell'unità di carico intermodale ai requisiti della presente direttiva, in particolare affinché:

   — le unità di carico intermodali siano utilizzate conformemente alla loro destinazione;

   — se necessario, siano effettuati lavori di manutenzione o riparazione;

   — siano anche effettuati i controlli periodici necessari.

Le misure effettuate devono essere registrate in documenti e tenute, dal proprietario, dal suo mandatario stabilito nella Comunità o dal detentore, a disposizione delle autorità nazionali.

3. L'organismo di controllo deve effettuare gli esami e le prove adeguati per verificare la conformità dell'unità di carico intermodale ai requisiti corrispondenti della presente direttiva.

3.1. Tutte le unità di carico intermodali devono essere esaminate individualmente e le prove adeguate, descritte nelle specifiche europee, devono essere effettuate per verificare se le unità soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3.2. L'organismo di controllo deve apporre o far apporre il suo numero di identificazione su ogni prodotto che è oggetto di un controllo periodico, immediatamente dopo la data del controllo e redigere per iscritto l'attestato di controllo periodico. Questo attestato può riguardare una serie di unità individuali.

3.3. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore conservano l'attestato di controllo periodico previsto al punto 3.2 e i documenti previsti al punto 2, almeno fino al controllo periodico seguente.

Modulo 2 (controllo periodico tramite l'assicurazione della qualità)

1. Questo modulo descrive il procedimento con cui il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, che adempie agli obblighi di cui al punto 2, garantisce e dichiara che l'unità di carico intermodale soddisfa sempre i requisiti della presente direttiva. Il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, devono apporre la data del controllo periodico su ogni unità di carico intermodale e redigere per iscritto una dichiarazione di conformità. La data del controllo periodico deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza precisata al punto 4.

2. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, adottano tutte le misure necessarie perché le condizioni di funzionamento e di manutenzione garantiscano la conformità permanente dell'unità di carico intermodale ai requisiti della presente direttiva, in particolare perché:

— le unità di carico intermodali siano utilizzate conformemente alla loro destinazione;

— se necessario, siano effettuati lavori di manutenzione o riparazioni;

— siano anche effettuati i controlli periodici necessari.

Le misure effettuate devono essere registrate in documenti e tenute dal proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, a disposizione delle autorità nazionali.

Il proprietario o il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, predispongono che siano messi a disposizione per i controlli periodici da effettuare, personale qualificato e l'infrastruttura indispensabile, ai sensi dei punti da 3 a 7 dell'allegato III.

Il proprietario, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o il detentore, deve applicare un sistema qualità approvato per il controllo periodico e le prove dell'unità precisate al punto 3 ed è sottoposto alla sorveglianza enunciata al punto 4.

3. Sistema qualità

Le disposizioni descritte all'allegato IV, modulo H, della presente direttiva possono ugualmente essere applicate, mutatis mutandis, ai controlli periodici.

ALLEGATO VI

Marcatura «CE» e altri simboli

1. Marcatura CE

La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

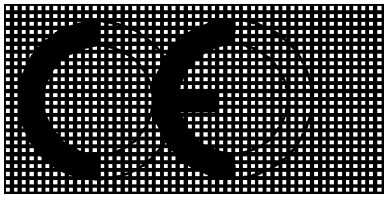

2. Simboli distintivi

2.1. UCI

Sulle UCI conformi ai requisiti della presente direttiva viene apposto, immediatamente al di sopra della marcatura «CE», il simbolo «UCI», costituito dalle iniziali «UCI» secondo il modello grafico che segue:

2.2. UECI

Sulle UECI conformi ai requisiti della presente direttiva viene apposto, immediatamente al di sopra della marcatura «CE», il simbolo «UECI», costituito dalle iniziali «UECI» secondo il modello grafico che segue:

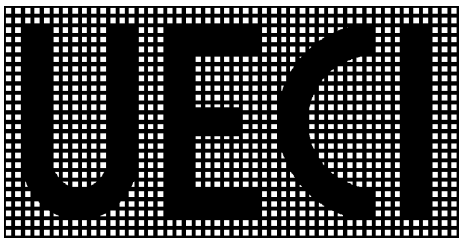

3. Indicazione di controllo periodico

Ogni UCI utilizzata sul territorio comunitario porta l'indicazione:

— della sua data di fabbricazione, costituita dalle iniziali «DF» seguite da quattro cifre, due per il mese e due per l'anno,

— della data dell'ultimo controllo subìto, costituita dal simbolo «D1», seguito da quattro cifre, due per il mese e due per l'anno,

— della data limite del controllo successivo, costituita dal simbolo «D2», seguito da quattro cifre, due per il mese e due per l'anno.

Il simbolo viene apposto secondo il modello grafico che segue:

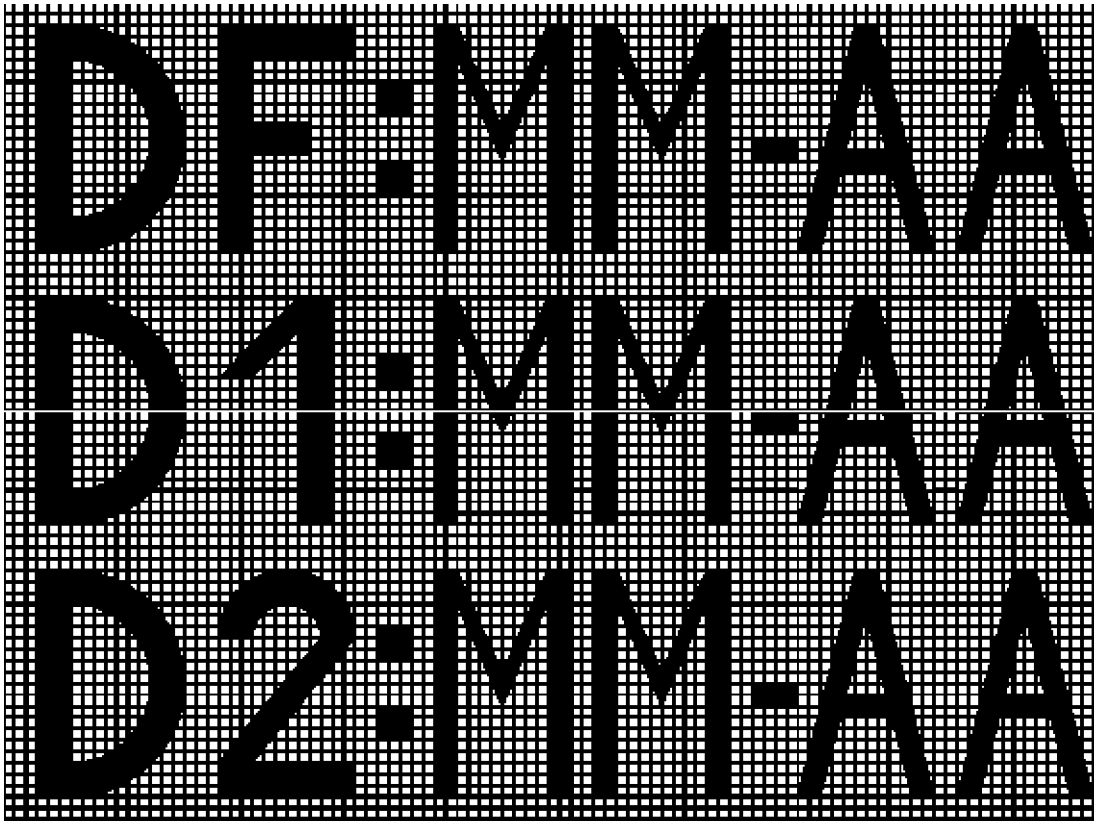

4. Disposizioni comuni

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE» o dei simboli, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel modello graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 cm.

Tuttavia, le cifre utilizzate possono essere liberamente modificate, a condizione che si tratti di numeri arabi della stessa altezza degli altri componenti del simbolo.

ALLEGATO VII

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità «CE» deve comprendere i seguenti elementi:

— nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,

— descrizione dell'unità di carico intermodale interessata (o della serie),

— indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità,

— se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo,

— se applicabile, un riferimento alla certificazione CE del tipo, alla certificazione CE della progettazione o alla certificazione di conformità CE,

— se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo notificato che controlla il sistema di qualità del fabbricante,

— se applicabile, gli estremi delle norme armonizzate seguite,

— se applicabile, le altre specifiche tecniche utilizzate,

— se applicabile, i riferimenti alle altre direttive comunitarie applicate,

— l'identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

P5_TA(2004)0094

Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (14389/2003 — (COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 534) ([1]),

— visto il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi,

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e degli articoli 61 e 67 del trattato CE (C5-0002/2004),

— visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0042/2004),

1. esprime il suo parere conforme sulla firma o la ratifica, da parte degli Stati membri, del protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e sull'adesione di Austria e Lussemburgo agli strumenti di riferimento;

2. invita gli Stati membri a firmare o a ratificare quanto prima il protocollo e a farlo, nella misura del possibile, entro il 30 giugno 2004;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2004)0095

Crisi nel settore siderurgico

Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi nel settore siderurgico (AST/Thyssen Krupp)

Il Parlamento europeo,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, le disposizioni relative ai diritti sociali, nonché le disposizioni del trattato CE, in particolare l'articolo 136, a norma del quale gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale al fine di consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,

— vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 ([1]), che prevede precise procedure di informazione, preavviso e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi con l'intento di evitare, ridurre i suddetti licenziamenti e prevedere misure sociali di accompagnamento per riqualificare e reinserire nel ciclo produttivo i lavoratori eventualmente colpiti dai provvedimenti di espulsione,

— vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 ([2]), che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese della Comunità europea,

([1]) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
([2]) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

— visto che il settore siderurgico europeo ha sofferto della decisione degli Stati Uniti di imporre dazi all'importazione di acciaio, principalmente dall'UE,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul settore siderurgico, le ristrutturazioni e le fusioni industriali,

— viste le continue perdite di posti di lavoro nel settore siderurgico,

— visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che diventa imperativo, visto i risultati scadenti dell'economia europea nel 2003, completare l'Agenda di Lisbona, e che questa situazione è amplificata dalla sfida dell'allargamento e dalle incertezze del clima internazionale economico,

B. preoccupato per la dismissione di quelle produzioni ad alto contenuto tecnologico che, negli scorsi anni, sono state indicate come modello per il loro know-how tecnologico e quindi tali da essere tutelate,

C. considerando che è interesse di tutta l'UE tutelare e preservare le attività propriamente industriali che occupano una grandissima porzione della popolazione lavoratrice dell'Europa allargata,

D. considerando che è opportuna una riflessione sulle iniziative a media e lunga scadenza che l'UE intende assumere per tutelare gli interessi industriali europei in un contesto di libero mercato,

E. considerando il significativo investimento pubblico, inclusi i Fondi strutturali dell'obiettivo 2 e quelli del Fondo Sociale europeo per lo sviluppo di sistemi locali, infrastrutture e formazione specializzata, dei quali ha beneficiato la AST Thyssen Krupp,

F. tenendo conto della mobilitazione dei lavoratori dipendenti interessati, delle loro organizzazioni sindacali, delle popolazioni e dei rappresentanti delle autorità locali,

1. prende atto con soddisfazione dei primi risultati ottenuti dalle iniziative di tutte le parti sociali ed istituzionali che hanno portato ad aprire effettive possibilità negoziali sul futuro dell'azienda;

2. Esprime solidarietà ai lavoratori interessati e alle loro famiglie;

3. giudica necessario garantire il mantenimento di un settore siderurgico forte e moderno nell'UE, in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo duraturo e di creazione di posti di lavoro;

4. sollecita la Commissione ad adoperarsi con decisione in ambito OMC ed OCSE al fine di garantire che il mercato globale dell'acciaio operi su basi competitive comuni; accoglie favorevolmente gli sforzi intrapresi dal Commissario europeo Pascal Lamy sul conflitto dell'acciaio con gli Stati Uniti ed esprime la sua preoccupazione per la continua perdita di quote di mercato della produzione italiana ed europea di acciaio;

5. ricorda alla Commissione che rientra nelle sue competenze, dopo l'estinzione della CECA, trattare le conseguenze economiche e sociali dell'evoluzione della siderurgia europea;

6. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una strategia più determinata di fronte alle ristrutturazioni industriali e al loro impatto sociale; ritiene che tutte le sovvenzioni accordate nel quadro dei fondi pubblici, compresi i fondi Strutturali, dovrebbero essere subordinate ad accordi sull'occupazione, lo sviluppo locale e gli investimenti destinati a modernizzare la produzione;

7. chiede che siano concretamente tutelati gli interessi dei lavoratori e delle aziende europee che devono poter operare sui mercati internazionali senza subire dumping di ogni sorta; chiede inoltre il rispetto dell'effettiva applicazione della legislazione europea in materia di dialogo sociale e di corrette relazioni industriali;

8. chiede alla Commissione ed ai governi nazionali di presentare il previsto quadro di impiego delle risorse dei fondi comunitari per i prossimi anni contestualmente ad una analisi delle priorità da perseguire per conciliare gli obiettivi di sviluppo ed occupazione;

9. chiede in particolare alla Commissione che, nella presentazione del terzo rapporto sulla coesione economica e sociale il prossimo 18 febbraio 2004, indichi con chiarezza quali sono le sue proposte sulla tutela del comparto industriale europeo ed in particolare quello siderurgico, nel quadro della nuova politica di coesione che avrà avvio a partire dal 1° gennaio 2007;

10. ritiene che l'Europa debba creare delle condizioni favorevoli allo sviluppo degli interessi industriali in particolare per i settori avanzati e di alta tecnologia, sottolinea che gli investimenti nella ricerca e sviluppo, con l'impegno di fondi UE attraverso il sesto programma quadro, possono essere utilizzati per elaborare nuovi materiali, design e processi che possono riconfigurare settori industriali tradizionali;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'OMC, all'OCSE nonché alle parti sociali.

P5_TA(2004)0096

Governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat)

Risoluzione del Parlamento europeo sul governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat)

Il Parlamento europeo,

— visti i piani d'azione intesi a migliorare la revisione dei conti e il governo societario in Europa, varati dalla Commissione nel maggio 2003 alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione Jaap Winter,

— visto l'intervento del Commissario Frits Bolkenstein in occasione dell'ultima sessione del Consiglio dei ministri economici e finanziari, tenutasi il 20 gennaio 2004, sull'impatto potenziale del caso Parmalat sulle politiche dell'UE, e in particolare l'annuncio della presentazione, da parte della Commissione, nel marzo 2004, di una proposta volta a sottoporre a revisione l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 [1] sul diritto delle società,

— visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che in seno al Parlamento si sta attualmente elaborando una relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — un piano per progredire» (COM(2003) 284),

---

[1] GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

B. estremamente preoccupato in relazione agli avvenimenti che fanno contorno al caso Parmalat che va estendendosi,

C. preoccupato in relazione alle ripercussioni per i dipendenti, gli investitori e le banche, nonché all'impatto sulla fiducia nel buon funzionamento del sistema finanziario,

D. considerando che la Parmalat è attiva in più di 30 paesi e che impiegava decine di migliaia di persone in tutto il mondo, essendo un importante attore nel settore alimentare europeo,

E. considerando che, secondo le stime, il debito lordo accumulato dalla Parmalat ammonta a 14 miliardi di euro, inclusi numerosi investimenti privati fuori bilancio,

F. considerando che il caso Parmalat rivela la mancanza di trasparenza e il conflitto di interessi nelle relazioni fra banche, società di revisione e imprese,

G. considerando che la nota mancanza di documentazione nella sede centrale della Parmalat e la distruzione intenzionale di computer e dei «file» in essi contenuti prima dell'arrivo degli investigatori rendono difficili le indagini,

H. considerando che i recenti scandali societari pongono in risalto l'esigenza di migliorare il governo d'impresa e di rafforzare le difese dell'Europa contro pratiche di impresa irregolari,

I. considerando che le riforme del diritto delle società nell'Unione europea volte a rafforzare l'efficienza e la competitività delle imprese devono nel contempo portare alla convergenza delle regole relative all'integrazione dei mercati finanziari; considerando inoltre che il grado di volatilità senza precedenti dei mercati finanziari dimostra chiaramente che tutti coloro che operano su tali mercati sono confrontati a rischi crescenti,

J. consapevole del fatto che il caso Parmalat ha rivelato:

— l'importanza della cooperazione fra gli organi nazionali di vigilanza in relazione alle offerte pubbliche di acquisto, ai gruppi e ai conglomerati transfrontalieri,

— che la trasparenza e la divulgazione dei documenti sono essenziali per rimediare all'asimmetria dell'informazione sui mercati finanziari, ma che sono altresì necessarie norme vincolanti, appropriate e proporzionate, per garantire una condotta professionale diligente e un governo societario efficace,

K. considerando che un buon diritto delle società e buone pratiche di amministrazione delle aziende, unitamente alla supervisione finanziaria, sono essenziali per l'efficienza e la competitività delle imprese europee e per un'efficace tutela degli investitori,

L. considerando che gli scandali finanziari recentemente scoppiati in Europa e negli Stati Uniti evidenziano il ruolo cruciale delle società di revisione dei conti e l'importanza di realizzare e di porre in atto revisioni contabili di elevata qualità,

1. deplora il numero di casi di bancarotta fraudolenta da parte di grandi imprese a forte partecipazione pubblica e i conseguenti effetti sociali ed economici; chiede che i responsabili siano perseguiti con tutti gli strumenti previsti dalla legge;

2. sottolinea la necessità di prendere in considerazione la dimensione sociale del caso Parmalat; chiede che si trovi il modo di impedire una grave crisi sociale;

3. esprime preoccupazione quanto al fatto che in nessuna fase del processo di revisione dei conti sia sorto il minimo sospetto di eventuali malversazioni, né presso gli incaricati dei controlli, siano essi autorità di regolamentazione o revisori, né presso le agenzie di «rating»;

4. invita il settore dei servizi finanziari a mettere ordine e a raddoppiare gli sforzi intesi a far sì che l'esigua minoranza di partecipanti al mercato che si comportano in modo disonesto sia assicurata alla giustizia, e a testimoniare il proprio impegno a favore di un comportamento etico e diligente che tuteli i risparmi di milioni di persone e ripristini la piena fiducia degli investitori nel settore dei servizi finanziari;

5. invita tutti gli istituti finanziari coinvolti a rimborsare gli investitori nel caso di perdite di cui essi stessi sono responsabili;

6. sottolinea l'importanza di trarre insegnamento dal caso Parmalat, ma sollecita tutte le parti a reagire in modo proporzionato e ponderato, dopo una valutazione obiettiva, adeguata e completa dei fatti; si impegna a fare tutto il possibile per evitare che uno scandalo di questo tipo si ripeta, ma mette in guardia contro reazioni istintive o avventate;

7. rammenta sia al Consiglio sia alla Commissione che occorre sempre trovare un equilibrio fra, da un lato, la necessità legittima delle autorità nazionali, degli azionisti, degli altri investitori, delle parti interessate e del pubblico di ricevere informazioni pertinenti e tempestive, e, dall'altro, l'onere amministrativo e la quantità di formalità burocratiche imposti alle società europee;

8. invita la Commissione a prendere l'iniziativa di riunire a livello europeo gli organi e le istituzioni incaricati della sorveglianza e del controllo dei rapporti tra imprese e banche, al fine di tutelare gli interessi dei risparmiatori;

9. invita gli organismi di regolamentazione nazionali a cooperare pienamente fra loro, in particolare quando trattano casi che hanno implicazioni transfrontaliere;

10. ritiene che una soluzione di lungo termine consista, in parte, nell'istituzione di un'autorità unica incaricata della vigilanza prudenziale finanziaria in Europa;

11. sottolinea la necessità, per la Commissione, di presentare un piano d'azione sulla modernizzazione del diritto delle società;

12. insiste affinché la Commissione acceleri i lavori riguardanti l'ottava direttiva 84/253/CEE e, a tale proposito, chiede alla Commissione di preparare una normativa che obblighi le imprese a prevedere una rotazione tra le loro società di revisione contabile o a cambiare il socio revisore incaricato dei loro conti;

13. respinge l'argomento secondo cui in tal modo si rischia di nuocere alla continuità e di causare un maggior numero di errori nei controlli contabili; è del parere che, al contrario, la rotazione garantirà una valutazione tra pari della verifica contabile e richiamerà una maggiore attenzione su questo importante elemento del controllo;

14. invita inoltre la Commissione a prendere in esame l'inserimento nella proposta di altre disposizioni quali il divieto di prestazione, da parte degli stessi controllori dei conti, di qualsiasi servizio diverso dalla revisione contabile ai clienti che sono oggetto di detta revisione;

15. sottolinea la necessità di inserire nel governo societario norme in materia di revisione destinate a rafforzare le responsabilità del gruppo di revisori e la loro indipendenza rispetto alla direzione, nonché a inasprire e ad armonizzare la sorveglianza pubblica dei revisori dei conti (per quanto riguarda i problemi del campo di applicazione e delle competenze della sorveglianza, la composizione dei comitati di sorveglianza e la trasparenza della sorveglianza);

16. considera che la presenza di amministratori indipendenti nei consigli di amministrazione sia un approccio da adottare per migliorare la revisione dei conti delle imprese;

17. sostiene che la presenza di rappresentanti dei dipendenti in seno ai consigli di direzione o di sorveglianza può quantomeno consentire di far valere i loro interessi nel quadro di decisioni che hanno un impatto diretto sul futuro stesso dell'impresa;

18. sostiene la proposta della Commissione volta a rafforzare la responsabilità collettiva dei membri dei consigli di amministrazione in materia di dichiarazioni finanziarie e di dichiarazioni non finanziarie chiave, nonché la presentazione, a medio termine, di una nuova proposta volta ad aumentare la responsabilità individuale dei membri dei consigli di amministrazione e ad introdurre la trasparenza per quanto riguarda la struttura di un gruppo e le relazioni all'interno del gruppo; esorta tuttavia la Commissione ad accelerare il ritmo dei lavori affinché l'adozione intervenga prima del termine annunciato, vale a dire il 2005;

19. è del parere che la direttiva 2003/6/CE [1] sugli abusi di mercato e la direttiva 2003/71/CE [2] (direttiva sui prospetti da pubblicare), già adottate, nonché la direttiva sulla trasparenza e quella sui servizi finanziari, di prossima presentazione, ridurranno notevolmente, se adottate in tempo utile e poste in atto correttamente, il rischio che si ripetano malversazioni finanziare analoghe a quelle constatate nel caso Parmalat;

20. rammenta al Consiglio e alla Commissione che le discussioni in corso sulla direttiva sulla trasparenza devono portare reali benefici agli investitori e al pubblico in generale per quanto concerne gli obblighi di pubblicità, unitamente ad informazioni di qualità fornite al momento giusto, e non limitarsi ai rapporti trimestrali obbligatori che, come illustra l'attuale caso Parmalat, o anche il caso Enron, non impediscono gli scandali finanziari; ritiene che la trasparenza non solo comporti la pubblicazione periodica di informazioni finanziarie, ma possa anche comprendere la diffusione di informazioni su questioni sociali, ambientali ed etiche;

21. sottolinea l'importanza di garantire un livello ottimale di trasparenza prima e dopo le transazioni per gli investitori riguardo agli strumenti finanziari;

22. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare l'opportunità di rivedere le regole e i principi dell'OCSE sul governo societario e di liberalizzare i movimenti di capitali allo scopo di rafforzare la tutela degli investitori;

23. chiede alla Commissione di decidere quanto prima in merito alla compatibilità con la normativa comunitaria delle misure adottate dal governo italiano in relazione alla crisi del settore lattiero del paese a seguito del caso Parmalat;

24. chiede un'accelerazione dei negoziati nell'ambito di tutte le istanze internazionali (Forum sulla stabilità finanziaria del G8, OCSE, GAFI — gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, ecc.) che si occupano di prevedere un inquadramento vincolante per i centri off shore e altri paradisi finanziari opachi;

25. incoraggia la Commissione a presentare rapidamente la sua terza proposta di direttiva contro il riciclaggio di denaro;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati in via di adesione, alla Commissione, alle autorità di regolamentazione e di controllo di tutti gli Stati membri, di quelli in via di adesione e dello Spazio economico europeo, al governo degli Stati Uniti d'America, al Consiglio internazionale sugli standard contabili e all'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari.

---

[1] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
[2] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

P5_TA(2004)0097

Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile

Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive per il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione europea (COM(2002) 654 + COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto il Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima (COM(2002) 654),

— visto il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (COM(2002) 746),

— visti gli articoli 61, lettera c), e 65 del trattato che istituisce la Comunità europea,

— visto il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni nel 3 dicembre 1998 [1], in particolare i punti 39 e 40,

— viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 16 ottobre 1999, ed in particolare i punti 38 e 39,

— visto il regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio del 25 aprile 2002 che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile [2],

— visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0041/2004),

A. considerando che l'aumento degli scambi e degli spostamenti nel mercato interno comporta l'incremento delle controversie di carattere transfrontaliero che, per i costi e per le difficoltà derivanti dal loro profilo internazionale, costituiscono per i cittadini europei e per le PMI un serio ostacolo alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali,

B. considerando che il Consiglio europeo di Tampere ha auspicato «una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento e scadenze»,

C. considerando che, nelle controversie di carattere transfrontaliero, le norme di diritto internazionale privato devono consentire di determinare con sufficiente chiarezza la giurisdizione nazionale competente e il diritto applicabile, nonché garantire il riconoscimento e/o l'esecuzione reciproci delle sentenze pronunciate dai diversi giudici nazionali,

---

[1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
[2] GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1.

D. considerando che con la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1] si erano fissate una serie di norme utili a determinare la giurisdizione nazionale competente in caso di controversie internazionali, e che con la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [2] si erano armonizzate le norme di diritto internazionale privato degli Stati membri in materia di obbligazioni contrattuali rinviando ad un futuro strumento le obbligazioni extracontrattuali [3],

E. considerando che il regolamento (CE) n. 44/2001 («Bruxelles I»), la convenzione di Roma, laddove trasformata in strumento comunitario e parzialmente rinnovata, ed il futuro strumento «Roma II» costituiranno, per la loro complementarietà, un notevole passo avanti per garantire la certezza giuridica nel caso di cause transfrontaliere,

F. considerando che la «comunitarizzazione» della convenzione di Roma ne garantirebbe l'uniforme interpretazione ad opera della Corte di giustizia e che, nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione, si eviterebbe di ritardare, con procedure di ratifica, l'entrata in vigore di norme uniformi sul conflitto di leggi nei paesi candidati,

G. considerando che in alcuni settori della procedura civile l'armonizzazione della normativa consentirebbe un migliore e più uniforme accesso alla giustizia rendendo superflui i provvedimenti intermedi («exequatur») oggi richiesti,

H. considerando che la rapida riscossione dei crediti e la composizione delle controversie di modesta entità costituiscono una necessità assoluta per gli scambi economici e commerciali in genere e rappresentano una preoccupazione costante di tutti i settori economici interessati al buon funzionamento del mercato interno,

I. considerando che, in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il programma di misure per l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale propone di istituire norme comuni europee per permettere il recupero sollecito ed efficiente dei crediti non contestati e per semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di modesta entità,

J. considerando che il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione Europea non può prescindere anche dalla uniformità del sistema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri,

Per quanto riguarda il Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima (COM(2002) 654)

1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione;

2. chiede alla Commissione di porre rimedio alla eccessiva dispersione tra i diversi strumenti orizzontali e settoriali delle norme che incidono sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, riunendole tutte in un unico testo normativo;

3. chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di pervenire in futuro ad una codificazione di tutti gli strumenti comunitari che determinano le norme di diritto internazionale privato e cioé il regolamento «Bruxelles I», la convenzione di Roma e il futuro strumento Roma II;

---

[1] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1 (versione consolidata). Convenzione sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alla competenza giudiziaria, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1) in vigore dal 1° marzo 2002. La Convenzione di Bruxelles del 1968 resta tuttavia in vigore per le relazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri.

[2] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34 (versione consolidata).

[3] Lo strumento «Roma II», che oggi ha trovato forma nella proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»).

4. invita la Commissione a tener conto dei punti seguenti:

a) la proporre di adozione di un regolamento;

b) nel caso della scelta operata dalle parti della legge di uno Stato terzo, si deve assicurare l'applicazione delle disposizioni imperative del diritto comunitario, se tutti gli elementi di un contratto, o quelli particolarmente significativi, siano localizzati nel territorio dell'Unione;

c) viene fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato membro è o sarà parte;

d) la normativa si applica anche al contratto di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nel territorio degli Stati membri;

e) nel caso di cui all'articolo 4 della convenzione, il contratto è regolato dalla legge del paese di residenza abituale, o del paese in cui ha sede l'amministrazione centrale se si tratta di un'associazione o una persona giuridica, della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica; in via sussidiaria, nel caso in cui non si possa determinare la prestazione caratteristica, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta legami più stretti;

f) nel caso di un contratto concluso dai consumatori, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 della convenzione, senza alcun pregiudizio per la protezione assicurata al consumatore dalle disposizioni imperative di legge del paese dove ha la propria residenza abituale al momento della conclusione del contratto, purché tale paese non sia ignoto all'altra parte per fatto imputabile al consumatore stesso;

g) è opportuno che il nuovo strumento comunitario precisi la portata della nozione di «disposizioni imperative» alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;

h) nei contratti individuali di lavoro occorre coordinare l'articolo 6 della convenzione di Roma con la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [1], al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni imperative della legge del paese verso il quale viene effettuato il distacco; il distacco del lavoratore in un altro paese deve essere effettuato per un periodo limitato, quanto al tempo o all'oggetto della prestazione; la sussistenza del distacco non può essere esclusa in presenza di un nuovo contratto di lavoro stipulato nel paese ospite con un datore di lavoro (ad esempio società) che faccia parte dello stesso gruppo di cui faceva parte il datore di lavoro precedente;

i) quanto alla legge da applicarsi alla forma del contratto nel caso di commercio elettronico, qualora non sia possibile determinare il luogo di espressione della volontà delle parti, si farà riferimento alla legge della residenza abituale della parte acquirente o destinataria della prestazione;

j) nel precisare quale legge si debba applicare all'opponibilità della cessione del credito, si deve far riferimento a quella del domicilio del cedente;

k) alla compensazione legale si applica la legge che regola il credito al quale la compensazione corrisponde;

Per quanto riguarda il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (COM(2002) 746)

5. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione;

[1] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

6. invita la Commissione a tener conto dei punti seguenti:

a) la proposta di adozione di un regolamento la cui applicazione si limita alle cause transfrontaliere;

b) le parti possono ricorrere alle procedure speciali europee o, in alternativa, a quelle ordinarie esistenti negli Stati membri;

c) l'ingiunzione di pagamento deve essere limitata alle obbligazioni pecuniarie di origine contrattuale ed extracontrattuale senza la previsione di alcun massimale;

d) il procedimento di ingiunzione di pagamento si può svolgere in un'unica fase, consistente in un accertamento sommario del merito della causa sulla base di prove scritte da parte di un soggetto che riveste la qualifica di giudice; gli Stati Membri che prevedono un procedimento articolato in due fasi possono mantenerlo;

e) il debitore ingiunto deve essere informato della possibilità di proporre opposizione entro un termine perentorio decorso il quale il provvedimento diviene definitivo ed esecutivo;

f) l'ingiunzione di pagamento europea sarà immediatamente esecutiva in un altro Stato membro senza ricorso alla procedura di «exequatur» solo previa certificazione nello Stato membro d'origine circa l'autenticità ed esecutività, così come attualmente previsto per il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;

g) per garantire l'esecutorietà nel territorio dell'Unione dell'ingiunzione di pagamento, si possono predisporre norme comuni sulla notificazione dell'ingiunzione, disciplinando, in particolare, i casi ed i limiti di una notifica sostitutiva quando manchi quella in mani proprie del debitore;

h) la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sono determinati in base al regolamento «Bruxelles I» che non appare satisfattivo delle condizioni di effettiva esecuzione delle sentenze;

i) la notifica deve essere effettuata da personale specializzato dotato di formazione giuridica in grado di fornire al debitore ogni spiegazione inerente alla procedura in atto;

j) il procedimento per le controversie di modesta entità si applica non solo alle cause che vertono sul pagamento di una somma di denaro, previa individuazione di un limite legato al valore della causa, ma dovrà essere prevista l'estensione a tutte le altre controversie vertenti sui rapporti economici in materia di obbligazioni;

k) nel procedimento per le controversie di modesta entità si applicano metodi alternativi di risoluzione delle controversie, l'assunzione delle prove è semplificata, l'impugnazione è limitata;

*

* *

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0098

Afghanistan

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Afghanistan: sfide e prospettive per il futuro (2003/2121(INI))

Il Parlamento europeo,

— viste le sue numerose precedenti risoluzioni sull'Afghanistan e, più recentemente, le sue risoluzioni del 13 dicembre 2001 ([1]), del 5 settembre 2002 ([2]) e del 15 gennaio 2003 ([3]),

— vista la conferenza di Bonn del 4-5 dicembre 2001, che ha definito un calendario ed una tabella di marcia per il ripristino della pace e della sicurezza e per la ricostruzione dell'Afghanistan,

— vista la richiesta, contenuta nell'accordo di Bonn del 5 dicembre 2001, secondo la quale le elezioni nazionali dovranno tenersi entro e non oltre due anni dalla data della convocazione della Loya Jirga di emergenza, che si è tenuta nel giugno 2002,

— viste la Loya Jirga (Grande consiglio tribale) costituzionale, tenutasi a Kabul nel dicembre 2003/gennaio 2004 al fine di provvedere alla revisione e all'approvazione del progetto di costituzione in vista delle elezioni presidenziali nel 2004 e conclusasi recentemente, e la Costituzione per l'Afghanistan, approvata dalla Loya Jirga costituzionale il 4 gennaio 2004,

— vista la dichiarazione della Presidenza in carica del Consiglio del 6 gennaio 2004 a nome dell'Unione europea sull'adozione di una costituzione per l'Afghanistan ([4]),

— viste le numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan, adottate fin dal 2001,

— viste la Proclamazione di Bruxelles, adottata il 5 dicembre 2001 al termine del Vertice delle donne afgane, e la Dichiarazione di solidarietà con le donne afgane,

— vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, presentata il 23 luglio 2003, sulla situazione in Afghanistan e le sue conseguenze per la pace e la sicurezza internazionali,

— visti la Dichiarazione di relazioni di buon vicinato, sottoscritta dall'Amministrazione transitoria afgana (ATA) e dai governi di Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan il 22 dicembre 2002 a Kabul, e l'impegno espresso in tale occasione da tutti i paesi limitrofi dell'Afghanistan di non intervenire nei suoi affari interni,

— visto il decreto presidenziale del dicembre 2002 che getta le basi per la creazione di un esercito nazionale afgano,

— visti il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto di volo ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan ([5]), e il regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio, del 27 marzo 2003,che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani ([6]),

([1]) GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 310.
([2]) GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 473.
([3]) P5_TA(2003)0016.
([4]) 5072/04
([5]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
([6]) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1.

— vista l'adozione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2004,

— visti la proposta della Commissione, nel quadro della dotazione di 400 milioni di euro per l'Afghanistan per il 2003-2004, di finanziare un Quarto programma di ricostruzione, con un bilancio di 79,5 milioni di euro, volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione afgana, compresi i rimpatriati, fornendo un ambiente più sicuro e un contributo verso la ripresa economica, e il pacchetto di aiuti, che verrà canalizzato attraverso ECHO e pari a 11,53 milioni di euro, approvato dalla Commissione nell'ottobre 2003 e volto ad aiutare le vittime della persistente crisi umanitaria in Afghanistan,

— viste la visita di una delegazione ad hoc del Parlamento europeo a Kabul, Bagram, Kandahar e Mazar-I-Sharif, tenutasi nel giugno 2003, e quella successiva del deputato al Parlamento europeo André Brie, tenutasi nell'ottobre/novembre 2003,

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0035/2004),

A. considerando che il precitato accordo di Bonn ha posto una serie di pietre miliari sulla via di un governo afgano stabile e democraticamente eletto entro il 2004 ed ha conferito la responsabilità della creazione di un nuovo Stato, rispettoso della legge, all'ATA, alla quale potrebbe succedere lo Stato islamico transitorio dell'Afghanistan; considerando che l'accordo sottolinea l'importanza di rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle donne, di trattare tutte le minoranze in modo equo, di lottare contro il problema della produzione e del traffico di droga e di creare un ambiente in cui prevalgano principi di libertà e di giustizia,

B. considerando che, secondo le stime congiunte del 2002 della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo e del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), le esigenze per la ricostruzione dell'Afghanistan ammontano a una cifra che va dai 13 ai 19 miliardi di dollari; considerando che la comunità internazionale, durante il Forum strategico ad alto livello, tenutosi a Bruxelles il 17 marzo 2003, si è impegnata a fornire 2 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Afghanistan; considerando che, alla Conferenza dei donatori svoltasi a Tokyo nel gennaio 2002, l'Unione europea si è impegnata a fornire 1 miliardo di euro su un periodo di cinque anni (circa 200 milioni di euro all'anno), ma che l'importo totale stanziato dalla Commissione nel suo progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2004 è inferiore a quello del 2003 e non comprende il pacchetto supplementare di 50 milioni di euro per gli aiuti umanitari,

C. considerando che il continuo deterioramento della situazione della sicurezza costituisce la minaccia principale per la popolazione afgana, per gli sforzi delle ONG afgane ed internazionali a sostegno della ricostruzione, della riabilitazione e delle iniziative di sviluppo e per il processo di pace in generale, e considerando che, senza sicurezza, tali sforzi verranno compromessi,

D. considerando che gli sforzi di ricostruzione sono stati recentemente ostacolati da un aumento degli attentati contro le organizzazioni umanitarie; considerando che Lakhdar Brahimi, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per l'Afghanistan, nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU (15 gennaio 2004), ha sottolineato che aumentano le difficoltà per accedere a zone sempre più estese del paese; considerando che il riemergere, in talune zone dell'Afghanistan, di gruppi non democratici, quali i talibani ed altre forze antigovernative, che trovano terreno fertile in aree dove una sostanziale ricostruzione non ha ancora avuto luogo, costituisce un serio motivo di allarme, dato che questa evoluzione potrebbe condurre ad una restaurazione del regime fondamentalista in Afghanistan,

E. considerando che il dominio, nel panorama politico afgano, di frange armate e capi militari senza una chiara volontà di riconciliazione e coesione nazionali costituisce un ostacolo enorme all'attuazione dell'accordo di Bonn; considerando che, senza un processo generale di disarmo, smobilitazione e reintegro («processo DDR») nella società degli ex-combattenti e senza la creazione di un esercito non diviso in fazioni, di una polizia e di un servizio di *intelligence* nazionali, nessuno degli elementi chiave di questo processo politico può essere significativamente attuato,

F. considerando che un'indagine effettuata dall'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e il crimine (UNODC) evidenzia che, nel 2003, l'Afghanistan ha prodotto tre quarti della quantità illegale di oppio al mondo e che il reddito dei coltivatori e dei trafficanti di oppio afgani è pari a circa 2,3 miliardi di euro, un importo equivalente alla metà del PIL prodotto legittimamente dal paese; considerando che si ritiene che la maggior parte di tale somma vada a finire nelle mani dei capi militari e degli amministratori provinciali; considerando che la stabilità politica e la sicurezza saranno possibili solo se diminuirà la produzione di oppio e saranno messe a punto per gli agricoltori alternative economiche a tale coltura; considerando che, mentre la comunità internazionale è impegnata nella lotta contro la tossicodipendenza, la produzione illegale di oppio in Afghanistan scoraggia taluni governi dal contribuire alla ricostruzione del paese,

G. considerando che, nei prossimi mesi, l'Afghanistan entrerà in una fase critica del suo cammino verso la riconciliazione nazionale e la normalizzazione politica e che questa grande sfida dovrà essere affrontata prima che possa essere effettuato il prossimo passo previsto dal processo di Bonn, segnatamente le elezioni del 2004,

H. considerando che la risoluzione 1510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata all'unanimità il 12 ottobre 2003, ha autorizzato l'espansione dell'ISAF (Forza di assistenza e sicurezza internazionale) oltre Kabul; sottolineando che il passaggio del comando dall'ISAF alla NATO costituisce un rafforzamento del quadro multilaterale di questa forza; considerando che tale espansione delle forze internazionali di mantenimento della pace costituisce un elemento essenziale del sostegno alle autorità afgane da parte della comunità internazionale,

I. considerando che la prima Costituzione afgana post-talibani è stata approvata dalla Loya Jirga costituzionale e prevede un sistema presidenziale; considerando che tale testo desta preoccupazioni, segnatamente per quanto riguarda il ruolo preminente del diritto islamico, le limitazioni in materia di diritti umani e di libertà individuali, le restrizioni ai diritti della donna, l'assenza di controlli appropriati, la mancanza di una commissione giudiziaria o in materia di funzione pubblica o di un esplicito riferimento al controllo civile degli organismi militari e della sicurezza,

J. considerando che si prevedeva di iniziare il processo di registrazione elettorale il 1° dicembre 2003 nei centri urbani, e alla fine di febbraio 2004 al di fuori delle città, e che tale processo sarà inevitabilmente ostacolato dalla mancanza di risorse finanziarie; considerando che il numero dei gruppi incaricati della registrazione è diminuito da 200 a 70-100; considerando che sembra improbabile che il processo di registrazione sarà completato in tempo utile affinché le elezioni possano tenersi nel giugno 2004 e che un ritardo di alcuni mesi appare, pertanto, inevitabile; considerando che l'inviato speciale uscente dell'ONU in Afghanistan Lakhdar Brahimi e il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan hanno entrambi ricordato che la registrazione degli elettori per le elezioni nazionali non potrà avere luogo finché molte zone del paese non saranno sicure per il personale dell'ONU e sottolineato l'importanza di organizzare tali elezioni al più presto possibile,

K. considerando che, due anni dopo la fine del regime talibano antidemocratico e islamista, la situazione delle donne e delle ragazze è leggermente migliorata, ma rimane insoddisfacente sotto molti profili; considerando che a molte donne e ragazze, soprattutto nelle zone rurali, sono ancora negati i diritti fondamentali; considerando che permangono gravi preoccupazioni per il protrarsi della violenza contro le donne, sia nella società nel suo complesso, sia nella famiglia, e che tale situazione causa grandi sofferenze e nega alle donne e alle ragazze i loro diritti umani fondamentali; considerando che tale problema sarà d'importanza centrale per la natura del governo e della società afgani del futuro,

L. richiamando l'attenzione sui progressi compiuti quanto alla situazione delle donne a soli due anni dalla caduta del regime talibano, e ricordando che questa evoluzione richiederà ancora del tempo, visti i traumi psicologici generati dalla barbarie dei talibani,

M. considerando che, nel periodo in cui è stato al potere, il regime talibano si è reso colpevole delle più deliberate violazioni dei diritti delle donne che siano state perpetrate in tempi moderni e ha introdotto un apartheid sessuale che ha negato totalmente alle donne la propria identità; considerando che il regime talibano è caduto, ma che tale atteggiamento nei confronti delle donne permane in ampia misura; considerando che le autorità afgane, la comunità internazionale e l'UE devono adoperarsi con tutte le loro forze per far sì che tale atteggiamento muti; considerando che, affinché la società afgana si sviluppi nella giusta direzione, è necessario che tutti vengano incoraggiati a prendere parte al processo democratico; considerando particolarmente importante che le donne, che sono state vittima di violazioni sistematiche e strutturali dei loro diritti, possano partecipare alla discussione sulla forma da dare alla futura società afgana; reputando essenziale che i diritti delle donne vengano riconosciuti e rafforzati,

N. considerando che l'integrazione delle donne nella società afgana e il riconoscimento dei loro diritti fondamentali sono condizioni essenziali per il mantenimento della pace e la realizzazione del processo di ricostruzione e di sviluppo del paese;

1. sottolinea l'obbligo per la comunità internazionale di sostenere la coesione nazionale, la stabilità, la pace e lo sviluppo democratico ed economico nonché la liberazione delle donne in Afghanistan; esprime la convinzione che, anche in futuro, occorrerà continuare ad accordare priorità a tale sostegno sulla scena internazionale;

2. esprime preoccupazione per il circolo vizioso creato dalla mancanza di sicurezza e dal ritmo della ricostruzione; riconosce la necessità di strategie provinciali, in particolare per il sud del paese; accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti attualmente dall'UNAMA (Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan) in tale settore;

3. allerta contro l'impiego di forze sproporzionate da parte dell'esercito americano contro bersagli potenziali denominati terroristi, in quanto comporta la morte di civili, specialmente di bambini; ritiene che dette azioni possano innescare il rifiuto della popolazione afghana nei confronti del processo di democratizzazione e di normalizzazione;

4. sottolinea che l'aiuto alla ricostruzione economica e sociale deve contemplare le seguenti priorità:

— istruzione di qualità per i ragazzi e le ragazze,

— assistenza sanitaria, in particolare per le donne e i bambini,

— miglioramento delle infrastrutture (strade, elettricità, acqua corrente),

— creazione di sistemi di irrigazione nelle aree agricole per facilitare le colture di specie diverse dall'oppio;

5. chiede che sia creato un sistema educativo aperto e di qualità — offerto dallo Stato con l'aiuto della comunità internazionale — comprendente un ampio ventaglio di materie, al fine di creare un'alternativa alle madrasa (scuole coraniche) che assolvono alla funzione di baluardo dell'estremismo islamico e di luogo di reclutamento di militanti talibani;

6. accoglie favorevolmente l'espansione dell'ISAF sotto il comando della NATO oltre Kabul e sottolinea l'importanza di passare velocemente dalla pianificazione all'attuazione; appoggia l'idea che le future squadre di ricostruzione provinciale (PRT), che dovrebbero essere schierate fuori da Kabul, vengano incaricate — oltre che della loro missione di garantire la sicurezza — di contribuire alla ricostruzione del paese; ritiene che una delle grandi priorità dell'ISAF debba essere quella di prestare attenzione all'addestramento di forze militari e di polizia afgane professionali e al processo DDR;

7. rileva che finora l'unica operazione supplementare è il dispiegamento tedesco intorno a Kunduz; condivide la preoccupazione dell'inviato speciale uscente dell'ONU Lakhdar Brahimi secondo cui il personale delle Nazioni Unite potrebbe essere costretto a sospendere il proprio lavoro se la situazione della sicurezza non migliorerà; invita gli Stati membri ad accrescere gli sforzi per il rafforzamento dell'ISAF;

8. plaude all'approvazione di una Costituzione da parte della Loya Jirga quale passo importante per il rafforzamento di un governo transitorio del paese sotto la guida del Presidente Karzai, nonché quale presupposto fondamentale per le elezioni democratiche da tenersi nel giugno 2004; riconosce che questa Costituzione tiene conto di tutti i gruppi etnici presenti nel paese e che essa contribuirà in tal modo a una stabilizzazione delle strutture statali, a condizione di tradursi in realtà politica; si rende conto della necessità di un'autorità centrale efficace; si compiace del riferimento specifico alla parità di trattamento di uomini e donne; resta tuttavia preoccupato per la limitazione del diritto alla libertà di religione e di espressione e per il fatto che la commissione indipendente afgana per i diritti umani (AIHCR) non abbia un «locus standi» nei tribunali e il diritto di adire la giustizia in caso di violazione dei diritti umani; ritiene che debbano essere garantite la neutralità politica delle forze armate, della polizia e dei servizi di «intelligence» e la loro dipendenza dal controllo civile, analogamente all'indipendenza del sistema giudiziario e della funzione pubblica; auspica che questi ostacoli possano essere superati al momento della futura applicazione della Costituzione;

9. accoglie favorevolmente la ratifica, avvenuta il 5 marzo 2003, della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne da parte dell'ATA; invita l'ATA a condannare regolarmente, pubblicamente e in maniera inequivocabile la violenza contro le donne e le ragazze, compresa quella che si verifica in famiglia; sottolinea la fondamentale necessità di inserire in una riforma giuridica e politica le misure volte a proteggere i diritti delle donne, e in particolare la necessità di vie di ricorso che consentano alle donne di uscire dalle situazioni di abuso e di matrimonio forzato; sollecita a tal fine l'ATA ad avviare un processo di consultazione pubblica che porti ad una strategia globale volta ad affrontare, quale priorità nazionale, la violenza contro le donne e le ragazze, e invita il Consiglio e la Commissione a sostenere attivamente un'iniziativa di questo tipo; esorta la Commissione a destinare fondi all'avvio e all'applicazione di misure che contribuiranno a costruire la capacità del paese di proteggere i diritti delle donne e delle ragazze;

10. ritiene che la ricostruzione politica costituisca una parte fondamentale dello sforzo generale di ricostruzione e che ciò dovrebbe comprendere il potenziamento delle istituzioni e delle forze democratiche; sottolinea che i partiti politici che appoggiano la democrazia e i diritti umani devono costituire la base del processo politico; è preoccupato per i continui ritardi nella registrazione dei partiti politici; esorta il presidente Karzai a perseguire la sua iniziativa volta alla costruzione di un «gruppo moderato per un programma riformista» a sostegno del processo di pace;

11. esprime la sua preoccupazione per alcuni gravi difetti presenti nella Costituzione, quali:

— l'assenza di separazione dei poteri, che si riflette nel fatto che quasi tutto il potere è attribuito al Presidente, mentre l'organo legislativo è troppo debole;

— il ruolo dell'Islam, e in particolare il fatto che le autorità religiose avranno il potere di controllare l'istruzione e le risorse ad essa destinate (articoli 17, 45 e 54) e che l'Islam potrà essere invocato come limite alla libertà di parola e di organizzazione politica (articoli 3 e 34);

— l'insufficiente tutela dei diritti delle donne e delle minoranze, che si riflette nella mancanza di un obbligo positivo, per lo Stato, di evitare le discriminazioni;

12. richiama l'attenzione sul fatto che l'identità etnica svolge un ruolo centrale nella politica afgana contemporanea, ed è pertanto preoccupato per il fatto che nella Costituzione non trovano attualmente sufficiente riscontro la rappresentanza etnica e una ripartizione significativa del potere nelle istituzioni politiche e di sicurezza; è convinto che l'Afghanistan abbia bisogno di un sistema parlamentare in grado di assicurare che le strutture del potere rispecchino il pluralismo regionale, etnico e religioso del paese;

13. richiama l'attenzione sul fatto che la Costituzione non si occupa delle future relazioni fra il governo centrale e le province; è convinto che ogni tentativo di imporre un potere centrale ad una popolazione multietnica, multiregionale e multireligiosa non farebbe che esacerbare le divisioni interne, e chiede pertanto che la Costituzione preveda governi provinciali rappresentativi, definendo chiaramente la loro responsabilità di fronte al governo centrale;

14. è preoccupato per la persistente minaccia che i capi militari e i signori della guerra locali rappresentano per la ricostruzione e la riforma del paese;

15. ritiene che, affinché l'Afghanistan possa divenire una democrazia ben funzionante, è imprescindibile che quanti più possibile prendano parte al processo politico, e che vada innanzitutto garantita, sostenuta e rafforzata la partecipazione delle donne, data la visione tradizionale del loro ruolo nella società afgana; sollecita pertanto tutte le forze politiche in Afghanistan a riconoscere il ruolo delle donne, in particolare mediante l'istituzione di programmi specifici volti a stimolarne la partecipazione alla vita politica, in qualità sia di elettrici, sia di candidate a tutti i livelli;

16. chiede che la nuova Costituzione garantisca alle donne i loro pieni diritti; sollecita l'ATA ad adottare quanto prima possibile misure che consentano alle donne di circolare liberamente, istruirsi, prendersi cura della propria salute e lavorare, e a sopprimere forme e simboli della loro oppressione nonché a emanare atti normativi che riconoscano l'uguaglianza tra gli uomini e le donne in tutti gli ambiti;

17. insiste affinché tutti coloro i quali hanno commesso crimini contro l'umanità in Afghanistan, in particolare contro le donne, vengano condotti dinanzi alla giustizia;

18. invita il Consiglio e la Commissione ad assistere con urgenza l'ATA nella creazione di un sistema, esteso a tutto il paese, di rifugi sicuri e servizi di sostegno nonché di assistenza legale, per consentire alle donne e alle ragazze traumatizzate di sfuggire ad ulteriori atti di violenza e di repressione;

19. accoglie favorevolmente il fatto che il 12 ottobre 2003 il presidente Karzai abbia firmato la legge sui partiti politici; plaude inoltre alla disposizione secondo la quale un partito non può avere una frangia armata; ritiene importante che la disposizione secondo la quale i partiti politici non possono ricevere stanziamenti esteri non impedisca alla comunità internazionale in generale, e all'Unione europea in particolare, di sostenere lo sviluppo di un sistema pluralistico di partiti; rileva che, mentre le Nazioni Unite svolgeranno senza dubbio un ruolo fondamentale nella preparazione logistica delle elezioni, il sostegno comunitario alla società civile potrebbe costituire un potenziale vettore di promozione dell'educazione civica, tenendo conto della situazione e delle esigenze specifiche delle donne; ricorda e approva la proposta della Commissione d'inviare una missione di osservazione dell'Unione europea alle elezioni afgane e si dichiara ad essa favorevole;

20. rende omaggio all'azione della delegazione della Commissione a Kabul e l'incoraggia a proseguire in tal senso, segnatamente per quanto concerne l'aiuto al censimento elettorale in vista dell'organizzazione delle prossime elezioni; allo stesso modo apprezza l'opera del rappresentante speciale dell'UE in Afghanistan Francesco Vendrell;

21. sottolinea la necessità impellente di avanzare nel processo di smilitarizzazione di Kabul, in conformità delle disposizioni dell'accordo di Bonn; è inoltre convinto che tale smilitarizzazione dovrebbe essere gradualmente estesa a tutte le altre province; accoglie favorevolmente, a tale riguardo, gli sforzi effettuati attualmente dall'ISAF e dalla comunità internazionale per rimuovere gli armamenti pesanti da Kabul;

22. ritiene che il Programma Afghanistan New Beginnings (ANBP) Aghaz Nau, proposto delle Nazioni Unite e solo recentemente avviato a Kunduz e a Gardez, costituisca un primo passo nel processo di DDR che dovrebbe assolutamente essere accelerato e superare con rapidità i gesti puramente simbolici; invita la Commissione e il Consiglio, attraverso il rappresentante speciale dell'UE in Afghanistan ad individuare e ad appoggiare la creazione di posti di lavoro per gli ex-combattenti, come parte di strategie di sviluppo regionale a lungo termine; invita le Nazioni Unite ad assicurarsi che il programma non venga cooptato da forze afgane facenti capo a questa o quella fazione;

23. richiama l'attenzione sul fatto che gli importi che la comunità internazionale dei donatori si è impegnata a versare, nei prossimi quattro anni, per la ricostruzione, sono molto inferiori alle necessità e che, in taluni casi, i donatori internazionali hanno versato meno di quanto promesso; ritiene che la diminuzione dell'importo previsto per l'Afghanistan nel bilancio comunitario per l'esercizio 2004 (a fronte del 2003) invii un segnale sbagliato al governo e al popolo afgano; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a prevedere stanziamenti più cospicui per il bilancio dell'ATA, poiché ciò è di fondamentale importanza per dare credibilità all'ATA come organo nazionale di governo;

24. invita la Commissione a tener conto dell'urgente necessità di dare attuazione, con efficacia e senza burocrazia, al sostegno finanziario destinato alla riabilitazione civile ed economica dell'Afghanistan e ritiene che l'esperienza maturata attraverso il ricorso a meccanismi di reazione rapida dovrebbe essere ulteriormente sviluppata; sottolinea l'importanza della trasparenza nel versamento dei fondi e nel miglioramento della visibilità dell'aiuto comunitario all'interno del paese; in tale prospettiva, invita la Commissione a prevedere la creazione di un'Agenzia europea per la ricostruzione in Afghanistan analoga a quella istituita in Kosovo;

25. incoraggia l'ATA ad adottare misure forti ed efficaci contro la corruzione e la malversazione, al fine di impedire il potenziale abuso di fondi internazionali e, così facendo, ovviare alla mancanza di fiducia della popolazione nei confronti del processo di pace e di ricostruzione;

26. ritiene fondamentale, al fine di non posporre ulteriormente le elezioni, prevedere un aumento del sostegno finanziario per la registrazione elettorale ed i processi educativi; sottolinea quanto sia importante, per l'Unione europea, contribuire finanziariamente all'attività preparatoria che è finalmente in corso ed invita la Commissione a sostenere e a porre ulteriormente l'accento sui programmi relativi ai seguenti settori:

— Mezzi di informazione

  — migliorare l'accesso all'informazione delle minoranze, compresi gli sfollati all'interno del paese,

  — sviluppare il pluralismo dei mezzi di informazione,

  — formare i giornalisti radiofonici e della carta stampata,

  — sostenere le campagne propagandistiche dei partiti politici,

— Campagne di sensibilizzazione,

— Partecipazione dei cittadini,

  — formare operatori in materia di democrazia attiva, Stato di diritto e patrocinio legale,

  — organizzare dibattiti in seno ai partiti politici e alle ONG;

27. ritiene che debbano essere effettuati maggiori sforzi per comporre le controversie locali per la terra e per l'acqua, nonché le dispute etniche e familiari, che, avendo luogo nell'assenza di un sistema giudiziario funzionante e di forze di polizia professionalmente addestrate, contribuiscono a creare un clima di insicurezza; ritiene che la riconciliazione a livello di comunità dovrà esser parte di ogni strategia verso un futuro più pacifico; esorta pertanto il Consiglio e la Commissione a:

— rendere disponibili fondi più cospicui per programmi specifici orientati alla riconciliazione e per programmi più ampi di attività di sviluppo sociale con le comunità;

— sostenere ulteriormente la formazione fornita dalle ONG quali educatori alla pace e lo sviluppo di materiale educativo;

— sostenere le iniziative delle ONG volte a rendere i sistemi tradizionali più favorevoli all'inclusione sociale e democratici;

— sostenere le iniziative delle ONG volte a sviluppare e ad appoggiare le capacità locali (ad esempio mediante la formazione e l'inserimento di personale locale e l'acquisto sul posto di medicinali e veicoli);

— sostenere lo sviluppo di una strategia educativa nazionale più efficiente e realistica destinata ai ragazzi e alle ragazze;

— sostenere il restauro e il recupero di manufatti per il Museo nazionale dell'Afghanistan con sede a Kabul, come simbolo di orgoglio unificatore per il popolo afgano;

28. ribadisce la sua preoccupazione per il recente, enorme aumento della produzione illegale di oppio in Afghanistan, che alimenta il potere e il ruolo dei signori della guerra nelle province interessate e che rischia, qualora non vengano adottate energiche misure da parte del governo afgano, dei paesi coinvolti e della comunità internazionale, di trasformare il paese in un'economia dell'oppio; accoglie favorevolmente le conclusioni della Conferenza ministeriale sulle strade della droga dall'Asia centrale all'Europa, tenutasi a Parigi nel maggio 2003, durante la quale i paesi interessati dalle droghe originarie dell'Afghanistan sono stati incoraggiati ad adottare strategie nazionali per una riduzione della fornitura e della domanda e ad istituire una agenzia unica per coordinare le politiche nazionali; ribadisce tuttavia ancora una volta che deve essere accordata priorità al ripristino dei canali di irrigazione, solo mezzo per consentire lo sviluppo di colture agricole alternative a quella del papavero; reputa che si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquistare e distruggere l'intero raccolto di oppio utilizzando i fondi dei donatori internazionali e i fondi risparmiati grazie a tale azione dalle agenzie internazionali per l'applicazione delle leggi in materia di droga;

29. ricorda che il Parlamento europeo ha iscritto per il 2004 15 milioni di euro nella riserva del fondo di ricostruzione in attesa di un piano completo della Commissione per la lotta contro le droghe e per incoraggiare coltivazioni alternative economicamente valide al fine di sviluppare nuove opportunità per gli agricoltori e prevenire l'esportazione di tali droghe;

30. chiede alla Commissione di presentare una valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati dei programmi e degli aiuti finanziari comunitari già applicati in loco, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della vita e della condizione delle donne afgane;

31. sottolinea che un rientro sicuro e volontario dei profughi e degli sfollati afgani alle loro case dovrebbe costituire una priorità assoluta per l'Afghanistan e i paesi limitrofi e invita la comunità internazionale, in generale, e l'Unione europea, in particolare, a fornire le risorse adeguate ed un impegno continuo; è convinto che sia necessario uno sforzo graduale e coordinato, pari alla capacità di assorbimento delle comunità di accoglienza/destinazione; si dichiara turbato, tuttavia, dalla notizia che l'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha temporaneamente chiuso i suoi centri di rimpatrio volontario per gli afgani in Pakistan, come risultato diretto del deterioramento della situazione in materia di sicurezza;

32. invita le Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa e l'ATA ad esaminare il caso dei massacri di prigionieri nella regione di Shebergan, nel novembre 2001, e a fornire ai potenziali testimoni la necessaria protezione;

33. invita le Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa e l'ATA ad indagare su tutti gli altri casi di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidi perpetrati in anni recenti;

34. chiede chiarezza in merito al futuro dell'Afghanistan nella politica energetica regionale ed in particolare per quanto riguarda la costruzione di oleodotti e gasdotti che partono dall'Asia centrale e attraversano l'Afghanistan;

35. invita l'Unione europea ad affrontare, con gli Stati Uniti, la questione del rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra per tutti i prigionieri, segnatamente quelli detenuti a Guantanamo e a Bagram; invita, inoltre, le Nazioni Unite e l'ATA a garantire questi stessi diritti a tutti prigionieri che sono stati catturati durante la guerra contro i talebani e a porre i prigionieri in Afghanistan sotto il controllo dell'ATA;

36. ritiene che la stabilità e la capillare democratizzazione di tutta la regione rappresentino condizioni indispensabili per conseguire la normalizzazione politica in Afghanistan ed esprime a tale riguardo la sua preoccupazione per il ruolo svolto dal confinante Pakistan e i tentativi insoddisfacenti del governo pakistano di contribuire in modo costruttivo alla pace e alla ricostruzione in Afghanistan;

37. considera imperativo che gli Stati limitrofi, in particolare il Pakistan e l'Iran, rispettino la sovranità territoriale dell'Afghanistan, si astengano da qualsiasi ingerenza negli affari interni afgani e pongano fine ad ogni appoggio, tacito o esplicito, a fazioni afgane politiche o armate; sollecita in particolare il Pakistan ad assumere iniziative immediate ed efficaci per impedire che gruppi e capi afgani antigovernativi, politici o militari, usino il suo territorio come rifugio e come base per operazioni contro il governo afgano e le forze della coalizione, nonché contro gli operatori internazionali e locali dell'aiuto allo sviluppo;

38. si compiace delle deliberazioni sulla prosecuzione del processo di Petersberg al di là delle elezioni nonché dei connessi progetti della comunità internazionale di indire per il 2004 un'ulteriore conferenza sull'Afghanistan; è convinto del fatto che occorra coordinare più strettamente i processi, fin qui paralleli, del mantenimento della pace e della ricostruzione economica; chiede la definizione di un programma quadro pluriennale per garantire l'impegno della comunità internazionale a favore della sicurezza, della democratizzazione e della ricostruzione in Afghanistan; ritiene assolutamente necessario elaborare un programma concreto e un calendario per un disarmo effettivo e globale, corredandolo delle necessarie risorse finanziarie;

39. esprime la sua profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione della sicurezza nel sud e nel sud-est del paese, in particolare a Gardez e nelle provincie di Paktia e di Paktika, situazione che mette in pericolo non solo la vita dei civili locali ma anche gli sforzi per la ricostruzione e l'aiuto umanitario; teme che la situazione possa facilmente deteriorarsi, minacciando il successo del processo costituzionale ed elettorale attualmente in corso; sottolinea la necessità che le truppe internazionali e il nuovo esercito nazionale afgano assicurino la sicurezza in queste zone;

40. conclude che l'Afghanistan non deve essere, ancora una volta, dimenticato dal resto del mondo, sia dal punto di vista umanitario, sia in considerazione della sua importanza geostrategica e di quanto la storia ci ha insegnato;

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0099

Nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione

Risoluzione del Parlamento europeo su un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione

Il Parlamento europeo,

— visti la dichiarazione di Barcellona, il programma di lavoro adottato il 28 novembre 1995 e i recenti sviluppi positivi del processo euromediterraneo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica mediterranea e il Medio oriente,

— vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su un'Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali ([1]),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione» (COM(2003) 294),

— visto il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ([2]),

— visto il regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ([3]),

— viste le conclusioni del Consiglio europeo (Salonicco, 20 giugno 2003; Bruxelles, 12 dicembre 2003) su una strategia UE della sicurezza e sul mondo arabo,

— visto il documento strategico sul rafforzamento delle relazioni dell'UE con il mondo arabo, presentato dalla Commissione e dall'Alto rappresentante il 9 dicembre 2003,

— viste le relazioni sullo sviluppo umano nei paesi arabi per il 2002 e il 2003 elaborate da esperti arabi per il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS),

— visto l'articolo 37, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali costituisce la priorità della politica estera e di sicurezza comune (PESC),

B. considerando che l'Unione europea deve fare tutto il possibile per diffondere e condividere con i propri vicini i valori sui quali si fonda,

C. considerando che l'Europa è circondata da un arco di instabilità che va dai fragili Nuovi Stati Indipendenti al mondo arabo dove, come osserva il PNUS, la partecipazione politica permane debole, come dimostra l'assenza di una vera e propria democrazia rappresentativa e dalle restrizioni alle libertà, mentre le aspirazioni dei cittadini ad una maggiore uguaglianza di genere nel campo dell'istruzione, della libertà e di una maggiore partecipazione ai processi decisionali sono attualmente tra le più elevate al mondo,

D. considerando che l'Europa ampliata è interessata alla creazione di un sistema coerente di relazioni con i paesi vicini della regione mediterranea e del Medio oriente ampliato, fondato sul rispetto dei diritti della persona, della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al dialogo tra culture e religioni,

([1]) P5_TA(2003)0520.
([2]) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1.
([3]) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.

E. considerando che nei paesi partner dell'UE che fanno parte del processo di Barcellona e hanno negoziato accordi di associazione con l'Unione europea vi sono stati ben pochi progressi tangibili per quanto concerne la democrazia e i diritti dell'uomo,

F. considerando che la Commissione e l'Alto rappresentante si sono impegnati ad alzare la posta delle relazioni dell'Europa con il Medio oriente ampliato,

G. considerando che l'Unione europea e diversi suoi Stati membri sono stati all'origine della conferenza intergovernativa regionale di Sana'a sulla democrazia, i diritti dell'uomo e il ruolo della Corte penale internazionale, tenutasi nello Yemen dal 10 al 12 gennaio 2004, in presenza di tutti i paesi della regione, rappresentati a livello governativo, parlamentare e della società civile,

H. considerando che al termine di tale conferenza le delegazioni nazionali presenti hanno adottato la dichiarazione di Sana'a ([1]), impegnandosi ad assicurarne l'attuazione e il rispetto, sulla falsariga delle priorità dell'Unione e degli orientamenti dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR),

I. considerando che l'UE dispone di una gamma di strumenti per questa regione, quali il processo di Barcellona, la struttura ACP e la cooperazione che si sta sviluppando con l'Iran e i ventidue paesi della Lega araba, inclusi l'Iraq, gli Stati del golfo, la Libia e lo Yemen,

J. considerando che tali strumenti non sono ancora stati utilizzati appieno, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 (la cosiddetta «clausola democratica») degli accordi di associazione, per il quale non esiste ancora un chiaro meccanismo di attuazione,

K. considerando che il Parlamento europeo ha avviato nel 1992 l'EIDHR, dotata di stanziamenti di 100 milioni di euro, e che fino al 1998 ne ha condiviso la gestione,

L. considerando che il valore aggiunto dell'EIDHR consiste nel fatto unico di poter essere utilizzata senza il consenso dei governi ospiti e in qualunque paese, poiché i fondi possono andare direttamente a partner autonomi, in particolare a organizzazioni non governative e internazionali,

M. considerando che il Parlamento europeo conferisce grande importanza allo sviluppo sociale ed economico e si attende quindi che i programmi di aiuto siano subordinati alle riforme ora che la democrazia e i diritti umani costituiscono «elementi essenziali» negli accordi con paesi terzi,

N. considerando che l'istituzione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea potrà creare dinamiche nuove e genuine che conducano a cambiamenti concreti per quanto concerne la situazione dei diritti dell'uomo nei paesi della regione,

O. considerando che il rafforzamento e il sostegno alla società civile costituiscono un elemento chiave per lo sviluppo della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo,

1. accoglie favorevolmente la predetta comunicazione della Commissione e approva e sostiene le dieci azioni prioritarie in essa contenute, invitando la Commissione a presentare una relazione annuale sulla loro attuazione;

2. ritiene che occorra conferire alla società civile un ruolo centrale nell'associazione con i paesi mediterranei e ribadisce la sua richiesta di attuazione di politiche volte alla creazione di un ricco tessuto sociale;

([1]) www.npwj.org

3. chiede che questo approccio sia adottato per l'area mediterranea e oltre, in linea con gli sviluppi recenti, e venga specialmente incentrato sulla democrazia e i diritti dell'uomo, come previsto dalla PESC;

4. insiste sulla necessità di una revisione intermedia dell'articolo 2 di tutti gli accordi di associazione con paesi mediterranei, al fine di valutare se il rispetto dei diritti dell'uomo, e in particolare di quelli delle donne, e dei principi democratici sia pienamente realizzato in tali accordi; chiede l'istituzione di meccanismi specifici che consentano di applicare in modo efficiente e più efficace la clausola degli accordi d'associazione euromediterranei relativa ai diritti dell'uomo;

5. riconosce, nel contesto di questo nuovo impulso alle azioni dell'Unione, che l'EIDHR può operare solo nel quadro di una politica globale dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione e che esso dovrebbe continuare ad essere applicato sistematicamente e flessibilmente nel Medio oriente ampliato così come nei paesi vicini all'Europa ampliata, in particolare visto l'aumento di fondi di 17,5 milioni di euro votato dal Parlamento nel bilancio 2004, anche per sostenere e incoraggiare attivamente il processo di seguito alla dichiarazione di Sana'a, nonché in altri paesi nei quali sia impossibile ottenere il consenso dei governi ospiti, e che i fondi di aiuto siano utilizzati per promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo altrove;

6. chiede che l'EIDHR sia ora utilizzata nell'ambito della strategia «Europa ampliata — Prossimità» così come lo è stata nel contesto dei criteri politici di Copenaghen per i paesi candidati, quale parte del meccanismo di misurazione della conformità con i criteri in materia di diritti dell'uomo e democrazia, vale a dire la clausola degli «elementi essenziali» negli accordi con paesi terzi;

7. si attende che gli stanziamenti disponibili a titolo di MEDA per il sostegno alla democratizzazione, al buon governo e alle attività della società civile — che, con 477 milioni di euro, sono notevolmente superiori ai 7 milioni di euro di cui dispone l'EIDHR — siano utilizzati integralmente e vadano a complemento delle attività dell'EIDHR; auspica lo sviluppo di programmi specifici per favorire la partecipazione delle donne alla vita sociale e politica;

8. ricorda che gli obiettivi originali dell'EIDHR erano quelli di promuovere il concetto di società democratica disciplinata dallo Stato di diritto, l'attività delle organizzazioni non governative che promuovono la società democratica pluralista e il trasferimento di esperienza specifica e di capacità tecniche concernenti la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo, e in particolare quelli delle donne, e mezzi di comunicazione liberi a gruppi professionali e associazioni nei paesi interessati; deplora che il programma abbia attualmente 25 obiettivi generici e 32 paesi destinatari, alcuni privi di una coerenza riconoscibile;

9. deplora l'attuale vulnerabilità dell'EIDHR ai vincoli burocratici e invita la Commissione a presentare proposte volte a un finanziamento e una gestione dell'EIDHR consoni alle necessità di un programma flessibile, di risposta rapida, talvolta riservato e altamente delicato, eventualmente seguendo il modello del meccanismo di reazione rapida del 2001;

10. constata a questo proposito che le autorità della Tunisia continuano a bloccare il finanziamento di progetti approvati nel quadro dell'EIDHR di cui beneficiano ONG indipendenti, in particolare la Lega tunisina per i diritti dell'uomo e deplora che tale governo abbia impedito a vari rappresentanti della società civile di partecipare alla conferenza di Sana'a;

11. chiede alla Commissione di mettere in atto procedure amministrative adeguate agli obiettivi dell'EIDHR al fine di garantire la coerenza e l'efficacia della sua missione di sostegno alle organizzazioni non governative e altre;

12. chiede che sia ripristinata, nell'ambito dell'EIDHR, la capacità di partecipazione dei parlamenti di paesi terzi, inclusa la formazione di personale parlamentare;

13. chiede che la nuova Assemblea parlamentare euromediterranea svolga un ruolo attivo nella discussione sul seguito all'EIDHR;

14. chiede che il Parlamento europeo torni ad essere parte del processo decisionale per quanto concerne gli orientamenti e gli obiettivi dell'EIDHR nonché la valutazione dei risultati, evitando comunque ogni implicazione nella gestione dei progetti, al fine di assicurare flessibilità, controllo e la necessaria copertura politica;

15. invita la sua delegazione presso l'Assemblea parlamentare euromediterranea a trovare il modo di trattare la questione della democrazia e dei diritti dell'uomo nella regione, nelle prossime riunioni di tale Assemblea;

16. ricorda il successo della conferenza di Sana'a, organizzata sotto l'egida dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dal governo yemenita e dall'ONG «Non c'è Pace senza Giustizia»; elogia gli 820 partecipanti, inclusi 34 governi, per l'adozione della dichiarazione di Sana'a;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2004)0100

Elezioni in Iran

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Iran

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2001 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente le relazioni tra l'UE e la Repubblica islamica dell'Iran ([1]),

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran,

— vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (AGNU), del dicembre 2003, sui diritti dell'uomo,

— vista la recente relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e di espressione Ambeyi Ligabo, in cui si critica segnatamente il fatto che la libertà di espressione in Iran è considerevolmente diminuita negli ultimi anni,

— visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. riconoscendo il diritto sovrano del popolo iraniano di scegliere il proprio quadro costituzionale,

B. esprimendo il proprio attaccamento a valori universali quali lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e la democrazia,

([1]) GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 296.

C. considerando che le informazioni riguardanti i candidati banditi dal Consiglio dei guardiani cambiano di giorno in giorno e che, attualmente, sono ancora circa 75 i deputati in carica cui non si consente di partecipare a queste elezioni generali; che, in ogni caso, la portata di tali esclusioni è senza precedenti e riguarda, degli attuali deputati, quasi esclusivamente parlamentari appartenenti al Fronte di partecipazione, vicini al Presidente Khatami,

D. sottolineando che il diritto di candidarsi alle elezioni è un elemento essenziale della vita democratica e che eventuali eccezioni dovrebbero quindi essere chiaramente definite dalla legge, in conformità di norme democratiche accettate a livello internazionale,

E. ribadendo il proprio costante sostegno al processo di riforma in Iran e riaffermando ancora una volta la propria volontà di rafforzare le relazioni politiche ed economiche tra l'UE e tale paese,

F. seguendo con viva preoccupazione il dibattito politico che si svolge in Iran riguardo alle procedure che disciplinano l'elaborazione delle liste dei candidati per il nuovo parlamento,

G. osservando che, in una lettera all'Ayatollah Khamenei, il Presidente Khatami, insieme al Presidente del «Majlis» Karrubi, hanno finito per accettare lo svolgimento di elezioni, ma hanno messo in guardia contro il fatto che «le azioni del Consiglio dei guardiani hanno ridotto la competizione e porteranno ad un minore entusiasmo da parte dell'opinione pubblica per la votazione»; temendo che la popolazione sarà ulteriormente delusa e distante dalla classe politica nel suo insieme, e che il probabilmente altissimo astensionismo alle elezioni farà il gioco delle forze conservatrici e retrograde, accrescendo, in particolare presso le generazioni più giovani, il forte sentimento di insoddisfazione determinato dalla mancanza di progresso politico e sociale dopo 25 anni di rivoluzione islamica,

H. considerando che l'Iran ha il potenziale necessario per svolgere un ruolo importante e costruttivo nella regione,

1. condivide il parere del Presidente iraniano e di una maggioranza dei membri del «Majlis» secondo cui le imminenti elezioni non possono essere considerate libere ed eque, in primo luogo a causa dell'esclusione di numerosi candidati, fra cui deputati in carica;

2. deplora che gli sforzi intrapresi per creare strutture democratiche abbiano subito una brusca battuta d'arresto, visto che strutture non elette hanno dimostrato di essere più forti delle istituzioni direttamente legittimate dal popolo iraniano;

3. osserva che l'indebolimento, da parte del Consiglio dei guardiani, della maggioranza riformista dell'attuale «Majlis» è un fenomeno permanente; che dal 2000 più di un terzo di tutti i disegni di legge ratificati dal parlamento ha subito il veto del Consiglio dei guardiani;

4. esprime il proprio rispetto e la propria comprensione dinanzi alle dimissioni presentate da circa 127 membri del «Majlis» iraniano in conseguenza del fatto che a così tanti deputati è stato impedito di presentarsi nuovamente alle elezioni del 20 febbraio 2004;

5. si rammarica per il fatto che il proprio auspicio di inviare una missione di osservazione delle elezioni non abbia potuto realizzarsi a causa della mancanza di sostegno da parte iraniana;

6. mette in guardia contro il fatto che la mancanza di rispetto per le procedure democratiche può portare non solo ad un parlamento incapace di legittimarsi, ma anche ad un indebolimento della posizione dell'Iran in seno alla comunità internazionale, e che le relazioni fra l'UE e l'Iran ne risentirebbero;

7. si rammarica per il fatto che un'elezione che si svolge in circostanze simili non sia un buon esempio per la regione, già fragile, del Medio Oriente allargato;

8. resta convinto che un dialogo costante fra tutte le pertinenti istituzioni europee e le istanze decisionali iraniane, le varie forze politiche e la società civile sia più importante che mai, includendo anche le relazioni «PE-Majlis», e accoglie favorevolmente l'intenzione di istituire una delegazione specifica del PE per le relazioni con l'Iran;

9. deplora, pur prendendo atto della partecipazione dell'Iran al dialogo sui diritti dell'uomo, la portata limitata di tale dialogo; insiste affinché si adotti un approccio maggiormente orientato ai risultati in relazione a questioni specifiche e chiede una partecipazione più ampia dei deputati del PE a tale dialogo;

10. accoglierebbe con favore una partecipazione più attiva dell'autorità giudiziaria iraniana e del Consiglio dei guardiani al dialogo fra l'UE e l'Iran sui diritti dell'uomo;

11. è disposto ad individuare, al di là della già esistente cooperazione fra l'UE e l'Iran, altre aree di interesse comune;

12. riconosce ancora una volta che l'Iran ha compiuto un gesto positivo firmando il Protocollo addizionale per le misure di sicurezza relative ai materiali nucleari, e spera che il «Majlis» ratifichi il testo in tempi ragionevoli;

13. chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere iniziative comuni con l'Iran per combattere la produzione di droga in Afghanistan, l'uso di droga in Iran e il transito illegale, attraverso tale paese, di stupefacenti destinati all'Europa, e soprattutto di fornire all'Iran il necessario materiale tecnico che consenta alle autorità competenti di essere più efficaci; si compiace, a tale proposito, del fatto che l'Iran sia pronto a condividere informazioni sensibili;

14. chiede al governo iraniano di intraprendere una politica più attiva e più costruttiva per contribuire alla risoluzione dei conflitti nella regione del Medio Oriente allargato;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Presidente e al parlamento dell'Iran.

P5_TA(2004)0101

Assassinii politici in Cambogia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Cambogia

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare le sue risoluzioni del 13 marzo 2003 sulla situazione in Cambogia alla vigilia delle elezioni politiche del 27 luglio 2003 ([1]) e del 3 luglio 2003 ([2]),

([1]) P5_TA(2003)0103.
([2]) P5_TA(2003)0339.

— visto l'accordo quadro di cooperazione CE-Cambogia entrato in vigore il 1° novembre 1999 ([1]),

— visto il documento strategico CE-Cambogia relativo al periodo 2000-2003,

— vista la relazione conclusiva della missione di osservazione delle elezioni dell'Unione europea in Cambogia,

— vista la dichiarazione dell'Alto Rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune sul tribunale per la Cambogia,

— visto l'accordo tra le Nazioni Unite e il governo della Cambogia concernente l'istituzione di un tribunale speciale per i crimini di guerra in Cambogia,

— vista la dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo sull'uccisione del leader sindacale cambogiano Chea Vichea,

— visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il 22 gennaio 2004 Chea Vichea, Presidente del Libero sindacato dei lavoratori della Cambogia e membro fondatore del partito Sam Rainsy, è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in pieno giorno nel centro di Phnom Penh,

B. considerando che Chea Vichea era il leader di un importante sindacato che raggruppa 38 000 delle 200 000 lavoratrici del settore tessile che, assieme al turismo, rappresenta la risorsa più importante del paese,

C. considerando che l'attivista era stato costretto a nascondersi in numerose occasioni in seguito a minacce di morte e che il governo non è stato in grado di garantirgli protezione,

D. considerando che questo omicidio è l'ultimo di una serie di assassinii di cui sono stati vittime lo scorso anno personalità politiche di spicco e che i responsabili non sono ancora stati consegnanti alla giustizia, tanto che il 2003 è stato l'anno più violento dalle elezioni del 1998,

E. considerando che il clima di violenza politica è favorito dal blocco della situazione politica che si è creato in seguito alle elezioni legislative del 27 luglio 2003, nelle quali non è stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 richiesta dalla Costituzione per formare un governo, malgrado gli sforzi compiuti dal re per costituire un governo di unità nazionale,

F. considerando che il 7 gennaio 2004 la Cambogia ha celebrato il 25° anniversario della caduta dei khmer rossi,

G. considerando che il governo della Cambogia e le Nazioni Unite sono infine giunti a un accordo per l'istituzione di un tribunale per i crimini di guerra, accordo che deve tuttavia ancora essere ratificato dal parlamento cambogiano,

H. considerando che l'ex Primo Ministro Khieu Sampan è stato il primo leader dei khmer rossi ad ammettere recentemente il genocidio avvenuto sotto il regime guidato da Pol Pot, ma che ciononostante tutti i leader di quel periodo ancora in vita sono tuttora in libertà e che nessuno di loro è stato ancora processato,

1. condanna fermamente l'assassinio di Chea Vichea e deplora tutti gli atti di violenza politica in Cambogia;

([1]) GU L 269 del 19.10.1999, pag. 18.

2. si rammarica del fatto che finora le indagini della polizia non abbiano portato ad alcun risultato, nonostante l'arresto di due sospettati, e chiede che si faccia tutto il possibile per individuare i mandanti e gli esecutori dell'assassinio di Chea Vichea e di altri omicidi e tentati omicidi contro esponenti di spicco dell'opposizione;

3. ritiene che questa violenza metta in pericolo i diritti di tutti i cambogiani e pregiudichi il progresso verso una Cambogia pacifica, democratica e prospera;

4. invita il governo di Hun Sen a mettere fine all'impunità che regna nel paese e a consegnare alla giustizia gli assassini di Chea Vichea e di altre vittime di assassinii politici;

5. esorta i leader dei partiti politici rappresentati in seno al parlamento a negoziare seriamente per giungere alla formazione di un governo, al fine di attuare le riforme e le misure di applicazione della legge che sono assolutamente necessarie per proteggere efficacemente dalle persecuzioni gli attivisti politici e dei diritti dell'uomo;

6. chiede che il parlamento della Cambogia sia messo nelle condizioni di assumere le proprie funzioni, non ultimo al fine di ratificare l'accordo tra le Nazioni Unite e il governo cambogiano concernente l'istituzione, quanto prima possibile, di un tribunale per i crimini di guerra in Cambogia;

7. invita la Commissione, il Consiglio e i governi degli Stati membri a manifestare la propria preoccupazione per gli assassinii di personalità politiche e per l'impunità in seno al governo cambogiano;

8. ribadisce la propria preoccupazione per la prostituzione infantile nel paese e per il traffico di esseri umani verso, all'interno e dalla Cambogia, destinati al lavoro forzato, inclusa la prostituzione, l'accattonaggio e l'adozione;

9. propone che venga inviata quanto prima una delegazione ad hoc dell'Unione europea in Cambogia con il compito di valutare la situazione politica nel paese;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, al governo della Cambogia, al re Sihanouk, nonché al partito Funcinpec e al partito Sam Rainsy.

P5_TA(2004)0102

Marinai greci e filippini detenuti a Karachi

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sorte dei marinai greci e filippini a Karachi

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulle catastrofi marittime,

— visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il 27 luglio 2003 la petroliera «Tasman Spirit», carica di 67 000 tonnellate di petrolio, si è incagliata in seguito alle istruzioni di un pilota locale e lo scafo si è rotto in due spezzoni, con conseguente emissione di 30 000 tonnellate di petrolio all'entrata del porto di Karachi, il che ha provocato una grave catastrofe ecologica,

B. considerando incontestabile, benché non siano ancora state accertate le cause, che al momento dell'incidente la nave era agli ordini di un pilota locale e era entrata nel porto nel momento in cui la marea era troppo bassa per una nave della sua categoria,

C. considerando che il Pakistan non ha firmato la convenzione internazionale sulla responsabilità civile (Civil Liability Fund Convention), sottoscritta da 124 paesi, e inoltre che non si attiene alla procedura legale prevista in materia di risarcimenti da detta convenzione,

D. considerando che il 3 ottobre 2003 le autorità pachistane hanno vietato ai membri dell'equipaggio della «Tasman Spirit» (4 greci e 3 filippini) di abbandonare il Pakistan,

E. considerando che le autorità pachistane hanno anche arrestato l'ingegner Nicolaos Pappas, arrivato in Pakistan venti giorni dopo l'arenamento della petroliera, il quale non ha alcuna responsabilità né per l'incidente, né per la fuga di petrolio, ma invece, a titolo di capo dell'impresa di salvataggio, è riuscito a pompare 9 000 tonnellate di petrolio rimasto nella nave arenata,

F. considerando che la detenzione prolungata dei marinai ha avuto conseguenze nefaste per il loro stato psicologico e che uno di loro, il terzo ingegnere della nave Georgios Koutsos, il 5 gennaio 2004 ha tentato di suicidarsi,

G. considerando che il Presidente del Parlamento europeo Pat Cox, nonché il Commissario Chris Patten e l'Alto Commissario per la PESC Javier Solana hanno espresso le proprie inquietudini in merito alle autorità pachistane,

1. esprime la sua preoccupazione per la situazione dei membri dell'equipaggio della petroliera e della nave di salvataggio e per Nicolaos Pappas;

2. reputa inaccettabile la detenzione dei membri dell'equipaggio;

3. chiede al governo pachistano di rimettere in libertà le persone detenute, assicurando che possono essere rimpatriate, nonché di seguire la procedura prevista dal diritto internazionale per assicurare il risarcimento di tutti i danni;

4. chiede alla Commissione e al Consiglio di dispiegare i necessari sforzi diplomatici per risolvere il caso;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al governo del Pakistan.